ANNO XXV - N. 1 GENNAIO - FEBBRAIO 1973

RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1973

ABBONAMENTI

ANNO	L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO	» **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(3219013) Roma, 1973 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

Con questo numero la « Rassegna dell'Avvocatura dello Stato » compie i venticinque anni dalla sua istituzione.

Sorse nel 1948 con la finalità di costituire un importante strumento di coesione degli sforzi comuni tendenti ad assicurare il perfezionamento tecnico del nostro Istituto e la migliore preparazione professionale degli Avvocati dello Stato.

Nella prima fase della sua vita il periodico, anche se in edizione ridotta, costituiva un rendiconto mensile di informazioni ed esperienze al fine di provocare critiche, osservazioni, proposte, così da diventare una forza viva, continuamente operante nella nostra organizzazione; una guida per un miglior orientamento nella scelta e nella utilizzazione delle tesi difensive, riducendo al minimo la dispersione di energie causata dalla necessità di ricerche individuali.

La Rassegna pubblicava, infatti, solo alcune sentenze di particolare importanza per la difesa degli interessi fondamentali dell'Amministrazione dello Stato, con note di commento che tendevano a far conoscere le nostre tesi, con l'opportunità di meditare e riconsiderare il lavoro compiuto ed esporre l'orientamento per l'avvenire a quanti, per impegni pubblici e forensi, si interessavano all'attività della difesa dell'Amministrazione pubblica.

Nella seconda fase la Rassegna ha assunto una nuova veste, cui si è accompagnata una riorganizzazione redazionale con la costituzione di un corpo di redattori, composto di colleghi, a ciascuno dei quali è affidata la cura di una rubrica.

Questa specifica assunzione di responsabilità ha reso più agevole il conseguimento dei fini della Rassegna, che restarono inalterati nella loro essenza, ed ha stimolato, rendendola più organica e sistematica, la collaborazione di tutti i colleghi, come può rilevarsi dai numerosi articoli e note di commento, in ciascun anno pubblicati. Ha reso, altresì, possibile una più organica e completa pubblicazione di tutte le pronuncie della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e delle più importanti

pronuncie dei giudici di merito, che riguardano l'Amministrazione dello Stato, con rassegne di giurisprudenza.

Il bilancio di questi venticinque anni può, quindi, ritenersi positivo: la possibilità di far conoscere le nostre tesi ha conseguito utili risultati, sviluppando, in sede dottrinale e giurisprudenziale, un utile dibattito.

Da questo numero, il periodico, in collegamento col cervello elettronico, ha istituito una rubrica delle questioni, di particolare interesse per la loro novità o per la loro importanza, che si agitano dinanzi la magistratura, al fine di sollecitare su di esse un dibattito nella stessa Rassegna, che attraverso l'attività dei colleghi corrispondenti, potrà realizzare un più continuo e utile collegamento con le Avvocature distrettuali.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco Nori, *Ancona;* Francesco Cocco, *Bari;* Michele Dipace, *Bologna;* Francesco Mariuzzo, *Brescia;* Giovanni Contu, *Cagliari;* Americo Rallo, *Caltanissetta;* Giovanni Vacirca, *Catania;* Filippo Capece Minutolo Del Sasso, *Catanzaro;* Franco Favara, *Firenze;* Francesco Guicciardi, *Genova;* Carlo Bafile, *L'Aquila;* Giuseppe Orazio Russo, *Lecce;* Giuseppe Minniti, *Messina*; Marcello Della Valle, *Milano*; Aldo Alabiso, *Napoli*; Nicasio Mancuso, *Palermo*; Pier Giorgio Lignani, *Perugia*; Rocco Berardi, *Potenza*; Umberto Giardini, *Torino*; Maurizio De Franchis, *Trento*; Paolo Scotti, *Trieste*; Giancarlo Mandò, *Venezia*

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE QUESTIONI

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 145 - *Pres.* Chiarelli - Rel. De Marco - Marrongiello (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Procedimento penale - Impugnazione del difensore - Esclusione del patrocinatore legale o praticante procuratore - Illegittimità costituzionale - Insussistenza.

(Cost., artt. 3, 34; c.p.p., art. 192, ultimo comma; 529, primo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p. e dell'art. 529, primo comma, dello stesso codice, in base ai quali viene escluso dal diritto di proporre impugnazione il difensore dell'imputato nel giudizio a quo *che sia patrocinatore legale o praticante procuratore* (1).

(*Omissis*). — 1. - L'art. 192 c.p.p. dispone che il diritto di impugnatività può essere esercitato:

a) dall'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale (primo comma);

b) dai genitori, per i figli minori sottoposti alla loro potestà, o dal tutore, per le persone sottoposte a tutela (secondo comma);

c) dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento (terzo comma).

Nel giudizio *a quo*, che si svolgeva in pretura nei confronti di un imputato dichiarato irreperibile, il pretore aveva dovuto emettere, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., decreto con il quale gli nominava un difensore di ufficio scelto, peraltro, nella persona di un praticante procuratore ammesso al patrocinio in pretura e ordinava che le notificazioni venissero eseguite mediante deposito in cancelleria. Detto difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 29 luglio 1970 dal pretore di Chieri (*Gazz. Uff.* n. 299 del 25 novembre 1970).

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo SALIMEI.

perchè estinto il reato per amnistia, riservandosi i motivi per la presentazione dei quali nominava all'imputato un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte suprema di cassazione il patrocinatore legale o il praticante procuratore ammesso al patrocinio, ai sensi dell'ultimo comma del riportato art. 192 c.p.p., non sono legittimati a proporre impugnazioni.

Da questa giurisprudenza il giudice *a quo*, con l'ordinanza di rinvio, ha tratto argomento per denunziare a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, detto ultimo comma dell'art. 192 c.p.p. nonchè l'art. 529, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente che l'avvocato cassazionista che sottoscrive i motivi del ricorso sia nominato da persona diversa dall'imputato, in quanto porrebbero in essere una sperequazione tra imputato che sia stato difeso davanti al giudice *a quo* da un avvocato o procuratore ed imputato che sia stato difeso da un patrocinatore, nonchè tra imputato che sia stato difeso da un avvocato cassazionista o imputato che sia stato difeso da un avvocato non cassazionista.

Sperequazione ancora più grave nel caso di imputato irreperibile, assistito davanti al giudice *a quo* da difensore nominato d'ufficio.

2. - Così chiariti i termini delle questioni sottoposte all'esame della Corte, deve anzitutto rilevarsi che la sussistenza eventuale dei vizi denunziati dal giudice *a quo* deve esaminarsi soltanto per l'ipotesi di imputato non presente nel giudizio od al quale sia stato comunque nominato un difensore d'ufficio.

Infatti l'imputato presente nel giudizio, anzitutto, può esercitare personalmente il diritto di impugnativa e comunque può esercitarlo mediante procuratore speciale scelto, eventualmente, nella persona dello stesso patrocinatore, dal quale, nei giudizi davanti al pretore abbia ritenuto opportuno di farsi difendere e, quando si prospetta la necessità del patrocinio di un cassazionista, ben può nominarlo direttamente: *imputet sibi*, quindi, se non ha saputo avvalersi dei mezzi che la legge gli offre per provvedere adeguatamente alla sua difesa.

Nell'ipotesi di imputato irreperibile o, comunque, assente dal giudizio o che non abbia nominato un difensore di fiducia ed al quale occorre quindi nominare un difensore d'ufficio, poi, i vizi denunziati dal giudice *a quo* non possono verificarsi quando alla nomina del difensore d'ufficio si proceda con l'esatta osservanza della norma di legge che la disciplina e l'impone.

Come ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, invero, l'articolo 128 c.p.p., al terzo comma, dispone che il « difensore di ufficio è nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali » ed il giudice *a quo*, non poteva ignorare che la giurisprudenza della

Suprema Corte di cassazione ha dichiarata illegittima la nomina di un difensore di ufficio scelto tra i patrocinatori legali e non fra gli avvocati e procuratori e, conseguentemente, ha giudicati nulli i giudizi svoltisi con la loro assistenza.

Nè può opporsi che la disparità di trattamento dovrebbe ravvivarsi tra patrocinatori che, una volta ammessi al patrocinio dovrebbero poterlo esercitare senza limitazioni, da un lato ed avvocati e procuratori dall'altro e non fra i loro difesi, sia perchè tale disparità deriva da una differenziata valutazione di efficienza tecnica, sicuramente rientrante nella discrezionalità del legislatore, sia perchè il giudice *a quo* la questione l'ha proposta soltanto sotto il profilo della disparità di trattamento tra difesi e non tra difensori.

D'altra parte, mentre per l'impugnato ultimo comma dell'art. 192 c.p.c. l'avvocato o procuratore che abbia difeso l'imputato in giudizio è legittimato, non soltanto a proporre l'impugnativa, ma anche ad enunciarne contestualmente i motivi, è ovvio che, ove se ne prospetti la necessità, la difesa di ufficio ben può essere affidata ad un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Vengono, così, a cadere anche le censure mosse contro l'art. 529 del codice di procedura penale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 146 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Verzì - Cicu (avv. Simi, Fornario), INPS (avv. Belloni) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Previdenza e assistenza - Fondo sociale - Versamento di contributi a carico delle pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 36, 38, 53; l. 13 luglio 1957, n. 583, art 22; l. 20 marzo 1968, n. 369, articolo unico).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, che assoggettano ad un contributo straordinario e temporaneo del 16 % le pensioni eccedenti L. 7.200.000 annue, dagli iscritti al fondo di previdenza per i servizi di telefonia, per alimentare il fondo sociale dell'INPS istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903 (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 6 ottobre 1970 dal tribunale di Bologna (*Gazz. Uff.* n. 49 del 24 febbraio 1971).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza del tribunale di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione osservando che: 1) il contributo di solidarietà a favore del Fondo sociale richiesto ai titolari di pensioni superiori a L. 7.200.000 annue non trova giustificazione, non sussistendo alcun collegamento fra la imposizione patrimoniale e le finalità del Fondo sociale, al quale il personale dei telefoni rimane del tutto estraneo; 2) siffatto « prelievo pecuniario » viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 in relazione all'art. 53 Cost., in quanto non risulta imposto a tutti i soggetti trovantisi in identica situazione, atteso che rimangono esclusi i titolari di similari trattamenti di quiescenza su fondi non attribuiti in gestione all'INPS; 3) l'imposizione di tale sacrificio economico contrasta con la particolare protezione di cui gode la retribuzione del lavoratore, tanto se corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto se differita sotto forma di liquidazione o di pensione; e non rispetta il principio della intangibilità della pensione, siccome adeguata alle esigenze di vita del lavoratore ed alla qualità e quantità del lavoro prestato.

2. - La questione non è fondata.

Non soltanto i titolari di alte pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale telefonico sono soggetti al versamento di un contributo a favore del Fondo sociale.

Dopo che la legge n. 369 del 1968, tenendo conto dei rilievi fatti in sede di discussione parlamentare del progetto, ha esteso l'applicazione del contributo ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi sostitutivi od integrativi di essa, gestiti dall'INPS, la norma ha assunto carattere di generalità. Infatti, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale sono in numero rilevante; ed i fondi sostitutivi od integrativi gestiti dalla Previdenza sociale comprendono il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i telefonici, il personale delle esattorie delle imposte dirette, quello delle imposte di consumo, quello delle aziende private del gas e della elettricità, quello dipendente dall'ENEL, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, il clero, il personale di volo, ecc., sicchè può affermarsi che gli iscritti al sistema previdenziale facente capo all'INPS costituiscono la quasi totalità dei lavoratori retribuiti alle dipendenze altrui. Orbene, una norma destinata ad essere applicata — senza eccezioni — nei confronti di tutti indistintamente agli appartenenti ad una estesa categoria razionalmente individuata non disattende certamente il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La suindicata sfera di applicazione di detta norma e l'ulteriore circostanza che l'INPS gestisce anche il Fondo sociale e la pensione di sicurezza sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, rendono legittima l'esclusione di situazioni estranee al campo della previdenza generale dal pagamento del contributo. Per i dipendenti statali, al cui trattamento pensionistico provvede direttamente lo Stato, e per gli iscritti a taluni Fondi (liberi professionisti, giornalisti, dirigenti di azienda, addetti a pubblici spettacoli, ecc.), la particolare struttura del rapporto di lavoro e le speciali discipline, che non consentono di affidare la gestione della previdenza all'INPS, concretano certamente situazioni differenti, che giustificano un trattamento diverso.

Appare priva di pregio l'osservazione dell'ordinanza di rimessione che — non potendo il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia usufruire dei benefici del Fondo speciale — manchi il collegamento fra l'imposizione patrimoniale e le finalità da perseguire con i proventi relativi. Infatti, la previdenza sociale — unitariamente concepita ed attuata — abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa contro l'invalidità, la vecchiaia, ed i rischi del lavoratore. Il contributo del singolo soggetto va a vantaggio di tutti gli iscritti, assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori con redditi più alti nella copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi. Ed in virtù del vincolo — che accomuna tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed ai Fondi sostitutivi od integrativi di essa, gestiti dall'INPS — il personale telefonico in pensione può beneficiare dell'esenzione dal pagamento della ricchezza mobile, esenzione concessa — ai sensi dell'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale) — « per le pensioni, gli assegni, i sussidi, le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto ».

3. - La « ritenuta progressiva » sulle alte pensioni, disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, è certo che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario. E ciò non contrasta con i principî proclamati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.

L'istituzione delle nuove pensioni sociali ha dato luogo a spese rilevanti, alla copertura delle quali, tanto i notevoli interventi annuali dello Stato, quanto i contributi del Fondo adeguamento pensioni e di varie gestioni speciali si sono dimostrati insufficienti. I suddetti interventi, però, vanno gradatamente aumentando e dal 1° gennaio 1976 tutto l'onere della pensione sociale e di quella di sicurezza sociale

sarà assunto dallo Stato. Nel frattempo, per la relativa copertura, è stato istituito un contributo progressivo straordinario e temporaneo a carico di coloro che — secondo la valutazione del legislatore — hanno la capacità contributiva.

Pertanto, la Corte ritiene che nessuno dei principî costituzionali invocati dall'ordinanza di rimessione sia violato dalle norme impugnate. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 147 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Lombardia (avv. Elia, Benvenuti).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato avverso legge regionale - Sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avvocato generale o di un sostituto Avvocato generale dello Stato - Idoneità ad esprimere la volontà del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(l. 11 marzo 1953, n. 87; art. 20).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato avverso leggi regionali - Deliberazione del Consiglio dei Ministri di rinvio della legge regionale - Perduranza degli effetti anche per la proposizione del ricorso - Ratifica successiva del Consiglio dei Ministri - Ammissibilità.
(Cost., art. 127; l. 11 mazo 1953, n. 87, art 31).

Regione - Regione Lombarda - Legge sul trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 117, disp. trans. VIII, 97; st. reg., art. 6, n. 6, 47).

Regione - Impugnativa da parte dello Stato di legge regionale - Promulgazione *medio tempore* della legge - Carenza di potere del Presidente della Regione.
(Cost., art. 127).

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dallo Stato contro leggi regionali, non occorre una particolare forma per la dimostrazione dell'esistenza ed operatività della determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo requisito necessario e sufficiente

per l'ammissibilità del ricorso la sottoscrizione dell'atto da parte dell'Avvocato generale dello Stato o di un suo sostituto, secondo le norme ed il principio sulla rappresentanza del Governo nei giudizi incidentali (1).

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dallo Stato contro leggi regionali, il rinvio del disegno di legge, da parte del Consiglio dei Ministri, per il riesame del Consiglio regionale ha anche una componente di volontà futura ed eventuale per la successiva impugnativa del disegno di legge riapprovato. Pertanto, in tale perdurante manifestazione di volontà del Governo, qualora questo, per circostanze eccezionali, non abbia potuto riunirsi e deliberare sull'impugnativa, è ammissibile la proposizione del ricorso deliberata dal solo Presidente del Consiglio dei Ministri, e seguita dalla conferma espressa dal Consiglio dei Ministri prima del deposito del ricorso davanti alla Corte Costituzionale (2).

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 21 febbraio 1972, n. 2, recante norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali (3).

Durante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale promosso dallo Stato contro una legge regionale, il Presidente della Regione ha carenza di potere di promulgare la legge, e qualora ciò faccia, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale va riferita alla legge promulgata (4).

(*Omissis*). — 1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge approvata il 9 dicembre 1971 dal Consiglio regionale della Regione Lombardia e, a seguito di rinvio, riapprovata il 3 febbraio 1972 a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Consiglio, recante norme concernenti il trattamento economico del personale per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali, per violazione dell'art. 117, dell'VIII disposizione transitoria e dell'art. 97 della Costituzione, nonchè dell'art. 6, comma quinto, n. 6, e dell'art. 47 dello Statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339.

2. - Per la Regione Lombardia il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe apparente, inesistente o nullo, perchè non sarebbe stato preceduto da una — anche se illegittima — formale

---

(1-4) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 febbraio 1972. Per l'esame dei delicati problemi posti dalla situazione eccezionale evidenziata nella sentenza, in relazione, soprattutto, al principio di continuità fra Gabinetto dimissionario e nuovo Governo, v. *Giurisprudenza italiana*, 1973, I, 1, col. 5.

determinazione di esso Presidente e sarebbe stato solo sottoscritto da un Avvocato dello Stato, che, per mancanza di una qualsiasi deliberazione, non avrebbe la veste di rappresentare il Governo.

Sulle ragioni poste a fondamento delle eccezioni e sviluppate nella memoria di costituzione, la resistente non si sofferma più nella memoria difensiva, senza peraltro rinunciarvi: è quindi necessario che la Corte se ne occupi.

Risulta in punto di fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale sopra specificata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; e dal ricorso non emerge se vi sia stata una formale deliberazione o determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non vi è dubbio però che la redazione e la sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avvocato generale dello Stato e per esso da un sostituto Avvocato generale, siano state precedute da una determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per l'esistenza ed operatività di un atto del genere non occorre una particolare forma, ma basta, come osserva l'Avvocatura generale, che la volontà del Presidente del Consiglio si esprima, di volta in volta, attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al contenuto dell'atto stesso.

Nella specie, essendoci stata la volontà del Presidente del Consiglio di impugnare davanti alla Corte la legge *de qua*, come inequivocabilmente è dimostrato dal comportamento dello stesso Presidente ed indirettamente è comprovato dalla deliberazione consiliare del 22 febbraio 1972, di cui *infra*, ed essendo stata tale volontà portata utilmente a conoscenza dell'Avvocatura generale dello Stato, questa legittimamente ha proposto il ricorso a nome e nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei giudizi in via d'azione valgono circa la rappresentanza e difesa del Governo le norme che sono dettate per l'intervento nei giudizi incidentali (art. 20, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e sono applicabili i principî riconosciuti validi da questa Corte (sentenza n. 6 del 1969) a proposito della non necessarietà di un mandato o di uno specifico atto da cui risulti la volontà del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Stante ciò, la sopraddetta eccezione è infondata.

3. - La Regione Lombardia eccepisce altresì ed in modo preminente che il ricorso sarebbe inammissibile perchè la proposizione della questione operata dal Presidente del Consiglio non sarebbe stata preceduta da una conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e perchè al riguardo non sarebbe consentito al Presidente, neppure per ragioni di urgenza, di sostituirsi al Consiglio.

Invero, alla proposizione del ricorso entro il termine di cui all'art. 127, comma quarto, della Costituzione e all'art. 31, comma primo, della legge n. 87 del 1953, ha fatto seguito, al di là della scadenza del termine stesso, una deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri ha confermato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale proposta in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ed a queste premesse si riporta la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, per cui, in caso di necessità ed urgenza, il Presidente, salvo ratifica o conferma del Consiglio dei Ministri, è legittimato a sostituirsi al Consiglio stesso nell'iniziativa di promuovere una questione di legittimità costituzionale in via principale relativamente ad una legge regionale.

Tale tesi, però, in linea di principio, non può essere condivisa.

Questa Corte ha più volte (sentenze n. 76 del 1963, n. 119 del 1966 e n. 8 del 1967) precisato che il potere di proporre la detta impugnativa spetti al Governo, che sia il Consiglio dei Ministri a dover deliberare al riguardo e che il Presidente del Consiglio sia legittimato ad agire se ed in quanto sussista la detta determinazione del Consiglio dei Ministri, e correlativamente che neppure per ragioni di urgenza il Presidente si possa sostituire in sede decisionale al Consiglio dei Ministri.

Ed ora ritiene che non ricorrono nuove ragioni per mutare il proprio convincimento. In particolare, non è dell'avviso che l'art. 127, ultimo comma, come invece si legge nella difesa dello Stato, « non esclude, di per sè, che, osservato il termine perentorio di quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si assuma, in via di urgenza, i poteri del Gabinetto, di cui egli rappresenta (art. 95 della Costituzione) la sintesi dell'attività politica generale e di quella di indirizzo politico, salva la successiva conferma o ratifica da parte del Consiglio dei Ministri ».

È vero che solo la legge ordinaria (art. 31 citato) prescrive la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma tale norma non si presta ad essere interpretata nel senso ora detto, perchè è proprio l'art. 127 della Costituzione a ricollegare al Governo e cioè al Consiglio dei Ministri i poteri in ordine alla proposizione del ricorso.

Senonchè, con il mancato accoglimento della tesi difensiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si perviene, come vorrebbe la Regione Lombardia, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Bisogna anzitutto porre mente al fatto che l'art. 127 si occupa del controllo dello Stato nei confronti delle leggi regionali, prevedendone l'esercizio nei modi del visto e del rinvio per riesame. E che tale controllo può essere fine a sè stesso ovvero, per quanto in questa sede rileva, può presupporre e comportare che venga instaurato il giudizio di legittimità costituzionale.

In questa seconda ipotesi, qualora, come nel caso in esame, la legge regionale venga riapprovata nell'identico testo, non appare utile distinguere, nel procedimento di controllo latamente inteso, due fasi, e ritenere che la prima finisca con la riapprovazione della legge (come implicitamente ammesso con la sentenza n. 8 del 1967). E ciò perchè il rinvio della legge al Consiglio regionale deve essere preceduto dal controllo del Consiglio dei Ministri, e quando questo rinvia con atto motivato, esso rileva vizi di legittimità costituzionale della legge ed invita il Consiglio regionale a considerarli ed a rimuoverli in sede di nuova approvazione.

Tale atto ha una sua componente di volontà in relazione ad un comportamento immediatamente successivo (rinvio) o futuro ed eventuale (ricorso per illegittimità costituzionale alla Corte). E come tale non è istantaneo, ma perdurante, sia pure a date condizioni (e soprattutto a quella della riapprovazione della legge); per cui appare, siccome rilevato in dottrina, come predeterminazione da parte del Governo delle linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente giudizio di legittimità.

La valutazione e il giudizio espressi dal Consiglio dei Ministri non si caducano per decorso di tempo, ma vengono meno solo per il formarsi di una differente determinazione dello stesso Consiglio.

E per ciò all'atto in cui la legge, con lo stesso contenuto di prima, viene riapprovata, in relazione ad essa esistono quella valutazione e quel giudizio.

Di conseguenza, quando l'art. 127 dice che entro 15 giorni dalla comunicazione della nuova approvazione della legge il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale e quando l'art. 31, primo e secondo comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che la questione può essere promossa e sollevata « previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio », si vuole che a fronte dell'atto di rinvio e del ricorso alla Corte esista una volontà attuale di opposizione per ragione di legittimità, del Governo nei confronti della legge regionale perchè eccedente la competenza della Regione, e che codesta volontà (già formatasi ed espressa prima della negazione del visto) venga constatata dallo stesso Consiglio dei Ministri come esistente al tempo della proposizione del ricorso.

Se però per ragioni eccezionali tale formale constatazione di attuale esistenza della volontà del Consiglio dei Ministri non può aver luogo, deve ammettersi che sulla base di quella volontà per altro non modificata, il Presidente del Consiglio abbia il potere di promuovere il giudizio ed il Consiglio dei Ministri, almeno prima del deposito del ricorso davanti alla Corte, abbia quello di riaffermare con una formale deliberazione la detta volontà, in modo diretto o in modo indi-

retto (ratificando o confermando il comportamento del Presidente del Consiglio), e di fornire di ciò la prova nella debita sede.

Nella specie, come risulta dall'atto di rinvio, il cui contenuto è riportato nella memoria di costituzione della Regione, il Consiglio dei Ministri ha utilmente e regolarmente effettuato il controllo spettantegli sulla legge regionale *de qua* ed ha partecipato i motivi (del proprio convincimento e della propria determinazione ai fini) del rinvio al Consiglio regionale.

La volontà di opposizione del Governo alla promulgazione e pubblicazione della legge non ha subìto alcuna modifica nè tanto meno si è esaurita, per cui se ne può ritenere l'esistenza alla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto il ricorso.

Questo atto, pertanto, proviene da un organo legittimato specificamente a sensi dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, a seguito della precedente e perdurante (almeno negli effetti) deliberazione del Consiglio dei Ministri.

È mancata, è vero, in fatto la constatazione della perduranza di codesta volontà all'atto della proposizione del ricorso, ma a tale omissione si è ovviato con il successivo atto di conferma.

Da tutto ciò consegue che il ricorso, essendo stato legittimamente proposto ed essendo stato comunque sanato ogni suo eventuale vizio, debba dirsi pienamente ammissibile.

4. - Nel merito, il ricorso è fondato.

La legge in questione si riferisce non solo al trattamento economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato.

Non appare sostenibile l'assunto della Regione secondo cui non si è voluto modificare lo stato giuridico del detto personale e si è inteso solo incidere sul suo trattamento economico, e non si è voluto dar vita ad un ruolo a parte ed attribuire qualifiche e mansioni in contrasto con le qualifiche che i singoli dipendenti avevano presso gli enti di appartenenza.

È vero che il titolo della legge fa riferimento al trattamento economico, e che nello stesso senso è il disposto dell'art. 1, comma primo, e dell'art. 2 cpv., ma non deve trascurarsi in contrario che, come ammette la stessa Regione, si è posto in essere un « mansionario » valido per tutto il personale (compreso quello comandato) e quindi si sono sostanzialmente modificate le qualifiche originarie, e tra l'altro e soprattutto si è operata un'integrazione della retribuzione percepita rivalutata attraverso la costruzione della carriera pregressa.

Stante ciò, la legge è illegittima:

a) Perchè la Regione non ha il potere di disciplinare lo stato giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso

di essa comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli enti locali).

Non basta al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico, vi sia un semplice rapporto funzionale.

Nulla può ricavarsi in contrario (come vorrebbe invece fare la Regione) dall'art. 117 della Costituzione e dal citato art. 6, n. 6, dello Statuto regionale. Chè anzi da tali testi emerge chiaramente la necessità, perchè la Regione possa provvedere all'organizzazione degli uffici e dei servizi, che tale attività si rivolga, sul piano dei soggetti, nei confronti di personale regionale.

b) Inoltre, la Regione non può dettare un trattamento economico (qualsiasi) per il personale non regionale ancorchè dipendente funzionalmente da essa.

È quanto mai significativo al riguardo il precedente in materia offerto dalla sentenza n. 93 del 1968, secondo cui « l'indispensabile presupposto della legittimità di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati uffici è costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della Regione ».

E non vale eccepire che quello che definisce la causa degli emolumenti sia il momento della dipendenza funzionale perchè è evidente che collegando formalmente o fittiziamente il trattamento economico alle mansioni, e modificando queste, si viene a incidere sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione è ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza.

c) La Regione, ad ogni modo, si sarebbe dovuta adeguare ai principî a sensi del ripetuto art. 117 e dell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (giusta l'interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1972).

Codesti principî non sono — come vorrebbe la Regione — solo quelli che impongono certe procedure per la determinazione del trattamento economico o certi parametri minimi in relazione a certe funzioni. Sono tali anche e, tra gli altri, quelli che escludono l'automaticità degli scatti di stipendio e li condizionano all'assenza di demerito.

Contro questi ultimi principî è volto il « nuovo » sistema creato dalla Regione che tra l'altro si fonda sulla concessione di uno scatto di classe di stipendio al quinto anno ed in modo indiscriminato per tutti i dipendenti, e sull'attribuzione degli scatti di stipendio prescindendo dall'assenza di demerito.

Appare quindi evidente la violazione delle citate norme.

d) La Regione ha comunque violato direttamente il citato art. 67, seconda parte, della legge n. 62 del 1953, perciò che, fissando la misura degli scatti al 6 % anzichè al 2,50 %, ha previsto un trattamento economico più favorevole in assoluto per il personale comandato presso la Regione.

5. - Rimane così assorbito l'esame delle considerazioni relative alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché dell'VIII disposizione transitoria.

6. - Si può pertanto concludere per la fondatezza del ricorso.

Ritenuto, infine, che il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonostante la pendenza del presente giudizio, ha promulgato la legge e ne ha ordinato la pubblicazione e che questa ha avuto luogo nel *Bollettino Ufficiale* n. 9 del 21 febbraio 1972, non può non essere rilevata la gravità di codesto comportamento posto in essere in piena carenza di poteri, senza attendere, in ordine al proposto ricorso, la decisione di questa Corte e cioè dell'unico organo competente ad esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide.

Ed essendo intervenuta la pubblicazione della legge, è di questa che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 148 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rocchetti - Rebora (avv. Clerici) c. Soc. Montecatini Edison (avv. Nicolò) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Società - Società per azioni e consorzi - Adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni del Codice civile del 1942 - Proroga del termine fino alla revisione del Codice civile - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.c., artt. 2368, 2369; l. 18 ottobre 1950, n, 920, art. 1).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, che proroga sino all'attuazione della revisione del codice civile il termine per l'adeguamento degli statuti delle società per azioni e dei consorzi costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, alle disposizioni recate dagli artt. 2368 e 2369 dello stesso codice (1).

(*Omissis*). — 1. - Gli artt. 2368 e 2369 del vigente codice civile stabiliscono, per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni delle società per azioni, determinate maggioranze, inde-

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal tribunale di Milano (*Gazz. Uff.* n. 42 del 17 febbraio 1971).

La sentenza 8 luglio 1967, n. 101 leggesi in questa *Rassegna*, 1967, I, 702.

rogabili nel minimo, in ciò innovando alla disciplina dispositiva e suppletiva del codice di commercio del 1882, in cui i *quorum* assembleari previsti dal legislatore erano applicabili solo se le società, nell'atto costitutivo o nello statuto, non avessero diversamente disposto (articoli 157 e 158).

Per l'adeguamento degli anteriori atti statutari alle nuove norme, l'art. 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile (r.d. 30 marzo 1942, n. 318) concedeva termine fino al 30 giugno 1945. Tale termine, con vari provvedimenti legislativi, fu più volte rinviato a scadenze determinate, fin quando, con la legge 18 ottobre 1950, n. 920, esso venne ulteriormente prorogato con una formula che ne disponeva il differimento « fino all'attuazione della revisione del codice civile ».

Il tribunale di Milano, considerato che la proroga da ultimo stabilita è collegata alla stessa revisione della disciplina attualmente vigente per le società per azioni, ritiene che la disposizione che la sancisce sia incompatibile con un sistema di diritto transitorio perchè in realtà essa darebbe luogo a due regolamentazioni definitive, diverse e contrastanti, della stessa materia, a seconda che le società siano state costituite anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice. Tale duplicità di regolamentazione è assunta dal giudice *a quo* a fondamento della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge del 1950, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2. - Come è noto, l'originario termine entro il quale le società regolarmente costituite al giorno della entrata in vigore del codice dovevano provvedere ad uniformare allo stesso l'atto costitutivo e lo statuto, aveva lo scopo di evitare che quelle società potessero risentire danno dall'applicazione troppo precipitosa di una innovazione che aveva riflessi sulla loro organizzazione interna e sulla regolarità del loro funzionamento. Scaduto quel termine, a sollecitarne di volta in volta la proroga contribuirono da un lato talune esigenze di carattere contemporaneo, connesse allo stato di guerra (d.l.lgt. 4 gennaio 1945, n. 11); dall'altro ragioni di carattere sostanziale che investivano le stesse scelte di politica legislativa adottate dal codice del 1942, nella materia in esame. In particolare, si profilava, negli ambienti politici ed economici, il dubbio che la *ratio*, che ispira il codice vigente, di rendere più rigido il sistema mediante la previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi inderogabili, non costituisse effettivamente lo strumento più idoneo, nel mutato contesto politico-sociale, per tutelare le minoranze e per garantire in misura adeguata la posizione dei soci assenti e dissenzienti.

Tali perplessità, alimentate dalla impossibilità di valutare criticamente, nella difficile situazione del Paese impegnato nella ricostru-

zione, tutti gli aspetti, politici ed economici, delle innovazioni del codice vigente in materia di società e di consorzi, indussero il legislatore a prorogare ulteriormente i relativi termini previsti dalle disposizioni di attuazione, dapprima a tempo determinato (d.l.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 361; d.lg. 25 marzo 1948, n. 484; legge 19 dicembre 1949, n. 1051), e poi fino all'attuazione della revisione del codice civile (legge 18 ottobre 1950, n. 920).

3. - Così precisate le finalità delle leggi di proroga, va rilevato, preliminarmente, che nessuna influenza riveste, ai fini della decisione, la formulazione della norma impugnata, già censurata in sede di lavori preparatori e, successivamente, da parte della dottrina. Nè alcun contributo può recare alla soluzione del problema l'indagine, necessariamente astratta, delle caratteristiche delle norme di diritto c.d. transitorio: come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenza n. 101 del 1967), « la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica ».

Ciò posto, occorre esaminare se l'espressione secondo la quale i termini in esame « sono ulteriormente prorogati sino alla attuazione della revisione del codice civile » volesse introdurre semplicemente una proroga *sine die,* diretta a mantenere in vita a tempo praticamente indeterminato, per le società costituite anteriormente alla entrata in vigore del codice civile, le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto che non fossero ad esso conformi, oppure se quella espressione servisse, nelle intenzioni del legislatore, a fissare nel tempo un termine finale alla durata del differimento della efficacia di quelle disposizioni.

A questo proposito va sottolineato che il collegamento tra la proroga e la modifica delle norme del libro V del codice trova esplicito riferimento non solo nella formulazione della legge impugnata, ma anche nei lavori preparatori dell'ultima delle leggi di proroga a termine, la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, con cui il legislatore provvide a rinviare di un anno l'estensione delle disposizioni del codice civile in tema di società e di consorzi.

Quest'ultimo rilievo permette di valutare esattamente il significato della espressione contenuta nell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, nel senso che essa aveva la funzione di indicare il termine finale della proroga, che il legislatore aveva già preventivamente de-

terminato nell'*an* e, ragionevolmente, ritenuto determinabile nel *quando* (cfr. sent. n. 16 del 1968).

Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto del giudice *a quo*, secondo cui la legge n. 920 del 1950 attribuisce carattere definitivo al sistema di diritto transitorio, previsto dalle norme di attuazione; deve, al contrario, ritenersi che la proroga di tale sistema è riferita ad un termine finale che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, ha determinato in modo elastico e flessibile, collegandolo ad un avvenimento che si aveva ragione di ritenere, se non imminente, quanto meno prossimo.

4. - Decisivo è, comunque, il rilievo che la previsione di un duplice sistema di regolamentazione delle società commerciali e dei consorzi in tema di *quorum* assembleari si presentava, al momento in cui fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze prese in considerazione dal legislatore. In effetti, in una situazione politica caratterizzata da non poche incertezze in ordine agli strumenti giuridici adeguati alle necessità del momento per regolare istituti fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, quali le società per azioni, non può non apparire razionale la scelta del Parlamento di evitare l'applicazione di quelle norme del nuovo codice di cui si prevedeva, sin d'allora, una modificazione.

D'altra parte, che tale previsione fosse aderente alla realtà politica e sociale, è dimostrato dagli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, in cui, anche per effetto della rapida industrializzazione del Paese e della diffusione dell'azionariato, il problema della riforma della disciplina delle società per azioni è stato sempre considerato una esigenza viva, sia dagli studiosi della materia che da parte dei rappresentanti politici.

A questo proposito, merita di essere ricordato che, dopo precedenti studi e proposte, il Governo, nel novembre 1963, assunse impegno dinanzi al Parlamento di portare a compimento quella riforma e che, sulla base di un'ampia elaborazione effettuata da una commissione di studio particolarmente qualificata, nel gennaio 1967 fu diramato per il parere uno schema di disegno di legge, che, per diverse ragioni, che in questa sede non è il caso di valutare, non fu poi presentato all'approvazione degli organi parlamentari.

Nel frattempo, delineatasi, a livello comunitario, l'esigenza di eliminare taluni contrasti esistenti nella disciplina delle società per azioni nei diversi paesi della C.E.E., il Governo emanava la legge delegata 29 dicembre 1969, n. 1127, con cui, in attuazione della direttiva della C.E.E. 9 marzo 1968, n. 151, venivano introdotte parziali modifiche al regime delle società.

Attualmente, il problema relativo ad una più incisiva e generale riforma della disciplina societaria è tuttora aperto e non può considerarsi nè risolto nè superato. Infatti, nel « documento programmatico preliminare », contenente elementi per l'impostazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, è stata ancora una volta sottolineata l'urgenza di adottare « misure legislative idonee a rendere la struttura societaria più funzionale tanto ai fini dello sviluppo economico generale, quanto a quelli di una corretta raccolta e canalizzazione del risparmio ».

In questa prospettiva, ritiene la Corte che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento della applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle società, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Di conseguenza, in materia di maggioranze assembleari, la diversità di regolamentazione esistente tra le società costituite anteriormente o posteriormente alla entrata in vigore del codice civile, trova anche oggi una valida giustificazione, nell'attesa della disciplina che, tenendo conto dei rilevanti mutamenti della situazione economico-sociale, regoli in modo unitario il regime giuridico delle società. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 150 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* De Marco - Vanacore (n. c.).

Procedimento penale - Incidenti di esecuzione - Mancata comparizione del difensore di ufficio - Decisione dell'incidente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 24, 3; c.p.p., art. 630, ultimo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principî di difesa e di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, c.p.p., che consente la decisione sull'incidente di esecuzione anche se il difensore di ufficio, regolarmente citato, non sia comparso (1).

(*Omissis*). — 1. - L'art. 630 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro:

a) in seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'uf-

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1970 dal pretore di Napoli (*Gazz. Uff.* n. 22 del 27 gennaio 1971).

La sentenza Corte Cost., 16 dicembre 1970, n. 190 leggesi in questa *Rassegna*, 1971, I, 14; per la sentenza Corte Cost., 30 marzo 1971, n. 62 *id.*, 1971, I, 524.

ficio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente è stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse (comma primo);

b) il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facoltà di presentare memoria, senza che per ciò possa essere ritardata la decisione (secondo comma);

c) si osservano quando occorre le disposizioni concernenti la istruttoria formale (ultimo comma).

Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Napoli, che aveva proposto d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 c.p.p., incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di un corpo di reato, come si è esposto in narrativa, ha denunciato a questa Corte l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la tesi che anche nel procedimento per incidente di esecuzione la difesa tecnica dell'imputato debba ritenersi non facoltativa ma obbligatoria in ogni fase e che, pertanto, l'incidente non possa essere deciso, in assenza del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio ed abbia avuto notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale analogia con la istruttoria formale.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che, trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore e da questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico ministero) la questione è infondata, perchè, in base ai principî fissati nella sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m. e difensore non è di per sè sufficiente a porre in essere una violazione dell'art. 3 della Costituzione dell'art. 24 della Costituzione.

3. - Anche infondata risulta sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Già con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessità dell'assistenza del difensore, osservando, al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza è obbligatoria

nella fase del giudizio, ma non lo è nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore è consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori.

Affermò, poi, il principio generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtù delle quali è assicurata la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale assistenza.

Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 86 del 1968 nonchè di quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2 del 1970, con le quali venne dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica anche nella istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta dalla Corte di assise di Milano per la parte del primo comma nella quale, mentre è prescritto che debba essere nominato un difensore all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla è disposto per il caso di chi non è ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia, nominato un suo difensore.

Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto fondata la questione, dichiarando illegittimo il primo comma dell'articolo 630 c.p.p., nella parte nella quale non prevede la nomina del difensore di ufficio anche all'interessato non ammesso al gratuito patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia e non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada notificata anche al difensore dell'interessato.

La sentenza è motivata in riferimento alle citate pronunzie del 1968, 1969 e 1970, nonchè alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, e, quindi, non incide sul presupposto della analogia tra istruttoria formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.

Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si è ritenuto: « La Corte, richiamandosi ai principî costantemente affermati, secondo i quali il diritto inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di raffronto (art. 24) non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il diritto dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio ed una volta che sia stato garantito il diritto del difensore a svolgere adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di valutare se determinati atti processuali possono essere validamente compiuti anche se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di questa discre-

zionalità una disciplina che, diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria partecipazione del difensore ».

In base a questi principî la questione risulta infondata in considerazione della tipicità del procedimento di incidente di esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal procedimento dibattimentale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 151 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Fragali - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas) e Presidente Regione Siciliana (avv. Villari).

Regione - Regioni a statuto speciale - Norme di attuazione - Prececenza sulle leggi ordinarie - Ipotesi di conflitto e non di abrogazione fra le due norme - Ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge ordinaria.

(Cost., art. 134: l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; d.l. 20 ottobre 1970, n. 745, art. 16).

Sicilia - Concessione per distributori di carburanti - Competenza statale - Ipotesi di esclusione - Illegittimità costituzionale della relativa normativa - Ipotesi di riserva allo Stato - Infondatezza della questione.

(St. Reg. Sic. art. 14, lett. *b*, 20; d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16).

Le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale prevalgono sulle leggi ordinarie dello Stato, ed in ragione di tale procedura, non danno luogo a conflitto, potendosi provvedere al relativo adeguamento in sede di applicazione della legge ordinaria; ma ciò non si verifica allorchè la legge abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di attuazione. In tale ipotesi, è consentito il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge ordinaria (1).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione delle norme statutarie e di attuazione in materia di industrie e commercio della Regione siciliana, l'art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 725, nelle parti in cui:

(1-2) Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dalla Corte Costituzionale (*Gazz. Uff.* n. 141 del 31 maggio 1972).

che implica necessità di contemperare anche le esigenze di Regioni contermini.

Nemmeno fondato è l'assunto che lede la competenza regionale in materia di enti locali, il comma quattordicesimo, il quale, per alcune località, permette di dare la concessione al comune nella concorrenza di specifiche circostanze. La norma invece dà criteri per l'attività di distribuzione dei carburanti nelle zone alle quali l'iniziativa privata non dimostra di avere particolare interesse, ed è perciò coerente alla necessità di direttive di valore generale, destinate a dare ordine alla rete di impianti di distribuzione dei carburanti, e soprattutto ad evitare che in qualche zona abbiano a verificarsi carenze. Del resto, la norma ha carattere transitorio, riferendosi all'ipotesi in cui i comuni abbiano chiesto la concessione entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 157 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Zecchino (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Dogana - Dichiarazione di abitualità del contrabbando - Equiparazione all'abitualità a delinquere - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 25; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 114, primo comma).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di legalità, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 114, primo comma, della vigente legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424) che equipara negli effetti la dichiarazione di abitualità in contrabbando alla dichiarazione di abitualità a delinquere, di cui all'art. 109 c.p. (1).

(*Omissis*). — Le questioni sollevate dalle diverse ordinanze sono due:

a) se l'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualità nel

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 22 luglio 1970 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Firenze (*Gazz. Uff.* n. 299 del 25 novembre 1970) ed il 9 dicembre 1970 dallo stesso giudice (*Gazz. Uff.* n. 74 del 24 marzo 1971).

contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 c.p. che disciplina l'abitualità a delinquere comune, non contrasti con il principio d'uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in quanto parifica, agli effetti di misure detentive, due ipotesi diverse, quella del contrabbandiere abituale che abbia riportato quattro condanne a pene eventualmente lievi, e quella del delinquente comune la cui abitualità non può essere dichiarata se non in seguito a gravi condanne;

b) se l'impugnato art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasti con il principio di legalità garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.), in quanto col semplice richiamo all'art. 109 c.p. attribuisca ad una certa specie di pericolosità sociale (l'abitualità in contrabbando) le conseguenze previste per una specie diversa.

Entrambe le questioni sono infondate.

1. - La valutazione della pericolosità dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principî generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben può il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo più severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo può regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.

Nè si comprende perché la recidiva abituale in contrabbando dovrebbe meritare un trattamento diverso e più favorevole della comune recidiva abituale. Il contrabbando non soltanto è un reato diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (articoli 53 e 14, terzo comma, Cost.), ma è capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.

Il ricorso al principio di uguaglianza, sotto l'aspetto di un minor rilievo penale dell'abitualità in contrabbando rispetto alla generica abitualità nel delitto, è del tutto fuori luogo.

2. - Non sussiste in alcun modo la violazione del principio di legalità giustamente esteso dalla Costituzione anche alle misure di sicurezza (art. 25, terzo comma). L'art. 114, primo comma, della legge doganale, che con il preciso rinvio all'art. 109 c.p. prevede per la dichiarazione di abitualità in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualità a delinquere, costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa. — (*Omissis*).

— *sottrae alla Regione la competenza a provvedere alla concessione di distributori di carburanti nell'ambito del territorio regionale, ed ipotesi analoghe;*

— *non prevede il parere della Regione prima che il CIPE deliberi sugli indirizzi di carattere generale in materia, per quanto riguarda l'interesse regionale;*

— *non prevede la competenza della Regione ad emanare norme esecutive della legge statale;*

mentre non è fondata la questione relativa allo stesso articolo nella parte in cui demanda al Ministro per l'industria la competenza a rilasciare concessioni lungo le autostrade, o in località montane o nelle piccole isole (2).

(*Omissis*). — 2. - La disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale assegna alla Regione siciliana soltanto una attività consultiva nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da esplicarsi dopo che il comitato interministeriale per la programmazione avrà deliberato sui criteri di attuazione della legge statale (comma quinto). Ciò fa intendere che nessun altro compito spetta alla Regione, nemmeno quello sostitutivo del potere attribuito al prefetto, come risulta, del resto, dalle disposizioni regolamentari approvate con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Si ha conferma di ciò nel fatto che il primo comma dell'art. 16 suddetto conferisce solo al Presidente della Giunta valdostana competenza per il rilascio della concessione nel territorio della Regione e, per quanto in tal modo si sia voluto tener conto del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, il non aver fatto salve anche le attribuzioni della Regione siciliana, a favore della quale lo Stato si è già spogliato della propria competenza per il particolare settore, rivela una *mens legis* discriminatrice in pregiudizio della competenza siciliana, e rende perciò necessaria una pronunzia di questa Corte.

È esatto che le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale che siano esplicazione dei principî statutari prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato, e, in ragione di tale prevalenza, non danno luogo a conflitto fra legge ordinaria e norme di attuazione degli statuti stessi. Ma all'adeguamento suddetto può provvedersi in sede di applicazione della legge ordinaria soltanto se questa non abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di attuazione; e, nella specie, la norma denunciata di illegittimità costituzionale deve ritenersi che non permetta coordinamenti che lascino salva la competenza della Regione siciliana.

Deve pertanto, entro questi limiti, pronunziarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, su menzionato.

3. - Un primo motivo di illegittimità concerne il potere di rilasciare la concessione di impianto di esercizio e quello di autorizzare i trasferimenti di impianti da una località ad un'altra di una stessa provincia (commi secondo e undicesimo). Questi poteri debbono essere esercitati dalla Regione siciliana, non dai prefetti.

Non risultano poi coordinati con la competenza statutaria della Regione siciliana i poteri del comitato interministeriale della programmazione circa la determinazione degli indirizzi da seguire per il rilascio delle concessioni (comma quinto): la Regione, essendo chiamata a dar pareri al Ministro dopo che il comitato per la programmazione abbia deliberato sugli indirizzi che il Ministro deve seguire, non è posta in grado di rappresentare al comitato quali siano le necessità locali effettive così che il comitato le abbia presenti nel quadro delle esigenze generali. Se è possibile che, nella sede centrale, si stabiliscano, anche con riguardo alla Sicilia, indirizzi di carattere globale, queste esigenze risulteranno aderenti più alla realtà sociale quando gli indirizzi siano assunti avendo conoscenza della valutazione che ne fa la Regione. Analogamente deve dirsi che, senza voler contestare il potere del Ministero dell'industria di dettare anche per la Regione siciliana criteri generali di rilascio delle concessioni, sulla base degli indirizzi del comitato di programmazione (comma quinto già menzionato), deve spettare alla stessa Regione il potere di specificare, provincia per provincia, le determinazioni ministeriali; così che la ripartizione dei coefficienti ministeriali possa avvenire attraverso la considerazione delle concrete necessità locali.

Deve inoltre affermarsi che spetta alla Regione la competenza ad accordare l'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione situati in diverse provincie del territorio siciliano (comma decimo): la competenza che è stata attribuita al Ministro per tutto il territorio dello Stato si spiega con il fatto che il provvedimento autorizzativo riguarda anche zone territoriali che eccedono i limiti della circoscrizione di un prefetto, ma non si giustifica quando gli impianti interessano esclusivamente provincie siciliane.

Il comma tredicesimo non riconosce la competenza regionale a dettare norme esecutive della legge statale; viceversa tale competenza attiene alla funzione amministrativa che l'art. 20 del suo statuto attribuisce alla Regione, e, nell'àmbito del regolamento statale e dei compiti ad essa spettanti, non può essere in nulla pregiudicata.

4. - La Regione ritiene lesiva della propria competenza la norma del comma secondo che attribuisce al Ministro la competenza ad accordare le concessioni relative ai distributori di autostrade; ma la questione non è fondata, a motivo del carattere unitario della materia,

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 158 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Presidente Regione Umbria (avv. Piras) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Potere di riconoscimento degli Enti ospedalieri, o di compimento d'atti connessi - Decorrenza dalla durata dei decreti delegati traslativi delle funzioni.

(Cost., artt. 117, 118; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; l. 12 febbraio 1968, n. 132).

Il potere di riconoscere gli Enti ospedalieri e di porre in essere gli atti connessi, a' sensi della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, numero 132, decorre, per le Regioni a statuto ordinario, solo dal 1° aprile 1972, data di inizio di efficacia dei decreti delegati traslativi delle funzioni: pertanto, anteriormente a tale data, non spettava alla Regione Umbria, ma allo Stato, il potere di individuazione dell'organo competente a designare gli interessi originari dell'Ente ospedaliero di Gualdo Tadino (1).

---

(1) La questione era stata promossa con ricorso del Presidente della Regione Umbria notificato il 25 giugno 1971.

In particolare per la sentenza Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 5 v. in questa *Rassegna*, 1972, I, 6.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 159 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Crazzolara (n.c.).

Procedimento penale - Giudizio per decreto - Imputato assente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 169).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p., per la parte in cui esso è applicabile al procedimento per decreto, nei confronti dell'imputato assente, che non abbia comunicato la sua meta ai domiciliatari (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal pretore di Brunico (*Gazz. Uff.* 134 del 24 maggio 1972).

La sentenza Corte Cost. n. 77 del 1972 leggesi in questa *Rassegna*, I, 557; per la sentenza Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 16 v. *id.*, 1970, I, 175.

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 169 c.p.p., nel caso di sua applicazione al procedimento per decreto penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La Corte ha già esaminato sotto diversi profili alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p., ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel senso che i termini, anzichè dalla data di spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).

3. - Tenendo conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento per decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510 c.p.p.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro più generale dei principî affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto, nella già citata sentenza n. 77 del 1972.

4. - Senza dubbio, la relativa brevità del termine si inserisce nel sistema del codice.

Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, il legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se — nell'assenza di un metro, a livello costituzionale, per la congruità del termine stesso — quest'ultimo vanificasse, sul piano dell'*id quod plerumque accidit,* l'azione difensiva: ciò che può dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza. Tale congruità « deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico » (Corte cost., 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del 1970 e n. 136 del 1971).

Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192, secondo comma, c.p.p. introduce un'eccezione all'art. 509, primo comma, facultando sia i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà — soggetti penalmente capaci, se ultradiciottenni (art. 98 c.p.), e processualmente capaci, se ultraquattordicenni (art. 120, terzo comma, c.p.; art. 159, n. 1, e art. 169, quarto comma, c.p.p.) — sia il tutore per le persone sottoposte a tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti a prevedere e a provvedere, cioè a predisporre idonee misure per l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come è noto, l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 158 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Presidente Regione Umbria (avv. Piras) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Potere di riconoscimento degli Enti ospedalieri, o di compimento d'atti connessi - Decorrenza dalla durata dei decreti delegati traslativi delle funzioni.

(Cost., artt. 117, 118; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; l. 12 febbraio 1968, n. 132).

Il potere di riconoscere gli Enti ospedalieri e di porre in essere gli atti connessi, a' sensi della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, numero 132, decorre, per le Regioni a statuto ordinario, solo dal 1° aprile 1972, data di inizio di efficacia dei decreti delegati traslativi delle funzioni: pertanto, anteriormente a tale data, non spettava alla Regione Umbria, ma allo Stato, il potere di individuazione dell'organo competente a designare gli interessi originari dell'Ente ospedaliero di Gualdo Tadino (1).

---

(1) La questione era stata promossa con ricorso del Presidente della Regione Umbria notificato il 25 giugno 1971.

In particolare per la sentenza Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 5 v. in questa *Rassegna*, 1972, I, 6.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 159 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Crazzolara (n.c.).

Procedimento penale - Giudizio per decreto - Imputato assente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 169).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p., per la parte in cui esso è applicabile al procedimento per decreto, nei confronti dell'imputato assente, che non abbia comunicato la sua meta ai domiciliatari (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal pretore di Brunico (*Gazz. Uff.* 134 del 24 maggio 1972).

La sentenza Corte Cost. n. 77 del 1972 leggesi in questa *Rassegna*, I, 557; per la sentenza Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 16 v. *id.*, 1970, I, 175.

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 169 c.p.p., nel caso di sua applicazione al procedimento per decreto penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La Corte ha già esaminato sotto diversi profili alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p., ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel senso che i termini, anzichè dalla data di spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).

3. - Tenendo conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento per decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510 c.p.p.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro più generale dei principî affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto, nella già citata sentenza n. 77 del 1972.

4. - Senza dubbio, la relativa brevità del termine si inserisce nel sistema del codice.

Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, il legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se — nell'assenza di un metro, a livello costituzionale, per la congruità del termine stesso — quest'ultimo vanificasse, sul piano dell'*id quod plerumque accidit,* l'azione difensiva: ciò che può dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza. Tale congruità « deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico » (Corte cost., 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del 1970 e n. 136 del 1971).

Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192, secondo comma, c.p.p. introduce un'eccezione all'art. 509, primo comma, facultando sia i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà — soggetti penalmente capaci, se ultradiciottenni (art. 98 c.p.), e processualmente capaci, se ultraquattordicenni (art. 120, terzo comma, c.p.; art. 159, n. 1, e art. 169, quarto comma, c.p.p.) — sia il tutore per le persone sottoposte a tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti a prevedere e a provvedere, cioè a predisporre idonee misure per l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come è noto, l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria

dei mezzi di impugnazione, pur con caratteristiche che la differenziano dai mezzi ordinari.

Non è, pertanto, vulnerato il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.): questa Corte ha più volte affermato che non sono richieste identiche modalità per il suo esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purchè non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni (vedansi le sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970; e, per qualche accostamento, n. 108 del 1963).

5. - Neppure sussiste la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) — come assume, invece, il pretore di Brunico — per l'incompatibilità tra la procedura per decreto penale — che consente solo all'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale di interporre opposizione (art. 509, primo comma, c.p.p.) — e la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato (art. 170 c.p.p.: vedasi la sentenza n. 90 del 1963 di questa Corte), la quale attribuisce al difensore il potere di impugnazione. La posizione dell'irreperibile è ben diversa da quella del precariamente assente, sicchè appare del tutto giustificato il differente trattamento processuale, che all'uno e all'altro è riservato.

All'opposto, la compatibilità violerebbe l'art. 3 Cost., dato che — essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale — verrebbe meno il trattamento processuale unitario della categoria degli irreperibili; d'altronde, sarebbe irragionevole pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale.

Di converso, un utile rimedio è stato escogitato dal prudente magistero della Cassazione, secondo la quale, per l'imputato da tempo assente, che non abbia dato notizie del suo nuovo recapito, occorre procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili. Ne discende che l'imputato erroneamente ritenuto assente e, in effetti, irreperibile, cui sia stato notificato il decreto di condanna, ben può eccepire la nullità della notificazione e la conseguente mancata istituzione del rapporto processuale.

6. - L'espresso obiettivo dell'ordinanza è di rendere obbligatoria, nel caso particolare del decreto penale, la notifica a mani proprie; ma è ovvio che si tratta di riforma che non spetta alla Corte di attuare, anche a prescindere dal rilievo che ciò andrebbe contro le necessità pubblicistiche del potere punitivo e del sollecito svolgimento

del processo, imposte dal carattere e dai fini della pretesa punitiva in generale e del rito per decreto penale in ispecie; necessità che vanno contemperate con l'osservanza delle garanzie della difesa e non, da questa, vanificate.

E qualora l'ordinanza, lamentando la brevità del termine (che già una Commissione ministeriale di studio propose di portare a dieci giorni: Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del codice di procedura penale, Roma, 1950), ne volesse un allargamento, ciò non eliminerebbe l'eventualità che l'interessato non ne abbia tempestiva contezza.

Rilievi critici, se mai, vanno spostati dall'art. 169 all'art. 509, primo comma, c.p.p., il quale, per altro, non è oggetto di discussione: problema di cui, *de iure condendo,* aveva proposto una soluzione, per quanto parziale ed insufficiente, la citata Commissione ministeriale di studio, prevedendo che la richiesta dell'ordinario giudizio in contraddittorio mediante l'opposizione potesse essere avanzata anche dal difensore che l'imputato avesse nominato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 163 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Pitzalis (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Bronzini).

Reato - Reati e pene - Recidiva - Computo delle condanne estinte per amnistia - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3; c.p., art. 106).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 c.p. che, agli effetti della recidiva, computa anche le condanne per le quali sia intervenuta estinzione per amnistia (1).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza in oggetto denuncia il primo comma dell'art. 106 c.p., nella parte in cui dispone che, agli effetti dell'applicazione della recidiva, si tiene conto anche delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia, nella considerazione che incorre in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. in quanto dà luogo ad una dif-

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal tribunale di Milano (*Gazz. Uff.* n. 134 del 24 maggio 1972).

La sentenza Corte Cost., 2 aprile 1964, n. 30 leggesi in questa *Rassegna,* 1964, I, 442.

ferenza di trattamento rispetto al caso in cui l'amnistia intervenga prima che sia stata pronunziata una condanna; differenza non giustificata tanto più quando si tenga presente che anche per l'applicazione dell'amnistia propria, cioè anteriore alla condanna, il giudice deve effettuare un giudizio di colpevolezza, tenendo conto delle circostanze che influiscono sulla pena, tutte le volte in cui il decreto di amnistia condizioni la sua applicazione alla valutazione di tali circostanze.

2. - La questione così proposta deve ritenersi infondata.

Deve preliminarmente essere contestata l'affermazione dell'ordinanza per ultimo riferita, non essendo esatto che nel caso di amnistia propria si debba effettuare un vero e proprio giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione dell'entità della pena, poichè, invece, una volta intervenuta l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 c.p.p. della non punibilità del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che esso non sussiste o non è previsto come reato o non è addebitabile all'indiziato. Si è pertanto in presenza di una obiettiva disparità tra le due situazioni prospettate, dato che in una di esse, mancando ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilità di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non più contestabile qualificazione di illecito penale del fatto di cui si è chiamati a rispondere. Sicchè l'art. 151 c.p., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione. In questo senso si è pronunciata la Corte con sentenza n. 30 del 1964 che, riguardo ad uno di tali effetti, quale quello dell'obbligo del condannato poi amnistiato al pagamento delle spese processuali, ebbe a ritenere la razionalità della differenziazione di disciplina, in corrispondenza alla diversità obiettiva costituita dall'esistenza o non esistenza di una sentenza di condanna al sopravvenire dell'amnistia. Pertanto la norma dell'art. 106 c.p., secondo cui, in caso di amnistia sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 c.p. e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

3. - L'incongruenza fatta presente dall'ordinanza del diverso trattamento riservato a colpevoli dello stesso reato in dipendenza della circostanza del tutto fortuita dell'essere stati giudicati prima o dopo

dell'applicazione del provvedimento di amnistia, in realtà non sussiste perchè, come si è detto, non è vero che nei due casi si verifichi, secondo si asserisce, una identica situazione processuale.

Quanto poi alla diversità che può nascere fra i trattamenti a riguardo di due soggetti imputati dello stesso reato per la circostanza fortuita del sopravvenire del decreto di amnistia in un momento anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è da osservare come essa sia espressione di una mera disparità di fatto, cui è estranea la legge e quindi rimanga irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 164 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Presidente Regione Emilia-Romagna (avv. Berti) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Comune - Controlli - Nomina di commissario per impossibilità di funzionamento dell'amministrazione comunale - Competenza dello Stato.

(Cost., artt. 128, 130; l. 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59, 64; l. 8 marzo 1949, n. 277; St. Reg. Emilia-Romagna, art. V disp. trans.).

Spetta allo Stato (Prefetto) e non agli organi della Regione il potere di nomina di commissari per la temporanea reggenza di amministrazioni comunali incapaci di funzionare (1).

(*Omissis*). — 1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione chiedendo che venga dichiarata la propria competenza a provvedere alla nomina di un commissario per la provvisoria reggenza dell'amministrazione del Comune di Podenzano fino alla ele-

---

(1) La sentenza appare meritevole di particolare segnalazione, perchè ha previsato i limiti del controllo sugli atti dei Comuni, Provincie ed altri Enti locali, che l'art. 130 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni a statuto ordinario: esso non può andare oltre il controllo *sostitutivo su singoli atti* emessi dall'Ente controllato, e non comprende, invece, la sostituzione, *in officio*, per la temporanea carenza del titolare, di un organo straordinario che lo regga. Tale potere spetta alla Stato anche in presenza dell'attuato ordinamento regionale, perchè allo Stato è riservata l'intera disciplina organizzativa e funzionale di Comuni e Provincie, in base all'art. 128 della Costituzione.

La sentenza deve essere segnalata anche per il dispositivo adottato. Nei giudizi per regolamento di competenza, in base al combinato disposto

zione del nuovo Consiglio, e conseguentemente annullato il provvedimento del Prefetto di Piacenza avente anch'esso ad oggetto la temporanea gestione dell'ente medesimo.

La pretesa fatta valere dalla Regione poggia sul presupposto che la riforma regionale abbia importato un sostanziale mutamento nella posizione prima rivestita dai minori enti territoriali di amministrazioni indirette dello Stato, rendendo di conseguenza necessaria una configurazione diversa da quella prospettata nel passato in ordine al criterio distintivo fra controllo sugli atti e controllo sugli organi, nel senso che debba competere alla Regione ogni specie di controllo sostitutivo, quale che sia il suo oggetto, tutte le volte che si renda necessario farvi ricorso per assicurare il regolare funzionamento degli enti medesimi, mentre residua allo Stato solo l'esercizio dei poteri che rivestono carattere di supremazia, quali quelli a contenuto sanzionatorio, a carico di singoli amministratori o dell'intero Consiglio, pel caso di un loro illecito comportamento.

2. - La tesi riferita non trova alcun sostegno nelle norme costituzionali, apparendo invece dall'art. 128 la volontà di mantenere alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale.

---

degli artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il dispositivo comprende due capi, l'uno obbligatorio (la dichiarazione di appartenenza delle attribuzioni in contestazione in capo ad una delle due Parti in contesa), l'altra meramente eventuale (l'annullamento dell'atto viziato da incompetenza, ove questo sia stato emanato).

La legge non specifica se, in questa ipotesi, l'atto da annullare sia da identificare con l'atto impugnato; benchè nella stragrande maggioranza dei giudizi, per regolamento di competenza, vi sia sempre stata tale coincidenza.

La particolarità della fattispecie sta proprio in questo: che la Corte, investita del ricorso solo da parte della Regione avverso il decreto prefettizio, avendo dichiarato la competenza dello Stato, non ha soltanto respinto il ricorso della Regione, ma ha annullato il provvedimento regionale che si poneva dialetticamente antitetico rispetto al decreto prefettizio.

Ciò sembra comportare un adattamento molto relativo dei concetti processualistici tradizionali, sulle preclusioni, sui termini, sull'ultrapetizione, nei giudizi del genere davanti alla Corte Costituzionale.

È da ritenere, viceversa, che, dato il particolare tipo e funzione del processo costituzionale, la pronuncia di annullamento possa essere emanata come semplice conseguenza della declaratoria di riconoscimento del potere, indipendentemente dalla posizione processuale — ricorrente o resistente — delle due Parti, e dall'atto denunciato come fonte di conflitto. Questo principio trova del resto una testuale, analoga esplicazione nella dichiarazione di illegittimità costituzionale derivata, nei giudizi in via incidentale, giusta l'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

In armonia con tale configurazione si presenta la disposizione dell'art. 130 che, nel coordinare l'assetto dei controlli con il sopravvenuto ordinamento regionale, se pure ha chiamato le Regioni a partecipare all'esercizio dei medesimi, ha d'altra parte affidato alla legge statale la determinazione dei modi di costituzione dell'organo regionale competente all'esercizio stesso, limitandone, in modo testuale e tassativo, il sindacato di legittimità e di merito solamente ai singoli atti, di volta in volta ad esso sottoposti.

È da ammettere che il controllo sugli atti così inteso comprenda anche quello che si esercita sulla legittimità dell'omessa emanazione di uno di essi quando sarebbe stato obbligatorio effettuarla, e comporti la conseguente sostituzione nell'esercizio del potere corrispondente da parte dell'organo di controllo a quello dell'ente rimasto inattivo; ma è invece da escludere che possa ritenersi in esso inclusa anche la potestà di sostituire nell'ufficio in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga. Siffatta surroga dell'organo è espressione di un potere politico di sovranità che non può quindi non rimanere di pertinenza dello Stato.

In questo senso si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 24 del 1957, riguardante l'interpretazione dell'art. 46 dello Statuto sardo che delimita l'ambito del controllo assegnato alla Regione negli stessi termini espressi nell'art. 130 della Costituzione.

3. - Elementi in contrasto con la conclusione cui si è giunti non possono desumersi dall'ultimo comma dell'art. 59 della legge n. 62 del 1953 che attribuisce all'organo abilitato all'esercizio del controllo, ai sensi dei precedenti artt. 55 e 56, i poteri di controllo sostitutivo già attribuiti al Prefetto dalle leggi allora vigenti. Infatti, se è vero che un dubbio potrebbe derivare dalla considerazione che l'art. 19 t.u. legge com. e prov., modificato dalla legge n. 277 del 1949, conferiva al Prefetto anche il potere dell'invio di appositi commissari per reggere temporaneamente le amministrazioni locali, delle quali riuscisse comunque impedito il normale funzionamento, non sembra contestabile che tale generico rinvio all'art. 19 debba interpretarsi in senso restrittivo, per la necessità di metterlo in armonia con la fonte superiore di cui è esecuzione, includendovi cioè, come si è detto, solamente i poteri considerati nella prima parte del quinto comma dell'articolo stesso relativi alla sostituzione riguardante singoli atti, e non già quelli della seconda parte, riferentisi alla surroga di organi.

Che questa sia l'esatta interpretazione da dare all'art. 59 risulta comprovato dalla intitolazione data agli artt. 55 e 56 che fa menzione del « controllo sugli atti », e più ancora dall'art. 64, che, nel consentire alle autorità governative di richiedere alle sezioni di controllo regionale gli elementi necessari ad un eventuale provvedimento di

scioglimento, di sospensione o di rimozione, poi nell'ultima parte, lascia « ferme le attribuzioni di cui alla citata legge n. 277 ».

Non è possibile ritenere, come fa la difesa regionale, che la norma così formulata si riferisca ai provvedimenti sanzionatori, poichè, se fosse intesa in tal modo, non avrebbe senso, dato che proprio a questi ultimi ha riguardo l'art. 64.

Non vale poi invocare, a sostegno della pretesa della Regione, la V disposizione transitoria dello Statuto, che fa riferimento ai controlli sostitutivi da parte della Regione sugli organi degli enti locali, poichè essa non è attributiva di una competenza di tal genere (nè avrebbe potuto esserlo, dato che, come ha ritenuto la Corte con la sentenza n. 40 del 1972, l'intera materia dei controlli esula da quella statutaria, e non è prevista fra le potestà legislative elencate nell'articolo 117), ma si limita a dichiararla, sotto la condizione formulata in questi termini: « sinchè ed in quanto previsto dalla legge ». E poichè si è dimostrato che nessuna previsione in questo senso è desumibile dall'unica fonte normativa competente, costituita dalla legge dello Stato, è da concludere che la disposizione transitoria richiamata non offre alcun valido argomento a favore della tesi in contestazione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 165 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Foresti ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Reato - Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale ed a pubblico impiegato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97, 98, 113; c.p., artt. 341, 344).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 c.p., sull'oltraggio, rispettivamente, a pubblico ufficiale od a pubblico impiegato (1).

(*Omissis*). — 1. - Le quattro ordinanze hanno, sostanzialmente, lo stesso oggetto, anche se quella del pretore di Bologna in data 13 mar-

---

(1) La precedente sentenza 19 luglio 1968, n. 109 cui la Corte si richiama è pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 887.

In dottrina, a commento della sentenza stessa, GAGLIANI CAPUTO, *In tema di costituzionalità dell'art. 341 c.p.*, in *Cons. Stato*, 1968, II, 899 e GOLDONI, *Sulla costituzionalità dell'art. 341 c.p.*, in *Arch. pen.*, 1969, II, 108.

zo 1970 riguarda l'art. 344 c.p. (oltraggio a pubblico impiegato), mentre le altre (pretore di Carrù dell'11 luglio 1970; pretore di Bologna del 17 giugno 1971 e pretore di Bassano del Grappa del 25 giugno 1971) attengono all'art. 341 dello stesso codice (oltraggio a pubblico ufficiale); e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Per quanto concerne le censure che fanno riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, la soluzione da adottare è indicata dalla sentenza n. 109 del 1968, i cui principî debbono essere applicati anche nell'attuale giudizio, non essendo state prospettate argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso. E, mentre allora l'ordinanza di rinvio — pur riconoscendo l'esigenza di difendere in modo più vigoroso la funzionalità della pubblica amministrazione — si limitava a ritenere irragionevolmente sproporzionata la differente disciplina praticata dal legislatore nei confronti di chi offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale rispetto a chi rechi ingiuria a colui che non riveste tale qualifica; le ordinanze che ora ci occupano vorrebbero addirittura equiparare il pubblico ufficiale e l'impiegato esercente un pubblico servizio a qualsiasi cittadino privato. Di tal che i criteri accolti nella motivazione della citata sentenza — secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni — valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela.

Il che, ovviamente, non esclude che competono al legislatore quei compiti ai quali la Corte ha fatto richiamo nella precedente sentenza n. 109 del 1968.

3. - Le affermazioni contenute nella sentenza testé ricordata conducono a ritenere non fondate le rimanenti censure. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35 Cost., perchè se è vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro e che quest'ultimo è oggetto, nel suo complesso, di apposita garanzia costituzionale, è vero altresì che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro.

Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, quali sono posti, genericamente o specificamente, da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale — ferma restando la pari

dignità delle persone *uti singuli* — sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, tra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento.

Quanto all'art. 113 Cost., che l'ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1971 assume violato senza per altro darne alcuna motivazione — come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato — basti osservare che il denunziato art. 341 c.p., norma di diritto penale sostanziale, non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 166 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Crisafulli - Tenaglia (avv. Giannini, Lubrano).

Elezioni amministrative e politiche - Elezioni regionali - Ineleggibilità per i capi degli uffici dello Stato nella Regione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 51; l. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, n. 7).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di capacità elettorale passiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla ineleggibilità a consigliere comunale per i capi, e loro vice, degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione (1).

(*Omissis*). — 2. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui dichiara ineleggibili

---

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza del Tribunale dell'Aquila 28 febbraio 1972 (*Gazz. Uff.* 21 giugno 1972, n. 158).

Le decisioni richiamate dalla Corte sono pubblicate in questa *Rassegna*, 1969, I, 1, 377 e 378; *ivi*, 1971, I, 1, 501 e 1316 ed *ivi*, 1972, I, 1.

Il carattere eccezionale delle norme che pongono cause di ineleggibilità è indicato con particolare vigore nella decisione n. 46 del 1969 che incisivamente afferma che, per l'art. 51 Cost., l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione.

La Corte non si è esplicitamente pronunciata sulla questione, che pure era stata sollevata per prima, della disparità di trattamento esistente per l'eleggibilità a consigliere tra le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. Ha tuttavia colto l'occasione per indicare al legislatore la necessità di una normativa uniforme in tema di cause di ineleggibilità. Sul divieto per il legislatore regionale di introdurre deroghe non giustificate e non razionali alla legislazione elettorale statale la Corte si era già pronunciata, con riferimento alla Regione siciliana, nella decisione 108 del 1969 sopra citata.

ai consigli delle Regioni a statuto ordinario « i capi degli uffici regionali, provinciali e locali, dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento », è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sent. nn. 46 e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972). È vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent. n. 38 del 1971, testè rammentata); ma, proprio perchè questi ultimi, risolvendosi in cause di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizione di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Al contrario, la norma denunciata stabilisce — oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 — una causa di ineleggibilità dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse, come invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilità a consigliere regionale.

Come si riconosce, infatti, anche negli scritti difensionali della parte ricorrente, nè nella legge in questione, nè in altro testo legislativo è dato rinvenire norme che definiscano l'« ufficio » e specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che definiscano la nozione di « capo » di un ufficio. Allo stesso modo, sarebbe vano ricercare nell'ordinamento vigente criteri univoci che permettano di individuare con la desiderabile chiarezza quali « uffici » statali, diversi da quelli ad ambito regionale e provinciale, siano da qualificare « locali ». Nemmeno soccorrono a tali fini elementi desumibili dai lavori preparatori della legge del 1968, quale che sia poi il valore che si debba a questi attribuire per ricostruire il significato della norma. La causa di ineleggibilità di cui è questione venne per la prima volta introdotta, senza spiegazione nè discussione alcuna, dalla prima commissione della Ca-

mera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge governativo presentato il 19 maggio 1964 e di altri progetti di legge in tema di elezioni dei consigli regionali; successivamente essa ricompare (ed anche questa volta, senza che ne risultino comunque addotte le ragioni giustificatrici e la portata) nel nuovo disegno di legge governativo presentato alla Camera il 21 giugno 1967, che diventerà poi la legge *de qua*.

Il rilevato contrasto, per le considerazioni fin qui accennate, dell'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, nella parte denunciata, con l'art. 51 Cost., che d'altronde rappresenta specificazione del più generale principio di eguaglianza, rende superfluo prendere in esame gli altri profili della questione sollevata dal tribunale di L'Aquila, con più particolare riguardo all'art. 3 Cost. nei rapporti tra elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e dei consigli di quelle a statuto speciale.

È tuttavia da soggiungere che, ovviamente, il legislatore, nella sua prudente discrezionalità, potrà sempre, ove lo ritenga necessario, statuire, con uniforme riferimento a tutti i consigli regionali, ipotesi ben determinate e chiaramente circoscritte di ineleggibilità per particolari categorie di funzionari dello Stato esplicanti le loro mansioni nelle Regioni. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 167 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Amadei - Zoppo (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Misure di sicurezza - Assegnazione a casa di lavoro ed a colonia agricola - Applicabilità anche all'inabile al lavoro - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 27, 38; c.p., art. 216).

Non è fondata, con riferimento ai principî del fondamento rieducativo della pena e dell'assistenza agli inabili, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 c.p., nella parte in cui omette di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro (1).

---

(1) Merita di essere sottolineata l'esplicita affermazione dell'applicabilità alle misure di sicurezza delle garanzie costituzionali previste dall'art. 27 Cost. per le pene. In precedenza la Corte, pur affermando che le misure di sicurezza tendono *ex se* a un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena, aveva tuttavia escluso che l'art. 27 Cost. potesse estendersi alle misure di sicurezza: Corte Cost., 9 giugno 1967, n. 68, in *Giur. cost.*, 1967, 740, con nota di VASSALLI, *Le presunzioni di peri-*

(*Omissis*). — 1. - Le due ordinanze investono la costituzionalità dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro a soggetti fisicamente debilitati, sotto il profilo che, non essendo tali soggetti capaci di svolgere un'attività lavorativa, l'applicazione stessa si risolve in una violazione degli artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosità sociale del soggetto al quale vengono applicate. Esse non hanno carattere punitivo — e ciò le differenzia ontologicamente dalle pene —, ma solo funzione di prevenzione e difesa sociale. Tale differenziazione non viene meno neppure quando esse, come nella specie, statuiscono una limitazione della libertà personale. Ciò non toglie che a dette misure siano estensibili le garanzie costituzionali previste in tema di riduzione della libertà personale e, quindi, quantunque non vi sia nella norma costituzionale un diretto riferimento ad esse, anche le disposizioni contenute nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, richiamate nelle due ordinanze.

In sostanza, qualsiasi intervento coercitivo in tema di libertà personale, ricollegabile al fatto-reato, sia pure ai fini di una prevenzione speciale, come è quello delle misure di sicurezza, non può sottrarsi a finalità socialmente apprezzabili, quali il senso di umanità nel trattamento e la possibilità di determinare nel soggetto colpito un impulso diretto al suo recupero sociale.

L'indirizzare il sottoposto a misure di sicurezza detentiva ad una attività lavorativa è uno dei tanti aspetti in cui si sostanzia il processo di recupero e di riadattamento sociale.

Per quanto attiene alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, la scelta dell'una o dell'altra spetta al giudice, il quale deve valutare, in funzione di tale scelta, le particolari attitudini e le possibilità del sottoposto anche in relazione alle sue condizioni fisiche.

Tanto la colonia agricola, quanto la casa di lavoro offrono la possibilità di porre a disposizione del soggetto aspetti diversi e articolati di attività lavorative, anche minime, proprie di una comunità di lavoro autonomamente organizzata.

Tale possibilità viene meno solo nel caso in cui il soggetto sia incapace di azione e di movimento. In questa ipotesi, però, la legge offre

---

colosità sociale di fronte alla Costituzione, e Corte Cost., 20 gennaio 1971, n. 1, in *Giur. cost.*, 1971, 1, con nota di VASSALLI, *La pericolosità presunta del minore non imputabile*.

In generale, sulle misure di sicurezza: CAPACCIOLI, *I problemi generali sulle misure di sicurezza*, Milano, 1970.

opportuno valido rimedio, in quanto, se le condizioni fisiche del soggetto sono tali da far venir meno in concreto la probabilità che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, ben può trovare applicazione, secondo il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, l'ultimo comma dell'art. 207 del codice penale. Infatti, tanto l'interessato, quanto il giudice di sorveglianza possono rivolgersi al Ministro della giustizia al fine di provocare la revoca della misura di sicurezza, prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Peraltro, non sempre può trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 207 del codice penale. Soggetti nella fisica impossibilità di agire, ben possono svolgere attività promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite.

La pericolosità di tali soggetti deve essere necessariamente preveduta. In sostanza se il lavoro è il mezzo più idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilità fisica di questi a potervi attendere, non può far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva, quello di impedire che la persona socialmente pericolosa possa continuare liberamente a delinquere. Il lavoro è un aspetto dell'umanizzazione del trattamento, ma non è il solo. Atteso il fondamento giuridico delle misure di sicurezza, il problema sollevato rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento carcerario (artt. 271 e 272).

Eventuali disfunzioni nel settore amministrativo non possono formare oggetto di un giudizio costituzionale, a meno che esse direttamente o indirettamente siano determinate da una ambigua formulazione di legge che si presti ad una interpretazione contrastante con le norme costituzionali. Quando la legge offre garanzia sul piano della legittimità costituzionale è compito del potere esecutivo rimuovere ogni disfunzione che si manifesti sul piano organizzativo.

3. - È da rilevare, infine, che le questioni prospettate nelle due ordinanze non investono l'art. 38 della Costituzione. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza contemplate, non perde affatto i diritti previsti dall'art. 38, in forza del quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Se questo la norma penale escludesse o si prestasse, nella sua interpretazione, ad escludere, fondamento assumerebbe l'invocata eccezione; ma in effetti essa non arriva e non può arrivare a tanto. Essa non toglie all'inabile colpito dalla misura di sicurezza quei diritti riconosciuti dall'art. 38 a qualsiasi cittadino ove ne ricorrano i presupposti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1972, n. 168 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Reale - Librera ed altri (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione meramente eventuale - Inammissibilità per irrilevanza.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Misure di sicurezza - Accertamenti del giudice di sorveglianza - Osservanza del contraddittorio - Obbligo delle ricerche dell'interessato - Ipotesi varie.

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., artt. 636, 637, 645).

Reato - Reati e pene - Dichiarazione di abitualità presunta e pronunciata in ogni tempo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 27; c.p., artt. 102, 109, secondo comma).

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'efficacia di provvedimenti non ancora pronunciati in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli stessi ed alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti (1).

Nel procedimento davanti al giudice di sorveglianza devono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sull'osservanza del contraddittorio dettate per il processo ordinario: conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 c.p.p.; mentre è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 dello stesso codice, in quanto prevede la facoltà, e non l'obbligo, di disporre nuove ricerche dell'interessato (2).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, secondo comma, c.p., sulla dichiarazione di abitualità nel reato, presunta e pronunciabile in ogni tempo (3).

(*Omissis*). — 2. - In alcune di tali ordinanze è prospettato il dubbio circa la compatibilità coi principi di cui agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 642 c.p.p.,

---

(1) La sentenza è conforme ai principî più volte enunciati dalla Corte in tema di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. Da ultimo: Corte Cost., 19 gennaio 1972, n. 7 e 19 aprile 1972, n. 63 in *Sent. Ord. Corte Cost.*, 1972, 24 e 238.

(2) La pronuncia di incostituzionalità relativa all'art. 645 c.p.p. costituisce il logico sviluppo della precedente pronuncia riguardante gli artt. 636 e 637 c.p.p. contenuta nella sentenza 9 maggio 1968, n. 53, in *Giur. cost.*,

nella parte in cui è disposto che il ricorso dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne impone la sospensione a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. Correlativamente è denunziata altresì l'incostituzionalità dell'art. 646 dello stesso codice, in quanto prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, è sospesa l'esecutorietà del provvedimento del giudice di sorveglianza, in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso da parte di quest'ultimo.

Nei termini accennati le questioni così sollevate, nel corso di procedimenti pendenti davanti ai giudici di sorveglianza di Pisa e Firenze, debbono dichiararsi inammissibili per palese difetto di rilevanza.

Nelle ordinanze in esame, invero, si assume la pregiudizialità necessaria, nel corso della fase di primo grado del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza demandata al giudice di sorveglianza, di questioni riguardanti l'efficacia di provvedimenti non ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti; in relazione, cioè, a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a specifiche statuizioni, presentemente soltanto ipotizzabili, dei provvedimenti da emanarsi dai giudici che hanno sollevato dette questioni.

Esse non rivestono, pertanto, i caratteri di pregiudizialità ed incidentalità quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e devono in conseguenza dichiararsi inammissibili.

3. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 431, 432 e 467 del registro 1971 ed ai nn. 138 e 154 del registro 1972, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'intervento della persona interessata nel procedimento per misura di sicurezza (art. 636), le investigazioni del giudice di sorveglianza (art. 637) e la disciplina delle comunicazioni all'interessato irreperibile (art. 645) sono state impugnate per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

1968, 802, con note di DOMINIONI: *Presunzione criminale e diritto di difesa*, e di CARETTI: *Diritto di difesa e misure di sicurezza post-delictum*.

(3) La decisione costituisce un'ulteriore applicazione del principio affermato dalla Corte nella precedente sentenza 15 giugno 1972; n. 106 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 929), che la presunzione di pericolosità sociale deve ritenersi giustificata quando si sia in presenza di condizioni che consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso.

A sostegno dell'impugnativa si assume che nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, diversamente dalla normativa dettata dallo stesso c.p.p. per il processo ordinario, le ricordate disposizioni degli artt. 636 e 637 disciplinerebbero rispettivamente in modo non conforme alle garanzie della difesa la contestazione dei fatti per i quali si procede e la ricerca delle prove, in ordine alle quali non sono prescritti limiti di forma, di provenienza e di contenuto dei singoli mezzi di investigazione. L'art. 645 non impone, infine, che siano disposte dal giudice di sorveglianza nuove indagini, in analogia con quanto è disposto, invece, dall'art. 170, per le fasi del procedimento ordinario, ai fini della identificazione del luogo idoneo alla notificazione all'interessato, quando questi risulti irreperibile alle ricerche svolte da un ufficiale o agente di pubblica sicurezza incaricato delle comunicazioni di atti o provvedimenti.

Tali questioni investono momenti fra loro complementari del processo di sicurezza e si riassumono nella prospettazione comune della garanzia della difesa dell'interessato nella cornice del principio di eguaglianza.

4. - Questa Corte, per vero, con la sentenza n. 53 del 9 maggio 1968, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., la illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione all'interesse che ne è oggetto, vale a dire quello supremo della libertà personale. Ed ha espressamente chiarito in motivazione che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si deve ritenere necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente all'intero costo del procedimento e mediante l'assistenza tecnica di un difensore, da rendersi, oltretutto, obbligatoria e non facoltativa. Ha concluso, poi, che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei ricordati artt. 636 e 637 c.p.p., l'esercizio della difesa, in attesa di un intervento del legislatore, potrà svolgersi sulla base delle norme stabilite per la difesa nell'istruzione, secondo le estensioni operate dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo la *ratio* della precedente decisione, quindi, devono oggi ritenersi operanti nel procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione, compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Limiti derivanti anzitutto dalla posizione che l'interessato assume, non quale imputato di fatti penalmente perseguibili, in riferimento ai quali ne va accertata e valutata la responsabilità, ma, di regola, in quanto sottoposto a misure di sicurezza per effetto, in genere, di un provvedimento che ne abbia accertato la responsabilità penale o comunque una personalità suscettibile di creare situazioni di pericolo.

Ed in relazione, appunto, all'oggetto del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, concernente esclusivamente la valutazione, in senso sintomatologico criminale, della condotta del soggetto, quale può essere rivelata, oltre che dai fatti già accertati nella precedente sentenza del giudice penale, da altre circostanze rilevanti ai fini del giudizio circa la personalità sociale del soggetto, il diritto di difesa deve potersi estrinsecare nell'ambito del principio del contraddittorio, in correlazione con i poteri attribuiti al pubblico ministero.

Dal che discende, ovviamente, che gli artt. 636 e 637, nel contenuto normativo risultante dalla precedente pronunzia di questa Corte, resistono alle attuali censure.

Per vero tali disposizioni, conformemente ai precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, comportano ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli accertamenti, perchè in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese.

E va in proposito riaffermato che al soggetto passivo del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza deve essere assicurato l'esercizio della difesa, sia personalmente sia per mezzo del difensore, con facoltà di esserne assistito in tutti gli atti nei quali ne è ammesso l'intervento dalle disposizioni vigenti.

5. - Il rispetto dei principî esposti conduce, per contro, a confortare l'ulteriore esigenza che le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti, indicate nell'art. 645 c.p.p., siano volte ad una reale conoscenza dell'interessato o quanto meno alla conoscenza legale di esse, con le modalità previste a garanzia della difesa.

Ed al riguardo non può non porsi in rilievo l'insufficienza della disciplina contenuta nell'art. 645 sopra richiamato, nella parte in cui affida alla discrezionalità del giudice di sorveglianza (anzichè fargliene obbligo) di emanare l'ordine che siano eseguite nuove ricerche dell'interessato, destinatario delle comunicazioni suddette, dopo quelle infruttuosamente svolte dagli organi incaricati delle notificazioni.

E parimenti va accolta la ulteriore censura di incostituzionalità mossa dai giudici del merito, in riferimento all'ultima parte di detto

articolo, nel quale è contenuta la disposizione che, nel caso di dichiarata irreperibilità dell'interessato « la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione ».

La norma denunziata risulta cioè in contrasto con la Costituzione (artt. 3 e 24) in quanto consente che sia pretermesso il deposito degli atti in cancelleria ed il contestuale avviso al difensore, eventualmente nominato dall'ufficio, previa le nuove ricerche dell'interessato: il tutto secondo le modalità indicate dall'art. 170, secondo comma, del codice di procedura penale, con norma di carattere generale, alla quale non v'è motivo per derogare nel procedimento in oggetto.

6. - Con le stesse ordinanze dei giudici di sorveglianza presso i tribunali di Firenze e di Torino è sollevata la questione circa la rispondenza agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dell'articolo 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto presunta dalla legge.

Sotto il profilo della compatibilità sia con il principio di uguaglianza e delle sue implicazioni di ordine sociale (contraria ad ogni forma di emarginazione legale) sia con quello della funzione rieducativa della pena, si pone in dubbio la costituzionalità della norma, la quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento della pericolosità sociale di chi *ope legis* deve essere considerato dedito abitualmente al delitto. Situazione che la legge prevede allorchè risulti che il soggetto, già condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, parimenti non colposo, della stessa indole, e commesso nei dieci anni (computati nei modi stabiliti nel secondo comma) successivi all'ultimo dei precedenti delitti.

La questione non ha fondamento.

La presunzione di pericolosità esprime, invero, le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, già accertati a seguito di giudizi penali, danno significato di probabilità o temibilità di un ulteriore futuro comportamento criminoso (sent. 19/1966 e 68/1967). E ciò anche al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le quali (cit. sent. 68/1967) *ex se* tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Con che resta anche superata la censura basata sul disposto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Deve altresì escludersi che l'art. 102 violi il principio di eguaglianza.

Non può, infatti, ritenersi derivi, ai sensi di detto articolo, disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, per i precedenti penali, in relazione al tempo, nonchè alla gravità ed indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale soggettiva *ipso iure* (e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per caso, al giudice), rispetto ad ipotesi che per la loro minore rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 c.p., il legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata significazione a fini di prevenzione criminale.

7. — Non ha, da ultimo, fondamento, alla stregua dei principî costituzionali testè esaminati, l'ulteriore questione sollevata dalle ordinanze predette circa la legittimità dell'art. 109, secondo comma, c.p., nella parte in cui si stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, può essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (e ovviamente non avendo a ciò provveduto il giudice della cognizione) sulla base della condotta già considerata nella sentenza di condanna, senza che possa tenersi conto della condotta successiva del soggetto. E ciò anche quando tale condotta possa far ritenere verificato il ravvedimento di lui e la cessazione della condizione di pericolosità sociale.

Ad escludere la violazione del principio di uguaglianza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, valga il considerare che, al contrario, la norma impugnata è informata al rispetto della parità di trattamento. Detta norma, invero, col riferire l'accertamento della qualità di delinquente abituale allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della condanna, ha inteso espressamente sottrarre il trattamento del condannato, ove questo accertamento non sia intervenuto, a successive evenienze, a ritardi oppur anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario, escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio, non altrimenti giustificato che da un fortuito decorso del tempo.

Nè da siffatta situazione può ritenersi possa derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della libertà personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacchè non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore delle sopra ricordate disposizioni.

Il che, a prescindere da ogni altra considerazione, vale parimenti ad escludere che, in riferimento ai principî dell'art. 27, terzo comma, Cost., abbiano fondamento le censure formulate, nelle ordinanze di rimessione, alla disposizione in esame, sotto il riflesso che le misure di sicurezza risulterebbero inutili o addirittura dannose. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 169 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - Orioli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Procedimento penale - Rito pretorile direttissimo - Impossibilità di richiedere l'istruzione sommaria - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p.p., art. 389, ultimo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui esso non attribuisce all'imputato, quando si tratti di giudizio direttissimo pretorile, la facoltà di chiedere che si proceda ad istruzione sommaria (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata. Essa è stata proposta dal giudice *a quo* sul presupposto che l'art. 389 c.p.p. e, in particolare, le innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969, trovino applicazione nel giudizio direttissimo per reati di competenza del tribunale o della Corte di assise: ma tale presupposto è sicuramente e manifestamente errato. Ed infatti la disciplina risultante dal nuovo testo dell'art. 389 riguarda esclusivamente l'istruzione sommaria ed i rimedi apprestati quando l'imputato ritenga che, non ricorrendone le ipotesi, si debba procedere col rito formale, sicchè tutta la problematica relativa al giudizio direttissimo, specificamente ed autonomamente disciplinato dagli artt. 502 e segg., è certamente estranea alla disposizione impugnata. L'errore nel quale il pretore di Milano è incorso è quello di ritenere che anche il rito direttissimo preveda una fase di istruzione sommaria: ma su ciò non si può consentire, giacchè, anche se il sommario interrogatorio dell'imputato previsto dall'art. 502 dovesse qualificarsi come atto istruttorio, non si tratterebbe, certo, di quella istruzione sommaria che è disciplinata dal titolo terzo del libro se-

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza del Pretore di Milano 12 maggio 1971 (*Gazz. Uff.* 22 settembre 1971, n. 240).

L'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma dell'art. 389 c.p.p., nel testo anteriore alla legge 7 novembre 1969, n. 780, è stata dichiarata dalla Corte con le sentenze 28 novembre 1968, n. 117 (in *Giur. cost.*, 1968, 2097, con nota di MADDALENA, *Scelta del rito istruttorio e inderogabilità del principio del giudice naturale precostituito per legge*) e 4 marzo 1971, n. 40 (in *Giur. cost.*, 1971, 203).

In dottrina, sul nuovo testo dell'art. 389 c.p.p.: CARLI, *La scelta del rito istruttorio e la legge 7 novembre 1969, n. 780* in *Riv. dir. proc.*, 1970, 228 e M. LEONE, *Considerazioni sulla nuova disciplina dell'istruzione sommaria*, in *Giur. merito*, 1970, III, 107.

condo del codice. Da qui discende l'ovvia conseguenza che nei reati di competenza del tribunale o della Corte di assise, per i quali si proceda col rito direttissimo, l'imputato non può esercitare la facoltà concessa dal quarto comma dell'art. 389 nè proporre il ricorso previsto dal sesto comma dello stesso articolo: solo il giudice del dibattimento — art. 504 c.p.p. — (si tratti del pretore, del tribunale o della Corte di assise) è competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del rito direttissimo e, quindi, solo nel dibattimento l'imputato può, anche su questo punto, far valere le sue ragioni. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 170 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - Maffei (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Procedimento penale - Rito direttissimo pei reati sul controllo delle armi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 25; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9).

Non è fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul controllo delle armi, che consente al P. M. la scelta del rito direttissimo svincolato dall'ordinario termine di cinque giorni (1).

(*Omissis*). — Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il tribunale di Pisa sostiene che il pubblico ministero, quando promuova il giudizio direttissimo previsto dall'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul « controllo delle armi », è svincolato dal rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 c.p.p. per il comune rito direttissimo e di conseguenza ha una facoltà di scelta della sezione del tribunale o del collegio giudicante, che sarebbe incompatibile col principio secondo il quale l'imputato non può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.).

La questione non è sostanzialmente diversa da quella decisa da questa Corte a proposito dell'art. 502 c.p.p., nel senso dell'infonda-

---

(1) La precedente sentenza 3 dicembre 1969, n. 146 cui la Corte si richiama è pubblicata in *Giur. cost.*, 1969, 2217 con nota di SCAPARONE, *Giudice naturale e scelta della sezione nel giudizio direttissimo.*

tezza, con la sentenza n. 146 del 1969. I principî allora affermati — e dai quali non c'è ragione di discostarsi — valgono anche per l'attuale questione, giacchè questa non presenta particolari profili per il solo fatto che la validità del giudizio direttissimo previsto dalla norma impugnata non è condizionata dal rispetto del termine previsto dall'art. 502 c.p.p. Si deve convenire che la disposizione concernente tale termine non è applicabile quando, come nel caso in esame, il legislatore preveda che per certi reati si proceda obbligatoriamente col rito direttissimo e si può anche convenire, col giudice *a quo*, che la non operatività di quel termine comporti la possibilità che il pubblico ministero venga a fruire di una maggiore libertà della scelta della sezione o del collegio giudicante. Ma questa particolarità non sposta i termini della questione, perchè — anche se non si vuol considerare rilevante, a causa della mancanza di sanzione, l'obbligo, certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalità del giudizio direttissimo, di investire immediatamente il giudice — la maggior ampiezza temporale in cui di fatto può spaziare l'esercizio dell'azione penale non incide in alcun modo sulla validità delle ragioni che, nella ricordata decisione, indussero questa Corte ad escludere che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve esser precostituito per legge.

La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 171 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - Ferrara (n.c.).

Procedimento penale - Rito direttissimo - Sommario interrogatorio dell'imputato - Mancata assistenza del difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 502, 503).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 c.p.p. per quanto concerne il sommario interrogatorio dell'imputato, senza l'assistenza di difensore, prima del giudizio direttissimo (1).

---

(1) Sull'applicabilità della norma dell'art. 304 *bis*, c.p.p., secondo il testo di cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62, anche nei casi di giudizio direttissimo: Corte Cost., ord. 19 aprile 1972 e 73 (in *Sent. e ord. della Corte Cost.*, 1972, 284).

(*Omissis*). — Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e 503 c.p.p. non assicurino, per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente ordinamento processuale — quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 — il diritto del difensore ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale (art. 304 *bis* c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicchè non è dubbio che, quale che sia la qualificazione degli atti compiuti dal pretore — per il quale cfr. l'art. 231, primo comma, c.p.p. — o dal pubblico ministero prima del giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Nè diversamente stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del difensore, giacchè gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 — nella parte in cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento — deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.

Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poichè l'ordinanza parla di « obbligatorietà » dell'intervento del difensore, che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà, ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore assista al predetto atto. — (*Omissis*).

Sul diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, ancor prima della modifica dell'art. 304 *bis* c.p.p., anche nei casi di giudizio direttissimo: Cass., Sez. I, 7 maggio 1971, Saltarelli, in *Giust. pen.*, 1972, III, 327.

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 172 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - De Panicis ed altri (n.c.).

Procedimento penale - Rito direttissimo - Reati di stampa - Obbligatorietà del rito e sue conseguenze - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 21, 24, 25, 33, 104, 111; l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, commi terzo e quarto).

Non sono fondate, con riferimento ai principî di eguaglianza, di difesa, del giudice naturale, della libertà di stampa, dell'indipendenza del giudice, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, che prescrivono l'obbligatorio rito direttissimo pei reati di stampa, con tutte le connesse conseguenze, e l'obbligo per il giudice di emettere la sentenza entro un mese (1).

(*Omissis*). — 2. - In ordine logico la prima questione da decidere è se il terzo comma della disposizione impugnata — in forza del quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede con il rito direttissimo — sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del quale si denuncia la violazione sotto due diversi profili: per l'eguale trattamento di fattispecie diverse, quali sono, da un lato, i reati commessi col mezzo della stampa e, dall'altro, i casi per i quali il codice di procedura penale (art. 502) consente il comune rito direttissimo; per la disparità di trattamento degli imputati, secondo che la imputazione riguardi un reato commesso con l'uso della stampa ovvero con altro mezzo.

La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Vero è, infatti, che anche in materia processuale, nel prevedere procedure differenziate da quelle ordinarie e nel determinare i casi di applicazione delle prime,

---

(1) Con la precedente sentenza 26 giugno 1970, n. 109 (in *Giur. cost.*, 1970, 1197) la Corte aveva già affermato la legittimità costituzionale delle norme che escludono, per il giudizio direttissimo previsto per i reati commessi col mezzo della stampa, la necessità della istruttoria predibattimentale e dell'interrogatorio dell'imputato prima della citazione a giudizio. Con la presente sentenza la Corte estende l'esame a tutte le altre disposizioni dell'atipico rito direttissimo.

Sulla inapplicabilità dell'art. 504 c.p.p.: SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari del processo penale,* Torino, 1956, 191. Sulla natura ordinatoria del termine fissato dall'art. 21 della legge sulla

il legislatore — oltre che garantire comunque l'osservanza dei principî costituzionali che presiedono alla giurisdizione ed al processo — deve ispirarsi al canone della ragionevolezza: ma non può dirsi che nella legge in esame siano stati travalicati i limiti entro i quali può spaziare la sua discrezionalità politica. È in proposito da osservare che il particolare mezzo usato per la commissione dei reati, ai quali l'impugnato art. 21 si riferisce, può di per sè costituire non ingiustificato motivo per la scelta di una più rapida e semplificata procedura: l'omissione della fase istruttoria, il pronto intervento del giudice, l'immediata celebrazione del dibattimento possono esser giustificati sia dalla ragionevole valutazione, almeno in base all'*id quod plerumque accidit,* che la fattispecie in relazione alla quale si procede presenta una particolare evidenza, sia dalla opportunità che denunce e querele concernenti fatti commessi con uno dei più efficienti strumenti di formazione della pubblica opinione diano luogo a solleciti, definitivi accertamenti, nell'interesse stesso della stampa, alla quale, ove l'accusa sia giudicata infondata dopo un pubblico dibattimento, la sentenza assolutoria restituisce rapidamente quella credibilità e quella attendibilità che inevitabilmente sono messe in forse durante la pendenza di un processo penale.

3. - Numerose denunce di illegittimità costituzionale sono state proposte dalle ordinanze con riferimento al carattere obbligatorio del rito direttissimo ed alle divergenze di disciplina che, rispetto al comune giudizio direttissimo regolato dal codice (artt. 502 e segg.), discendono da tale carattere secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa da questa Corte — sentenze n. 56 del 1961 e n. 109 del 1970 — e dagli stessi giudici che hanno promosso gli attuali giudizi.

Va subito detto che, se è stato compito della giurisprudenza accertare quali disposizioni fra quelle contenute negli artt. 502 e segg. c.p.p. risultano applicabili alla procedura di cui qui ci si occupa, ovviamente ciò non significa affatto, al contrario di quanto mostra di ritenere il tribunale di Ascoli Piceno (ord. n. 129 del 1971), che ci si trovi di fronte ad una « carenza di una disciplina processuale prestabilita » e che di conseguenza l'atto col quale l'imputato viene tratto a giudizio sia « sostanzialmente immotivato ». Risulta invece inequivocabilmente

---

stampa per la pronuncia della sentenza, sulla inapplicabilità del termine stesso e sulle esigenze di una riforma dello speciale rito direttissimo: UNGARO, *Le leggi per la stampa,* in *Riv. pen.,* 1965, I, 138 e CONSO, *Riformare la legge sulla stampa,* in *Arch. pen.,* 1970, I, 363.

chiaro il dettato della legge, che vuole che ogni reato commesso col mezzo della stampa sia perseguito col rito direttissimo: tanto chiaro e tassativo che la stessa ordinanza in altro punto della motivazione rivolge alla legge l'opposta censura — anch'essa *ictu oculi* infondata — di aver sottratto « al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria... la disciplina in questione », di aver quindi violato « il sistema costituzionale di garanzia », in tal modo realizzando un'illegittima limitazione della libertà tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

In verità, il fatto che il giudizio direttissimo previsto dalla disposizione impugnata non risulti del tutto assoggettabile, a causa della sua obbligatorietà, alle disposizioni dettate dagli artt. 502 e segg. c.p.p. e, specificamente, a quelle fra esse che si collegano appunto alla non obbligatorietà dell'ordinario giudizio direttissimo, è cosa che, di per sè, non è certo contraria alla Costituzione. Si tratta piuttosto di verificare se contrastanti col precetto costituzionale siano singole regole cui soggiace il rito direttissimo obbligatorio e, al limite, se una eventuale illegittimità di esse non investa l'intero istituto a causa della strettissima connessione fra tali regole e l'obbligatorietà del rito.

La Corte ritiene che al problema, posto in siffatti termini, debba darsi soluzione negativa.

Già altra volta — cfr. sentenza n. 109 del 1970 — questa Corte ha deciso che l'inapplicabilità al rito in esame dell'obbligo del previo, sommario interrogatorio dell'imputato, stabilito dall'art. 502 c.p.p., non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. Alcune ordinanze propongono ora, a tal proposito, una diversa questione: posto che la non obbligatorietà dell'interrogatorio non significa che al pubblico ministero sia fatto divieto di procedervi, la legge, così interpretata, finirebbe col conferire all'organo requirente un potere di libera scelta non conciliabile con il principio di eguaglianza e per di più esercitabile con atto immotivato (da qui la denuncia in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.). Si può consentire sulla premessa di questa tesi, non sulle conseguenze che se ne vogliono trarre sul piano della legittimità costituzionale. Ed invero, per quanto riguarda la prima di esse, è sufficiente qui richiamare i principî affermati dalla Corte nella sentenza n. 209 del 1971: se è connaturale al potere istituzionale dell'organo requirente la scelta delle modalità inerenti all'esercizio dell'azione penale, a maggior ragione ciò vale quando non si tratti, come nel caso allora esaminato, di optare per un rito od un altro, ma, più limitatamente, di interrogare o meno l'indiziato, ovviamente in base non ad una valutazione arbitraria, sibbene ad esigenze connesse col corretto promovimento dell'azione. Nè sembra che in questo caso l'atto che dispone l'interrogatorio debba esser motivato più di quanto debba esserlo tutte le volte in cui a tale incombenza occorra provvedere per un adeguato svolgimento del processo; nè, per converso, sembra che debba esser

motivata l'omissione di un interrogatorio ritenuto superfluo quando dagli atti risultino sufficientemente specificati gli elementi obiettivi e subiettivi della promovenda azione penale.

È peraltro da rilevare che la questione di cui or ora si è discorso si collega all'altra questione di legittimità costituzionale — pur essa proposta in alcune ordinanze — concernente l'interesse dell'imputato a veder riconosciuta l'innocenza prima e fuori della fase dibattimentale. Tuttavia, al contrario di quanto affermano i giudici che hanno trattato quest'ulteriore tema, siffatto interesse — al quale, nella realtà della vita, non si può negare una certa rilevanza, anche se può ipotizzarsi l'interesse a che l'innocenza sia riconosciuta in un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione istruttoria non produrrebbe — non appare costituzionalmente protetto. Si deve anzitutto osservare che, giacchè il rito direttissimo (si tratti di quello ordinario disciplinato dal codice processuale ovvero di quello previsto dalla legge in esame) è preordinato all'immediato svolgimento del dibattimento, non è neppure configurabile un diritto dell'imputato ad ottenere una verifica giurisdizionale della legittimità dell'iniziativa del pubblico ministero se non attraverso il controllo che su di questa può e deve effettuare, appunto, il giudice del dibattimento: la questione fu già risolta da questa Corte con la già ricordata sentenza n. 209 del 1971 a proposito dell'art. 502 c.p.p. e non si pone in termini sostanzialmente diversi quando si tratti, come nel caso in esame, di un rito direttissimo obbligatorio, perchè anche in questo caso è di esclusiva competenza del giudice del dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge prescrive quel rito. Sicchè — mentre risultano prive di fondamento quelle censure che sono motivate dall'impossibilità che l'imputato di un reato commesso con la stampa si avvalga di quei mezzi ora predisposti dall'art. 389 c.p.p. per l'immediato controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'apertura dell'istruttoria sommaria — il vero problema consiste nell'accertare se valida è la tesi, prospettata dal tribunale di Ascoli Piceno, secondo la quale « la fase istruttoria... costituisce un elemento essenziale nel nostro sistema processuale riconosciuto e recepito dalla nostra Costituzione ». Orbene, a parte la palese inconsistenza della pretesa violazione del principio costituzionale concernente il giudice naturale (il quale, secondo la costante interpretazione data dalla Corte al primo comma dell'art. 25 Cost., si risolve nella necessità della precostituzione del giudice per legge), anche questa questione è stata già ritenuta infondata dalla Corte — cfr. sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971 — nè ora vengono prospettate nuove e valide ragioni che possano indurre a diversa conclusione. In particolare, del tutto inesatta è l'argomentazione che si vuol trarre dalla lettera del secondo comma dell'art. 24 Cost.: il fatto che il diritto di difesa è garantito « in ogni stato » del procedi-

mento non significa, certo, che la Costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente più stati, ma solo che, quando più fasi siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Val la pena di rilevare, peraltro, che una diversa interpretazione — specialmente se, come avviene nell'ordinanza di rimessione del tribunale di Ascoli Piceno, portata fino al punto da ritenere conforme alla Costituzione solo un sistema che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore — non solo condurrebbe all'illegittimità di larga parte del vigente sistema processuale, ma precluderebbe quelle riforme che, sollecitate dalla viva, sofferta esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono a consentire un più rapido accesso al dibattimento. E non è fuor di luogo aggiungere che, quando, come nel caso in esame, gli atti istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie della difesa vengono esaltate, non già compresse.

Sulla base di queste considerazioni può essere agevolmente risolta, nel senso dell'infondatezza, anche la questione relativa alla circostanza che nel rito direttissimo prescritto dalla legge in esame manca la possibilità (prevista invece dall'art. 504 c.p.p.) che il giudice, chiuso il dibattimento, disponga che si proceda con istruttoria formale. Tale possibilità, strettamente connessa alla premessa cui il comune rito direttissimo è collegato (che, cioè, non siano necessarie « speciali indagini »), non esiste nel rito direttissimo obbligatorio proprio in conseguenza di tale obbligatorietà, la quale esclude in radice ogni competenza del giudice istruttore. Non si verifica, quindi, una disparità di trattamento, giacchè la diversità di disciplina corrisponde ad una diversità di presupposti. Nè, come sembra al tribunale di Firenze, imputato e parte civile sono posti in « condizione di inferiorità »: è del tutto evidente che il tribunale, se non può disporre che si proceda con istruzione formale, ha il dovere di compiere direttamente tutte quelle indagini, per complesse che possano essere, che siano necessarie per la decisione del caso.

4. - Oggetto di impugnativa è anche il quarto comma dell'art. 21 della legge in esame, in forza del quale al giudice vien fatto obbligo di « emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese » dalla denuncia o querela.

Risulta dai lavori preparatori (Atti della Costituente, 19 gennaio 1948) che a tale disposizione si volle assegnare solo una funzione di semplice raccomandazione, ed è certo, secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che nè il termine ha carattere perentorio nè alla sua inosservanza conseguono sanzioni. Non si può dunque ravvisare nella norma impugnata quell'interferenza nell'esercizio del potere giudiziario e quella violazione dell'indipendenza della

magistratura (art. 104 Cost.) che si verificherebbero solo se la prefissione del termine dovesse significare che, prima della sua scadenza, il giudice debba comunque decidere la causa: è vero, al contrario, che il giudice ha il potere ed il dovere di compiere tutte le indagini che siano necessarie per la decisione, anche se per l'espletamento di queste debba esser oltrepassato il termine fissato dalla legge.

5. - L'ordinanza del 24 marzo 1972 (n. 171 del 1972) del tribunale di Pisa, facendo riferimento all'ordinanza 29 ottobre 1971 (n. 481 del 1971) con la quale lo stesso tribunale ha impugnato l'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, denuncia l'art. 21 della legge sulla stampa, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, a causa del potere del pubblico ministero di scegliere, nell'ambito dell'ufficio competente, questa o quella sezione, questo o quel collegio. La questione non è fondata per gli stessi motivi che hanno indotto questa Corte — sent. n. 170 del 1972 — a respingere le censure mosse alla legge n. 895 del 1967.

6. - Escluso che il rito imposto dalla legge impugnata violi il principio di eguaglianza e che la sua disciplina contrasti con precetti costituzionali, appare priva di fondamento la tesi che esso si risolva in un limite ed in un ostacolo alla libertà di stampa e si ponga perciò in contrasto con l'art. 21 Cost. (ord. n. 129 del 1971) o, nello stesso tempo, con questo e con l'art. 33 Cost. (ord. n. 129 del 1972).

La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà, deve esser salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta. Nel ribadire la piena validità di tale affermazione, la Corte non ritiene, tuttavia, che i principî costituzionali sui quali essa si fonda siano vulnerati dalla legge impugnata, giacchè l'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa non pone ostacolo alcuno alla libertà di questa. Non si tratta, infatti, nè di un giudizio persecutorio nè di una procedura sommaria e straordinaria. Se il legislatore — in un'epoca nella quale, contrariamente all'inesatta valutazione storica che si legge nell'ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno, si avvertiva in tutta la sua urgenza l'esigenza di restituire alla stampa il ruolo che le compete in una libera società — ha scelto, nell'esercizio della sua legittima discrezionalità politica, una procedura che consenta l'immediato intervento del giudice del dibattimento e se, nell'ambito di tale procedura, al denunciato od al querelato viene assicurato pieno contraddittorio ed ampia possibilità di difesa, non è dato davvero di vedere in qual modo si realizzi la denunciata coartazione della libertà di stampa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 173 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* De Marco - Stauder (avv. Ferrari) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Edilizia popolare ed economica - Alloggi INCIS a destinazione particolare - Inammissibilità del diritto di riscatto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 47; d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, lett. *a*; l. 21 marzo 1958, n. 447, articolo unico, quarto comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di tutela del risparmio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lettera a) *d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'articolo unico, quarto comma, della relativa legge di delega 21 marzo 1958, n. 447, che escludono dal diritto alla cessione in proprietà gli alloggi INCIS a destinazione particolare per gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate dello Stato* (1).

(*Omissis*). — 2. - L'art. 2 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 447, ed avente per oggetto « Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » dispone testualmente:

« Sono esclusi dalla cessione in proprietà:

a) gli alloggi costruiti o da costruirsi ai sensi dell'art. 343, secondo comma, del t.u. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, del decreto legislativo C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, numero 737, 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni;

b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette ».

Con le ordinanze sopra richiamate, i tribunali di Torino e di Milano, nel corso di giudizi civili promossi da ufficiali dell'Esercito con-

---

(1) In giurisprudenza, sulla possibilità per gli appartenenti alle forze armate, nonostante la previsione di una categoria di alloggi con destinazione particolare a favore di tale personale, di concorrere alla concessione degli alloggi costruiti per la generalità degli impiegati dello Stato: Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 1965, n. 829, in *Cons. Stato*, 1965, I, 1980.

tro il rifiuto dell'INCIS di ammetterli alla cessione in proprietà degli alloggi loro concessi in locazione, motivato sul disposto della lettera *a*) del riportato art. 2 del d.P.R. n. 2 del 1959, dubitano della legittimità costituzionale di detta norma, in quanto violerebbe il principio di eguaglianza, dato che a differenza delle lettere *b*) e *c*), riguardanti i cosiddetti alloggi di servizio, che, pertanto, hanno un evidente fondamento oggettivo, la detta lettera *a*) porrebbe in essere una differenziazione meramente soggettiva, che non ha alcuna razionale giustificazione.

Il tribunale di Milano dubita, altresì, della legittimità costituzionale della prima parte del comma quarto dell'articolo unico della legge delega n. 447 del 1958, di cui la ripetuta lettera *a*) dell'art. 2 del decreto delegato contiene esatta attuazione, non soltanto sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma anche sotto quello della violazione del principio dell'accesso alla proprietà dell'abitazione, sancito dall'art. 47, secondo comma, della Costituzione.

Chiaritine, così, i termini, passando all'esame delle questioni proposte si rileva:

3. - Anzitutto è pacifico che gli alloggi dei quali gli attori nei giudizi pendenti davanti i tribunali che hanno emesso le ordinanze di rinvio hanno chiesto la cessione in proprietà, appartengono alla categoria che il primo comma dell'art. 376 del t.u. n. 1165 del 1938 definisce come soggetti a « particolare destinazione », con espresso richiamo all'art. 343, comma secondo, dello stesso testo unico che così dispone: « L'Istituto è autorizzato, altresì, a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo. Tale attività è considerata come una gestione autonoma con bilancio distinto ».

Per l'art. 381, comma primo, dello stesso testo unico, tali alloggi sono concessi in locazione ad ufficiali e sottufficiali del presidio dai comandi militari di divisione competenti per territorio, cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell'art. 386.

Tale articolo, poi, dispone:

« Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:

(*Omissis*).

d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli artt. 343 (secondo comma) e 345, lettera *b*) ».

Si viene così a profilare una disciplina differenziata riguardante non già i militari, come tali, ma gli alloggi a loro particolarmente destinati.

Occorre, quindi, accertare se tale disciplina differenziata, nei limiti risultanti da quanto precede, corrisponda ad una posizione ogget-

tiva corrispondentemente differenziata, in relazione alla quale abbia razionale giustificazione.

Al riguardo è opportuno tenere presente che — come è anche ricordato nella relazione alla Camera dei deputati per la legge delega 21 marzo 1958, n. 447 — l'INCIS venne istituito nel dopo-guerra 1915-1918 per far fronte ad una crisi degli alloggi che minacciava l'equilibrio economico del Paese, crisi che presentava particolari aspetti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in quanto sia per la scarsità degli alloggi disponibili, sia per l'alto livello raggiunto dai canoni di locazione, sia per le disagiate condizioni economiche dei ceti a reddito fisso e, segnatamente, degli impiegati dello Stato, la difficoltà per questi di trovare un alloggio, specie nei casi di trasferimento per esigenze di servizio, comprometteva l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione.

Scopo precipuo dell'istituzione di tale Ente risulta, quindi, quello di far fronte ad esigenze di interesse pubblico, rispetto alle quali gli aspiranti assegnatari degli alloggi si trovavano ad essere titolari di un mero interesse occasionalmente protetto.

Dopo l'ultima guerra si è verificata un'analoga crisi degli alloggi ancor più imponente, perchè aggravata dalle distruzioni operate dai bombardamenti aerei e dalla svalutazione della moneta, alla quale molto lentamente e non completamente sono stati adeguati gli stipendi dei dipendenti statali, con i medesimi riflessi per quanto attiene alle esigenze della organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione, particolarmente alle esigenze dei quadri delle ricostituende forze armate.

L'urgenza e la serietà di tali esigenze è dimostrata dai provvedimenti legislativi richiamati nella stessa lettera *a*) dell'art. 2 del d.l. n. 2 del 1959, del quale si contesta la legittimità costituzionale, in forza dei quali è stata affidata all'INCIS la costruzione di alloggi a « particolare destinazione » anche per gli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza.

Anche se ha sempre fatto del suo meglio per far fronte ai suoi compiti istituzionali l'INCIS, peraltro, non ha potuto raggiungere quel fine ultimo, che sarebbe auspicabile, di poter avere alloggi disponibili per tutti i dipendenti dello Stato.

Non solo, ma ha risentito in modo particolarmente grave le ripercussioni dell'ultima crisi sotto un peculiare aspetto: mentre i canoni di locazione, a norma di legge, erano stati e sono determinati in modo da coprire soltanto l'importo dell'ammortamento dei capitali impiegati, le spese di ordinaria manutenzione e le spese di amministrazione, il blocco dei canoni di locazione e l'aumentato costo della manutenzione, specie per gli edifici di più vecchia costruzione — che sono poi i più numerosi e, per giunta, ormai occupati non da personale in at-

tività di servizio ma da pensionati o loro discendenti — hanno fatto sì che la gestione in locazione di tali edifici è diventata notevolmente passiva.

Di qui la presentazione, nel 1950, di una proposta di legge tendente alla « Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'INCIS e degli Istituti similari, al fine di incrementare le nuove costruzioni ».

Una legge, cioè, diretta a permettere all'INCIS — fermi restando i suoi compiti istituzionali — di eliminare, mediante cessione in proprietà agli assegnatari in locazione, le vecchie costruzioni, la cui manutenzione era divenuta troppo onerosa, autofinanziandosi nel contempo per incrementare nuove costruzioni.

Ma l'originario disegno di tale legge, attraverso vicende acutamente illustrate nella relazione alla Camera dei deputati sopra citata, si è concretizzato nella legge di delega n. 447 del 1959, in forza della quale la cessione in proprietà, anche di alloggi da costruire, diventa la regola.

All'Istituto, infatti, è data soltanto facoltà di escludere dalla cessione una certa quota di alloggi, ritenuta necessaria « perchè gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore della edilizia popolare ». Sono in ogni caso esclusi dalla cessione in proprietà gli alloggi a « particolare destinazione » ed, in sostanza, quelli di servizio.

È chiaro, quindi, che il legislatore pur avendo ritenuto, nella sua insindacabile discrezionalità, di dover consentire l'accesso alla proprietà della casa a vaste categorie di cittadini non abbienti (relazione al Senato) non ha voluto nel contempo trascurare, addirittura sopprimendole, le funzioni istituzionali, particolarmente, dell'INCIS, al quale, pertanto, per evidenti esigenze di interesse pubblico, ha conservata la disponibilità di una certa quota (fissata nel 30 % del suo patrimonio immobiliare dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 2 del 1959) nonchè la gestione autonoma con bilancio separato degli alloggi a « destinazione particolare ».

È molto significativa, al riguardo, la legge 18 marzo 1959, n. 134, che commette all'INCIS, concedendo all'uopo un congruo contributo, la costruzione di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, sia perchè emanata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 2 del 1959, sia perchè tali alloggi sono espressamente assimilati a tutti gli effetti a quelli contemplati nell'art. 343, secondo comma, del t.u. n. 1165 del 1938 più volte richiamato (art. 3, comma secondo) e, per giunta, prescrive che l'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora

il personale medesimo sia trasferito in altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri (art. 4, u.c.).

4. - Da quanto precede risulta in modo evidente che la differenziata disciplina degli alloggi a « destinazione particolare » quali, come sopra si è chiarito, sono quelli che hanno dato origine ai due presenti giudizi, trova piena giustificazione in esigenze obbiettive di interesse della pubblica Amministrazione, che conferiscono agli alloggi stessi se non proprio la natura di alloggi di servizio un carattere analogo, in quanto sono costruiti, assegnati ed utilizzati nell'interesse precipuo del servizio.

Risulta, altresì, che dalla particolare destinazione di tali alloggi non deriva disparità soggettiva di trattamento tra personale militare ed altro personale dello Stato, perchè anche il personale militare può avere assegnati alloggi dell'INCIS non « a destinazione particolare » nel qual caso, al pari degli altri dipendenti statali, ha titolo per la cessione in proprietà (art. 376 del t.u. approvato con r.d. n. 1165 del 1938).

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, tanto la questione sollevata dal tribunale di Torino, quanto quella sollevata dal tribunale di Milano, vanno dichiarate infondate.

5. - Anche la questione di costituzionalità prospettata dal solo tribunale di Milano sotto il profilo della violazione dell'art. 47 della Costituzione va dichiarata infondata, dato che i motivi di interesse della pubblica Amministrazione che giustificano la costruzione e la gestione degli alloggi « a destinazione particolare » spiegano come gli alloggi stessi debbono essere mantenuti disponibili e non possono essere quindi ceduti in proprietà. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 176 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Lauro (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Atti normativi di esistenza e valore incerti - Privilegi aragonesi - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; rescritto di Ferdinando d'Aragona del 1301).

Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, incombe al giudice a quo *specificare quali sono le disposizioni di legge che si vo-*

gliono sottoporre all'esame della Corte Costituzionale; pertanto, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale di un rescritto di Ferdinando d'Aragona del 1301, recante privilegi a favore dei Comuni di Ischia, per assoluta incertezza sull'esistenza, sulla natura giuridica e sull'attuale vigenza di detto rescritto (1).

(*Omissis*). — Il pretore di Ischia ha sottoposto all'esame della Corte costituzionale il quesito se contrastino o meno con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione taluni privilegi, che si suppongono concessi dai re aragonesi, secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice *a quo* ha pure prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione, per la parte in cui non contemplano detti privilegi, in riferimento all'art. 128 della Costituzione.

L'ordinanza di remissione non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale. Sorgono, anzitutto, gravi dubbi sull'esistenza materiale dei così detti privilegi aragonesi cui il giudice *a quo* fa riferimento. Non può sussistere un « rescritto del 1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296-1336) », perchè in quel tempo il regno era tenuto dagli Angiò, mentre gli aragonesi ascesero al trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno può invocarsi una conferma del rescritto ad opera di Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il 15 agosto 1501, perchè nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I e il 15 agosto 1501 regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans.

Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale), incombe al giudice *a quo* l'onere di specificare quali sono le disposizioni di legge che si vogliono sottoporre all'esame della Corte, mentre nell'ordinanza di remissione viene riconosciuto che non è stato possibile rintracciare le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi.

---

(1) La questione era stata sollevata dal Pretore di Ischia con ordinanza 28 ottobre 1969 (in *Gazz. Uff.* 23 dicembre 1970, n. 324).

Sui c.d. privilegi aragonesi: Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 1956, parere n. 1073, in *Cons. Stato*, 1957, I, 549.

Sulla necessità che l'ordinanza di rinvio specifichi quali siano le disposizioni di legge per le quali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale: Corte Cost., 18 febbraio 1970, n. 21; in dottrina: PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice a quo*, Milano, 1965, 74.

Sulla ammissibilità di questioni prospettate in via ipotetica: Corte Cost., 20 dicembre 1968, n. 134, in *Giur. cost.*, 1968, 2249.

L'incertezza assoluta in ordine alla originaria formulazione della norma impugnata rende impossibile qualsiasi valutazione della natura giuridico-formale della stessa, costituendo ulteriore motivo di inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, che può aver ad oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge (legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Non può tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione sono ravvisabili seri dubbi in ordine all'attuale vigore dei così detti privilegi aragonesi, sicchè la stessa questione di legittimità costituzionale appare sollevata con riferimento ad una interpretazione della norma che il pretore non mostra di condividere, e che viene quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica. Ulteriori aspetti di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa alternatività tra le questioni proposte: incostituzionalità dei così detti privilegi per violazione del principio di uguaglianza e, nel contempo, eventuale illegittimità delle norme generali del codice della navigazione proprio nella parte in cui non contemplano i privilegi stessi.

Gli elementi di indeterminatezza che caratterizzerebbero detti privilegi si estendono necessariamente alla questione prospettata in ordine alle impugnate norme del codice della navigazione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.

Tutto ciò non permette di considerare sufficientemente delimitato, nei suoi vari aspetti, l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione prospettata va dichiarata inammissibile. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 177 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Anchisi (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Agrò).

Procedimento penale - Impedimento del difensore di fiducia - Mancato obbligo di rinvio del dibattimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 498).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore di fiducia (1).

---

(1) In giurisprudenza, per l'esclusione dell'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di impedimento del difensore di fiducia: Cass., Sez. II,

(*Omissis*). — Il pretore di Chieri solleva un problema di legittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore.

Tale esclusione sarebbe lesiva del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non vale, secondo l'ordinanza, il rilievo che in ogni caso il giudice deve sempre, per poter procedere, nominare un difensore d'ufficio, in quanto alla difesa di ufficio non si dovrebbe ricorrere quando il giudicabile abbia esercitato il proprio diritto di indicare un difensore di fiducia.

Su questo punto l'ordinanza si attarda per dimostrare che l'opera del difensore ufficioso, oltre a non corrispondere alla scelta elettiva dell'imputato, può per diverse ragioni risultare meno efficace.

La questione non è fondata. Gli artt. 128 e 432 c.p.p. assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per sè motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato.

A maggior garanzia per la continuità e coerenza dell'opera difensiva, l'art. 127 c.p.p. prevede altresì che i difensori nominati dalle parti possano designare tempestivamente un proprio sostituto per il caso di loro impedimento.

Infine, secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al difensore d'ufficio, nominato *statim* in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art. 185, n. 3, c.p.p. — (*Omissis*).

---

18 marzo 1969, Marcato e Sez. I, 28 gennaio 1969; Di Meglio, in *Cass. penale*, 1970, n. 505 e 526; sull'obbligo di concedere il termine a difesa richiesto dal difensore nominato d'ufficio: Cass., Sez. VI, 22 febbraio 1969, Giuliano, in *Cass. pen.*, 1970, n. 512.

In dottrina, nel senso che il legittimo impedimento del difensore dovrebbe comportare l'obbligo di rinvio del dibattimento: Foschini, *Degenezione del processo penale e responsabilità della Cassazione*, in *Giur. it.*, 1962, II, 317 e Sabatini, *Del legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire al dibattimento*, in *Giust. pen.*, 1952, II, 208. Nel senso che il difensore di ufficio deve essere nominato anche per l'esame della istanza di rinvio motivata da impedimento del difensore di fiducia: Massa, *Difensore impedito, imputato indifeso*, in *Foro pen.*, 1964, 154.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 182 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Delle Bande (n.c.).

Procedimento penale - Casellario giudiziale - Iscrizione di sentenza applicativa di amnistia dopo sentenza non irrevocabile di condanna - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 27; c.p.p., art. 604, secondo comma).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di presunzione di non colpevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, c.p.p., relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia, che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna (1).

(*Omissis*). — 1. - È stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 604, secondo comma, c.p.p., nella parte che attiene alla iscrizione nel casellario giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia.

2. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili, pur non riguardando, ovviamente — giusta la stessa dizione dell'ordinanza di rimessione — l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (articolo 593 c.p.p.).

Nella vigente disciplina del casellario giudiziale — quale risulta dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla « novella » 18 giugno 1955, n. 517 — è, bensì, disposta la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, ma, nel contempo, in deroga a tale criterio, è richiesta l'iscrizione nel caso in cui fosse stata prima pronunziata sentenza di condanna per lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto.

---

(1) In giurisprudenza, sulla funzione della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per amnistia che intervengano dopo una sentenza di condanna: Cass., Sez. III, 27 giugno 1966, Romano, in *Giust. pen.*, 1966, 705. In dottrina: MILETTO, nota con ampi richiami a Cass., 27 giugno 1966, cit., in *Cass. pen.*, 1967, 300. Auspicano una riforma della normativa in questione: FRISOLI, *Osservazioni sul riordinamento del casellario giudiziale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 347, e ANGIONI, *Inaccettabile disposizione di legge in tema di iscrizione nel casellario giudiziale (art. 604 c.p.p.)*, in *Riv. pen.*, 1962, I, 797.

3. - Orbene, quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata pronunziata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato che, già condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ciò anche perchè, in regime di rinunciabilità all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del 1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza può invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, c.p.p.

Manca, dunque, quella diversità di trattamento (o quella patente irragionevolezza) cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto.

4. - Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva, è da obiettare che l'iscrizione nel casellario giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra l'altro, di rilevante interesse statistico), di per sè immune da conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non colpevolezza, in quanto nè tramuta l'amnistiato in colpevole, nè al colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura giuridica dell'istituto, tutt'al più potrebbe giungersi a qualificare l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna, posto che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del reato (art. 151, primo comma, c.p.), operato dall'amnistia (propria).

5. - Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad « ogni autorità avente giurisdizione penale » e « a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio (...) per provvedere ad un atto delle loro funzioni » (art. 606 c.p.p.) e la sua incidenza — ogniqualvolta il comportamento anteriore rilevi o possa rilevare — nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49, ultimo comma; 62 *bis;* 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2; 163; 169; 175, ecc., c.p.) e nel campo del diritto penale processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., c.p.p.), oltrechè nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine è preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla Corte, stante la differente funzione della iscrizione e della certificazione.

Nè varrebbe l'argomento che la certificazione consegue automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme: è vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'art. 606 c.p.p. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili, con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 c.p.p. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 183 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Benedetti - Soc. Smea (n.c.).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata da giudice privo di poteri decisori - Inammissibilità per irrilevanza.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c., art. 648, secondo comma).

È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, c.p.c., sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo dietro cauzione, sollevata non dal giudice istruttore competente a concederla, ma dal pretore quale giudice dell'esecuzione a carico del debitore ingiunto (1).

(*Omissis*). — 1. - Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza 20 gennaio 1972 emessa dal pretore di Carpi nel procedimento di opposizione ad esecuzione mobiliare vertente tra la società Manifattura d'Este e la società SMEA ed ha ad oggetto l'art. 648, comma secondo, c.p.c. ritenuto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perchè fa obbligo al giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nel caso in cui la parte che l'ha chiesta offra cauzione per le eventuali restituzioni, spese e danni.

2. - Non occorre scendere all'esame dei motivi di merito prospettati nell'ordinanza poichè, in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità della proposta questione.

Risulta, invero, chiaro dalla esposizione dei fatti di causa e dal testo dell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata ha già trovato applicazione nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le parti dinanzi al tribunale di Modena. Il giudice istruttore della causa, con propria ordinanza del 27 novembre 1969, a seguito di offerta di cauzione avanzata dalla creditrice Manifattura d'Este, aveva già concesso l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpv. del codice di rito, del decreto ingiuntivo 5 luglio 1969 del Presidente dello stesso tribunale avverso il quale la debitrice SMEA aveva proposto opposizione.

---

(1) Applicazione del principio più volte affermato dalla Corte secondo cui la questione di legittimità costituzionale può dirsi rilevante solo quando il giudice *a quo* debba necessariamente fare applicazione della norma sospettata di incostituzionalità. Da ultimo: Corte Cost., 28 novembre 1972, n. 168, in questa *Rassegna,* 1973, I, 1, 45.

Ora è di tutta evidenza che soltanto tale giudice, al quale la norma in esame riserva poteri decisori e definitivi in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione (ordinanza non impugnabile), poteva promuovere il processo incidentale di legittimità costituzionale di una disposizione ch'egli soltanto era tenuto ad applicare. Di siffatto potere il giudice competente non si è avvalso ed, anzi, nella parte motiva della sua ordinanza egli cita la giurisprudenza di questa Corte in argomento.

La circostanza relativa alla intervenuta applicazione della norma denunciata induce a disattendere le considerazioni svolte dal pretore in ordine alla sua competenza a promuovere la questione di legittimità costituzionale ed alla rilevanza della medesima nel processo di esecuzione mobiliare successivamente dinanzi a lui instauratosi.

Vero è, per contro, che nel caso in esame è venuto meno il presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimità costituzionale e manca conseguentemente il requisito di rilevanza della proposta questione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 187 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Reale - Manera (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Procedimento penale - Parte offesa dal reato - Irreperibilità - Omissione della citazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 175).

Non è fondata, sia con riferimento ai principî di eguaglianza che di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., che consente di omettere la citazione della parte offesa dal reato allorchè risulti irreperibile (1).

(*Omissis*). — 3. - Le questioni non sono fondate.

Premesso che, come opportunamente ricorda l'Avvocatura, le vane ricerche conclusesi col certificato negativo dell'autorità comunale non equivalgono a notificazione, la prospettazione delle ordinanze appare inficiata da un comune vizio logico-giuridico, perchè sostanzialmente si basa sul concetto che la persona offesa dal reato versi in definitiva in

---

(1) Sugli effetti della sentenza penale nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perchè non posti in condizione di intervenirvi: Corte Cost., 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. cost.*, 1971, 573, con nota di SATTA, *Limiti di estensione dell'art. 24 della Costituzione.*

situazione processuale analoga a quella dell'imputato, sì da implicare per essa un pari trattamento nello svolgimento del processo penale.

E non si è considerata, invece, la diversa posizione giuridica che nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona offesa dal reato.

L'imputato è parte principale del processo penale, nel quale ha diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previe ulteriori ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella Repubblica, art. 177 *bis*), sia a stabilirne quanto meno, dopo la declaratoria di irreperibilità, la conoscenza legale, a seguito del deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, già nominato dall'imputato o da nominarsi dall'autorità giudiziaria procedente: difensore a cui è attribuita la rappresentanza processuale dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.).

L'offeso dal reato, invece, non è parte nel rapporto processuale penale, ancorchè egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel processo con la costituzione di parte civile.

La legge processuale penale, invero, dà rilievo a questa eventualità, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e perchè in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca della verità ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che nel nostro ordinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte civile, non può mettersi sullo stesso piano di quello dell'imputato, così da esigere parità di trattamento. E ciò attesa la diversa efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente, nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non può negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri interessi civili; domanda alla cui proposizione non è estraneo anche un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale.

Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da reato è richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c.p.p., si deve, a pena di nullità (art. 412), notificare anche a lui il decreto di citazione

al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per accertata irreperibilità di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze ricorrenti nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame, è opportuno rilevare che non è esclusa la facoltà per il giudice di ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di rogatorie ad autorità di altro Stato, quando sia possibile.

Per il caso appunto che la parte offesa risieda all'estero, valgono i temperamenti al principio di territorialità che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 c.p.p.) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.

E sempre in riferimento alla fattispecie considerata nell'ordinanza del tribunale di Torino va ricordato che una convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, cui ha aderito la Svizzera il 20 dicembre 1966, è stata resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 188 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bendetti - Consorzio autostrada Messina-Catania (avv. Silvestri) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Espropriazione per pubblica utilità - Piano di costruzioni autostradali - Occupazione temporanea - Proroga da parte del Prefetto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 42, l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 11, ultimo comma).

Non è fondata, con riferimento alla tutela del diritto di proprietà, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 sul piano di nuove costruzioni autostradali, che autorizza il Prefetto a disporre una sola proroga, di durata non superiore a due anni, del termine per l'occupazione temporanea (1).

---

(1) In generale, sui requisiti che le limitazioni alla proprietà privata debbono presentare ai fini della loro legittimità costituzionale: Corte Cost., 29 maggio 1968, nn. 55 e 56, *Giur. cost.*, 1968, 838 e 884.

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

La Corte ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961 debba essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni, può essere disposta, con nuovo decreto prefettizio, nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. Dal testo della norma è dato quindi desumere le condizioni che rendono legittimo l'esercizio del potere di proroga. I criteri della durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa può essere accordata sono posti a garanzia del diritto di proprietà in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione nè di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati.

3. - Nessun rilievo ha l'argomento che la norma in esame deroghi alla regola generale dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 secondo la quale l'occupazione temporanea non può durare più di due anni.

Questa disposizione, invero, non ha la forza di principio inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben poteva, pertanto, il legislatore dettare una disposizione diversa per la disciplina di un caso particolare quale quello in esame delle occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali e autostradali.

È peraltro da disattendere l'affermazione del tribunale secondo la quale scopo della norma sarebbe quello di esonerare per un altro biennio il soggetto espropriante dal pagamento del prezzo delle aree occupate. La finalità della norma, come sopra precisato, va ricercata unicamente nella esigenza sopravvenuta di apportare modifiche ai progetti di costruzione dell'opera pubblica prima approvati.

L'ulteriore limite al diritto di proprietà ch'essa importa non è del resto privo di conseguenze economiche per l'occupante essendo egli obbligato a corrispondere un indennizzo anche per la durata della proroga.

Le considerazioni svolte valgono ad escludere l'asserito contrasto col principio enunciato dall'art. 42, comma secondo, della Costituzione. Il riconoscimento e la garanzia del diritto di proprietà non escludono che il legislatore possa imporre, come nella specie, una ragionevole e temporanea limitazione alle facoltà di godere e di disporre del proprietario quando ciò sia richiesto da finalità di interesse pubblico.

Nello stesso precetto costituzionale invocato è sancito il principio della funzione sociale della proprietà nel quale trova appunto fondamento il potere predetto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 189 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Verzì - Meneghetti (n.c.).

Procedimento penale - Giudizio per decreto - Mancato obbligo del difensore nella fase di opposizione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.p. art. 509).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 c.p.p., nella parte in cui omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio per l'opponente a decreto penale di condanna, ove manchi quello di fiducia (1).

(*Omissis*). — L'ordinanza del pretore di Bassano del Grappa denuncia la norma dell'art. 509 c.p.p., in quanto omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in proposito che: 1) l'atto di opposizione costituisce una impugnazione speciale, unico mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena di inammissibilità, che i motivi siano specificamente indicati, e ciò può essere assicurato soltanto mediante l'assistenza del difensore. La mancanza di tale assistenza nel primo atto del procedimento monitorio al quale interviene l'interessato, sarebbe quindi lesiva del diritto di difesa.

La questione non è fondata.

La Corte ritiene che, attesa la particolare struttura del procedimento per decreto penale, già messa in evidenza da altre precedenti sentenze, e riconosciuta dalla stessa ordinanza rispetto all'atto di opposizione, definito una « impugnazione speciale », il diritto di difesa è assicurato anche se nella proposizione dell'opposizione al decreto, in mancanza di un difensore di fiducia, non ve ne sia uno di ufficio.

L'opposizione, infatti, si risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potrà essere sviluppata e

---

(1) La sentenza non avrebbe certo mancato di suscitare qualche riserva sul punto in cui esclude la violazione dell'art. 24 della Costituzione anche in relazione al requisito, richiesto a pena di inammissibilità, della indicazione specifica dei motivi di opposizione. Ogni perplessità deve però ora dirsi superata per effetto della successiva sentenza 27 febbraio 1973, n. 19 con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 509 c.p.p., nella parte in cui prevedeva, appunto, la sanzione della inammissibilità dell'opposizione per la mancata indicazione dei motivi.

dettagliata nella sede dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del difensore.

È esatto che la norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilità, ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificità non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perchè le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E la Corte ritiene che, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 190 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Trimarchi - Sbarbati (n.c.).

Fallimento - Presupposto per il reato di bancarotta - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 27; d.P.R. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, comma primo e secondo).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ed è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma primo e secondo legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che considerano come presupposto del reato di bancarotta, anche ai fini del momento di applicazione dell'amnistia, la sentenza dichiarativa di fallimento (1).

(*Omissis*). — 2. - Circa la questione di legittimità costituzionale del citato art. 217 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, prospettata dal tribunale di Macerata, la Corte rileva, che, pur essendosi essa in precedenza occupata della legittimità costituzionale della norma denunciata, non è stata emessa alcuna pronuncia specificamente in ordine ai profili ora messi in risalto.

Il rapporto tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il procedimento penale per i reati previsti e puniti dall'art. 217, è stato infatti oggetto di esame da parte di questa Corte per asserita violazione del-

---

(1) La sentenza 27 giugno 1972, n. 110 cui la Corte si richiama è pubblicata in questa *Rassegna*, I, 1, 929.

In precedenza la Corte aveva già pronunciato sulla legittimità dell'articolo 217 legge fallimetare con le sentenze 16 luglio 1970, n. 141, in *Giur. cost.*, 1970, 1624, e 22 marzo 1971, n. 59, in *Giur. cost.*, 1971, 596.

In dottrina: CONTI, *Giudizio sulla serietà dell'opposizione al fallimento e sospensione del procedimento penale per bancarotta*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1959, 624.

l'art. 24 della Costituzione; e la Corte, con sentenza n. 110 del 1972, ha ritenuto non fondata la relativa questione concernente gli artt. 19 e 21 c.p.p. le cui norme si assumeva che determinassero una paralisi della difesa nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, come conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale vincolato a tener fermo un presupposto (*status* di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio.

Con l'ordinanza del tribunale di Macerata ora si assume invece, anzitutto, che l'art. 3, comma primo, della Costituzione sarebbe violato dall'art. 217, comma secondo, nella parte in cui, resa superflua ogni indagine sulla qualità di imprenditore dell'imputato ai sensi del codice civile, sottopone allo stesso trattamento giuridico (in ordine all'obbligo di tenere i libri contabili) e in maniera non ragionevole, situazioni (altrove ritenute dallo stesso legislatore) diverse.

La questione così prospettata non è fondata. Posto che al giudice penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, non è consentito di indagare sulla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste per la dichiarazione di fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al competente giudice civile, la norma richiamata dell'art. 217, comma secondo, presuppone e comporta che ogni indagine sulla assoggettabilità (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale.

Non è prospettabile, quindi, una pluralità di situazioni giuridiche soggettive diverse in relazione alle quali si possa parlare di trattamento differenziato e per giunta posto in essere in modo irrazionale.

Del pari, non ha fondamento la prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui questo richiede che la responsabilità penale sia personale. L'asserito contrasto con detta norma, dell'art. 217, comma secondo, non sussiste, perchè, anche a voler ammettere che davanti al giudice penale l'imputato non possa utilmente riportarsi al proprio atteggiamento psicologico in ordine alla riconoscibilità degli elementi della fattispecie penale (qualità di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di altre scritture contabili), ricorre nell'ipotesi criminosa *de qua,* a base della responsabilità penale personale, il rapporto di causalità materiale tra azione ed evento (art. 40 c.p.) che è sufficiente a stabilire tra il soggetto ed il fatto preveduto come reato il necessario carattere di suità (sentenza numero 107/1957).

Può quindi concludersi con la dichiarazione di non fondatezza della questione come sopra prospettata dal tribunale di Macerata.

3. - Deve invece dirsi manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Bologna, a proposito dell'art. 217, primo e secondo comma, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza sarebbe violato perchè la norma denunciata « facendo coincidere la consumazione del reato di bancarotta semplice col momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, non consente di godere del beneficio dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la dichiarazione di fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la condotta ancorchè anteriore all'indicato termine », e quindi « in quanto per i medesimi fatti commessi nello stesso periodo di tempo un soggetto è ammesso ad usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre un altro deve rispondere penalmente per gli stessi fatti soltanto perchè, per motivi indipendenti dalla sua volontà, la di lui qualità di socio del già fallito, e come tale assoggettabile a declaratoria di fallimento, viene riconosciuta in un momento successivo allo spirare del termine utile per l'applicazione del beneficio di legge ».

La questione non è nuova. Negli stessi termini sostanzialmente è stata già sollevata con ordinanza del pretore di Siracusa (n. 198 del reg. ord. 1971) e del pretore di Napoli (n. 406 del reg. ord. 1971) ed esaminata da questa Corte, che, valutati anche altri profili di illegittimità costituzionale prospettati da altri giudici, l'ha, con la sentenza n. 110 del 1972, dichiarata non fondata.

Stante ciò, non ravvisando nell'ordinanza *de qua* alcuna ragione che possa indurla a modificare il precedente avviso, la Corte ritiene di doverlo confermare, con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 195 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Oggioni - Cordero (avv. Barile, Guarino, Piccardi), Università Cattolica del S. Cuore (avv. Balladore-Pallieri, Sorrentino, Lessona) e Presidente Consiglio dei Ministri e Ministero Pubblica Istruzione (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Estensione di ufficio della questione oltre i limiti dell'ordinanza di rinvio - Inammissibilità.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Università Cattolica del S. Cuore - *Placet* dell'autorità ecclesiastica per i docenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 33, 19, 3, 7; Conc. fra l'Italia e la S. Sede, reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810, art. 38).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammessa l'estensione di ufficio della questione oltre i limiti segnati dall'ordinanza di rinvio, salvo che si tratti di norme che si presentino come pregiudiziali e strumentali rispetto alla definizione della questione principale (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 del Concordato tra l'Italia e la S. Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, che prescrive il placet *dell'autorità ecclesiastica per le nomine dei professori presso l'Università Cattolica del S. Cuore* (2).

(*Omissis*). — 3. - Come si è riferito, l'art. 38 del Concordato risulterebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, in contrasto con gli artt. 3, 7, 19 e 33 della Costituzione.

La difesa del prof. Cordero, nelle deduzioni svolte all'udienza, ha prospettato anche un contrasto con gli artt. 1, 5, 24, 101 e 113. Di conseguenza, ha formalmente chiesto che la Corte sollevi d'ufficio questione di costituzionalità dello stesso art. 38 del Concordato, estendendola alla rilevazione di illegittimità, sotto il profilo desumibile dalla violazione degli altri articoli succitati. Ciò, soprattutto, per quanto concerne l'impedimento che dall'applicazione dell'art. 38 del Concordato

---

(1) Per la costante giurisprudenza della Corte: da ultimo sent. 26 giugno 1970, n. 109 e 16 luglio 1970, n. 143 in *Giur. cost.*, 1970, 1197 e 1645.

(2) La questione era stata proposta con ordinanza 26 novembre 1971 dal Consiglio di Stato, Sez. VI (*Gazz. Uff.* 12 aprile 1972, n. 97). A commento delle precedenti sentenze della Corte in tema di Concordato: LAVAGNA, *Prime decisioni della Corte sul Concordato*, in *Giur. it.*, 1971, I, 630; PUGLIESE, *Infondatezza della possibilità di sottoporre* i Patti lateranensi al controllo di costituzionalità, in *Giur. it.*, 1971, I, 634; BELLINI, *Sul sindacato di costituzionalità delle norme di derivazione concordataria*, in *Giur. it.*, 1971, IV, 88; MODUGNO, *La Corte costituzionale di fronte ai Patti lateranensi*, in *Giur. cost.*, 1971, 406 e LARICCIA, *Patti lateranensi e principî costituzionali*, in *Dir. eccl.* 1971, 341.

Sui rapporti tra Stato e Chiesa in riferimento alle libertà scolastiche: SAILIS, *La costituzione italiana e le libertà scolastiche*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari, XXXII, 1948-1949;* FEDELE, *La libertà religiosa*, Milano, 1963. Sulla estensione e sui limiti della libertà di insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione: CRISAFULLI, *La scuola nella costituzione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 67; POTOTSHNIG, *Insegnamento istituzione, scuola* in *Giur. cost.*, 1961, 373.

deriverebbe alla difesa, davanti all'autorità giurisdizionale italiana, dei suoi interessi legittimi, in relazione allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego.

L'istanza non è ammissibile.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, segna l'oggetto e, nel contempo, i limiti della proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale, sia ad istanza di parte che di ufficio, con riferimento alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate. Ed è l'ordinanza di rinvio che, con preciso riferimento a queste disposizioni, puntualizza e circoscrive i termini della questione.

Nel corso dei giudizi per conflitto di attribuzione, è tuttavia consentito alla Corte, secondo giurisprudenza costante, di sollevare in via incidentale, questione di legittimità di disposizioni legislative, aventi carattere strumentale rispetto alla decisione sul conflitto. Tale facoltà è stata, bensì, ritenuta estensibile (ordinanza 11 novembre 1965, n. 73) anche nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, ma a condizione che si tratti di norme che si presentino come pregiudiziali e strumentali rispetto alla definizione della questione principale.

Tutto ciò non ricorre nell'attuale situazione, nella quale i nuovi profili di legittimità prospettati dalla difesa Cordero vengono posti in relazione alla stessa norma sottoposta al controllo della Corte (cioè l'art. 38 del Concordato) e rappresentano solo una inammissibile estensione dell'oggetto del giudizio, già deferito, nei suoi limiti, alla Corte dal Consiglio di Stato.

4. - Superate queste eccezioni ed al fine di precisare i dati posti a base delle proposte questioni, la Corte ritiene di premettere un cenno sulla configurazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L'Università, già canonicamente eretta con decreto della Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, è stata « istituita » dal r.d. 2 ottobre 1924, n. 1661, con riferimento agli artt. 1 e 99 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, ed al r.d. 6 aprile 1924, n. 674, contenente il regolamento generale universitario: cioè, è stata « istituita » come Università « libera » rientrante nella previsione e negli schemi di detto ordinamento, con lo scopo di impartire istruzione superiore, complementarmente a quella delle Università di Stato e col potere di rilasciare titoli finali di studio aventi valore legale.

Nello schema generale figurano il riconoscimento di personalità giuridica, l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato (art. 1, terzo comma, del citato r.d. 2102 del 1923, testualmente ripetuto nell'art. 1 del successivo testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al r.d. 31 agosto 1933, n. 1592).

Con il r.d. n. 1661 del 1924, alla « istituzione » della Università libera in esame, si è aggiunta l'approvazione del relativo Statuto, in cui (art. 1) si legge che « scopo di essa è di contribuire allo svolgimento degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici ed alle professioni liberali, con una istruzione, adeguata ad una educazione morale, informata ai principî del cattolicesimo ».

Tale Statuto, rimanendo inalterato nelle sue linee, è poi stato trasfuso nel successivo r.d. n. 1163 del 1939 nel quale, confermato il resto, figura inserita nell'art. 22 la formulazione testuale dell'art. 38 del Concordato.

Una ulteriore precisazione si ha riguardo all'onere delle spese per lo stipendio dei professori, che è posto a carico del bilancio delle singole Università libere anzichè a carico del bilancio dello Stato (art. 100, secondo comma, r.d. n. 2102 del 1923 e art. 100, terzo comma, t.u. del 1923): salvo, da parte dello Stato, la concessione di un generico contributo facoltativo, come per tutte le università libere, secondo l'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

5. - Si deduce nell'ordinanza, riguardo alla denunciata violazione dell'art. 7 Cost. che, essendo lo Stato e la Chiesa cattolica, nel rispettivo ordine, indipendenti e sovrani, la subordinazione al « placet » dell'Autorità ecclesiastica in una materia (l'insegnamento) pertinente in esclusiva all'ordine od ordinamento dello Stato, ne vulnererebbe la sovranità.

La questione non è fondata.

Va considerato che i requisiti della indipendenza e della sovranità, riconosciuti nell'art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa, riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a disciplina pattizia, alla quale legittimamente può risalire la rilevanza di atti promananti da una delle parti, purchè questi non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principî supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie (sent. n. 30 del 1971).

Nella specie, dunque, si tratta di accertare se nell'art. 38 del Concordato si ravvisino quelle violazioni degli artt. 33, 19 e 3 della Costituzione che sono state denunziate.

6. - Viene per primo in considerazione l'art. 33 della Costituzione, che detta i principî e le regole fondamentali che disciplinano l'insegnamento.

È da rilevare, anzitutto, che, in base all'art. 33, lo Stato ha, bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento. Chè, anzi, contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza di rinvio, è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico, che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al primo comma, della libertà dell'arte e della scienza.

Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università, che sono previste nel contesto del medesimo articolo 33; e sarebbe, d'altronde, illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore.

Accertato che non contrasta con l'art. 33 la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti — libertà pienamente garantita nelle università statali — incontra nel particolare ordinamento di siffatte università, limiti necessari a realizzarne le finalità.

Nè vale la dedotta obiezione che l'Università Cattolica, risultando inquadrata, a seguito dell'intervenuto riconoscimento, tra le università dette « libere » sarebbe da considerarsi, ad ogni effetto, come persona giuridica di diritto pubblico. Da questa considerazione e dalla natura del predetto inquadramento, non consegue che dell'Università Cattolica siano state attenuate la originaria destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale, riaffermata, anzi, come si è ricordato, nel relativo Statuto debitamente approvato. Invero, l'art. 33 garantisce « piena libertà » a tutte « le scuole non statali che chiedono la parità »: « non statale » appunto, come è ritenuto anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve considerarsi l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Da quanto precede risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri. I quali, giova aggiungere, costituiscono certo una indiretta limitazione della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perchè libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida.

7. - Le stesse ragioni valgono a dimostrare l'infondatezza della addotta violazione dell'art. 19 della Costituzione. La legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà: ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale.

Nella specie — ma giova aggiungere che l'argomentazione ha validità più generale — la libertà dei cattolici sarebbe gravemente compromessa ove l'Università Cattolica non potesse recedere dal rapporto con un docente che più non ne condivida le fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di insegnare in una università confessionalmente o ideologicamente caratterizzata, lo fa per un atto di libero consenso, che implica l'adesione ai principî e alle finalità cui quella istituzione scolastica è informata.

8. - Si può perciò concludere che l'art. 38 del Concordato, in quanto non costituisce un privilegio dell'Università Cattolica, ma è specificazione di un principio immanente alla libertà della scuola ed alla libertà religiosa — e tale da valere per qualsiasi scuola e per qualsiasi religione o ideologia — non risulta contrastante con alcuna delle norme costituzionali invocate a raffronto. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 196 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rocchetti - Fabbri (n.c.).

Procedimento penale - Istruzione sommaria - Richiesta di citazione a giudizio - Omesso previo deposito degli atti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 392).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 c.p.p. che consente la richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti prescritti dall'art. 372 dello stesso codice (1).

---

(1) La Corte aveva già in precedenza escluso che la mancata previsione del deposito degli atti in cancelleria prima dell'emissione del decreto di citazione costituisca violazione dell'art. 24 della Costituzione (sent. 4 febbraio 1970, n. 16, in *Giur. cost.*, 1970, 148, con nota di Bonetto, *Legittimità dei poteri discrezionali del pretore penale*).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 197 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Vivo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento penale - Giudizio davanti al Pretore - Mancata attività istruttoria - Omesso avviso di procedimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; l. 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che consente al Pretore di non comunicare avviso di procedimento se ritenga di non dovere esperire attività istruttoria (2).

I

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* ripropone censure che questa Corte ebbe già a respingere, in riferimento al solo art. 24 Cost., con la sentenza n. 127 del 1966.

E la decisione allora assunta va mantenuta, nonostante la più ampia denuncia ed i nuovi profili proposti.

Deve infatti osservarsi che la diversità di regolamentazione per quanto concerne il deposito degli atti — che, del resto nell'istruzione sommaria non manca, benchè sia successiva e non anteriore alla chiusura di quella fase del processo (art. 397 c.p.p.) — non viola il principio di eguaglianza, perchè è giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, più rapido procedimento e minori formalità.

3. - Quanto alla tutela del diritto di difesa, va innanzi tutto ricordato come esso sia, anche nella istruzione sommaria, ampiamente tutelato dall'obbligo della notifica dell'avviso di procedimento, da quello dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore e da tutte le altre garanzie previste negli artt. 304 *bis ter* e *quater* c.p.p.

---

(2) Nel senso che l'obbligo dell'avviso di procedimento sussiste solo ove vi sia attività istruttoria, in dottrina: CAPENA, *Sull'avviso di procedimento*, in *Foro it.*, 1971, II, 642; DOSI, *L'avviso di procedimento*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1970, 1090.

Nè può rinvenirsi causa di menomazione di quel diritto nella rilevata omissione, anteriormente alla chiusura dell'istruzione sommaria, del deposito degli atti che, per la maggior parte almeno, sono stati peraltro già depositati in ottemperanza all'art. 304 *quater* c.p.p.

Non ha infatti alcun pregio l'assunto dell'ordinanza di rinvio, che coordina il diritto di difesa, e una sua possibile violazione, all'interesse dell'imputato all'eventuale risoluzione del processo in fase istruttoria; risoluzione che i suoi più informati e tempestivi interventi difensivi potrebbero rendere più probabile.

Benchè, infatti, non possa negarsi un simile interesse dell'imputato, deve però osservarsi che esiste anche un suo opposto interesse a conseguire nella risonanza di un pubblico dibattimento un'assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.

Dal che consegue che l'interesse dell'imputato ad evitare il dibattimento, appunto perchè contrastante con altro suo, non meno apprezzabile interesse, a desiderarne la celebrazione, non può ritenersi giuridicamente rilevante e, tanto meno, costituzionalmente protetto (sent. n. 172 del 1972). — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 3. - La questione non è fondata.

La norma impugnata prescrive che sin dal primo atto di istruzione sia comunicato avviso di procedimento all'imputato ed a coloro che possono avere interesse nel processo come parti private; pone, cioè, la linea di demarcazione dell'obbligo nell'espletamento del primo atto di istruzione (eseguito direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria: art. 398, primo comma, c.p.p.), nel senso che il giudice, solo se questo voglia compiere, deve disporre la previa comunicazione.

È esatta l'affermazione del pretore di Livorno che la *ratio legis* della normativa introdotta dalla « novella » n. 932 del 1969 sia quella di assicurare all'imputato e alle altre parti private più ampie e concrete garanzie di soddisfacimento dei vari interessi contrastanti; ed è esatta, altresì, l'affermazione che tale *ratio* sia ispirata all'art. 24 della Costituzione.

Ha, per altro, osservato giustamente l'Avvocatura generale dello Stato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 932, non si era mai denunziata, per violazione del diritto di azione e di difesa, la mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento: una violazione che avrebbe — in ipotesi e per assurdo — riguardato, per diffusa situazione di incostituzionalità l'intiero sistema, dal momento dell'esercizio dell'azione penale.

Appare coerente con la giurisprudenza costituzionale — che, pur avendo inciso profondamente nelle strutture del codice di rito per l'ampiamento e il rafforzamento del diritto di difesa, ha ripetutamente riconosciuto la legittimità della citazione a giudizio senza istruttoria predibattimentale, del rito direttissimo e della condanna per decreto penale — escludere che la norma impugnata vulneri l'art. 24 della Costituzione.

Proprio da questo orientamento consegue la legittimità della norma, tanto più in quanto nè il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo *strepitus fori*, nè la presentazione spontanea dell'art. 250 c.p.p. e il deposito di memorie, istanze e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice (che sono, del resto, solo modalità accessorie ed integrative, cioè niente affatto essenziali e caratterizzanti dell'azione e della difesa di cui all'art. 24 Cost.) attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio (o la condanna per decreto) e alla parte offesa o danneggiata quello di far valere, nel processo penale, le proprie ragioni; nè alcuna discriminazione viene operata tra l'imputato e quanti siano civilmente interessati al processo.

Soluzione, questa, che trova conforto nella stessa dizione dell'art. 24, secondo comma, Cost., che prevede la garanzia della difesa in ogni stato (e grado) del procedimento: non può, invero, ritenersi obbligatoria quella garanzia per uno stato (o fase: la fase istruttoria) che nel procedimento manchi.

4. - Nè l'art. 8 della legge confligge col principio di eguaglianza dell'art. 3 Cost., esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Si tratta di una differenza che giustifica, appunto, la diversità di trattamento. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 198 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Benedetti - Donaggio (n.c.).

Procedimento penale - Tribunale per i minorenni - Deroga alla competenza nelle ipotesi di connessione con reati commessi da maggiorenni - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404)

nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato (1).

(*Omissis*). — 3. - La questione è fondata.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni viene enunciata la regola generale della competenza di detto tribunale per tutti i procedimenti penali « per reati commessi dai minori degli anni 18 »; nel capoverso dello stesso articolo è prevista l'eccezione a tale regola per il caso in cui « nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18 ».

Evidente è la stretta relazione che intercorre tra le locuzioni « reati commessi dai minori » e « coimputati maggiori ».

L'ipotesi prevista è soltanto quella della compartecipazione del maggiore allo stesso reato compiuto dal minore: il caso tipico del concorso di più persone nel medesimo reato. Nella previsione normativa non rientrano altre forme di connessione.

Questa interpretazione è d'altronde giustificata dallo stesso contenuto della disposizione in esame. Essa prevede una eccezione alla generale competenza del tribunale per i minorenni ed in tema di deroghe non sono consentite interpretazioni estensive.

Diversa è, però, l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla norma impugnata.

Al termine coimputato è stato infatti costantemente attribuito un significato ampio e generico in modo da ricomprendervi non solo colui che è imputato di concorso nel reato commesso da altri contro cui si procede, ma anche colui che è imputato di un reato connesso a quello per il quale si procede a carico di altri. Ed è stato conseguentemente affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per un reato commesso da un minore degli anni 18 e un maggiore in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti.

Così interpretata ed applicata la disposizione denunciata vive nella realtà concreta in modo incompatibile col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

La necessità del *simultaneus processus*, che la Corte nella sua precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla com-

---

(1) La legittimità costituzionale della norma, in relazione all'art. 25 e all'art. 3 della Costituzione, era stata affermata dalla Corte con le precedenti sentenze 4 luglio 1963, n. 130 (in *Giur. cost.*, 1963, 1454) e 8 febbraio 1966, n. 10 (in *Giur. cost.* 1966, 119, con nota di GREVI, *Davvero legittima la competenza del giudice non specializzato nei confronti dei minorenni coimputati con maggiorenni?*).

petenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore — come nel caso sottoposto al giudizio del tribunale — sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni 18, anche se fra tali reati sussista connessione. Non v'è sostanziale differenza tra questa seconda ipotesi e quella relativa ad un minore che commetta da solo un reato; in entrambi i casi l'azione del minore ha un'autonomia tutta propria sicchè si giustifica l'identità della loro disciplina.

La sussistenza del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. della norma impugnata — nella parte in cui non limita la competenza del giudice ordinario al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato — dispensa la Corte dall'esame dell'altro motivo di incostituzionalità prospettato in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

4. - Il tribunale di Venezia ha invece emesso la propria ordinanza in un procedimento penale instaurato a carico di tre minori degli anni 18 ed un maggiore di tale età, tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato continuato, ed ha ritenuto che la norma impugnata sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione in quanto al concetto di diritto di difesa non sarebbe estranea la struttura particolare dell'organo giudicante.

La questione non è fondata.

È invero di tutta evidenza che non può essere lamentata la lesione del diritto di difesa quando viene garantita l'effettiva possibilità di tutela delle proprie ragioni. La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, disposta con la norma impugnata, non preclude, nè limita in alcun modo il diritto di farsi assistere dal difensore nel procedimento dinanzi al giudice comune. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 199 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Adamo ed altri (n.c.).

Sicurezza pubblica - Diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 21; c.p., art. 656).

Sicurezza pubblica - Diffusione di scritti e disegni contrari agli ordinamenti costituiti - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112).

Stampa - Obbligo per lo stampatore di consegnare copia delle pubblicazioni - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 21, 42, 53; l. 2 febbraio 1939, n. 374, artt. 1, 8).

Non è fondata, con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p., incriminatore della diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (1).

È fondata, con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 t.u. legge di P. S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale (2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sull'obbligo dello stampatore di consegnare un prescritto numero di esemplari della pubblicazione (3).

(*Omissis*). — 1. - Le dieci ordinanze sottopongono questioni in parte analoghe ed in parte connesse sicchè si rende opportuna la loro riunione per la decisione con unica sentenza.

Un primo gruppo di sette ordinanze solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p., nella considerazione che, configurando esso quale reato la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, viene a porsi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che alla manifestazione

---

(1) In dottrina, a commento di alcune delle ordinanze di rinvio, v. nota in *Giur. it.*, 1970, II, 527.

Sulla precedente sentenza della Corte 16 marzo 1962, n. 19: BARILE, *La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose*, in *Foro it.*, 1962, I, 855; CAPACCIOLI, *Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nell'art. 656*, in *Dir. e proc. pen.*, 1962, 797; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*, in *Giur. cost.*, 1962, 191.

In generale, sulla tutela della libertà di pensiero in rapporto all'ordine pubblico: ZUCCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in *Dir. proc. penale*, 1966, 1150 e MASANTE, *In tema di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose*, in *Giur. it.*, 1970, II, 151.

(2) L'art. 112 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza era stato già dichiarato viziato da illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla propaganda di mezzi anticoncezionali, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1, 520).

La sentenza 6 luglio 1966, n. 87, cui la Corte si richiama per la illegittimità della circolazione di scritti offensivi del sentimento nazionale, è pubblicata in *Giur. cost.*, 1966, 1090 con nota critica, anche sul punto della propaganda antinazionale, di VASSALLI, *Propaganda sovversiva e sentimento nazionale*.

del pensiero non pone altri limiti che non siano quelli del buon costume e della protezione dalla violenza.

La sentenza n. 19 del 1962 che le ordinanze richiamano ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 c.p., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anch'essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, così da non corrispondere alla realtà effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorchè, in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso.

La Corte ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente pronuncia, che pertanto deve essere confermata in ogni sua parte. Spetta poi al giudice di merito valutare in concreto la sussistenza dei requisiti prima specificati necessari alla perseguibilità del reato di cui all'art. 656.

2. - Fondata deve invece ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 t.u. leggi di p.s. n. 773 del 1931, nella parte in cui fa divieto di mettere in circolazione scritti, disegni, immagini contrari agli ordinamenti costituiti dello Stato, o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità, o offensivi del sentimento nazionale. Tale disposizione, pur se privata della sanzione del sequestro degli oggetti colpiti dal divieto, quale era previsto dall'ultimo suo comma, in virtù del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, è tuttavia protetta dalla disposizione generale dell'art. 17 dello stesso testo unico, che commina pene per ogni contravvenzione alle sue disposizioni.

L'affermato contrasto con l'art. 21 della Costituzione appare palese quando si consideri che l'art. 112 conferisce un potere assolutamente discrezionale di vietare svariate manifestazioni del pensiero, sempre che queste non configurino fattispecie previste dalle leggi penali, per le quali, quando ricorressero, sarebbe sufficiente a reprimerle

---

(3) La precedente sentenza 8 luglio 1957, n. 115, cui la Corte si richiama è pubblicata in *Giur. cost.*, 1957, 1053.

La questione era stata ritenuta manifestamente infondata da Cass., Sez. III, 15 febbraio 1968, Saccone in *Giust. pen.*, 1969, II, 52.

la denunzia all'autorità giudiziaria. La semplice e generica contrarietà agli ordinamenti costituiti non può essere titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facoltà di critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorità, fino a quando non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio.

Nei riguardi poi dell'offesa al sentimento nazionale è da rilevare che, se deve ritenersi affetta da incostituzionalità la pena per la propaganda lesiva del sentimento stesso, qual era disposta dall'art. 272 c.p., secondo quanto ha ritenuto la Corte con la sentenza n. 87 del 1966, con più forti ragioni la censura di illegittimità deve colpire la parte della disposizione in esame che vieta comportamenti meno gravi di quelli in cui si sostanzia la propaganda.

3. - Passando infine ad un altro gruppo di ordinanze che denunciano gli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto, obbligando ogni stampatore a consegnare un certo numero di esemplari delle pubblicazioni da lui effettuate, sarebbero in contrasto o solo con l'art. 21 o anche con gli artt. 42 e 53 Cost., se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza. Infatti, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 21, è da ricordare che già la Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna è sostituita dal previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. È ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21.

A diversa conclusione non può giungersi anche in presenza delle nuove prospettazioni che della questione danno il pretore di Recanati e quello di Ronciglione. Infatti non può ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna di un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate nell'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare al sequestro, poichè tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello stampatore rimane limitata alle copie di obbligo. Analoghe considerazioni sono da invocare per contestare la fondatezza dell'allegata violazione dell'art. 42. Un'ipotesi di espropriazione senza indennizzo potrebbe, se mai, riscontrarsi nel caso, che non

ricorre nella specie, di pubblicazioni di costo elevato (per le quali peraltro il cit. art. 7 prevede la dispensa); ma, ove essa si verifichi, l'interessato potrà trovare sufficienti garanzie del proprio diritto attraverso l'esperimento dei comuni rimedi contro l'attività discrezionale della pubblica Amministrazione.

Ad eguale conclusione di infondatezza deve giungersi con riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 53, poichè, a parte l'inesattezza di quanto si afferma circa la *ratio* della disposizione in esame, è da negare che l'obbligo di cui si tratta possa incidere sulla capacità contributiva. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 201 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Trimarchi - Papis (avv. Bussi) c. INPS (avv. Rizzuti).

Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione obbligatoria - Riversibilità solo a favore del marito invalido - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 29, 37, 38; r.d. l. 14 aprile 1939, n. 636 e succ. mod., art. 13).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza fra i coniugi e di assistenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939 (1).

(*Omissis*). — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge con

(1) La Corte ha fatto applicazione dei medesimi principî già enunciati nella precedente sentenza 6 luglio 1972, n. 119, in questa *Rassegna*, 1972, I, 1, 954.

legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 202 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Trimarchi - Ravenna (n.c.).

Pensioni - Pensioni degli Istituti di Previdenza - Riversibilità a favore del marito - Condizione della convivenza a carico - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui dispone che la pensione di riversibilità spetti al marito della dipendente iscritta presso gli Istituti di previdenza, quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di lei carico (1).

(*Omissis*). — 1. - Secondo la Corte dei conti, che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), che « per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di ex amministrata dagli Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la condizione dell'*a carico* della dante causa, all'epoca della morte di quest'ultima ».

2. - La questione non è fondata.

In effetti, dalle norme relative al trattamento pensionistico del coniuge superstite di un amministrato dai detti Istituti di previdenza, risulta che codesto trattamento è differente a seconda che si tratti di

(1) La Corte ha applicato gli stessi principî enunciati nella sentenza 6 luglio 1972, n. 119, in questa *Rassegna*, 1972, I, 1, 954.

vedovo o di vedova. Come ha esattamente osservato la Corte dei conti, per la vedova, dagli artt. 37 e 38 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e dalle successive disposizioni intervenute in merito, non è richiesta, perchè essa possa conseguire il ripetuto trattamento, la condizione che, alla data della morte del marito, risulti a suo carico; e la norma denunciata, invece, dispone espressamente, che al vedovo spetti la pensione indiretta e di riversibilità solo se esso risulti essere stato, alla data di morte della moglie, a di lei carico.

Ma ciò evidentemente non basta perchè la norma *de qua* possa dirsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non si ha, infatti, una disciplina differente di situazioni eguali o ritenute tali, in modo razionale, dal legislatore. E quindi non si può dedurre che il differenziato trattamento del coniuge superstite, nell'ipotesi in esame, sia da ricollegare unicamente alla distinzione di sesso.

Va al riguardo considerato quel che questa Corte ha già avuto occasione e modo di rilevare con la sentenza n. 119 del corrente anno, e cioè che, nonostante l'esistenza di un'ampia e articolata normativa (soprattutto costituzionale) diretta a rendere possibile e realizzare la eguaglianza, morale e giuridica dei cittadini, senza distinzione di sesso, è avvertita nella realtà sociale la minore probabilità che sia il marito anzichè la moglie a dipendere economicamente dal coniuge.

Non può perciò ritenersi che il legislatore, nel dettare le disposizioni sopra richiamate, si sia trovato a dover disciplinare un'unica situazione di fatto e di diritto o situazioni suscettibili d'essere considerate eguali o equivalenti.

E appare del tutto razionale che l'accertamento in concreto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non anche per la vedova.

La norma in esame, di conseguenza, trova nella notata peculiarità la sua logica ragione di essere. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 203 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Trimarchi - Genoese (n.c.).

Pensioni - Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato - Perdita per dimissioni - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 36; r.d. 22 aprile 1909, n. 229, mod. da art. 1 d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915, art. 16, lett. *a*).

È fondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera a), *del testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato*

(r.d. 22 aprile 1909, n. 229, modificato dal d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915) nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione gli impiegati il cui rapporto sia cessato per dimissioni, anche di ufficio (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 204 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Trimarchi - Bolletta ed altri (n.c.).

Pensioni - Dipendenti Enti locali - Assegni vitalizi - Limitazione alla concessione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 36; l. 13 marzo 1950, n. 120, art. 11, primo comma).

È fondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (2).

(*Omissis*). — Nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e di detto comma nonchè del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria. — (*Omissis*).

(1-2) Sulla illegittimità delle norme che escludono il diritto a pensione in alcune ipotesi di cessazione del rapporto: Corte cost., 13 gennaio 1966, n. 3 in *Giur. cost.*, 1966, 45; 3 luglio 1967, n. 78 in *Giur. cost.*, 1967, 984 e 19 luglio 1968, n. 112 in *Giur. cost.*, 1968, 1751.

L'illegittimità del divieto di cumulo di più trattamenti pensionistici per contrasto con l'art. 36 della Costituzione è la logica conseguenza della natura di retribuzione differita riconosciuta ai trattamenti economici successivi alla cessazione del rapporto.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 205 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Bonifacio - Tambellini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Responsabilità civile - Scontro tra veicoli - Presunzione di colpa - Limitazione al solo conducente il veicolo non danneggiato - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; c.c., art. 2054, secondo comma).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c.,

limitatamente alla parte in cui, nel caso di scontro fra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni (1).

(*Omissis*). — 2. - Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la disposizione viene intesa nel senso che la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne: a causa della così delineata sfera di applicazione del secondo comma, quest'ultimo caso deve trovare altrove la sua disciplina, precisamente nel disposto del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato.

Sul presupposto di siffatta interpretazione — intorno alla validità della quale, stante il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto cenno, non è opportuno indugiare — questa Corte è chiamata a decidere se la diversità di regime giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano derivati danni reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., ad una illegittima disparità di trattamento.

3. - La questione è fondata.

Vero è che le due situazioni che qui vanno raffrontate — scontro con danni reciproci, scontro con danni unilaterali — presentano fra loro una qualche diversità, ma ciò, tuttavia, non è di per sè sufficiente a far concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principî affermati da questa Corte nella giurisprudenza concernente l'art. 3 Cost., occorre infatti verificare se il legislatore, dando rilievo all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali) piuttosto che all'elemento comune alle due fattispecie (scontro tra veicoli), non abbia arbitrariamente considerato diverse due ipotesi che, almeno ai fini che qui interessano, avrebbero dovuto esser valutate come eguali.

---

(1) A commento di una delle ordinanze di rinvio: LAPICIRELLA, *Scontro di veicoli con danni unilaterali e presunzione di colpa*, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1971, 416.

In giurisprudenza, in senso difforme dal consolidato indirizzo della Corte di Cassazione: Cass., 20 febbraio 1951, n. 429, in *Resp. civ. e prev.*, 1951, 231; Tribunale Milano, 25 febbraio 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1668 e Tribunale Genova, 26 dicembre 1955, I, 1144.

In quest'ordine di idee occorre porre in rilievo che la presunzione di un egual concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., è del tutto svincolata dalla proporzione dei danni derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore entità di tali danni gioca, è ovvio, sul *quantum* dovuto dall'uno all'altro soggetto, ma nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilità, che per tutti è presunta eguale. Ciò significa che, conformemente ad intuitive esigenze di razionalità, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilità nell'aver provocato lo scontro, ed è perciò arbitrario ed irragionevole che tale funzione esse assumano quando non entrambi i veicoli siano stati danneggiati. Nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato vien fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioè, che è razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparità di trattamento risulta di tutta evidenza ove si consideri che la operatività della presunzione di egual concorso, collegata ad un fatto esterno rispetto all'azione dei soggetti, è affidata al mero caso: al limite, l'assenza di danno o la presenza di un danno di minima entità determina l'applicazione di regole giuridiche profondamente diverse.

In definitiva si deve concludere che, quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie « scontro » è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate e non può perciò non essere assoggettata ad una disciplina unitaria: la differenza di regime, dipendente da mera accidentalità, inevitabilmente comporta una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. - Per le considerazioni esposte, il secondo comma dell'art. 2054 c.c. deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

Con questa statuizione è esaurito l'intero *thema decidendum*. La questione proposta dal pretore di Lucca ha investito invero anche il primo comma dello stesso articolo, ma tale denuncia è stata formulata sul presupposto che all'ipotesi di scontro con danni unilaterali non fosse applicabile, *de iure condito*, il secondo comma: presupposto che ovviamente vien meno a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di quest'ultimo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 210 - *Pres.* e *Rel.* Chiarelli - Ciolino (n.c.).

Valle d'Aosta - Norme per la protezione della flora spontanea - Sanzioni penali - Rinvio al Codice penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 5, 25; l. reg. 8 novembre 1956, n. 6, art. 12, c.p., art. 734).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza, di autonomia regionale nell'unità dello Stato e di irretroattività della legge penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta, che dichiara punibili a sensi dell'art. 734 c.p. le contravvenzioni alle norme sulla protezione della flora spontanea (1).

(*Omissis*). — 3. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, per quanto riguarda il collegamento della competenza legislativa regionale con la potestà penale riservata allo Stato, che non è esatto che la norma penale statuale si debba riconnettere a norme legislative già entrate in vigore (sent. n. 142 del 1969). Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, è osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni si armonizza col principio dell'unità dello Stato, nel suo aspetto di unità dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed è ottemperato il principio della irretroattività della legge penale, giacchè la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva.

Nè gli accennati principî escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, com'è proprio della sua natura, sarà applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva.

Sulla base di queste precisazioni, che dimostrano l'infondatezza delle premesse da cui muove l'ordinanza, va esaminata la questione se l'art. 12 impugnato, col richiamare le norme del codice penale, e implicitamente l'art. 734 di esso, abbia violato il principio della riserva statale in materia penale.

---

(1) La sentenza 20 novembre 1969, n. 142 cui la Corte si richiama è pubblicata in *Giur. cost.*, 1969, 2190, con nota di PALADIN, *Diritto penale e leggi regionali.*

4. - L'art. 734 c.p. rientra, come l'ordinanza afferma, nella categoria delle c.d. norme in bianco, non solo in quanto la sua applicazione richiede un atto dell'autorità che abbia dichiarato la bellezza naturale di un luogo, ma in quanto il suo contenuto precettivo si integra con le disposizioni che stabiliscono la « speciale protezione » delle bellezze naturali. Il precetto in esso racchiuso colpisce pertanto l'opera di distruzione, o comunque di alterazione dello stato di un luogo, compiuta in violazione delle norme che assicurano tale protezione: in sostanza, in violazione della legislazione protettiva delle bellezze naturali.

Nel caso in esame la Regione, con suo atto legislativo, ha dichiarato bene da tutelare, sottoponendolo a speciale protezione, la flora spontanea della Valle d'Aosta, « in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine » (art. 1).

È fuori contestazione la competenza esclusiva della Regione in materia di « tutela del paesaggio », ai sensi dell'art. 2, lett. q), dello Statuto. Ed è anche fuori dubbio che il campo della protezione delle bellezze naturali si estende alla vegetazione, com'è confermato dall'art. 9, secondo comma, n. 1, Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 (di applicazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497), che del resto è aderente all'art. 812 c.c.

Ma la tutela della vegetazione spontanea come bellezza naturale, e in particolare di quella aperta alla disponibilità del pubblico, richiede che siano determinati i modi di protezione di essa. Vale a dire, richiede che, nello stabilirne la protezione, siano determinate le condizioni perchè ad essa sia conservato il carattere di elemento costitutivo della bellezza naturale, e, conseguentemente, richiede la individuazione dei fatti che, secondo le valutazioni della legge che ne stabilisce la speciale protezione, possono produrre l'alterazione o la distruzione di tale carattere.

Pertanto, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, la legge regionale non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia.

Nè, così operando, il legislatore regionale ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacchè al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.

Può aggiungersi a questo proposito che la determinazione legislativa dei comportamenti che cadono sotto le sanzioni del codice penale,

in quanto contrastanti con la speciale protezione della bellezza naturale a cui l'art. 734 fa riferimento, assicura, con la sua efficacia generale, l'eguale applicazione della disciplina protettiva, nell'ambito del territorio regionale, sottraendola a valutazioni caso per caso, ed eventualmente fra loro difformi, della idoneità dei singoli atti a costituire lesione della bellezza naturale protetta.

Dalle esposte considerazioni deriva che la norma impugnata non viola il principio dell'esclusiva competenza dello Stato in materia penale, nè contraddice alle norme della Costituzione invocate nell'ordinanza a fondamento di tale principio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 211 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rocchetti - Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia, Varvesi, Benvenuti) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Friuli-Venezia Giulia - Giurisdizione della Corte dei conti - Estensione ai dipendenti regionali a componenti la Giunta regionale.

(Cost., art. 103, secondo comma; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 53; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 83; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 20).

Spetta alla Procura Generale della Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità sia nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alla Regione nell'esercizio delle loro attribuzioni, sia nei confronti dei componenti la Giunta della stessa Regione per omissione della denuncia di tali danni (1).

(*Omissis*). — 1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è proposto in riferimento alla citazione (e successivi decreti di fissazione di udienza) intimata dal Procuratore generale della Corte dei conti nei confronti di un autista dipendente della Regione per danni arrecati ad un'autovettura affidata alla sua guida, e nei confronti del Presidente della Giunta e degli assessori regionali che, con la deliberazione in data 6 agosto 1969, n. 2861, avrebbero impedito che la denunzia del danno venisse sporta da chi di dovere allo stesso Procuratore generale, e sarebbero perciò a tal titolo responsabili.

Tale deliberazione disponeva infatti che non dovessero essere presentate a quel Procuratore generale, che le sollecitava, denuncie per

---

(1) Le sentenze 26 giugno 1970, n. 110 e 5 aprile 1971, n. 68 sono pubblicate in *Giur. cost.*, 1970, 1203 e 1971, 627 con note di richiami.

In dottrina: CAPOTOSTI, *Giurisdizione della Corte dei Conti e autonomia regionale*, in *Giur. it.*, 1971, IV, 163.

danni procurati da autisti dipendenti dalla Regione per effetto della circolazione dei veicoli, perchè doveva ritenersi in materia competente l'autorità giudiziaria ordinaria, avanti la quale la Giunta regionale si riservava, dopo l'esame del caso, di decidere in merito alla proposizione dell'azione. Trattavasi quindi di una deliberazione di massima che la Giunta aveva creduto di adottare per segnare la condotta da tenersi in materia dai dipendenti uffici e che si ispirava ai principî allora ammessi, e ritenuti anche da questa Corte nella sentenza n. 17 del 1965, circa la necessità che, per sottoporre settori, prima non compresi, alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, occorressero apposite norme legislative da emanarsi in ottemperanza all'art. 103, comma secondo, della Costituzione, ma non emanate.

Quella deliberazione venne poi revocata con altra in data 3 maggio 1971, n. 1611, dopo che la Corte di cassazione prima e questa stessa Corte poi (sentenza n. 110 del 1970), andarono in contrario avviso, ritenendo l'immediata precettività in materia del richiamato art. 103.

Ciò precisato, devesi, prima di affrontare l'esame del merito, risolvere un duplice ordine di questioni: quelle attinenti alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dall'Avvocatura dello Stato, e quelle di legittimità costituzionale, prospettate dalla Regione.

2. - Sostiene l'Avvocatura che il ricorso sarebbe « inammissibile perchè diretto contro atti di natura giurisdizionale dello Stato, relativamente ai quali nè la Regione ha titolo a una *vindicatio potestatis*, nè essa, come Ente fornito di autonomia e svincolato dalle persone fisiche dei suoi organi rappresentativi, ha titolo a lamentare una lesione della sua competenza ».

Ma la duplice eccezione proposta non ha fondamento. Nulla vieta che un conflitto di attribuzioni possa trarre origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto, come è nel caso, si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionale garantita alla Regione (sentenza n. 110 del 1970). Nè occorre che, per dar luogo a un conflitto di attribuzione, vi sia una contestazione sull'appartenenza di un medesimo potere, essendo sufficiente che dall'illegittimo esercizio del potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto (stessa sentenza).

Come pure è certo che un attentato ai poteri spettanti ai rappresentanti di un Ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta non può, in tesi, non offendere l'autonomia dell'Ente.

Deduce ancora l'Avvocatura che, nel caso, mancherebbe l'attualità di una lesione, in quanto si è in presenza soltanto di un atto introduttivo di un giudizio che potrebbe, in tesi, determinare la lesione che la Regione lamenta, solo se e quando le domande contenute nell'atto venissero accolte.

Ma la Corte, poichè non vengono dedotte nuove e convincenti ragioni contrarie, non ritiene vi sia motivo per rivedere sul punto la propria giurisprudenza, secondo la quale qualsiasi atto, anche preparatorio, può dar luogo a conflitto purchè sia idoneo ad affermare una competenza ed a negare, o menomare, l'altrui (sent. n. 171 del 1971). Tanto più che, nel caso, la Regione, oltre che la competenza della Corte dei conti, contesta soprattutto il potere, ed impugna l'atto, del suo Procuratore generale volto a promuovere d'ufficio l'instaurazione di un'azione giudiziaria, in merito alla cui proposizione essa rivendica l'esercizio di una sua autonoma facoltà di decidere.

Pertanto nessuna delle proposte eccezioni di inammissibilità ha fondamento e può essere accolta.

3. - La Regione solleva due gruppi di questioni di legittimità costituzionale che vanno qui distintamente esaminate ai fini di accertarne, con la rilevanza, che non è dubbia, la non manifesta infondatezza.

Col primo gruppo si denunciano gli articoli:

a) 53 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, contenente il testo unico sulla Corte dei conti (emanato in virtù della delega di cui all'art. 35 della legge 3 aprile 1933, n. 255);

b) 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (emanato in virtù della delega contenuta nella legge 3 dicembre 1922, n. 1601);

c) 20 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato (emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181);

i quali sarebbero illegittimi nella parte in cui dispongono la responsabilità per omessa denunzia da parte dei direttori generali, capi servizio e, in determinati casi, dei singoli ministri, relativamente a danni da altri arrecati allo Stato. Le citate norme non sarebbero illegittime di per sè, ma in quanto se ne faccia applicazione estensiva a soggetti non contemplati in quelle norme, quali appunto, nel caso, i direttori generali, i capi servizi e gli assessori delle Regioni. In tal caso quelle stesse norme, applicate in via interpretativa, poichè contengono sanzioni di natura disciplinare e di contenuto patrimoniale, violerebbero gli artt. 23 e 25 della Costituzione, i quali dispongono che tali sanzioni possano essere imposte soltanto con legge.

La questione è manifestamente infondata, perchè l'art. 25 (commi secondo e terzo), riguardando unicamente la materia penale, non ha attinenza con l'argomento di causa; mentre non può parlarsi, a proposito dell'art. 23, di una violazione della riserva di legge in esso contenuta solo perchè, utilizzando legittimamente lo strumento della in-

terpretazione, si estendono le ipotesi di cui alle norme impugnate ad altre prima non previste, in quanto non prevedibili, ma identiche nei presupposti.

Col secondo gruppo di questioni, la Regione denuncia poi altri articoli dei già citati provvedimenti legislativi, e cioè 44 e seguenti del r.d. n. 1214 del 1934, 82 e 83 del r.d. n. 2440 del 1923, 18 e 19 del d.P.R. n. 3 del 1957 e denuncia altresì gli artt. 43 e seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, contenente il Regolamento per la procedura innanzi alla Corte dei conti, sul cui valore di atto avente o no forza di legge non è qui il caso di indugiare.

Queste norme sono denunziate in riferimento agli artt. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 e 103 della Costituzione, ma limitatamente a quanto attiene alla loro applicazione nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con tale ampio raggio di impugnative, la Regione sostanzialmente sostiene che essa ed i suoi amministratori e i suoi dipendenti, non sono assoggettabili alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, nè, tanto meno, essa è tenuta a sottostare all'iniziativa del Procuratore generale di detta Corte nella proposizione delle relative azioni, perchè tutto il sistema predisposto per lo Stato e altri enti pubblici non si attaglierebbe a essa Regione in quanto lesive della sua autonomia.

Anche tale questione è manifestamente infondata, essendo già stata ampiamente esaminata dalla Corte, e risolta nel senso della non fondatezza, nella sentenza n. 110 del 1970 quanto all'ambito di applicazione della norma dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione; ed essendo già stata ritenuta la competenza della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, anche nei confronti delle Regioni, a Statuto ordinario che a Statuto speciale, e senza che occorrano particolari norme legislative di applicazione.

Essendo superfluo ripetere le ragioni esposte nella sentenza richiamata, qui conviene soltanto aggiungere qualche parola sul nuovo rilievo proposto, e cioè che, ammessa pure la competenza in materia della Corte dei conti, non dovrebbe però riconoscersi il potere del suo Procuratore generale ad agire d'ufficio nei confronti della Regione, cui spetterebbe autonomia di decisione nella proposizione delle azioni.

Ma nemmeno entro questi più ristretti limiti la questione può non essere ritenuta manifestamente infondata, essendo ovvio che l'art. 103, comma secondo, della Costituzione, allorchè ha riconfermata, e, secondo si ritiene da molti, anche ampliata, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ha richiamato tutto l'istituto così come esso era ed è regolato dalle norme relative, e nel quadro delle quali l'iniziativa del Procuratore generale si colloca come ovviamente necessaria per evitare lassismi e contrasti di posizioni e di in-

teressi: relativamente ai quali, anche sul piano giuridico, ricorrerebbero notevoli difficoltà per una diversa regolamentazione.

4. - Venendo infine all'esame del merito, deve osservarsi che, pur ritenendosi corretto il comportamento della Giunta regionale riguardo all'adozione della deliberazione n. 2861 del 1969, che ora viene assunta come fonte di responsabilità per i componenti della stessa, non può accogliersi il ricorso della Regione, in quanto nell'azione del Procuratore generale della Corte dei conti non si rinviene alcun aspetto di illegittimità, dovendosi riconoscere che egli ha agito nell'ambito dei poteri a lui segnati dalle leggi e nell'esercizio degli stessi. Mentre è ovvio che solo da un atto illegittimo può derivare una invasione di competenza.

Se l'azione da lui proposta è o no fondata, dirà la Corte adita, la cui competenza a decidere in proposito, per quanto si è detto, non può essere posta in dubbio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 213 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Benedetti - Puppo (avv. Balzano), Cassa Previdenza marinara (avv. Belloni) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Pensioni - Riordinamento della Previdenza marinara - Massimo della pensione per gli ufficiali naviganti - Numero degli anni eccessivo - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 27 luglio 1967, n. 658, art. 67, primo comma).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui — per il conseguimento del massimo della pensione — stabilisce un numero di anni di iscrizione alla gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale (1).

---

(1) La Corte ha ritenuto la norma in contrasto con il principio di eguaglianza, perchè, a differenza del personale amministrativo, il personale dello stato maggiore navigante, considerata l'età minima nella quale è conseguibile il titolo di studio necessario per l'ingresso in carriera, non poteva mai pervenire al massimo della pensione.

Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato l'infondatezza delle altre questioni sollevate dal Tribunale di Genova con le due ordinanze 23 giugno 1970 (*Gazz. Uff.*, 10 febbraio 1971, n. 36 e 17 febbraio 1971, n. 42).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 214 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Rocchetti - Esattoria comunale di Roma (avv. Mesiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Previdenza e assistenza - Previdenza dei giornalisti - Impignorabilità delle pensioni e di altri assegni - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara totalmente impignorabili ed insequestrabili le pensioni ed altri assegni erogati agli iscritti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (1).

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia alla Corte l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara totalmente insequestrabili ed impignorabili le somme corrisposte agli iscritti per pensioni, assegni ed altre indennità, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti. Secondo il giudice *a quo*, la norma in tale articolo contenuta sarebbe illegittima nella parte in cui esonera quelle somme anche da procedure coattive per pagamento di tributi ed entro la misura di un quinto di cui all'art. 545 c.p.c. La illegittimità deriverebbe dalla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per difformità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, in quanto le somme erogate per le medesime causali da casse di previdenza di professionisti, quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, sono invece assoggettate alle stesse disposizioni vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e perciò sequestrabili e pignorabili, per crediti nascenti da tributi ed entro la misura di un quinto (art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

2. - La questione non è fondata.

Va innanzi tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può ritenersi esistente, secondo sostiene il giudice *a quo*, un principio di carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità degli

---

(1) Sulla insequestrabilità e impignorabilità delle pensioni corrisposte dall'istituto nazionale della presidenza sociale: Corte cost., 4 aprile 1960, n. 18 in *Giur. cost.* 1960, 187 e 20 febbraio 1969, n. 22 in *Giur. cost.*, 1969, 149.

stipendi e pensioni per determinati crediti, tra cui quelli relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme citate, che ammettono l'assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da pagarsi da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne che per crediti verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).

La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne l'esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò fornire la base di appoggio all'eccezione di illegittimità della stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.

3. - Parimenti è insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.

Invero, nè i giornalisti sono liberi professionisti, nè la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.

È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al solo fine di distinguerli dai « pubblicisti », per quanto concerne la professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge).

Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.

4. - Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si è detto, perchè la prima, e cioè l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricor-

date casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti.

In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall'INPS e dall'INAM.

Appare perciò come del tutto logico e naturale che la legge 9 novembre 1955, n. 1122, abbia esteso all'Istituto previdenziale dei giornalisti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 10), e quindi anche la norma impugnata, contenuta nell'art. 1, concernente la insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale è poi anch'essa una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l'INPS dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Deve quindi concludersi che la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione non sussiste. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE 30 dicembre 1972, n. 215 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Oggioni - SAI (avv. Biamonti) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Imposta di pubblicità - Targhe delle società di assicurazione - Corresponsione in modo virtuale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 53; d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 4, tariffa all. *A*).

Non è fondata, con riferimento ai principî di eguaglianza e di capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della tariffa all. A *al d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 sulla corresponsione dell'imposta di pubblicità in modo virtuale per le targhe delle società di assicurazione* (1).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza del tribunale di Torino solleva questione di costituzionalità dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (tariffa allegato A), che fa obbligo

---

(1) La precedente sentenza, 23 febbraio 1970, n .28 cui la Corte si richiama è pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 185.

In dottrina: GALLO, *Sulla incostituzionalità di alcune imposte c. d. in abbonamento*, in *Riv. dir. fin.*, 1971, II, 209.

alle società di assicurazione di pagare l'imposta di pubblicità sulle tabelle e targhe pubblicitarie in misura percentuale sui premi di competenza, anche nel caso in cui i detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti, ma non ancora distribuiti agli assicurati per l'affissione, ed effettivamente affissi. Secondo l'ordinanza, tale sistema parrebbe importare violazione dell'art. 3 Cost., sia perchè le imprese assicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più vincolato in confronto ad altre imprese non assicuratrici, sia perchè, all'interno della categoria degli assicuratori, con lo stabilire che tutti siano tenuti ad assolvere l'imposta, abbiano o no effettuato la pubblicità, si darebbe luogo a identità di trattamento, nonostante situazioni diseguali. L'ordinanza aggiunge che il sistema parrebbe contrastare anche con l'articolo 53 della Costituzione, in quanto, ai fini dell'imposizione fiscale, prescinderebbe dall'effettiva sussistenza del presupposto di fatto del tributo (concreta apposizione delle targhe) che dovrebbe manifestare la capacità economica, e quindi tributaria, dell'obbligato.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che questa Corte, con sentenza n. 28 del 1970, ha esaminato, agli effetti degli artt. 76 e 77 Cost., la corrispondenza del citato decreto presidenziale n. 342 del 1954 con la legge-delega 27 dicembre 1952, n. 3596.

Nell'esaminare il punto allora in questione e nel ritenere che le regole sulla delega legislativa, sono state, nel caso, compiutamente osservate, la Corte ha addotto argomenti basati sull'analisi della delega, sul contenuto e finalità delle norme delegate e sul sistema che ne è conseguito, a conferma e perfezionamento del sistema precedente, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, ed al decreto legislativo C.P.S. 14 aprile 1947, n. 242.

La questione ora sollevata davanti alla Corte ha bensì diversa impostazione, in quanto sono le norme delegate a formare direttamente oggetto dell'esame di legittimità. Tuttavia, le considerazioni svolte nella precedente sentenza possono utilmente essere qui richiamate per l'esame da compiere sotto i particolari profili ora prospettati.

3. - Riguardo alla denunciata violazione del principio di eguaglianza, la Corte osserva che non è fondato il richiamo ad una pretesa irrazionalità del trattamento disposto peculiarmente per le sole imprese assicuratrici e non anche per tutte le altre imprese in genere.

Invero, risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1954 e dall'allegata tariffa che la categoria di pubblicità manifestata mediante « tabelle e targhe distribuite dalle società di assicurazione ai propri assicurati ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle

cose assicurate » è stata considerata e regolata a sè stante nel modo di pagamento (cosiddetto « virtuale ») dell'imposta annuale di pubblicità, indipendentemente dalla effettiva loro distribuzione.

La diversità di trattamento dagli ordinari avvisi e manifesti pubblicitari esposti al pubblico, deriva la sua ragion d'essere dall'esigenza, costantemente riconosciuta dal legislatore, di dar luogo ad un sistema particolare, in cui si congiungono elementi che attengono, sia alla identificazione delle cose assicurate, sia alla esteriorizzazione del raggio d'azione delle riprese all'uopo impegnate.

Trattasi, pertanto, di situazioni differenziate, per cui l'art. 3 Cost. non può intendersi, nel caso, vulnerato.

Nemmeno può ritenersi, secondo l'altro e diverso profilo prospettato, che il principio di eguaglianza verrebbe ad essere eluso, col sottoporre tutte le imprese assicuratrici allo stesso onere fiscale, sia che mettano poi in opera le targhe, sia che ciò omettano di fare in tutto o in parte pur dopo averne dichiarato e denunciato la predisposizione, poichè trattasi, dato il sistema della legge ed ai fini della sua applicazione pratica, di circostanze fiscalmente indifferenti.

Sicchè, deve al contrario riconoscersi che, in luogo di una ingiustificata riduzione ad unicità di trattamento per situazioni diseguali, il sistema è invece informato a coerente unicità di trattamento.

4. - Circa la denunciata violazione dell'art. 53 della Costituzione, nel senso che, con la non attuazione della pubblicità, verrebbe a mancare il presupposto materiale, costituente la base imponibile, la Corte osserva che, in conformità a quanto spiegato nel numero precedente, la estrinsecazione effettiva della pubblicità non si configura come presupposto dell'obbligo tributario. Il presupposto risiede, invece, nella dichiarazione anteatta degli enti assicuratori, i quali (come già rilevato nella precedente sentenza n. 28 del 1970) « vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento » mediante l'indicazione della forma di pubblicità che si apprestano ad effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti conclusi con gli assicurati. Il calcolo del dovuto è rapportato ad una misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza.

Tale è, adunque, nel sistema, la manifestazione economica da cui si fa derivare la formazione della base imponibile. E coerenti al sistema sono gli artt. 8 e 9 del citato d.P.R. n. 342 del 1954 laddove dispongono appunto che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denuncia.

Di conseguenza, l'assunto dell'ordinanza, che tenderebbe a far prevalere sulla rilevanza del presupposto giuridico la rilevanza del mero presupposto materiale, non può essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 216 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Crisafulli - Tibaldi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Ufficio circoscrizionale elettorale - Mancanza della qualità di giudice - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; l. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 15).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in quanto sollevata da un ufficio circoscrizionale elettorale, al quale non può essere riconosciuta la qualità di giudice (1).

(*Omissis*). — Come riferito in narrativa, l'Ufficio circoscrizionale elettorale di Benevento si è posto preliminarmente il quesito circa la propria qualificazione come giudice, ai fini della idoneità a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge che è chiamato ad applicare, e lo ha risolto in senso affermativo, ravvisando il ricorrere di entrambi i criteri — soggettivo ed oggettivo — che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, permettono, ai fini predetti, di riconoscere ad un organo il carattere di giudice ed al procedimento davanti ad esso svolgentesi natura di giudizio. La difesa dello Stato contesta, invece, tali conclusioni, richiamando anche argomenti di ordine pratico, inerenti alla particolare celerità che la legge ha voluto imprimere alle operazioni dirette al risultato della proclamazione degli eletti, e chiede pertanto che la questione proposta sia dichiarata inammissibile.

L'eccezione pregiudiziale è fondata.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, gli uffici elettorali circoscrizionali sono organi temporanei, costituiti di volta in volta « presso il tribunale » nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, i quali, mentre non si identificano con lo stesso tribunale, nemmeno danno vita ad altrettante sezioni o particolari articolazioni del medesimo, e non sono perciò istituzionalmente incardinati nel potere giurisdizionale dello Stato. La legge prescrive, bensì, che siano composti

---

(1) Per una breve rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale sul carattere giurisdizionale degli organi che le hanno rimesso questioni di legittimità: DEVOTO, *L'ufficio centrale per il referendum, in studi parlamentari e di politica costituzionale 1971, n. 14.*

In materia elettorale la Corte ha negato il carattere di organo giurisdizionale alla Commissione elettorale mandamentale con sentenza 17 febbraio 1971, n. 17 (in *Giur. cost.* 1971, 119).

di tre « magistrati », designati dal presidente del tribunale, ma non dice anche che debbano necessariamente essere formati da « giudici ad esso appartenenti » (che anzi, gli analoghi uffici elettorali centrali previsti, per le elezioni comunali nei comuni con più di diecimila abitanti, dall'art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono soltanto presieduti dal presidente del tribunale o da altro magistrato da questo delegato e costituiti, per il rimanente, dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, i quali non sono affatto magistrati; mentre, per l'art. 67, nei comuni con popolazione inferiore, in luogo degli uffici elettorali circoscrizionali, funzionano speciali collegi comprendenti i presidenti delle varie sezioni). D'altronde, a differenza da quanto per regola generale avviene per gli organi giurisdizionali, ordinari o speciali che siano, gli uffici circoscrizionali constano, in realtà, di un numero variabile di membri, essendo attribuita al presidente del tribunale facoltà di aggregarvi, a richiesta dei rispettivi presidenti, « altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni ».

Sotto il profilo oggettivo, poi, e cioè avendo riguardo alla funzione esplicata, è da rilevare, anzitutto, che questa si inserisce, come una sua fase particolare e strettamente delimitata nei compiti e nel tempo, entro l'arco di un complesso procedimento — al quale, nel suo insieme, non potrebbe in alcun modo riconoscersi natura giurisdizionale nè a questa assimilabile — che muove dalla formazione delle liste e dalla presentazione e verifica delle candidature, per sfociare nel procedimento di convalida degli eletti, di competenza — per quanto qui interessa — dei consigli regionali. Procedimento nettamente distinto e diverso da quelli, senza dubbio giurisdizionali, che potranno svolgersi, in seguito a ricorsi contro le operazioni elettorali, davanti ai tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, e poi, in sede di appello, davanti al Consiglio di Stato, ovvero, per questioni relative alla eleggibilità, successivamente alla intervenuta convalida, dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, attraverso ben tre gradi di giurisdizione.

Il fine, cui la funzione degli uffici elettorali chiaramente è preordinata, non è già di dichiarare o attuare nel caso concreto la volontà della legge, ma consiste piuttosto nel dare soddisfazione al pubblico interesse alla pronta costituzione, sia pure in una formazione provvisoria, che potrà in seguito subire dei mutamenti, delle Assemblee elettive degli enti regionali; ed a tale scopo essi pervengono — in esecuzione vincolata delle norme di legge — compiendo una serie di attività materiali e di conteggio, che, com'è stato anche recentemente ritenuto dalla Corte di cassazione, in relazione agli analoghi uffici istituiti per le elezioni politiche, sono semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come pro-

priamente decisorio. Potrebbe sembrare, a prima vista, fare eccezione quel riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, a conclusione del quale « l'ufficio... tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi ». Ma — anche a prescindere dal rilievo che, nella specie, la questione di costituzionalità è stata sollevata nel corso della fase terminale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge del 1968, che è di mera e stretta esecuzione di operazioni già effettuate dall'ufficio regionale — l'eccezione è soltanto apparente. Infatti, il compito di decidere, per intanto ed in linea provvisoria, sulle schede contestate e non assegnate, è attribuito agli uffici elettorali all'unico scopo di pervenire al più presto alla proclamazione (a sua volta, provvisoria anch'essa) degli eletti, affinchè i consigli siano posti in grado di insediarsi ed iniziare il proprio funzionamento. Ed è superfluo soffermarsi a sottolineare quanto circoscritto sia anche siffatto compito, eventuale e puramente strumentale, spettante agli uffici elettorali circoscrizionali, dal momento che rimangono sottratte al riesame le schede contenenti voti del pari contestati, ma — diversamente da quelli — tuttavia assegnati dagli uffici di sezione.

Nè può trascurarsi, infine, la considerazione, sulla quale ha insistito, specie nella discussione orale, la difesa dello Stato, che le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire sospensioni di più o meno lunga durata, nè il loro compimento può essere procrastinato a volontà dagli uffici elettorali, come accadrebbe ove questi fossero — in contrasto con tutti i rilievi che precedono — considerati giudici, legittimati pertanto a porre questioni di legittimità costituzionale a questa Corte. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 217 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Amadei - Angelino (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Reato - Reati e pene - Reato continuato - Limitazione a più violazioni della stessa disposizione di legge - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p., art. 81 cpv.).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, capoverso, c.p., nella

parte in cui limita il beneficio della continuazione a più violazioni della stessa disposizione di legge (1).

(*Omissis*). — La questione sottoposta all'esame della Corte, con l'ordinanza del 27 agosto 1970 del tribunale di Orvieto, è se l'art. 81, cpv., c.p., nella parte in cui limita il beneficio della continuazione « a più violazioni della stessa disposizione di legge », contrasti con l'articolo 3 della Costituzione.

Detta ordinanza trae motivo dall'applicazione che la Cassazione fa, nel caso di concorso di reati di falso materiale e falso per soppressione, della interpretazione data alla formula usata dal legislatore « più violazioni della stessa disposizione di legge », come « più violazioni della stessa norma incriminatrice comprensiva delle norme generali e speciali che aggravano o attenuano il reato in essa contemplato, ovvero da quello di consumato in tentato ».

La questione non è fondata.

1. - Il codice vigente ha unificato nella determinazione degli effetti giuridici le due forme di concorso di reato: formale (unicità di azione o d'omissione e pluralità di violazioni simultanee di legge penale) e materiale (pluralità di azioni o di omissioni e pluralità di violazioni di legge penale), applicando per entrambe il metodo del cumulo materiale delle pene.

È noto che la figura del reato continuato si impernia sui seguenti elementi costitutivi:

a) più azioni od omissioni esecutive. Il che tuttavia non esclude, in base alla interpretazione giurisprudenziale fatta propria da questa Corte (sentenza n. 9 del 1966 e ordinanza n. 12 del 1969), la ipotizzazione del reato continuato anche se le violazioni siano effettuate con una sola azione od omissione (concorso formale);

---

(1) Per l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 81 cpv. c.p., nel senso indicato dalla sentenza: Cass., Sez. II, 17 marzo 1971, Marchetto, in *Cass. pen.*, 1972, 565, con nota di richiami; Cass., Sez. VI, 1° marzo 1969; Magliano, e Cass., Sez. VI, 0 febbraio 1969; Mavolo, in *Cass. pen.*, 1970, 445 e 446 con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina.

In particolare, sulla continuazione in tema di reati di falso: Cass., Sez. VI, 31 marzo 1971; Macchiati e Cass., Sez. VI, 12 febbraio 1971; Vendramin, in *Cass. pen.*, 1972, 564 e 565.

La precedente sentenza della Corte 8 febbraio 1966, n. 9 in tema di reato continuato con unicità di azione od omissione, è pubblicata in *Giur. cost.*, 1966, 106, con nota di VASSALLI, *Concorso formale omogeneo e reato continuato.*

b) unicità del disegno criminoso;
c) più violazioni della stessa disposizione di legge.

2. - La questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte è chiamata a decidere, investe quest'ultimo elemento ed è così rappresentato: il riferimento alla stessa disposizione o norma di legge fa sì che il concetto di continuazione improntato al *favor rei,* viene disatteso nei casi in cui si hanno figure distinte di reati che pur presentano elementi comuni e la cui separata considerazione non corrisponderebbe ad un sostanziale diverso apprezzamento della fattispecie.

Con la formula « più violazioni della stessa disposizione di legge » non sarebbe pertanto consentita una interpretazione diversa di quella data dalla Corte di cassazione, mentre si sarebbe dovuto comprendere nel reato continuato anche una « pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge » purchè riguardanti fatti aventi caratteri fondamentali comuni.

Gli esposti argomenti non valgono ad evidenziare, sul piano del diritto vigente, la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Premesso che non può essere considerata restrittiva della espressione usata dal legislatore, la giurisprudenza della Corte di cassazione quando intende la formula « medesima disposizione di legge » come « stessa norma incriminatrice » comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo e complementare, giova ribadire come la stessa interpretazione giurisprudenziale abbia esteso la portata dell'art. 81, cpv., c.p. stabilendo che, ove sussista la identica unità di disegno criminoso, il trattamento del reato continuato debba comprendere anche la ipotesi in cui sia stata una sola azione a produrre più violazioni della stessa norma, poichè la legge parla di più azioni od omissioni non nel senso che debbano essere plurime, ma in quello che possono essere anche più di una. Potrà, se mai, il legislatore nella sua discrezionalità e valutazione politica, allargare la sfera di applicazione dell'art. 81, cpv., c.p., ma, *de iure condito,* è da escludersi che detto capoverso contrasti con la norma costituzionale che si assume vulnerata.

3. - In tema di valutazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., più volte questa Corte si è espressa nel senso che detto articolo mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina; per cui gli è consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse per situazioni diverse.

Tale principio rientra nel piano di una inderogabile esigenza di logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna. L'impostazione è valida non soltanto per il principio di uguaglianza in genere, ma per ogni norma in cui il principio di uguaglianza venga in questione, anche in una sua applicazione particolare (sentenza n. 64 del 1961).

Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovino nella situazione o condizione prevista.

4. - Nel caso del falso, che è quello in cui il giudice *a quo* è chiamato a decidere e che l'ordinanza segnala come caso in cui emerge la pretesa illegittimità della norma, esiste una obiettiva e ontologica differenza fra il falso materiale e quello per soppressione. Trattasi di reati che presentano una identità del bene giuridico leso (fede pubblica), ma una diversità di elementi sostanziali che ne variano il contenuto specifico. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 218 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Verzì - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino-Alto Adige e Presidente Provincia di Bolzano (avv. Giannini, Guarino) e viceversa.

Trentino-Alto Adige - Competenza in materia di protezione della flora e della fauna - Legge sul Parco Nazionale dello Stelvio - Nuova normativa statutaria - Inammissibilità delle questioni.

(l. cost. 10 novembre 1971, n. 1, artt. 11, 56; l. reg. 18 gennaio 1972).

Sono inammissibili, per effetto delle sopravvenute modifiche statutarie della Regione Trentino-Alto Adige: il ricorso dello Stato contro la legge regionale sulla ristrutturazione del Parco Nazionale dello Stelvio, che non può essere più promulgata; il ricorso della Regione contro l'atto di rinvio del Governo, per sopravvenuto difetto di interesse; il

ricorso della provincia di Bolzano contro lo stesso atto per difetto di competenza attuale al momento del rinvio (1).

(*Omissis*). — 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso il disegno di legge « Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio », riapprovato dal Consiglio regionale Trentino-Alto Adige nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone la illegittimità costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni.

Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e quello della Giunta della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971.

La Corte osserva che il disegno in esame è stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme legislative nella materia « di apicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna », comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella stessa materia di « alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna » (art. 11).

Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno di legge regionale non può più essere promulgato nè assumere forza di legge, come è desumibile dalla norma transitoria per cui, « nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale » (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora « legge vigente ».

Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale. Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi. Questi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili. — (*Omissis*).

---

(1) Per un analogo caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: Corte Cost., 15 marzo 1972, n. 44, in *Foro it.*, 1972, 1886, con nota di richiami.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 219 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Bonifacio - Presidente Regione Toscana (avv. Cheli) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Beni forestali - Approvazione di vincoli - Spettanza allo Stato.

(l. 16 maggio 1970, n. 281, art 11).

Prima dell'effettivo trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative già statali, lo Stato ha conservato, sui beni forestali, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione (1).

---

(1) La precedente sentenza 4 maggio 1972, n. 79 cui la Corte si richiama è pubblicata in *Sent. e Ord. Corte Cost.*, 1972, 314 e in *Foro it.*, 1972, 1534, con ampia nota di richiami.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 220 - *Pres.* Mortati - *Rel.* Crisafulli - Presidente Regione Sicilia (avv. Maniscalco-Basile) c. Presidente Consiglio dei Ministri e Ministro del Lavoro (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Previdenza e assistenza sociale - Casse mutue malattie - Poteri di vigilanza e di nomina di amministratori e sindaci - Competenza dello Stato.

(St. Reg. Sic. art. 17, lett. *f*, 20; d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138).

Spettano allo Stato i poteri di vigilanza e di tutela sulle casse mutue provinciali malattia operanti in Sicilia: pertanto spetta allo Stato il potere di nominare i sindaci di tali casse mutue e non spetta alla Regione siciliana il potere di scioglimento e di nomina dei commissari delle casse (1).

---

(1) In dottrina, sulla struttura delle federazioni delle casse mutue malattie per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti di attività commerciali: PASTORI, *Previdenza sociale*, in *Archivio ISAP*, 1962 e COLOMBO, *Amministrazione sociale*, Milano, 1966.

La precedente sentenza 21 gennaio n. 3 del 1967 cui la Corte fa riferimento è pubblicata in *Giur. Cost.*, 1967, 37.

(*Omissis*). — 2. - Come detto in narrativa, con il primo ricorso, il Presidente della detta Regione impugna due decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con i quali sono stati nominati alcuni sindaci delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, Agrigento ed Enna, rivendicando la relativa competenza alla Regione, previa — occorrendo — risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il secondo ricorso, proposto viceversa dal Ministro per il lavoro, all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio, si riferisce al decreto 19 febbraio 1972, con il quale l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione ha sciolto la Cassa mutua malattia artigiani della Provincia di Catania nominando ad essa un commissario straordinario. Anche ai fini della decisione di tale conflitto sono sollevate, dalla resistente difesa regionale, questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (ed in particolare degli artt. 7, commi secondo e terzo, 12, commi secondo, terzo e quarto, e 18, comma primo).

Il terzo ricorso, infine, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, trae origine da una circolare diramata in data 13 gennaio 1972 dall'Assessorato regionale e indirizzata, tra l'altro, ai presidenti delle Casse mutue malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali operanti nell'isola, nonchè alle rispettive Federazioni nazionali, ed ha per oggetto la competenza alla vigilanza sulle menzionate Casse mutue provinciali siciliane. Ancora una volta la difesa della Regione solleva questione di costituzionalità di una serie di disposizioni delle leggi sopra rammentate e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativa alla previdenza dei coltivatori diretti, nonchè del d.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1397 del 1960.

3. - Vanno preliminarmente disattese sia l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, adombrata nel primo giudizio dalla difesa dello Stato, sia quelle opposte dalla difesa regionale avverso i ricorsi statali negli altri due giudizi i cui termini essenziali sono stati testè riassunti.

Ed invero, quanto alla eccezione dell'Avvocatura dello Stato, peraltro non formalizzata nelle conclusioni, è agevole rilevare che la Regione non può dirsi carente di interesse sol perchè le nomine dei sindaci alle Casse provinciali esercenti attività commerciali devono aver luogo su designazione vincolante della Federazione, sussistendo del pari l'interesse della Regione alla tutela della asserita propria competenza, quale che ne sia poi, in pratica, l'effettiva portata.

Quanto alla eccezione sollevata, invece, dalla difesa della Regione siciliana, nel secondo giudizio, non è esatto che, con il ricorso avverso il provvedimento di scioglimento della Cassa artigiani di Catania, lo Stato lamenti invasione della sfera di competenza di un ente pubblico distinto e diverso, e precisamente della Federazione nazionale Casse mutue malattia artigiani, poichè l'assunto del ricorso è che il detto provvedimento ha per conseguenza di sottrarre al Ministro per il lavoro il potere di decidere sui ricorsi gerarchici impropri che possano essere avanzati contro lo scioglimento, a norma dell'art. 18, lett. *f*, della citata legge n. 1533 del 1956. Nè il conflitto potrebbe ritenersi meramente virtuale, per non esservi stato, nella specie, alcun ricorso avverso lo scioglimento, essendo evidente che, una volta adottato il relativo provvedimento dall'Assessore regionale, anzichè dalla Federazione, vien meno con ciò stesso la possibilità di ricorrere al Ministro e quindi, per logica conseguenza, a quest'ultimo risulta sottratto il potere conferitogli dalla disposizione di legge testè rammentata.

Per quel che concerne, infine, il conflitto proposto dallo Stato in merito alla circolare dell'Assessorato (oggetto del terzo giudizio), deve rilevarsi che la prima eccezione di inammissibilità del conflitto per mancanza nel Ministro di poteri di vigilanza sulle Casse, in quanto enti locali, attiene, in realtà, al merito e non può pertanto essere presa in considerazione in questo momento; mentre la seconda eccezione va incontro a rilievi strettamente analoghi a quelli qui sopra accennati in ordine al conflitto che forma oggetto del secondo giudizio: deducendosi, infatti, dallo Stato ricorrente invasione, da parte della Regione, dei poteri di vigilanza ad esso spettanti nei confronti delle Federazioni nazionali e delle Casse provinciali che le costituiscono.

4. - Nel merito, è da precisare, anzitutto, che, a norma del combinato disposto degli artt. 17, lett. *f*, e 20 dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza legislativa ed amministrativa in materia di previdenza ed assistenza sociale (che è quella su cui incide l'attività delle Casse in oggetto e delle loro Federazioni); tale competenza, peraltro, oltre ad essere limitata dai « principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato », deve contenersi — alla stregua dei criteri ripetutamente affermati da questa Corte — entro l'ambito del territorio regionale, per la soddisfazione degli interessi che a questo si riconnettono.

In conformità a detti criteri, il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia, operato con il d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, ha avuto esclusivo riguardo alle attribuzioni, in particolare di vigilanza e tutela, per l'innanzi esercitate da organi dell'amministrazione statale, concernenti enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono sul territorio della Regione attività nelle

materie di cui all'art. 17, lett. *f*, dello Statuto (art. 3 del d.P.R. n. 1138 ora citato). Vero è, bensì, che, in forza del successivo art. 4, la Regione ha altresì diritto ad essere « rappresentata » negli organi locali degli enti nazionali similari, ma questa norma non viene in considerazione nel presente giudizio, non avendo la Regione avanzato, con riferimento ad essa, alcuna pretesa.

È da rammentare, infine, che, pur dopo il trasferimento delle funzioni e sino al 1966, la Regione non aveva comunque esplicato la sua competenza legislativa sui settori di materia che formano oggetto delle leggi statali n. 1136 del 1954, n. 1533 del 1956 e n. 1397 del 1960, con le quali furono istituite — contestualmente — le predette Casse mutue di malattia e le rispettive Federazioni nazionali.

5. - Tutto ciò premesso, si tratta ora, di accertare se le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali siano da qualificare come enti locali, e cioè « di interesse esclusivamente regionale », secondo la dizione usata nel Regolamento dei rapporti tra il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e il corrispondente Assessorato regionale siciliano, concordato tra le due parti il 15 settembre 1972 per dare attuazione al d.P.R. n. 1138 del 1952 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del 30 settembre 1972, n. 45, ovvero siano integrate, pur con propria autonoma personalità giuridica, entro le rispettive Federazioni nazionali. Con l'avvertenza che, ove pure la prima alternativa dovesse rivelarsi — in ipotesi — quella esatta, la Regione non potrebbe rivendicare per sè che le sole attribuzioni di organi dello Stato, direttamente riferentisi alle singole Casse provinciali operanti nell'isola, non rientrando certamente tra le funzioni trasferite dal d.P.R. n. 1138 del 1952 quelle prima di spettanza delle Federazioni, nè quelle di organi dello Stato nei confronti delle Federazioni stesse.

Queste ultime rappresentano, com'è stato rilevato in dottrina, un nuovo tipo di struttura previdenziale *sui generis*, a livello insieme nazionale e di categoria, ben diversa da quella a livello nazionale e funzionale, in precedenza attuata nel nostro ordinamento. La disciplina che ne danno le leggi rispettive, pur differendo in alcuni dettagli, ricalca sostanzialmente un medesimo schema, consentendo in questa sede, ed ai fini che ora interessano, un discorso unitario. Ed è subito da avvertire che tale schema è nettamente diverso da quello cui è invece informata la regolamentazione delle Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali aveva riguardo la sentenza n. 3 del 1967 di questa Corte, che ebbe ad affermare nei loro confronti la competenza della Regione siciliana: di guisa che il « precedente » non è fondatamente invocato, nell'attuale controversia, dalla difesa regionale. Le Casse autoferrotranvieri, sono, in-

fatti, istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti; sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che, per la loro natura e provenienza, non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre.

Per contro, le Federazioni di cui è questione nei presenti giudizi sono finanziate in parte dai contributi degli iscritti, ma in parte anche dallo Stato, e la gestione del fondo di solidarietà nazionale, che le somme da queste erogate vanno a costituire, avviene sulla base del principio mutualistico, secondo piani stabiliti dagli organi centrali delle Federazioni stesse, tenendo conto, a fini e secondo criteri perequativi, delle esigenze delle singole Casse, le quali risultano perciò interdipendenti. Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è di competenza delle Federazioni, rimanendo affidato all'autonoma determinazione delle Casse locali soltanto quello delle prestazioni facoltative, pur sempre, tuttavia, anche qui, « entro le direttive delle Federazioni ». Gli organi di queste ultime hanno competenza ad approvare le più importanti deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse, a cominciare dai bilanci, e a decidere i ricorsi proposti avverso talune tra esse, ivi comprese quelle concernenti le prestazioni dovute agli assistiti. Anche il regolamento del personale è deliberato dalle Federazioni, le quali hanno altresì una ingerenza nella nomina dei direttori delle Casse provinciali: che deve essere sottoposta a controllo da parte della Federazione, per gli artigiani (art. 12, comma primo, lett. *g*), e comma quarto, della legge n. 1533 del 1956), ed avvenire alla stregua delle « norme » fissate dagli organi federali, per gli esercenti attività commerciali (art. 26, primo comma, lett. *m*, della legge n. 1397 del 1960); mentre, nel caso dei coltivatori diretti, è addirittura effettuata da questi ultimi (art. 14, comma primo, lett. *d*, della legge numero 1136 del 1954).

6. - Così sotto l'aspetto organizzativo come sotto l'aspetto funzionale, si rivela perciò nettamente prevalente, nella disciplina delle Casse e delle rispettive Federazioni, l'elemento unitario su scala nazionale: l'autonomia di cui le prime sono dotate si esplica, bensì, largamente, a livello soprattutto di azione amministrativa, nei rapporti esterni; ma è un'autonomia strettamente limitata dagli ampi poteri normativi e di direzione, nonchè di riesame e controllo nei confronti di concreti provvedimenti, spettanti agli organi centrali delle Federazioni.

Le singole Casse provinciali non sono, perciò, suscettibili di essere considerate « in sè e per sè », come altrettante istituzioni locali, avulse dal complesso sistema in cui sono organicamente inquadrate.

Nè può fondatamente dubitarsi della costituzionalità della normativa a suo tempo dettata dalle leggi statali che le hanno in tal modo configurate, attribuendo tra l'altro alle Federazioni gli svariati poteri cui si è sopra accennato. Ed invero, fermo restando che, come rilevato dal punto 4, la potestà legislativa della Regione siciliana di cui all'articolo 17 dello Statuto incontra il limite dei principî ed interessi della legislazione statale, sta di fatto che, al momento in cui quelle leggi furono emanate, la Regione non aveva posto in essere alcuna diversa disciplina della materia. Di guisa che lo Stato conservava la pienezza della propria potestà legislativa e poteva validamente esplicarla sull'intero territorio nazionale, nei modi e con i contenuti ritenuti politicamente più opportuni. Nè la situazione può dirsi mutata a seguito delle leggi regionali n. 30 e n. 31 del 1966, come meglio si vedrà appresso.

Sono perciò manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate incidentalmente dalla difesa della Regione nei confronti delle disposizioni delle leggi nazionali (non sempre, d'altronde, specificamente indicate) che concorrono a determinare la struttura territorialmente articolata, ma sostanzialmente unitaria, delle tre Federazioni.

Dalle considerazioni fin qui svolte consegue che il ricorso regionale contro la nomina da parte del Ministero per il lavoro di alcuni sindaci di Casse provinciali siciliane per gli esercenti attività commerciali, oggetto del primo giudizio, deve essere respinto; mentre vanno accolti, all'inverso, quelli proposti dallo Stato contro il provvedimento di scioglimento della Cassa artigiani di Catania, adottato dall'Assessore regionale per il lavoro, e contro la circolare dell'Assessorato medesimo che formano oggetto degli altri due giudizi.

Non vale invocare in linea subordinata, come fa la difesa della Regione, le leggi regionali n. 30 e n. 31 del 25 novembre 1966 (della cui validità non sorge adesso questione), giacchè l'essersi in tali leggi stabilita la possibilità di controlli, peraltro non meglio specificati, dall'amministrazione regionale sulla gestione dei contributi finanziari dalla stessa erogati — limitatamente, si badi, alle sole Casse artigiani esistenti in Sicilia, nonchè nell'ambito delle loro prestazioni assistenziali facoltative — non rappresenterebbe base efficiente per fondarvi il potere della Regione di impartire ad esse direttive, nè tanto meno quello di scioglimento e di nomina di un commissario, essendo questo ultimo un potere che, spettando per l'innanzi alle Federazioni, non era compreso, secondo si è detto al punto 3, nel trasferimento alla Regione, nè rientrerebbe comunque tra quelli di vigilanza e di controllo (sent. n. 164 del 1972). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 221 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Cioni (n.c.), Arcispedale S. Maria Nuova (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata dopo regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c., artt. 41, 367; l. 15 luglio 1966, n. 604 e art. 1).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, perchè sollevata dopo la proposizione del regolamento di giurisdizione nel giudizio a quo (1).

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 (che richiede la giusta causa per la validità dei licenziamenti individuali dei prestatori d'opera nei rapporti a tempo indeterminato), nella parte in cui viene a limitare, secondo l'interpretazione datane dalla Cassazione, la competenza pretorile a conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della legge stessa solamente quando riguardano dipendenti da enti pubblici economici, escludendola nei confronti di quelli appartenenti ad altri enti pubblici, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto induce a carico di questi ultimi l'onere di far ricorso a rimedi giurisdizionali meno rapidi e più dispendiosi, e con violazione altresì degli artt. 4, 25 e 35 della Costituzione. Ritiene il pretore di essere abilitato a sollevare la detta que-

---

(1) Sulla sospensione *ipso iure* del giudizio per effetto della proposizione del regolamento di giurisdizione: Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1965, n. 259 in *Giust. civ.*, 1965, I, 666 e 11 dicembre 1950, n. 2705 in *Foro it. Rep.*, 1950, v. *Competenza civ.*, nn. 450 e 451.

Pienamente aderente alla giurisprudenza della Corte in tema di rilevanza (sent. 19 gennaio 1972, n. 7 e 19 aprile 1972, n. 63 in *Sent. Ord. Corte Cost.* 1972, 24 e 238) è l'accenno al difetto attuale di rilevanza della questione proposta: il Pretore potrebbe infatti trovarsi nella necessità di dare applicazione alla norma sospettata di incostituzionalità solo nella ipotesi di una pronuncia affermativa della giurisdizione del giudice ordinario.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 c.p.c., che la Corte nella presente sentenza non ha esaminato perchè non ritualmente prospettata dall'ordinanza di rimessione, è stata poi specificamente sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 10 febbraio 1971, in *Giust. civ.*, 1971, III, 173, con nota.

stione (rilevante per il giudizio di merito) nonostante fosse stato in precedenza proposto dall'ente convenuto ricorso per regolamento di giurisdizione, poichè, mentre tale ricorso non determinerebbe l'automatica sospensione del corso della causa, la questione stessa deve ritenersi logicamente antecedente e prevalente, in quanto pregiudiziale, rispetto ad ogni altra.

2. - Le deduzioni dell'ordinanza per ultimo riferite circa l'ammissibilità della questione non sono da accogliere. Infatti risulta dagli artt. 41 e 367 c.p.c. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. Non è il caso di indugiare sui dubbi prospettati dal giudice *a quo* circa l'automaticità della sospensione e la sorte degli atti che fossero compiuti in deroga all'obbligo di disporre la sospensione stessa, poichè, comunque tali rilievi si apprezzino, è certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non è dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sull'eccezione di costituzionalità costituisce atto d'esercizio di quella competenza, che è invece precluso.

Ciò ai sensi del citato art. 41, in ordine al quale non è stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità, tale non potendosi ritenere il generico accenno contenuto solo nella motivazione dell'ordinanza in forma del tutto eventuale e senza alcuna indicazione delle norme costituzionali cui la disposizione stessa contrasterebbe.

Il carattere pregiudiziale attribuito all'eccezione stessa avrebbe giustificato la sua proposizione *in limine litis*, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, una volta intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.

Da quanto precede si deve argomentare anche il difetto di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtù del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1972, n. 2914 - *Pres.* Rossano - *Rel.* De Santis - *P. M.* Tavolaro (conf.) - D'Ambruoso (avv. Leonetti) c. Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania (avv. Stato Carafa).

Competenza e giurisdizione - Agricoltura e foreste - Enti di sviluppo - Assegnazione delle terre di riforma - Natura e contenuto dei rapporti con l'assegnatario.

(l. 12 maggio 1950, n. 230, artt. 16, 17, 18 e 23; l. 21 ottobre 1950, n. 841; l. 29 maggio 1967, n. 379, art. 1).

Il contratto che inerisce alla concessione o che costituisce lo strumento mediante il quale la concessione si attua crea situazioni di diritto soggettivo in favore del concessionario, ma queste situazioni mentre sono nei confronti dei terzi del tutto inattaccabili, costituendo diritti soggettivi perfetti, nei confronti dell'Amministrazione concedente sono subordinate al permanere della concessione, costituendo dei diritti affievoliti nel senso che, indipendentemente dalle cause di estinzione previste dal diritto privato e proprie del rapporto instaurato con il contratto, la pubblica Amministrazione ha il potere di imporne il sacrificio facendo venir meno il presupposto costituito dalla concessione: fattispecie riguardante la posizione di un'assegnatario di terreni da parte di un ente di sviluppo (1).

(*Omissis*). — L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania assegnava, nel 1960, a Cosimo

---

(1) La importanza della sentenza di cui si tratta, che conclude conseguentemente affermando per la specie la giurisdizione del Consiglio di Stato, sta nel riesame approfondito di tutti gli aspetti della questione considerata alla stregua anche della legge n. 379 del 1967 e della precedente giurisprudenza. Se ne ritiene perciò opportuna la pubblicazione integrale. La sentenza 10 dicembre 1959, n. 3527, richiamata in quella, di cui si tratta, trovasi pubblicata in *Giust. civ.* 1960, I, 495. In argomento cfr. pure Cass. 10 luglio 1963, n. 1863, Cass. 29 ottobre 1963, n. 2887, Cass. 11 novembre 1961, n. 2644, Cass., Sez. Un., 22 aprile 1960, n. 905, Cass. 19 giugno 1957, n. 2337 e Cass. 15 marzo 1957, n. 914.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE.

D'Ambruoso, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, un fondo esteso ha. 19.15.50 sito in agro del comune di Mottola, stipulando in data 16 marzo, con esso D'Ambruoso, un contratto denominato di assegnazione e vendita di terreni.

Con provvedimento in data 2 maggio 1966, il presidente dell'ente anzidetto, rilevato che il D'Ambruoso aveva abbandonato il podere affidandolo a tal Giulio Fasano, il quale da oltre cinque anni lo conduceva a mezzadria, che pertanto erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione, deliberava di revocarlo, disponendo il rilascio del terreno da parte del D'Ambruoso.

Questi insorgeva contro tale provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato denunziandone l'illegittimità e chiedendone perciò l'annullamento.

L'Ente di sviluppo resisteva ed il Consiglio di Stato, con decisione del 24 febbraio 1970 respingeva la domanda.

Il D'Ambruoso ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite denunziando, con unico mezzo, illustrato successivamente con memoria, il difetto di giurisdizione dell'organo della giustizia amministrativa.

L'Ente di sviluppo resiste mediante controricorso.

Motivi della decisione

Il D'Ambruoso sostiene, a fondamento del suo ricorso, che la posizione dell'assegnatario di terreni, in base alla legge 12 maggio 1950, n. 320 (colonizzazione della Sila) ed alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 sulla riforma fondiaria (cosiddetta legge stralcio) è quella di titolare di un diritto soggettivo perfetto, la cui tutela contro atti lesivi, secondo i noti criteri di discriminazione, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e non agli organi di giurisdizione amministrativa, poichè la competenza di questi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva, è ristretta al campo degli interessi legittimi. Ulteriormente sviluppando questo assunto, il D'Ambruoso ricorda che l'assegnazione in suo favore, in conformità dell'art. 17 legge n. 230 del 1950, ha avuto luogo con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo e con patto di riservato dominio a favore dell'Ente di sviluppo.

Il rapporto instaurato in tale modo rientra perciò, ad avviso del ricorrente, totalmente nell'ambito del diritto privato, creando a favore suo un diritto soggettivo perfetto. L'inadempimento agli obblighi assunti dall'assegnatario può determinare la risoluzione del rapporto e conseguentemente l'estinzione del diritto, ma in caso di controversia tra le parti, la sussistenza della causa di risoluzione deve essere valutata unicamente dall'autorità giudiziaria ordinaria, esclusa ogni possibilità di revoca unilaterale da parte della pubblica Amministrazione.

Questo assunto non può essere condiviso.

Nel ricercare quale sia la natura ed il contenuto del rapporto che si instaura con l'assegnazione delle terre di riforma non si può invero prescindere da un punto fondamentale, che è il seguente: gli enti di riforma (ora enti di sviluppo) sono enti pubblici e, quello che ancora più conta, sono pubblici, i beni oggetto dell'assegnazione. I terreni, provenienti da espropriazioni in danno di privati proprietari sono infatti trasferiti agli enti anzidetti per il raggiungimento di fini di interesse pubblico e cioè dei fini propri della riforma fondiaria e di quella agraria, che, come è noto, sono fondamentalmente quelli della migliore ripartizione della proprietà fondiaria e della valorizzazione delle terre, attraverso una trasformazione delle colture.

Sempre per il raggiungimento di tali finalità, la legge prescrive che l'assegnazione sia fatta in favore di lavoratori manuali della terra, entro tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'ente (artt. 16 e 20 legge n. 230 del 1950).

Movendo dalle precedenti considerazioni (natura pubblica dell'ente che fa l'assegnazione e natura pubblica dei beni da assegnare) queste Sezioni Unite ritengono non potersi dubitare che alla base del rapporto in esame sia una concessione amministrativa, cioè un atto amministrativo idoneo di per sè a costituire nuovi poteri e diritti che ampliano la sfera giuridica del privato concessionario, rispetto al bene che è oggetto della concessione.

Il fatto poi che la legge stessa imponga di attuare l'assegnazione mediante un contratto qualificato di vendita, introduce indubbiamente nel rapporto elementi privatistici ma non vale ad attrarre il rapporto stesso totalmente nell'ambito del diritto privato.

Il contratto che la legge qualifica di vendita con pagamento rateale e con patto di riservato dominio non è in fondo che lo strumento mediante il quale l'assegnazione viene fatta.

Che si tratti di uno strumento proprio del diritto privato sarebbe addirittura assurdo contestare, è ugualmente certo che l'adozione di tale strumento comporti l'insorgere di situazioni riconducibili nell'ambito dei diritti soggettivi perfetti e ad un determinato momento, il definitivo trasferimento del bene nel patrimonio del privato e nella piena disponibilità dello stesso, con il conseguente venir meno di ogni potere della pubblica Amministrazione su di esso. Ma fino a quando ciò non si verifichi, la pubblica Amministrazione conserva i poteri che ha normalmente in caso di concessione, compreso quello di revoca, per esserne venuti meno i presupposti.

Ciò del resto, per quanto attiene alla materia in esame, è conseguenza tanto necessaria quanto evidente del fatto che con l'assegnazione non si esaurisce la funzione dell'Amministrazione che, come si

è già accennato, non è infatti soltanto quella della riforma fondiaria (migliore distribuzione della proprietà fondiaria) ma anche quella della trasformazione e del miglioramento dei terreni, che l'assegnatario ha l'obbligo di attuare mediante la creazione di appropriata impresa agraria, sotto la direzione e la sorveglianza dell'Amministrazione pubblica.

Anche dopo l'assegnazione dunque resta all'Amministrazione una funzione da svolgere, funzione che caratterizza la sua ulteriore attività ed alla quale sono correlativi i poteri, che nella specie sono stati esercitati mediante la revoca della concessione.

Si verifica cioè nel caso dell'assegnazione dei terreni di riforma quanto accade normalmente nelle ipotesi di cosiddette concessioni-contratto.

Il contratto, che inerisce alla concessione o che costituisce lo strumento mediante il quale la concessione si attua, crea situazioni di diritto soggettivo in favore del concessionario ma mentre queste situazioni sono, nei confronti dei terzi, del tutto inattaccabili, costituendo cioè diritti soggettivi perfetti, nei confronti dell'Amministrazione concedente esse sono subordinate al permanere della concessione: sono perciò di diritti affievoliti nel senso che, indipendentemente dalle cause di estinzione previste dal diritto privato e proprie del rapporto instaurato con il contratto, la pubblica Amministrazione ha il potere di imporne il sacrificio, facendo venir meno il presupposto costituito dalla concessione.

La disciplina positiva della particolare materia in esame non contrasta ma anzi pienamente conforta quanto innanzi si è esposto. Che il contratto di diritto privato sia un mero strumento per l'attuazione dell'assegnazione risulta invero testualmente dal disposto dell'art. 17 legge n. 230 del 1950 che recita: « L'assegnazione è fatta con contratto di vendita... ».

Che l'adozione di questo strumento non implichi disinteresse della pubblica Amministrazione per l'ulteriore sorte dei beni si evince poi da una serie di disposizioni, tra cui meritano particolare menzione quelle degli artt. 18, primo comma, e 23 della legge sopra citata (n. 230 del 1950).

La prima norma stabilisce: « Nel contratto (cioè quello di vendita, mediante il quale si attua l'assegnazione) è previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa ».

La seconda prescrive che l'assegnatario faccia parte per venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, di cooperative o consorzi promossi o costituiti per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici.

Per l'inadempienza a tale obbligo è sancita nel secondo comma dell'art. 23 la decadenza dall'assegnazione pronunciata dall'ente.

Queste disposizioni sono tanto chiare da meritare assai breve commento.

Occorre cioè soltanto osservare se l'art. 18 relativamente alla prescrizione del periodo di prova stabilisce che il mancato superamento di esso opera come condizione risolutiva espressa, tuttavia la terminologia adoperata non può significare che anche in proposito si sia voluto far ricorso ad uno strumento proprio dei negozi di diritto privato.

Basti considerare che spetterà sempre all'ente che ha fatto l'assegnazione di stabilire se il periodo di prova è stato favorevolmente superato, con valutazione che, per la sua stessa natura, comporta apprezzamenti discrezionali.

Il testo dell'art. 23 basta invece da solo a superare l'assunto del ricorrente secondo il quale, a tutto concedere, solo nei limiti temporali del periodo di prova, potrebbe essere riconosciuto all'Amministrazione un residuo potere di rimuovere l'assegnazione, facendone cessare gli effetti.

La disposizione di legge in esame dimostra invece che il potere, connesso alla funzione relativa al promovimento della riforma agraria, perdura oltre il periodo di prova sino al definitivo trasferimento della proprietà del bene al privato.

Nell'esame della disciplina positiva della materia non vanno infine trascurate, ma hanno invece anch'esse rilevante importanza, le norme che impongono la rateizzazione del prezzo con riservato dominio a favore dell'ente e vietano il riscatto anticipato (artt. 17 e 18 legge n. 230 del 1950). Queste disposizioni stanno anch'esse a dimostrare che il legislatore, lungi dal disinteressarsi della sorte dei fondi nel tempo successivo all'assegnazione, ha voluto che questa non comporti l'immediato definitivo acquisto della proprietà da parte dell'assegnatario onde consentire che l'ente di riforma continui ad esercitare la funzione che gli è propria, relativa alla riforma agraria.

Le norme sopra richiamate sono state peraltro modificate dalla legge 29 maggio 1967, n. 379 e da ciò la difesa del ricorrente ha tratto nuovo argomento a sostegno della sua tesi, secondo la quale l'assegnazione attuata mediante contratto di vendita determina una situazione di diritto soggettivo perfetto a favore dell'assegnatario e fa venir meno ogni potere dell'Amministrazione relativamente al bene assegnato.

Senonchè la modificazione delle norme sulla riforma fondiaria, introducendo una deroga al divieto precedentemente stabilito dalla legge, non ha dato all'assegnatario una piena ed illimitata facoltà di riscatto delle annualità previste dell'atto di assegnazione.

Ha invece stabilito che il riscatto sia possibile solo dopo sei anni dall'ammissione in possesso e sempre che l'assegnatario o l'avente

causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione (art. 1 legge n. 379 del 1967).

Orbene se è innegabile che con le modificazioni introdotte si migliora la situazione dell'assegnatario, consentendogli di diventare in tempo più breve titolare di un diritto di proprietà sul terreno, nondimeno le nuove norme confermano d'altra parte che la finalità perseguita dalla pubblica Amministrazione è, oltre che quella della riforma fondiaria anche quella della riforma agraria; pertanto il diritto di riscatto delle annualità rimane ancora escluso per sei anni dall'ammissione in possesso ed anche oltre i sei anni, se non siano stati operati la trasformazione ed il miglioramento dei terreni.

Ad ogni modo fino a quando il riscatto non sia stato esercitato, con il definitivo acquisto della proprietà da parte dell'assegnatario, restano pienamente valide tutte le ragioni innanzi esposte per dimostrare la persistenza del potere di revoca della concessione, nei limiti, si intende, risultanti dalla legge.

Occorre a questo punto occuparsi, sia pur brevemente, di un altro argomento su cui viene fondata la difesa del ricorrente, che mostra di attribuire ad esso la massima importanza.

Si sostiene cioè che questa Corte, con varie sentenze, per la maggior parte delle sezioni semplici, abbia già ripetutamente riconosciuto che la situazione dell'assegnatario è quella di titolare di un diritto soggettivo perfetto, e che costituisce pertanto una deviazione da tale indirizzo giurisprudenziale quello, assolutamente costante, del Consiglio di Stato, che si riconosce competente a decidere nelle controversie relative alla revoca dell'assegnazione.

È chiaro che quand'anche l'assunto del D'Ambruoso rispondesse ad esattezza, quand'anche esistessero precedenti decisioni favorevoli alla tesi che egli propugna nella presente causa, ciò non avrebbe esonerato la Corte dal verificarne la rispondenza ad esatti criteri giuridici.

Tuttavia l'esame delle decisioni richiamate dal ricorrente porta ad escludere che se ne possa desumere argomento che giovi per la risoluzione della presente controversia in senso favorevole al D'Ambruoso.

In nessuna delle sentenze anzidette, e, per quanto risulta, in nessun'altra decisione, questa Corte ha avuto modo di occuparsi direttamente della posizione dell'assegnatario nei confronti dell'ente di riforma (ora di sviluppo) che ha disposto l'assegnazione del fondo, poichè le controversie decise riguardano l'assegnatario e i terzi. In una sola controversia, quella decisa con sentenza n. 3527 del 1959, fu parte l'Ente di riforma, ma la disputa ebbe un oggetto del tutto particolare e tale da non consentire di desumerne alcun argomento utilizzabile nella presente causa. Un esattore delle imposte aveva infatti pignorato per un debito di imposte dell'assegnatario il fondo che questi aveva ricevuto. Di qui l'opposizione, con la quale l'Ente deduceva la impi-

gnorabilità del bene ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n. 230 del 1950. L'esattore promosse allora regolamento preventivo di giurisdizione e questa Corte decise che in effetti l'opposizione non potesse èssere proposta per mancato adempimento del precetto del *solve et repete*, che, come è noto, è stato poi eliminato dal nostro ordinamento, per riconosciuta illegittimità costituzionale.

In detta sentenza si espongono è vero alcune considerazioni, in gran parte desunte da altra precedente sentenza (n. 2337 del 1957) circa la natura del rapporto cui l'assegnazione dà luogo ma, a parte la circostanza già accennata della particolarità dell'oggetto della controversia, alla cui decisione le anzidette considerazioni non erano neppure necessarie, sta di fatto che queste considerazioni, come tutte quante le altre contenute in altre sentenze (e particolarmente in quella n. 2337 del 1957) non si pongono in contrasto ma, anzi, confortano quanto innanzi si è detto circa il persistere di un potere della pubblica Amministrazione dopo l'assegnazione dei terreni di riforma.

L'indagine compiuta da questa Corte era invero nei casi precedentemente risolti diretta soprattutto ad identificare la vera natura ed il contenuto del contratto di vendita mediante il quale si attuano le assegnazioni dei terreni di riforma. La conclusione raggiunta era quella che, malgrado la denominazione datagli dalla legge, si tratta di uno speciale negozio *sui generis*, nel quale ineriscono particolari finalità di diritto pubblico, sicchè solo nella situazione finale prevista sono identificabili gli elementi propri della vendita.

Che, trattandosi comunque di uno strumento elaborato sulla base di istituti propri del diritto privato, venisse riconosciuta all'assegnatario una posizione di diritto soggettivo era del tutto logico, nè tale affermazione sembra da rivedere o modificare, ma soltanto da completare e chiarire nel senso che già innanzi è stato spiegato.

Quello che importa è che dai precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte è facilmente desumibile il seguente concetto informatore delle decisioni adottate: che con l'assegnazione fatta mediante contratto di vendita non si esaurisce cioè la funzione dell'ente di riforma, la quale perdura invece sino al definitivo trasferimento del bene, con la conseguenza già enunciata del persistere altresì del potere di incidere, con atto amministrativo, nelle posizioni di diritto soggettivo che l'assegnazione mediante contratto di vendita ha creato a favore dell'assegnatario.

Insomma non vi è ragione per negare che dal contratto di vendita con cui si fa l'assegnazione sorgano diritti soggettivi a favore dell'assegnatario ma, come si è già detto, trattandosi di diritti la cui origine ed il cui fondamento è in una concessione, essi sono subordinati al permanere della concessione e vengono perciò meno con la revoca di questa.

Da tutto quanto innanzi si è esposto deriva, relativamente al problema della discriminazione della giurisdizione, che quando l'Amministrazione si avvalga del potere di revoca della concessione, la controversia determinata dalla contestazione che il privato muove sulla legittimità della revoca stessa, rientra nella competenza giurisdizionale degli organi della giustizia amministrativa, anche se la decisione è destinata a svolgere altresì effetti nel campo dei diritti soggettivi nascenti dal contratto. L'estinzione di questi sarà invero semplice conseguenza dal venir meno della concessione che costituisce il presupposto del contratto, fermo restando che oggetto della controversia è la legittimità della revoca della concessione amministrativa rispetto alla quale la posizione del concessionario non può essere che quella del titolare di un interesse legittimo.

Quando viceversa la concessione non venga in discussione ma si contenda unicamente degli obblighi derivanti dal contratto, la competenza a decidere spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nessun dubbio può esservi infine, e non è stato in realtà neppure prospettato, che nella specie non venivano in discussione inadempienze di obblighi nascenti meramente dal contratto di vendita: l'obbligo di coltivare direttamente il fondo, al pari di quello di far parte di cooperative o consorzi di coltivatori diretti non è infatti in alcun modo ricollegabile allo schema della vendita, sia pure con le peculiarità già poste in rilievo.

La questione invece riguardava il venir meno delle condizioni necessarie per ottenere e conservare la concessione di terreni dell'Ente di riforma.

Esattamente perciò ha deciso il Consiglio di Stato ritenendo che la controversia rientrava nella sua competenza giurisdizionale.

Il ricorso del D'Ambruoso deve essere pertanto rigettato con la conseguente sua condanna alla perdita del deposito nonchè a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1972, n. 2918 - *Pres.* Stella Richter - *Rel.* Jannitti Piromallo - *P. M.* Tavolaro (conf.) - Consiglio Superiore della Magistratura (avv. Stato Azzariti Giorgio) c. Pone, Boccasini ed altri (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Ordinamento giudiziario - Atti del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti la convalida della elezione dei suoi componenti - Sindacato dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Ammissibilità.

(l. 24 marzo 1958, n. 195, artt. 1, 4, 17 e 20).

La deliberazione, con la quale il Consiglio superiore della magistratura, in sede di verifica dei titoli di ammissione dei componenti

eletti dai magistrati e di decisione dei reclami attinenti alle elezioni, annulli nomine proclamate dall'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione e procede ad altre nomine interpretando le norme in materia, è soggetta al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria (1).

---

(1) La importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trovasi pubblicata per esteso in *Foro it.*, 1972, I, 2762 con nota redazionale. Cass., Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 674, Cons. di Stato, 6 aprile 1971, n. 3, Corte Cost., 2 febbraio 1971, n. 12, 14 maggio 1968, n. 44 e 30 giugno 1964, n. 66, richiamate nella sentenza, di cui si tratta, trovansi pubblicate rispettivamente in questa *Rassegna*, 1971, I, 251; 1971, I, 808; 1971, I, 230; 1968, I, 353 e 1964, I, 985.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 ottobre 1972, n. 3082 - *Pres.* Gionfrida - *Rel.* Cusani - *P. M.* Trotta (conf.) - Martini (avv.ti Danesi e Riccio) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Tracanna).

Competenza e giurisdizione - Danni di guerra - Indennizzo - Cittadino italiano danneggiato da atti ablativi delle potenze nemiche - Diritto soggettivo all'indennizzo - Esclusione - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

(l. 24 novembre 1948, n. 1493 e l. 29 ottobre 1954, n. 1050).

La posizione dei titolari di beni ed interessi italiani all'estero, perduti per l'applicazione degli artt. 74 e 79 del Trattato di pace, non è diversa da quella degli altri danneggiati di guerra e quindi (fatta salva la diversa ipotesi dei beni situati in territori già italiani e ceduti con il Trattato di pace) non assume la consistenza di diritto soggettivo nè riguardo alla concessione dell'indennità o del contributo di ricostruzione nè riguardo alla determinazione della loro misura, ma è da configurarsi come interesse legittimo ed in quanto tale è suscettibile di tutela giurisdizionale soltanto davanti agli organi della giustizia amministrativa (1).

---

(1) Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Cfr. Cass., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183, in questa *Rassegna*, 1967, I, 964, Cass. Sez. Un., 5 agosto 1958, n. 2872, in *Foro it.*, 1958, I, 1246 e Cons. Stato, 30 luglio 1965, n. 537, in *Foro amm.*, 1965, I, 2, 952.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 novembre 1972, n. 3436 - *Pres.* Pece - *Rel.* Miele - *P. M.* Secco (conf.) - Curatela del fallimento della ditta Formica Vito (avv. Cannizzo) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Tracanna).

Competenza e giurisdizione - Imposte e tasse in genere - Estimazione semplice - Concetto.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*, art. 6; t.u. 28 agosto 1877, n. 4021, art. 53; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

Si ha questione di estimazione semplice tutte le volte in cui si controverte sulla sussistenza del cespite tassato oltre che sulla sua misura, senza che occorra procedere ad esaminare e risolvere questioni giuridiche (1).

(*Omissis*). — Preliminarmente il ricorrente curatore, in relazione all'attuale giudizio di cassazione, eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 375 e segg. c.p.c. e 138 disposizioni attuazione nella parte in cui si prevede che la Corte pronunzi in camera di consiglio su richiesta del P. M. o d'ufficio, ordinanza di inammissibilità del ricorso o di rigetto di esso per mancanza di motivi. Tale eccezione, di cui non si indicano le ragioni, non ha alcun rilievo nella presente controversia, essendo stata la causa chiamata all'udienza pubblica, onde non si ravvisa alcuna pregiudizialità costituzionale all'attuale controversia (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Il ricorrente eccepisce ancora la illegittimità costituzionale dell'art. 379 c.p.c. nella parte in cui prevede che il P. M. espone le sue motivate conclusioni dopo la difesa delle parti, in quanto ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 della Costituzione.

L'eccezione è manifestamente infondata. Invero la circostanza che il P. M. concluda all'udienza dopo che le parti hanno esposte le loro difese, non importa menomazione alla difesa, vertendo la discussione

---

(1) Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione. Cfr. per tutte da ultimo Cass., 24 aprile 1970, n. 2281 e Cass. 13 maggio 1968, n. 1488, entrambe citate in quella, di cui si tratta, pubblicate rispettivamente in *Foro it.*, 1970, I, 1899 e in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1671. V. pure in argomento *I giudizi di costituzionalità ed il contenzioso dello Stato nel quinquennio 1966-70*, vol. II, 481-482.

Si pubblicano tuttavia integralmente i motivi della decisione perchè con essa vengono dichiarate manifestamente infondate talune questioni di legittimità prospettate dal ricorrente circa la posizione del P.M. nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la esclusione dalla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alla semplice estimazione dei redditi nonchè circa la nomina e la composizione delle Commissioni tributarie.

del P. M. solo sui motivi proposti dalle parti o sui quali queste ultime hanno avuto la possibilità di svolgere completamente le loro ragioni. Inoltre l'art. 379 c.p.c. dà alle parti facoltà di presentare per scritto brevi osservazioni sulle conclusioni del P. M., onde, anche per tal via, sussiste ampia possibilità di difesa.

Il ricorrente deduce poi che la norma la quale prescrive che il P. M. debba assistere alla decisione della causa (art. 380 c.p.c.) sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 104 e 108 della Costituzione.

Anche questa eccezione è manifestamente infondata. Nell'ordinamento giudiziario (art. 76 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e nel codice di procedura civile (art. 379) è stabilito che nelle udienze civili della Cassazione intervenga il P. M., il quale deve anche assistere (art. 380 c.p.c.) alla deliberazione della sentenza.

Si è già detto sopra che l'attività requirente del P. M. all'udienza non menoma in alcun modo le possibilità di difesa delle parti intervenute nel giudizio. Va affermato che anche l'assistenza del P. M. alla decisione della causa non pone affatto in posizione di minorata difesa le parti alla decisione della causa.

Il ricorrente deduce, che tale assistenza comporterebbe una menomazione del diritto di difesa, garantito in modo assoluto dall'art. 24 della Costituzione in ogni stato e grado del procedimento.

Tale deduzione non può essere condivisa.

Già questa suprema Corte, con sentenza a sezioni unite del 4 ottobre 1969, n. 3176, ha giudicato manifestamente infondata tale eccezione.

Con la predetta sentenza fu posto in evidenza la posizione di organo giurisdizionale *super partes* che compete al procuratore generale che conclude in Cassazione essendo egli disimpegnato dalla titolarità di una posizione soggettiva sostanziale e vegliando esclusivamente alla retta applicazione del diritto oggettivo.

Ciò premesso, va rilevato che, pur accedendo ad una concezione ampia del diritto di difesa inteso come possibilità, non solo di prospettare le argomentazioni a favore della propria tesi, ma anche di controbattere, con pienezza di cognizione, le argomentazioni delle controparti, tale diritto di difesa non resta menomato dall'assistenza del procuratore generale alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio.

Invero il P. M. non ha potere di intervenire alla deliberazione della decisione e la sua « assistenza » (art. 380 c.p.c.) non importa alcun potere di intervenire in alcun modo nella discussione che si svolge in camera di consiglio.

Invero il termine « assistenza » va interpretato nel suo significato lessicale fondamentale di « presenza » e non già nell'altro significato traslato di: « aiuto mediante suggerimenti, consigli od altro », o ancor meno, in quello di « vigilanza » sulle operazioni di deliberazioni della

sentenza, il che costituirebbe un'ingerenza illegittima sulla sovranità delle deliberazioni dei giudici. Pertanto, come già sottolineato dalla citata sentenza n. 3176 del 1969, il procuratore generale, che non può modificare in camera di consiglio il parere motivato già da lui espresso nella pubblica udienza, assiste alla deliberazione della sentenza esclusivamente nell'interesse della legge al fine di integrare la conoscenza della giurisprudenza attraverso l'assistenza alla formazione della stessa.

L'esposta eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dall'odierno ricorrente è quindi manifestamente infondata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce poi l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*; 53 del t.u. 28 agosto 1877, n. 4021; 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 113, 2, 3, 24 della Costituzione in quanto tali norme, escludendo dalla competenza dell'A.G.O. le controversie relative alla « semplice estimazione dei redditi » comporterebbero una disparità di trattamento in ordine alla tutela di diritti in materia tributaria.

La dedotta eccezione è manifestamente infondata. Ha più volte affermato questa suprema Corte che le commissioni tributarie hanno natura giurisdizionale (Cass., 22 settembre 1970, n. 1663; 22 settembre 1970, n. 1659; 21 settembre 1970, n. 1652; 19 gennaio 1970, n. 105; 20 giugno 1969, n. 2175). Da ciò consegue che, attribuendosi le questioni di estimazione semplice ad organo giurisdizionale diverso dall'autorità giudiziaria ordinaria non si sottrae al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti, secondo il precetto costituzionale dell'art. 113 della Costituzione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, 25, 32 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; in relazione agli artt. 24, 102, 104, 108 della Costituzione, assumendo che i componenti delle Commissioni tributarie non si troverebbero in posizione di indipendenza.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 del r.d. n. 1516 del 1937, in relazione all'art. 50 della legge n. 1 del 1956 in quanto, attribuendo al Ministero delle finanze la nomina del segretario delle commissioni tributarie, determinerebbe la nullità delle decisioni di questa, nei casi in cui il segretario, nominato dal Ministero, sia un dipendente dell'Amministrazione finanziaria, subordinato al procuratore delle imposte.

Le proposte questioni di illegittimità costituzionali sono irrilevanti ai fini della decisione di questa controversia, in quanto attengono alla pretesa illegittimità delle decisioni delle Commissioni tributarie, decisioni che non hanno formato oggetto di impugnazioni in questa sede, avendo il ricorrente riproposta direttamente ad *ex novo* avanti al giudice ordinario le questioni della illegittimità dell'imposizione tribu-

taria omettendo di impugnare direttamente avanti a questa suprema Corte la decisione terminale del giudizio avanti alle commissioni tributarie.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*; 53 del t.u. 26 agosto 1877, n. 4021; 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 in relazione all'art. 360, nn. 1, 2, 3, 5, c.p.c. afferma che la Corte di merito ha erroneamente qualificata questione di estimazione semplice, e quindi sottratta alla giurisdizione dell'A.G.O., tutte le questioni sottoposte al suo esame, giacchè si sarebbe trattato invece non di questione quantitativa ma qualitativa, riguardante la corretta interpretazione ed applicazione di leggi, di regolamenti e di contratti.

La censura è infondata. Invero, con la sua impugnazione al giudice ordinario il ricorrente aveva chiesto che si dichiarasse che, nei periodi considerati dagli accertamenti, i redditi oggetto dell'imposizione, non si erano prodotti, in quanto o la consegna dei lavori appaltati era avvenuta in un momento successivo al periodo considerato, o il risultato economico era stato conseguito successivamente ai periodi stessi. Pertanto non si faceva questione se il reddito accertato fosse in astratto soggetto ad imposizione di ricchezza mobile ma si affermava che, in concreto, il preteso reddito tassato non si era prodotto nel periodo considerato all'accertamento. Si era dedotta in tal modo, una tipica fattispecie di estimazione del reddito, avendosi questione di estimazione semplice, come ha precisato più volte questa suprema Corte (Cass., 24 aprile 1970, n. 1181; 13 maggio 1968, n. 1488) tutte le volte in cui si controverte sulla sussistenza del cespite tassato, oltrechè sulla sua misura, senza che occorra procedere ad esaminare e risolvere questioni giuridiche.

Pertanto il ricorso, essendo infondato, va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente fallimento alla perdita del deposito e alle spese. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1972, n. 3218 - *Pres.* Romano - *Est.* Novelli - *P. M.* Caristo (conf.) - D.I.L.C.A. S.p.A. (avv.ti Marinangeli e Andrioli) c. Ministero delle Finanze dello Stato (avv. Stato Savarese).

Procedimento civile - Impugnazione - Morte o perdita della capacità della parte dopo la pubblicazione della sentenza - Notifica della impugnazione nei confronti della parte costituita - Validità - Condizioni.

(c.p.c., artt. 299, 328, 330).

È ammissibile l'impugnazione notificata dopo la pubblicazione della sentenza al nome della parte defunta o che ha perduto la capacità, se della morte o degli altri eventi di cui all'art. 299 c.p.c. il procuratore non ne abbia data comunicazione al soccombente (1).

Indipendentemente dalla colpa del procuratore, la parte legittimata, che assume di non aver ricevuto l'atto diretto a quella risultante tale in sentenza, ha la possibilità di provare che la mancata ricezione è dovuta ad ignoranza colpevole dell'altra parte, risultando l'evento dagli atti processuali, così da rendere superfluo l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del procuratore presso cui doveva notificarsi l'impugnazione (2).

(1-2) **Nuovi spunti in tema di validità dell'impugnazione a nome della parte defunta o divenuta incapace dopo la pubblicazione della sentenza.**

Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione, ancora una volta, si occupa del tormentato problema degli effetti sul rapporto processuale, sugli atti ad esso inerenti, e, in particolare, sull'atto di impugnazione, degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. avveratisi in danno della parte vittoriosa dopo la pubblicazione della sentenza.

Il travaglio della suprema Corte sulla questione dura ormai da oltre venti anni in una materia così disarticolata quanto arida, ma importantissima dal punto di vista pratico, come quella della interruzione del processo.

Le difficoltà sorgono dal fatto che il codice di rito mentre detta una disciplina compiuta per il caso che la morte o la perdita della capacità

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Adriano ROSSI.

(*Omissis*). — Con il primo motivo la società DILCA denuncia la violazione degli artt. 159, 163, 164, 299, 324, 328, ultimo comma, 342 c.p.c. e 504, 2909 c.c. in relazione agli artt. 360, n. 3, e 4 c.p.c.

Con tale motivo la ricorrente, premesso che l'atto con il quale la soc. Fulgor venne incorporata dalla soc. DILCA è stato depositato e iscritto presso la cancelleria del tribunale di Milano il 12 gennaio 1968 e pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia di Milano il 24 gennaio dello stesso anno, deduce che l'atto di appello dell'Amministrazione finanziaria, notificato il 14 febbraio 1968 alla Fulgor è affetto da nullità assoluta ed insanabile, in quanto notificato ad un ente già estinto e di conseguenza la sentenza impugnata innanzi a questa Corte deve essere cassata senza rinvio.

---

della parte si avverino nel periodo che va dal momento della notifica dell'atto introduttivo fino alla chiusura della discussione davanti al collegio (v. artt. 299, 300, 302 e ss.), per l'ipotesi, invece, in cui i suddetti eventi si avverino dopo tale momento si limita a stabilire:

a) che l'evento non produce effetto interruttivo e che la notificazione della sentenza « si può fare », anche a norma dell'art. 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta di stare in giudizio (art. 286);

b) che il termine breve per impugnare è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui la notifica della sentenza, che può essere fatta agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, è rinnovata, e che il termine annuale di cui all'art. 327, è prolungato di 6 mesi, sempre che l'evento si sia verificato nel 2° semestre (art. 328);

c) che l'atto di impugnazione può essere notificato, nei luoghi di cui all'art. 330, primo comma, collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta (art. 330, secondo comma).

Su queste poche e frammentarie norme la Suprema Corte ha costruito ben quattro « indirizzi » che, come in un'equazione, comprendono due estremi e due mediani. I due indirizzi estremi partano da una concezione diversa, anzi contrapposta, delle fasi in cui si articola il processo civile.

Ritiene, il primo, che le fasi, anzi i gradi del giudizio siano staccati e quindi distinti ed autonomi tra loro, sì che con la conclusione della prima fase o, in genere, di una fase, la parte dismette tale qualità per riacquistarla con la notifica dell'atto di impugnazione. Cessano, altresì, i poteri di rappresentanza del procuratore che, per tale motivo, non ha l'obbligo di comunicare all'altra parte gli eventi che colpiscono il patrocinato. Attesa l'autonomia tra le varie fasi, l'atto di impugnazione dev'essere diretto, a pena di nullità e quindi di inammissibilità, alla persona legittimata. Naturalmente la determinazione della legittimazione dev'essere fatta con riferimento al momento della notifica dell'impugnazione, sì che, ove la persona che sia stata parte vittoriosa nella fase precedente, sia defunta o abbia perduto la capacità, l'atto di appello o il ricorso per Cassazione non possono essere diretti alla stessa, ma agli eredi o al nuovo rappresentante. (v. tra le altre Cass., 18 gennaio 1962, n. 81, *Giust. Civ.*, 1962, I, 222 con nota di Bianchi D'Espinosa; Cass., 29 novembre 1971, n. 3474).

Il secondo indirizzo sostiene il principio « dell'unità del rapporto processuale, per cui il processo continua a sussistere unico tra una fase e

In proposito la ricorrente assume che non si può richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione per l'ipotesi di scioglimento delle società — secondo la quale fino a quando permangono debiti, la cancellazione della società dal registro delle imprese non fa venir meno giuridicamente l'esistenza dell'ente sociale — in quanto essa si è formata con riferimento all'ipotesi di estinzione per scioglimento dove si verificano più successioni a titolo particolare, mentre nell'ipotesi di estinzione per incorporazione si ha una successione a titolo universale con cessazione completa dei diritti ed obblighi della società incorporata e assunzione degli stessi da parte di quella incorporante. Con la conseguenza che i terzi sono posti immediatamente nelle condizioni di conoscere, in un giudizio, il nuovo titolare della legittimazione passiva.

Neppure può invocarsi la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c., in relazione alla notificazione della sentenza al procuratore già costituito perchè la nullità dell'atto di appello denunciata non era suscettibile

---

l'altra e, in particolare, nel periodo intermedio tra la sentenza di primo grado e l'instaurazione del giudizio d'appello » (Cass., 6 luglio 1971, n. 2116).

La persona che è stata parte nel periodo precedente conserva tale sua qualità, mentre « la rappresentanza processuale del procuratore spiega effetto fino a quando l'altra parte non compia una notificazione conseguente alla pubblicazione della sentenza, sia essa quella sentenza medesima, sia quella dell'atto di impugnazione ». (Cass., 18 ottobre 1950, n. 1959, *Foro it.*, 1951, I, 454).

Da tali premesse discende, per la Corte, la conseguenza che il procuratore della parte vittoriosa ha l'obbligo di comunicare all'altra parte gli eventi che colpiscono il patrocinato.

Ove a tale obbligo il procuratore non ottemperi, oppure ove gli eventi di cui all'art. 299 non risultino dalla relata di notifica dell'atto di impugnazione, bene e validamente il soccombente notifica la impugnazione stessa a nome della parte defunta o colpita nella capacità (v. oltre alle sentenze citate, Cass., 21 marzo 1970, n. 767; 24 febbraio 1966, n. 574; 28 settembre 1962, n. 2792).

Il primo indirizzo, è ovvio, sacrifica, quasi del tutto il diritto della parte soccombente, che è costretta, in ogni caso, a preoccuparsi di accertare che, per avventura, la parte vittoriosa non sia stata colpita da alcuno degli eventi di cui all'art. 299 e, nell'ipotesi di esito positivo dell'indagine, di affannarsi ad individuare e a ricercare gli eredi o il nuovo rappresentante del suo ex avversario. E i termini per l'impugnazione, sebbene interrotti o prolungati a norma dell'art. 328, non sempre si dimostrano sufficienti allo scopo, come appare evidente dalla travagliata esperienza vissuta dalla Corte di cassazione.

A sua volta il secondo indirizzo non tiene conto, o si preoccupa ben poco, dei diritti del soggetto che subentra alla parte vittoriosa colpita dagli eventi in questione, il quale soggetto un bel giorno può trovarsi davanti alla sorpresa di un giudizio svoltosi in sua assenza e di una sentenza, efficace nei suoi confronti, pronunciata a sua insaputa. Di qui il ricorso a soluzioni meno drastiche, più vicine agli opposti interessi delle parti.

di sanatoria tenuto conto che il procuratore si costituì sempre in nome della Fulgor e non della società incorporante.

Il problema che ne occupa — non potendosi nella presente fattispecie, come ha ben dedotto la ricorrente, far ricorso all'istituto della sanatoria — ripropone alla Corte, in via pregiudiziale, l'interpretazione di un complesso di norme processuali dalle quali trarre la regolamentazione degli effetti che produce la morte o la perdita della capacità della parte costituita se avvenuta nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione.

In proposito la Corte, nel corso di più che un ventennale travaglio, ha seguito quattro indirizzi fondamentali: con il primo, ha ritenuto

---

Si è così venuta affermando, come dimostra la sentenza che si annota, che è la più recente, il secondo orientamento, ma con questi temperamenti (che poi costituiscono il terzo e quarto indirizzo):

a) in mancanza della comunicazione del procuratore all'altra parte o di certificazione dell'ufficiale giudiziario, l'appello, il ricorso per Cassazione ecc. sono considerati validi e ammissibili qualora l'altra parte non provi che il notificante ha ignorato l'evento per colpa in genere o per colpa consistita nel non aver rilevato l'evento dalle altre carte processuali (v. per questo concetto di colpa la sentenza che si commenta; v. pure Cass., 22 ottobre 1971, n. 2917; 16 ottobre 1969, n. 3352);

b) in altre sentenze la Corte di cassazione ha posto l'onere della prova della buona fede, cioè della ignoranza incolpevole dell'evento a carico dell'impugnante (v. Cass., 23 maggio 1972, n. 1605; 8 luglio 1965, n. 1424).

II

La soluzione del problema ora delineato, ruota, com'è facile constatare, attorno alla conoscenza, nell'impugnante, dell'evento che ha colpito l'avversario vittorioso dopo la pubblicazione della sentenza. Nell'adottarla la suprema Corte si è certamente ispirata all'insegnamento del Chiovenda.

L'Autore, come ricorda l'Andrioli (v. nota a Cass., 18 ottobre 1950, n. 1959, *Foro it.*, 1951, I, 454), commentando l'orientamento della Suprema Corte sulla questione che ne occupa, costante sotto il vigore del codice di rito abrogato nel ritenere invalida l'impugnazione a nome della parte defunta, (Cass., 6 marzo 1939, *Foro it.*, Rep. 1939, proc. civ. nn. 217-220; Cass., 22 gennaio 1935 *Foro it.*, Rep. Cass. civ., 309) ravvisava nella inapplicabilità degli artt. 332 e segg. cod. civ. 1865, disciplinanti la interruzione del processo, una caratteristica della fase della litispendenza che va dalla pubblicazione della sentenza alla proposizione dell'impugnazione, ma se riteneva giustificabili che all'infuori delle norme particolari dell'art. 486, non si verificasse interruzione, lamentava che « dopo la pubblicazione della sentenza se anche il fatto nuovo (morte di una parte, cambiamento dello stato, cessazione di ufficio) non viene notificato, l'altra parte deve ugualmente tenerne conto, dove cioè, nel continuare i suoi rapporti con l'avversario, dirigere i suoi atti (notificazione della sentenza, appello

che tali eventi, se non comunicati dal procuratore con atto autonomo o all'ufficiale giudiziale che procede alla notifica, non interrompono il processo e che quindi la notificazione, al nome del titolare del diritto risultante in sentenza, resta valida (v. tra le altre: sent. Cass., 6 luglio 1971, n. 2116; 21 marzo 1970, n. 767; 9 ottobre 1969, n. 3240; 24 febbraio 1966, n. 574; 23 febbraio 1963, n. 436; 27 luglio 1954, n. 2753; 18 luglio 1950, n. 1959; 28 settembre 1962, n. 2792; 23 giugno 1959, n. 1977; 19 ottobre 1957, n. 3971; 29 maggio 1954, n. 1753).

Con il secondo ha invece considerato che gli eventi anzidetti, esaurita la fase processuale conclusasi con la sentenza, automatica-

---

ecc.) agli eredi, al nuovo rapupresentante e così via (CHIOVENDA, *Rapporto giuricido processuale e litispendenza, Riv. dir. proc. civ.*, 1931, I, 16).

Il fondamento positivo della nuova costruzione della suprema Corte poggia tutto sul disposto dell'art. 328 c.p.c.

A differenza del codice abrogato che all'art. 468, attribuiva efficacia sospensiva del termine per impugnare solo all'evento che, dopo la pubblicazione della sentenza, avesse colpito la parte soccombente, il codice attuale, come è riconosciuto in tutte le massime su citate, riconnette all'evento stesso un effetto interruttivo o prorogativo del termine per impugnare sia che esso colpisca il soccombente, sia che riguardi il vincitore (v. art. 328). Se così è, e i lavori preparatori conforterebbero tale interpretazione (v. Cass., 1950, n. 1959 più volte citata) è chiaro, si è detto, che la legge vuole che ognuna delle parti sia posta in grado di sapere nei confronti di chi si dovrà svolgere l'eventuale giudizio d'impugnazione.

« Al riguardo — dice Cass., n. 1959, del 1950 — è particolarmente significativa la norma del primo comma dell'art. 328. Una volta, infatti che il vincitore ha notificato la sentenza al soccombente, la morte o il cambiamento di stato di lui non dovrebbero avere incidenza sulla decorrenza del termine, giacchè egli nessun atto deve più compiere, a differenza dell'altra parte cui spetta di provvedere all'impugnazione. La necessità parimenti sentita dell'interruzione del termine e della nuova notificazione della sentenza, non può avere altra giustificazione che nella riconosciuta esigenza di rendere noto al soccombente nei confronti di chi egli dovrà notificare l'impugnazione ».

La stessa giustificazione avrebbe, secondo la Corte Suprema, il prolungamento per tutte le parti del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Della stragrande maggioranza dei casi l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 330, primo comma, ultima parte, viene notificato presso il procuratore costituito. Si comprende allora come sia vera l'affermazione dell'Andrioli (v. nota su citata) fatta propria anche dalla sentenza in rassegna, secondo cui... « il delicatissimo meccanismo ruota tutto attorno al procuratore costituito '.

In altre parole il veicolo principale attraverso il quale viene procurata alla parte soccombente la conoscenza degli eventi che hanno colpito l'altra parte è la comunicazione di tali eventi fatta dal procuratore all'Ufficiale Giudiziario che procede alla notifica dell'atto di impugnazione, oppure direttamente alla parte soccombente. E secondo la Corte il procuratore ha l'obbligo di fare tale comunicazione.

Negli altri casi (notifica dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, oppure

mente interrompono il processo nonostante la presenza di un procuratore già costituito per la parte che ha subito l'evento (v. Cass., 6 giugno 1972, n. 1745; 29 novembre 1971, n. 3474; 12 marzo 1966, n. 717; 28 luglio 1951, n. 2190).

Con il terzo ha operato un contemperamento al secondo indirizzo, autorizzando la parte che avrebbe dovuto ricevere la notificazione di provare che l'errore era dovuto ad ignoranza colpevole (v. Cass., 22 ottobre 1971, n. 2977; 16 ottobre 1969, n. 3352; 10 febbraio 1968, n. 452; 8 marzo 1965, n. 500).

Con il quarto infine lo stesso contemperamento della giustificazione dell'errore per ignoranza è visto con prova a carico della parte che procede alla notifica (v. Cass., 23 maggio 1972, n. 1605; 8 lu-

---

notifica dell'atto di impugnazione al contumace o alla parte costituita personalmente) il veicolo sarebbe costituito dalla certificazione dell'ufficiale giudiziario.

Certo lo sforzo della Suprema Corte per superare gli inconvenienti derivanti dalla rigida applicazione dei principî e per conciliare gli opposti interessi, è notevole e merita sen'altro approvazione.

Ma ciò non esime lo studioso del diritto dall'obbligo di rilevare che l'edificio costruito, per i fini indicati, presenta delle crepe.

Invero, potrebbe accadere (e per la verità accade molto spesso), che l'atto di impugnazione sia notificato l'ultimo giorno o negli ultimi giorni del termine annuale di cui all'art. 327, non prorogato perchè l'evento si è avverato nel primo semestre. Dato il poco tempo a disposizione il soccombente non farebbe certamente in tempo ad individuare le nuove persone legittimate, e andrebbe sicuramente incontro ad una dichiarazione di inammissibilita dell'impugnazione.

E potrebbe pure accadere, anzi chi ha esperienza giudiziaria sa che è normale che accada, che il procuratore non comunichi e che l'ufficiale giudiziario non certifichi gli eventi in questione. Sembra allora pericoloso per non dire strano, affdare la sorte di un atto di impugnazione ad un'indagine, che può rivelarsi estremamente difficoltosa e dubbia, sullo stato soggettivo di buona o mala fede, di ignoranza colpevole o incolpevole del soccombente.

E taccio dell'ipotesi, molto probabile, in cui il soccombente sia legalmente a conoscenza dell'evento che ha colpito la parte vittoriosa, ma ignori del tutto *ubi sit an sit* la persona cui spetta, per effetto dell'evento stesso, di stare in giudizio.

D'altro canto è piuttosto eccessivo ritenere che tale persona, senza essere stata, come doveva, parte in giudizio, debba sottostare ad un giudicato pronunciato a sua insaputa sol perchè l'altra parte ha ignorato, sia pure senza colpa, il fatto nuovo.

Tutto l'edificio, poi, minaccia di crollare quando si esamini attentamente l'art. 328 (che, come si è detto, costituisce il fondamento positivo dell'attuale orientamento della Corte di cassazione) e si noti come lo scopo dell'interruzione del termine breve e il prolungamento del termine lungo anche nel caso in cui ad essere colpita è la parte vittoriosa, può anche non essere quello di procurare alla parte soccombente che deve procedere all'impugnazione « la conoscenza » dell'evento e quindi di sapere

glio 1965, n. 1424; 7 agosto 1963, n. 2220; 29 aprile 1959, n. 1284; 10 ottobre 1958, n. 3194; 19 luglio 1957, n. 3048; 28 aprile 1956, n. 1305).

Tali perplessità chiaramente dimostrano che l'elemento letterale e quello logico dell'interpretazione dell'art. 328 c.p.c., con riferimento in particolare agli artt. 286, 300, 330 e 299 e alle norme relative alla citazione, all'impugnazione e alla notificazione della sentenza e all'interruzione del processo, possono, con uguale plausibile successo, essere utilizzati per giustificare sia il primo che il secondo indirizzo ancorchè antitetici: meno semplice è l'utilizzazione dei più comuni elementi interpretativi per giungere al terzo e quarto indirizzo.

Ma con la normativa a disposizione, è doveroso affermare che tutta la questione è stata e va vista in ragione dell'evidente portata

---

a chi deve indirizzare l'atto, ma semplicemente quello di consentire ai nuovi legittimati di valutare se sussiste un loro interesse all'impugnazione della pur favorevole sentenza. E tale interpretazione tanto più sembra valida in quanto la notifica della sentenza fa decorrere, com'è giurisprudenza costante (v. Cass., 4 giugno 1965, n. 1210), il termine per la impugnazione non solo per il notificando, ma anche per il notificante (sul punto v. in dottrina LASERRA, « *Ecletticità della interruzione del termine di impugnazione* », in *Giur. it.*, 1960, I, 2, p. 748).

Ai rilievi testè fatti bisogna poi aggiungere la considerazione, non certo ultima in ordine di importanza, che molto difficilmente sembra ipotizzabile, sulla base dei principi, una ultrattività del potere di rappresentanza processuale del procuratore e quindi, addirittura, un obbligo dello stesso di fare all'altra parte le comunicazioni di cui sopra si è detto. E la stessa Corte di cassazione, in alcune sentenze ha escluso tassativamente la sussistenza di tale ultrattività (Cass., 29 novembre 1971, n. 3474).

Vale la pena allora di esaminare su basi nuove la questione per vedere se gli strumenti offerti dal codice di rito non autorizzino una diversa soluzione del problema.

III

È indubbio che l'atto di impugnazione notificato a nome di persona defunta o divenuta incapace dopo la pubblicazione della sentenza sia nullo. Difettano, invero, i presupposti dell'esistenza stessa della persona e della capacità di agire nel processo, che sono condizioni per la valida costituzione del rapporto processuale. Ma è sopratutto da un punto di vista formale che l'atto è nullo giacchè esso non contiene il requisito di cui al n. 2 dell'art. 163 c. p. c..

In linea di principio il vizio di nullità della citazione è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 156 e ss. e ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Tale sanatoria, che di regola viene operata attraverso la rinnovazione dell'atto (per l'impugnazione v. però, gli artt. 358 e 387) o attraverso la costituzione del convenuto, opera *ex nunc* per la ragione che l'ultimo comma dell'art. 164 fa salvi i diritti anteriormente quesiti (v. Cass., 4 settembre 1956, n. 3175; 6 luglio 1962, n. 1746; 7 ottobre 1961, n. 2046).

È chiaro che nel giudizio di impugnazione quella sanatoria non è quasi mai realizzabile: al momento della rinnovazione dell'atto o della

pratica del prablema e della necessità di escludere soluzioni che trascurano la tutela della parte ritenuta, nell'ipotesi di notifica di un atto d'impugnazione diretto a persona morta o non più capace, non colpevole o comunque più meritevole di tutela.

In effetti come è stato rilevato sin dalla sentenza n. 1959 del 18 luglio 1950, la legge attribuisce rilevanza all'evento sia che cada sulla parte vittoriosa che sulla parte soccombente. Ciò significa che essa vuole che ognuna delle parti sia posta in condizioni di conoscere l'evento e cioè di sapere nei confronti di chi dovrà svolgersi l'eventuale giudizio di impugnazione. Ed il primo comma dell'art. 328, che sancisce l'interruzione del processo, presuppone la comunicazione dell'evento all'altra parte, sia pure a mezzo della nuova notifica della sentenza, altrimenti la disposizione non avrebbe ragion d'essere posto che una notifica vi è stata; nè la ripetizione avrebbe altra finalità.

---

costituzione del convenuto, infatti, il termine per impugnare è quasi sempre scaduto.

Se tali principi fossero ritenuti applicabili *sic et simpliciter*, anche nell'ipotesi che ne occupa, la conseguenza ineluttabile sarebbe, com'è intuitivo, e come dimostrano le numerosissime sentenze della Suprema Corte, antiche e recenti, sul punto (v. l'ultima del 1972 n. 1745), quella della inammissibilità della impugnazione notificata nel modo dianzi detto.

Ma il nostro ordinamento giuridico processuale oltre che prevedere una sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo, conosce e disciplina altresì, il principio della non rilevanza, sotto determinate condizioni, delle nullità stesse.

Già il principio non è estraneo al diritto sostanziale che per determinati fini, in presenza di certi presupposti ed entro determinati limiti (che, tutti, non è qui il caso di indicare) considera irrilevanti o, più tecnicamente, non azionabili o inopponibili o improduttive di effetti alcune nullità che inficiano il negozio giuridico (v. c.c. artt. 590, 799, 1424, 1415, 1416, 128, 2332, primo e quarto comma, 2126 ecc.).

Espressione dello stesso principio è l'istituto, pur'esso sostanziale, della validità eventuale (condizionata alla sopravvenienza di certi elementi o condizioni), del negozio giuridico (ed artt. 462, 600, 651, secondo comma, 784 primo comma, 1347, 1349, secondo comma). Uno studio approfondito del fenomeno è in SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del Diritto Civile*, Jovene, 1966, 248 e ss.

Anche il codice di rito come si è detto, fa sovente ricorso al principio testè enunciato.

Una rilevante ed evidente applicazione dello stesso è nella norma di cui all'art. 161 che sancisce la regola dell'assorbimento delle nullità della sentenza (e quindi anche del procedimento, nei mezzi di gravame).

Tali nullità diventano, in sostanza irrilevanti, se la sentenza non viene impugnata.

Altra cospicua applicazione dello stesso principio è nell'istituto della interruzione del processo.

Il codice di rito, invero, considera invalidi (v. il combinato disposto degli artt. 304 e 298) solo gli atti processuali posti in essere dopo l'interruzione del processo, sia questa automatica (v. es. artt. 299, e 300, terzo

La stessa esigenza si verifica nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata notificata e quindi sia utilizzabile il termine di un anno per l'impugnazione che in ogni caso non può essere superato al di fuori della proroga prevista per l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 327.

Giustamente è stato osservato che se l'evento riguarda il soccombente la proroga è sufficiente a garantire i diritti dell'una e dell'altra parte, mentre se si riferisce al vincitore occorre, necessariamente, la comunicazione del procuratore, almeno in sede di ricezione dell'atto all'ufficiale giudiziario che notifica l'impugnazione.

Tale ultima affermazione trova conferma nel collegamento degli artt. 286, primo comma, e 300 e 330, nel senso che in presenza dei ricordati eventi, la parte può eseguire la notificazione della sentenza e quindi, se parte soccombente, dell'atto di impugnazione, sia alla parte legittimata a stare in giudizio che al procuratore della parte costituita.

Per superare tali argomenti si è assunto l'erroneità dell'espressione facoltativa « si può fare » contenuta nella disposizione del primo

---

comma), o dichiarata a seguito di certificazione dell'evento da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 300, quarto comma) o di comunicazione da parte del procuratore costituito (art. 300, primo e secondo comma).

Ma, nell'ipotesi di interruzione non automatica, gli atti processuali posti in essere, anche a nome della parte defunta o che ha perduto la capacità, dal momento dell'evento fino a quello in cui, con la dichiarazione o certificazione sopra menzionate, si opera l'interruzione, sono dalla legge considerati pienamente validi, o, per meglio dire, la nullità che, alla stregua dei principi, li inficia, è irrilevante.

La stessa sentenza pronunciata a nome della parte colpita, è in ogni caso, considerata valida (*rectius* la sua nullità è irrilevante) ove l'evento si avveri o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.

Se questi sono i principi che vigono nell'ambito del giudizio di primo grado o di appello non si vede la ragione per cui gli stessi non debbano valere anche nell'intervallo di tempo (che il Chiovenda considerava litispendenza) tra la pubblicazione della sentenza e la sua impugnazione.

Non è certo il caso qui di affrontare il problema dell'autonomia e dell'indipendenza delle varie fasi del giudizio. Sembra senz'altro preferibile, perchè aderente alla realtà oltre che ai principi, la tesi che considera il processo unico non solo nell'ambito di una fase « ma sopratutto tra una fase e l'altra e in particolare nel periodo intermedio tra la sentenza di primo grado e l'instaurazione del giudizio di impugnazione » (v. Cass., 6 luglio 1971, n. 2116 su citata). Non si comprenderebbe altrimenti la ragione per cui il codice, chiusa una fase, continui a considerare, « parti » pur nell'intervallo, le persone che a quella fase hanno partecipato (v. per es. art. 328, ultimo comma, 330, secondo comma).

Or, è pacifico, anche se la sentenza che si commenta molto superficialmente lascia apparire il contrario, che gli eventi di cui all'art. 299, che si avverino nel lasso di tempo tra la chiusura della discussione e la notifica dell'impugnazione della sentenza non determinano, a tenore del nuovo

comma dell'art. 286, si è ricordata l'autonomia delle fasi processuali e quindi il contenuto restrittivo dell'art. 300, primo e secondo comma, e, per quanto riguarda la valutazione del sistema, si sono richiamate le prescrizioni sul contenuto dell'atto introduttivo di impugnazione e, infine, si è insistito nella necessità di tutelare la parte legittimata a resistere nel giudizio di impugnazione che potrebbe restare ignara dell'atto notificato al procuratore costituito.

Il terzo e quarto indirizzo giurisprudenziale, in effetti restano chiaramente giustificati da ragioni pratiche (v. ad es. sent. 23 maggio 1972, n. 1605) d'indubbio peso, riconosciute appunto, anche da molti di coloro che assumono, in via generale, l'operatività automatica degli effetti processuali conseguenziali alla perdita o alla diminuzione della capacità in tale fase del giudizio.

Questo collegio ritiene che nello studio della questione non possono essere trascurati alcuni principî generali desumibili dal sistema e in particolare:

a) la regolamentazione delle comunicazioni e delle notificazioni relative agli eventi che riguardano la capacità delle parti o dei loro

---

codice di rito, l'interruzione del processo (l'art. 328 si riferisce all'interruzione del termine, non del processo).

Ma se il processo è unico, è regolarmente costituito e non è interrotto, bisogna allora coerentemente concludere che gli atti compiuti e quindi anche le impugnazioni, a nome della parte colpita nell'intervallo sono validi o meglio la loro nullità è irrilevante o è condizionata alla sopravvenienza di « certe condizioni ».

Si tratta è vero di una finzione, ma è una finzione che il codice stesso, come si è visto autorizza, per fini di interesse superiore o anche particolari (snellezza dei procedimenti, conservazione delle posizioni legittimamente acquisite, necessità di evitare spreco di attività giurisdizionale, salvaguardia di diritti di terzi ecc.) e che la stessa giurisprudenza (quando considera valida l'impugnazione proposta nel modo detto da chi non conosce l'evento, in sostanza, ricorre alla stessa finzione) non disdegna.

A favore della tesi qui prospettata militano pure le espressioni « si può fare » di cui agli artt. 286, primo comma e « può essere » di cui all'art. 330, secondo comma, che a parere di chi scrive non significano soltanto possibilità di eseguire la notifica in quel determinato modo (collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto), ma anche la facoltà di eseguire la notifica a nome della parte colpita o degli eredi.

Si diceva dianzi che la legge, nella quasi totalità dei casi in cui ha ritenuto irrilevante o non azionabile o inopponibile la nullità di un atto, lo ha fatto purchè sussistano o sopravvengano determinate condizioni.

Anche nel caso che si esamina il codice di rito non senza condizioni ha rinunciato alla rigorosa applicazione dei principi in tema di nullità; solo che la condizione non è dettata esplicitamente, ma è sicuramente desumibile dal sistema.

Stabilisce, invero, l'art. 110 c.p.c. che quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Tale situazione ha determinato, in giurisprudenza, reazione di contemperamento.

Peraltro questo collegio riconosce che il contemperamento va riguardato con riferimento al primo e più seguito indirizzo di questa Corte (v. già Sez. Un., 28 maggio 1948, n. 802).

In sostanza l'atto di impugnazione diretto alla parte indicata in sentenza è valido se comunque il procuratore costituito e domiciliatario o la stessa parte legittimata non comunichi l'evento. Peraltro, l'indagine sul contenuto della dichiarazione resa dal procuratore, induce a ritenere diversa la comunicazione sull'evento che il procuratore costituito esegue a seconda che essa avvenga nel corso del rapporto processuale in fase di contraddittorio (art. 300 c.p.c.) o successivamente dopo la discussione (art. 300 c.p.c.) e dopo la sentenza (artt. 286, 300, 328, 330). Orbene fino alla discussione, la comunicazione all'altra parte dell'avvenuta morte o di altre situazioni relative alla capacità della parte rappresentata è una comunicazione che contiene oltrechè una dichiarazione di conoscenza anche una dichiarazione di volontà, manifestata in un negozio processuale in senso lato, e diretta a produrre essa sola, l'interruzione del processo salve le ipotesi di costituzione volontaria o di riassunzione (v. Cass., 22 ottobre 1971, n. 2977).

Al contrario tale carattere non si può riconoscere alla stessa dichiarazione del procuratore dopo la sentenza in qualunque sede compiuta.

Essa, finito il periodo per il quale vi è la regolamentazione dei commi primo e secondo dell'art. 300 c.p.c., è soltanto una comunicazione di conoscenza, e quindi il silenzio, anche se voluto, non può impedire l'esigenza fondamentale che la successiva fase di giudizio si svolga tra le parti effettivamente legittimate.

Ciò comporta in primo luogo la validità, in ogni caso, dell'impugnazione diretta alla persona legittimata, comunque il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'evento.

---

dei termini originali. Le indagini saranno certamente sollecitate dalle certificazioni dell'ufficiale giudiziario, dalle dichiarazioni che il procuratore della parte colpita è tenuto a fare come domiciliatario e solo in quanto tale, nonchè dalla mancata costituzione del convenuto.

Se il Giudice istruttore, in quest'ultima ipotesi, deve preoccuparsi, prima di dichiarare la contumacia, o prima di dichiarare l'atto invalido, di accertare la regolarità della notifica o della costituzione del contradditorio (v. art. 182 e 350) non si vede perchè tali indagini non debba (si tratta di un vero e proprio onere) compiere anche l'impugnante.

La sanzione per l'inottemperanza sarà la reviviscenza della nullità assoluta della impugnazione nonchè della sentenza che, come si è rilevato, sarà *inutiliter data*.

GIUSEPPE ORAZIO RUSSO

In secondo luogo la possibilità di prova — a carico della parte legittimata, la quale assume di non aver ricevuto l'atto diretto alla parte risultante tale in sentenza — che, indipendentemente dalla colpa del procuratore, la mancata ricezione era dovuta ad ignoranza colpevole dell'altra parte risultando l'evento dagli atti processuali così da rendere superfluo l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del procuratore presso cui doveva notificarsi l'impugnazione.

Nella fattispecie in esame la società Fulgor fu incorporata con un atto pubblicato nel foglio annunzi legali di Milano del 24 gennaio 1968. La sentenza di primo grado, non notificata fu pubblicata il 12 maggio 1967 e l'atto di appello fu notificato il 14 febbraio 1968.

Il procuratore costituito non soltanto non comunicò l'incorporazione, ma si costituì nel giudizio di appello, e neppure nel corso di quel giudizio — nel quale sviluppò difesa di merito — dedusse l'evento nè ai fini dell'inammissibilità dell'appello, nè ai fini dell'interruzione.

In tali condizioni la nullità dell'impugnata sentenza potrebbe conseguire solo riconoscendo piena automatica operatività interruttiva ed ogni evento relativo alla capacità della parte, intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza oppure riconoscendo, anche nel processo, valore di presunzione assoluta di conoscenza degli eventi relativi alle società commerciali in ragione della pubblicità per esse stabilita.

Ma nè l'una nè l'altra tesi, come si è già esposto, questo collegio ritiene di poter condividere.

In udienza il procuratore dell'attrice ha prospettato, *non rite*, anche l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 328 c.p.c. con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di un'interpretazione di detta norma non favorevole alla tesi dell'operatività delle cause di interruzione.

E però l'interpretazione della norma seguita, resa con riferimento al sistema e avuto riguardo al giusto contemperamento delle esigenze delle parti in causa esclude che possa porsi questione di violazione dell'art. 24, secondo comma, posto che detta questione va fatta sia con riferimento alla parte successivamente legittimata, verso la quale non può escludersi l'obbligo di comunicazione dell'atto ad opera del procuratore domiciliatario, sia con riguardo alla parte che deve notificare l'impugnazione.

Ed al limite qualunque soluzione interpretativa potrebbe dar luogo a doglianze d'incostituzionalità.

Vero è invece che la soluzione adottata non si discosta da altre che ruotano intorno alla diligenza del procuratore, e l'eventualità che essa non sia espressa nell'espletamento degli obblighi direttamente previsti dalla legge, non ha mai dato luogo ad incostituzionalità delle relative norme. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 dicembre 1972, n. 3494 - *Pres.* Rossano - *Est.* Mirabelli - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Opera di Assistenza Pontificia (avv. Dallari) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Albisinni).

Demanio - Demanio artistico - Cose di interesse storico e artistico - Distanze e misure delle costruzioni su terreni adiacenti - Natura espropriativa ed indennizzabilità del vincolo - Non sussiste.

(l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 21; Cost. art. 42, secondo e terzo comma).

I beni adiacenti a cose di interesse artistico e storico soggiacciono ai limiti inerenti alla salvaguardia dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e di decoro in conseguenza della loro stessa posizione di adiacenza e non a seguito di un'attività della pubblica Amministrazione.

Il provvedimento che viene emesso in applicazione dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ha mero contenuto dichiarativo di un limite già incidente sul bene e la situazione che ne deriva rientra, pertanto, nell'ambito dei limiti alla proprietà previsti nel secondo comma dell'art. 42 della Costituzione (1).

---

(1) **Brevi osservazioni sul provvedimento emesso ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.**

La Corte di Cassazione ha, per la prima volta, risolto, con la sentenza che si annota, la questione circa la natura del vincolo che, a norma dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, venga posto su beni adiacenti a cose di interesse artistico e storico.

Tale art. 21 dispone, al primo comma: « Il Ministro per l'educazione Nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ».

In applicazione della disposizione di legge in discorso, il Ministro della Pubblica Istruzione, con Decreto del 25 gennaio 1963, imponeva, su di un appezzamento di terreno di proprietà della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.), sito nella frazione Montecchio del Comune di Sasso Marconi e circostante il Mausoleo Marconiano e la Villa Grifone (beni soggetti alla disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089), il divieto di edificare per una striscia della larghezza di m. 250 e la limitazione dell'edificabilità a m. 7,50 di altezza per le restanti parti.

Con atto di citazione del 5 maggio 1966, la P.O.A., che non aveva, a suo tempo, proposto impugnazione contro il Decreto indicato e che non ne contestava nemmeno ora la legittimità, conveniva il Ministero della Pubblica Istruzione innanzi al Tribunale di Bologna e, sostenendo che i vincoli suddetti avessero sostanziale natura espropriativa e fossero fonte di una rilevante diminuzione patrimoniale, chiedeva che l'Amministrazione fosse tenuta a pagare la somma corrispondente a tale diminuzione.

Il Tribunale adito respingeva la domanda, affermando che i vincoli imposti con il d.m. 25 gennaio 1963 costituissero una di quelle « limi-

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 42 della Costituzione, sostenendo che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che i vincoli imposti a sensi del primo si sottraggano alla indennizzabilità prevista dal terzo comma del secondo e rientrino, invece, nella previsione del secondo comma di questo; adduce, al riguardo, che nella previsione del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione rientrano i beni di interesse artistico o storico, tali dichiarati a sensi degli artt. 1 e 2 della legge speciale, ma non i beni adiacenti, per i quali il vincolo nasce con l'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 21.

La censura è infondata.

---

tazioni » della proprietà, previste dal 2° comma dell'art. 42 della Costituzione, che concernono intere categorie di beni, rispetto ai quali la P. A. si limita ad emettere provvedimenti di concreta individuazione in base ad elementi predeterminati ed intrinseci, senza valersi di alcuna discrezionalità amministrativa; e che, del resto, i vincoli stessi non comportavano una incisione così penetrante nel diritto di proprietà da potersi equiparare all'espropriazione.

Avverso la sentenza del Tribunale la P.O.A. propose appello e la Corte di Bologna, con decisione del 24 ottobre-18 dicembre 1969, confermò la sentenza di primo grado, motivando le proprie statuizioni con argomentazioni, che la Corte di Cassazione ha, nella sentenza che si annota, giustamente definite pregevoli.

La Corte di Appello ha, infatti, rilevato che, escluso che alcun contributo potessero arrecare all'assunto dell'appellante gli artt. 1218 c.c. e 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, pure richiamati dalla P.O.A. a giustificazione della sua pretesa di indennizzo, a sorreggere la domanda attrice rimaneva soltanto l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, del quale la P.O.A. chiedeva l'applicazione diretta, perchè lo invocava come fonte del proprio asserito diritto e non come norma da cui derivasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, illegittimità che la stessa P.O.A. affermava non sussistesse, perchè — a suo avviso — l'art. 21 non avrebbe escluso l'indennizzo.

La Corte di Appello ha, quindi, osservato che non vi è dubbio che la illegittimità costituzionale di un atto legislativo possa derivare anche dalla mancanza, che esso presenti, di una normativa che dovrebbe necessariamente esservi, secondo una disposizione della Costituzione. Ha esattamente richiamato, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 1968, n. 55, che ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo ».

La Corte di merito continua, poi, rilevando che la tesi dell'appellante (chiaramente ispirata alla sentenza 20 gennaio 1966, n. 6, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma secondo, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma della Costituzione, in quanto non prevede inden-

I beni adiacenti a cose di interesse artistico o storico soggiacciono ai limiti inerenti alla salvaguardia dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e di decoro in conseguenza della loro stessa posizione di adiacenza, e non a seguito di un'attività della pubblica Amministrazione.

Il provvedimento che viene emesso in applicazione dell'art. 21 della legge citata ha, dunque, mero contenuto dichiarativo di un limite già incidente sul bene e la situazione che ne deriva rientra, pertanto, come ha esattamente, e con pregevole argomentazione, affermato la sentenza impugnata, nell'ambito dei limiti alla proprietà previsti nel citato secondo comma dell'art. 42 della Costituzione.

Con il secondo motivo, peraltro, la ricorrente deduce sotto altro aspetto la violazione e la falsa applicazione delle medesime norme e

---

nizzo per limitazioni della proprietà privata di natura espropriativa) è che il vincolo a cui è stato sottoposto il terreno di sua proprietà realizza quella penetrante incisione sul diritto che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, conferisce al vincolo stesso carattere espropriativo e fa scattare, a carico dello Stato, l'obbligo di corrispondere l'indennizzo.

A tal punto la Corte di appello considera: « Senonchè l'assunto si rivela infondato proprio alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale all'art. 42 Cost., già desumibile dalla sentenza n. 6 del 1966, e successivamente approfondita e chiarita da altre pronunzie (specialmente le sentenze n. 20 del 1967, n. 55 e n. 56 del 1968). L'esegesi della disposizione costituzionale — puntualissima e pienamente convincente — ha consentito alla Corte di enunciare alcune proposizioni di fondamentale importanza, dalle quali non si può prescindere ».

Il punto di partenza da tenere, secondo la Corte di appello, costantemente presente è che, mentre « Lo Statuto Albertino dichiarava inviolabile la proprietà », ma consentiva, « dato il suo carattere di flessibilità, che la legge limitasse o addirittura sottraesse il diritto all'indennizzo », « la Costituzione vigente, per un verso accorda una minore tutela, ma, per l'altro, stante il suo carattere rigido, non ammette la legittimità di una legge ordinaria che, disponendo o autorizzando misure espropriative, neghi l'indennizzo » (Sent. Corte Cost. n. 6 del 1966). E, secondo tale sentenza della Corte Costituzionale, la nozione di espropriazione « non può essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo », dovendo invece essere estesa anche ai casi in cui « pur restando intatta la titolarità, il diritto di proprietà (venga) annullato o menomato senza indennizzo ».

Peraltro, se queste sono le conseguenze della tutela rigida accordata dalla Costituzione al diritto di proprietà, questo, per ciò che riguarda la sua estensione, non va inteso « come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine ad essere sottoposto, nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al Legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il Legislatore può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare », purchè queste ultime non eccedano, « senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene, oltre

sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel considerare originariamente intrinseco nel bene il limite di edificabilità, laddove il limite stesso è sorto, quanto meno, dalla data in cui nella villa Grifone si sono svolti gli esperimenti marconiani od ivi è stato costruito il Mausoleo.

Ma la censura è infondata in quanto il rilievo è del tutto ininfluente.

Sia il limite che la legge impone ai beni di interesse artistico e storico, sia il limite gravante sui beni a questi adiacenti, hanno inizio e fine nel tempo, nascendo nel momento in cui viene compiuta l'opera d'arte o si verifica l'evento storico, da cui il limite deriva, e cessando quando l'opera sia distrutta od il valore storico venga a cessare.

---

ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico ». (Sent. Corte cost. n. 55 del 1968).

Da tali enunciazioni la Corte di appello ritiene possa trarsi, con sufficiente chiarezza, quale sia il rispettivo ambito di applicazione dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della Costituzione. Per potersi parlare di espropriazione, e quindi di diritto all'indennizzo, occorre non solo che il provvedimento incida sul diritto di proprietà in modo così profondo da svuotarlo di contenuto, ma anche che questa incisione non derivi da una legge generale, riguardante una intera categoria di beni e diretta a disciplinare il regime di appartenenza o di godimento. Qualora si verifichi quest'ultima ipotesi, il Legislatore si mantiene entro i limiti che il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione pone al suo potere e può non disporre alcun indennizzo, quale che sia l'intensità della limitazione prevista dalla legge. Tale intensità assume rilievo solamente quando la limitazione venga imposta da un atto particolare e concreto (non importa se amministrativo o legislativo), perchè allora, se la limitazione decampa dai limiti minimi connaturali alla nozione stessa di proprietà, si entra nella sfera della espropriazione e nasce l'obbligo dell'indennizzo, sancito dal terzo comma dell'art. 42.

Nell'esame delle singole fattispecie può riuscire talvolta difficile discernere l'uno dall'altro regime. Ma anche a questo proposito la Corte d'Appello rileva che « la stessa Corte costituzionale ha ripetutamente enunciato criteri precisi, che consentono di superare ogni incertezza, almeno con riferimento al caso in esame. Così, si tratta di limitazioni (legittime anche senza indennizzo) e non di espropriazioni, quando le disposizioni di legge imprimono direttamente « un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche » (Sent. n. 6 del 1966), cosicchè la Pubblica Amministrazione, imponendo il vincolo, « non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene », allo scopo di « conservare le qualità che il bene ha connaturali, secondo il regime che gli è proprio », secondo la prescrizione di « adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze » (Sent. n. 56 del 1968). Si tratta, invece, di espropriazione quando l'atto legislativo provoca il pregiudizio dei diritti, « non di tutti in egual modo e misura, ma di alcuni soltanto dei componenti la collettività destinataria della legge », purchè — s'intende — il vincolo operi » «una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulle facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento della imposizione » (Sent. n. 55 del 1968).

La circostanza, dunque, che il limite ha una durata individuabile nel tempo non incide sulla natura del limite stesso, sì che anche la censura sollevata con il secondo motivo deve essere respinta.

Con il terzo motivo, poi, la ricorrente deduce violazione dello stesso art. 42 della Costituzione e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere negato che il vincolo di inedificabilità incida sul diritto del proprietario del fondo, e con il quarto deduce violazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, censurando la stessa sentenza per averne ritenuto l'inapplicabilità al caso in esame.

Entrambe le censure sono da respingere, in quanto assorbite nel rigetto dei due precedenti motivi.

Riconosciuto, infatti, che il bene di cui si discute è assoggettato a limite per norma generale e che non vi è luogo ad indennizzabilità

La fonte del potere conferito alla Pubblica Amministrazione va sempre ricercata nella legge; ma, nel caso dell'espropriazione, l'atto specifico che la realizza è un atto discrezionale di determinazione (che, tenendo conto della previsione astratta della legge, l'applica, in concreto ed in relazione alle esigenze mutevoli da apprezzarsi caso per caso, a questo bene piuttosto che a quello); mentre, nel caso della limitazione ex art. 42 secondo comma, Cost., l'atto specifico di imposizione è un atto di semplice accertamento, che non comporta alcun uso di discrezionalità, « non modifica la situazione preesistente (del bene) ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa », rendendo così evidente « il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura ». (Sent. n. 56 del 1968).

La Corte di Appello ha, infine, osservato che la Corte Costituzionale, in piena aderenza con i principî indicati, mentre ha dichiarato la illegittimità, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, di alcune norme della legge sulle servitù militari e della legge urbanistica (sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968) appunto perchè esse comportavano limitazioni da imporsi mediante atti amministrativi di determinazione « importanti a criteri di larga discrezionalità ed aventi contenuto svariato », sacrificando così soltanto alcuni dei beni sottoposti allo stesso regime giuridico, ha, invece, escluso ogni ipotesi di illegittimità dei vincoli nascenti dalla legge sulle cave e le torbiere e da quella sui beni di valore paesistico (Sentenze n. 20 del 1967 e n. 56 del 1968). Questi ultimi vincoli, infatti, essendo previsti in via generale dalla legge per tutti i beni appartenenti alla categoria considerata, attengono al regime giuridico originario dei beni medesimi, che il legislatore ha facoltà di determinare a norma dell'art. 42, secondo comma, Cost., demandato eventualmente alla Pubblica Amministrazione l'accertamento concreto della sussistenza delle caratteristiche obiettive e predeterminate, richiste dalla legge.

Abbiamo ritenuto di riportare in larga parte la motivazione della sentenza della Corte di appello, perchè essa costituisce il miglior commento per la statuizione della Corte di cassazione, la quale ha affermato: « I beni adiacenti a cose di interesse artistico e storico soggiacciono ai limiti inerenti alla salvaguardia dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e di decoro in conseguenza della loro stessa posizione di adiacenza e non a seguito di una attività della Pubblica Amministrazione.

del pregiudizio economico che da tale limite deriva al proprietario del bene stesso, del tutto irrilevanti sono le considerazioni che attengano alla sussistenza, o meno, di tale pregiudizio ed alla risarcibilità di questo.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della ricorrente alla perdita del deposito ed al rimborso delle spese a favore dell'Amministrazione controricorrente. — (*Omissis*).

Il provvedimento che viene emesso in applicazione dell'art. 21 della legge citata ha, dunque, mero contenuto dichiarativo di un limite già incidente sul bene e la situazione che ne deriva rientra, pertanto, come ha esattamente, e con pregevole argomentazione, affermato la sentenza impugnata, nell'ambito dei limiti alla proprietà previsti nel citato secondo comma dell'art. 42 della Costituzione ».

La statuizione, peraltro, della Corte di cassazione trova conforto e, potremmo dire, un precedente in termini nella sentenza, richiamata dalla Corte di appello, n. 56 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che « i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge », traendone la conseguenza che tale regime costituisce « un complesso normativo che determina il modo di essere e di godere dei diritti stessi, legittimato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione ».

Se così è per i vincoli paesistici, lo stesso non può non essere per i vincoli che vengono posti, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse artistico e storico nonchè per i vincoli che, a norma dell'art. 21 della stessa legge, vengono posti sui beni adiacenti a cose immobili soggette alle disposizioni della legge indicata.

GIOVANNI ALBISINNI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1972, n. 3506 - *Pres.* Favara - *Est.* Falcone - *P. M.* Caristo (conf.). - S.a.s. Immobiliare Prosem (avv. Carboni Corner e Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Procedimento civile - Ricorso per Cassazione - Deposito di documenti nuovi - Divieto - Limiti.

(c.p.c., art. 372).

Procedimento civile - Società non aventi personalità giuridica - Notificazione nel luogo ove svolgono l'attività in modo continuativo - Efficacia.

(c.p.c., artt. 19 e 145).

La produzione in Corte di cassazione di documenti nuovi relativi alla nullità della sentenza impugnata, è ammessa non soltanto nel caso

di nullità derivante da vizi, formali o sostanziali, propri di tale atto, ma anche se il vizio consegua da nullità del procedimento dipendente da mancata costituzione del contraddittorio per l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello (1).

È legittima ed efficace la notificazione nei confronti di società non aventi personalità giuridica, di associazione non riconoscente e di comi-

---

(1) Il divieto di produrre nel giudizio di Cassazione atti e documenti non prodotti nelle precedenti fasi del giudizio, ad esclusione di quelli concernenti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, trae fondamento nel rilievo che la giurisdizione della Corte di cassazione, diretta ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, è di sola legittimità, cfr. S. U. 4 ottobre 1969, n. 3176, *Foro it.*, 1969, I, 2754, che hanno ravvisato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 24 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 c.p.c.; Cass. 4 gennaio 1969, n. 16 per la quale il divieto di produrre documenti diversi da quelli consentiti dalla norma in parola, diretto a salvaguardare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, è sottratto al potere dispositivo delle parti.

La nullità della sentenza impugnata, che in base a siffatta norma faculta la produzione di documenti nuovi in Cassazione, non costituisce una eccezione ad un tale divieto ma consegue dal rilievo che il giudizio di Cassazione costituisce una fase autonoma del processo onde la Corte può e deve svolgere tutti i poteri per la verifica dei presupposti del suo giudizio, cfr. SATTA, *Commentario 1966, sub art. 372 c.p.c.*

Pertanto in giurisprudenza erasi sempre inteso in senso restrittivo la disposizione su menzionata ed identificata tale nullità con quella derivante dal difetto dei requisiti menzionati dalla sentenza, in relazione agli artt. 132, 141, 156, 161, 360, n. 4 c.p.c., escludendo invece la ipotesi di irregolarità del procedimento che si fossero potute ripercuotere nella sentenza, cfr. Cass. 8 novembre 1971, n. 3151; 14 luglio 1971, n. 2302; 16 ottobre 1970, n. 2052; 6 febbraio 1969, n. 403 ecc.

In particolare si escludeva la possibilità di produrre documenti nuovi nell'ipotesi di nullità mediata della sentenza dipendente dalla nullità del procedimento per irregolarità del contraddittorio, cfr. Cass. 4 aprile 1959, n. 1005; 9 aprile 1958, n. 1171, convenendosi che la irregolarità del rapporto processuale poteva essere conosciuta dalla Corte di cassazione sulla base dei documenti e degli altri elementi di prova già acquisiti al processo nelle precedenti fasi di merito. Cass. 21 marzo 1969, n. 907; 15 maggio 1956, n. 1598; 7 giugno 1956, n. 1951.

Peraltro siffatto orientamento non aveva mancato di suscitare qualche dissenso, cfr. FAZZOLARI, *Giur. Compl. Civ.*, XXVII, 2 Quadr. 12.

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione, sensibile a manifeste esigenze di giustizia sostanziale, ha puntualizzato la portata dell'art. 372 c.p.c. nel senso che la norma faculterebbe la produzione di nuovi documenti qualora la nullità della sentenza di appello consegua dalla mancata costituzione del contraddittorio, per inesistenza della notificazione dell'atto di appello.

Circa l'asserite distinzioni tra inesistenza e nullità di notifica cfr. Cass. 13 maggio 1969, n. 1654 in *Foro it. Mass.*, notevoli divergenze sussistono in dottrina, ritenendosi che gli atti processuali diversi dalla sentenza non

tati di cui all'art. 36 c.c., eseguita nella sede ove svolgono l'attività in modo continuativo, ancorchè diversa da quella ufficiale risultante dai pubblici registri (2).

(*Omissis*). — La società Prosem ha effettuato, in questa fase del processo, il deposito in cancelleria di due nuovi documenti, assumendo la ammissibilità della produzione degli stessi in quanto diretti a provare che la sede legale di essa ricorrente era del tutto diversa da quella nella quale risulta eseguita la notificazione della citazione d'appello e, quindi, a dimostrare la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado.

Il primo documento, rappresentato da un certificato della Camera di Commercio di Milano, rilasciato il 15 novembre 1971, dal quale risulta che la sede della società Prosem venne trasferita in data 13 marzo 1964 in Via S. Antonio n. 14 in Milano a Via Tadino n. 15 nella stessa città, è stato depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte insieme con il ricorso, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. Il secondo documento, costituito da un certificato della Cancelleria del Tribunale di Milano in data 4 maggio 1972 dal quale risulta che la società Prosem ha avuto la sua sede in via Cottusio n. 2 in Milano dalla costituzione al marzo 1955 e in via S. Antonio n. 14, nella stessa città, dall'aprile 1955 in poi (ed anche in data 17 febbraio 1971), è stato depositato in udienza, prima della relazione della causa, insieme con l'atto di avviso del deposito stesso notificato alla Amministrazione resistente in data 15 maggio 1972.

La decisione circa l'ammissibilità della produzione in questa sede di detti documenti si pone come pregiudizale, quale che possano essere le conclusioni circa la fondatezza in diritto della tesi che gli stessi, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbero idonei a corrobare, e circa il valore che ad essi può essere in concreto attribuito a tale fine.

È appena il caso di richiamare il disposto dell'art. 372 c.p.c., il quale — come è noto — vieta il deposito, nel giudizio di cassazione, di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, tranne che essi non riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

---

ammettono la configurata nullità-insussistenza in quanto il vizio, non escludendo l'esercizio del potere giurisdizionale non impedisce al processo di approdare il suo risultato finale, cfr. DENTI in *Novissimo Digesto,* voce *Inesistenza degli atti processuali civili.*

Sul punto, per quel che concerne l'impugnativa proposta dalla parte contumace oltre l'anno di pubblicazione della sentenza, cfr. Cass. 7 aprile 1962, n. 1060, *Foro it.* 1972, I, 3191.

(2) cfr. Cass. 10 febbraio 1970, n. 331, *Foro it.* 1970, I, 1496 con nota di richiami e riferimento, cui si rinvia.

In relazione a questa normativa deve essere esaminato il problema se il significato e la portata della locuzione « nullità della sentenza », consentano di ritenere ammissibile la produzione in questa sede di documenti idonei — in ipotesi — a dimostrare la nullità della sentenza impugnata quale conseguenza dell'inesistenza della notificazione della citazione di appello (o di quelle di entrambi i gradi del giudizio di merito).

In proposito questa Corte si è pronunciata ripetutamente nel senso che l'espressione « nullità della sentenza », adottata nella norma che pone i limiti alla produzione di documenti nuovi in Cassazione, deve essere intesa in senso restrittivo, come comprensiva della sola nullità direttamente derivante da vizi propri di tale atto, di ordine sia formale che sostanziale (artt. 132, 156 capoverso, 158, 161, comma secondo, c.p.c.), con esclusione della nullità che possa, per via riflessa e mediata, scaturire da vizi del procedimento (Cass. 14 luglio 1971, n. 2302; 30 aprile 1969, n. 1432; 26 luglio 1968, n. 2704).

A questa interpretazione restrittiva, peraltro, somministra fondamento il solo rilievo che il legislatore, il quale proprio nella indicazione dei motivi di cassazione ha contropposto la nullità della sentenza a quella del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), non può avere ammesso espressamente la produzione di documenti relativi alla sola nullità della sentenza se non per escludere la possibilità di esibizione di quelli riguardanti la nullità del procedimento.

Ma questa argomentazione, legata alla lettera delle disposizioni normative cui si richiama, è stata altra volta superata da questa Corte che, prendendo espressmente in esame la fattispecie tipica che qui si ripresenta in concreto, ha affermato che l'espressione accolta dal legislatore nella norma in esame deve essere intesa come comprensiva anche dell'ipotesi della nullità che colpisce la sentenza quale conseguenza della nullità inficiante il procedimento qualora in fase di appello, o in entrambe le fasi di merito, non sia stato costituito il contraddittorio. (Cass. II, Sez. Ord. 31 maggio 1959).

Alle considerazioni che convincono a ribadire questo orientamento, giova brevemente premettere, che, nel riconoscere la possibilità di distinguere dalla ipotesi di nullità della notificazione quella della inesistenza di essa, questa Corte ha delineato i confini delle due categorie affermando che la nullità presuppone pur sempre che la notificazione sia materialmente avvenuta mediante rilascio di copia in luogo ed a persona che, pur diversi da quelli prescritti, abbiano qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima (ad esempio: notificazione al domicilio reale anzichè al domicilio eletto, alla parte anzichè al procuratore o viceversa); e che, invece, non può dirsi che vi sia stata notifica, neppure irregolare, quando questa sia avvenuta in luogo o a persona che non siano in nessun modo e per nessuna via

riferibili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario dell'atto da notificare (Cass. 13 maggio 1969, n. 1654).

In questa ipotesi, che è quella che si assume verificata nella specie, in quanto il luogo e la persona presso cui la notificazione è avvenuta non avrebbero alcun riferimento alla sede legale della società — unico luogo nel quale, ad avviso della ricorrente, l'attività di notificazione poteva trovare il suo compimento — la radicale divergenza dell'attività processuale svolta dal modulo legale della notificazione importa inesistenza di questa.

Ciò posto, nelle ipotesi in cui l'esercizio della funzione giurisdizionale sia stata svolta da parte dell'organo giudiziario su domanda di una parte (artt. 99 c.p.c.), ma senza che colui contro il quale il provvedimento è stato domandato ed emesso sia stato messo in condizione di contraddire, la mancata instaurazione del rapporto processuale non può, di solito, essere da questi dimostrata se non attraverso documenti che provano le circostanze di fatto dalle quali discende la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; cioè dei documenti che, proprio per effetto della non avvenuta costituzione del contraddittorio (quale possibilità offerta al convenuto di conoscere la pendenza del processo per potere contraddire ove lo creda opportuno nel suo interesse) non potevano essere acquisiti nel procedimento concluso con la sentenza impugnata.

A questo primo rilievo, che prospetta un'esigenza di non trascurabile momento a favore dell'ammissibilità del deposito in Cassazione dei documenti predetti, va aggiunta la considerazione che — come è stato già osservato — la parte, per dimostrare l'inesistenza della notificazione della citazione di appello (o di quella di primo grado e di appello) non può avvalersi di alcun altro rimedio processuale, per cui, ove si accedesse alla tesi contraria le sarebbe tolta ogni possibilità di dimostrare che il giudizio nella fase di merito si è svolto senza che essa vi sia stata chiamata.

Neppure, poi, può essere trascurata l'osservazione che alla parte rimasta contumace in dipendenza dell'inesistenza della notificazione della citazione, è consentito proporre l'impugnazione — compreso il ricorso per cassazione — dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.); e che tale impugnazione tardiva resterebbe una mera lustra se lo stesso documento, al quale il ricorrente affida la dimostrazione dell'inesistenza della notificazione per superare l'ostacolo della avvenuta scadenza del termine, e la cui produzione è, pertanto fuori discussione per la sua attinenza all'ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 372 c.p.c.), restasse poi inutilizzabile — secondo la tesi che si disattende — ai fini della decisione dell'impugnazione eventualmente incentrata sull'unico motivo della nullità del

procedimento e della sentenza per mancanza assoluta di contraddittorietà.

Non sembra, poi, che al concetto di nullità della sentenza quale emerge dalla norma in esame, possa ritenersi estraneo il vizio determinato dalla assoluta mancanza di contraddittorio.

Ed infatti, la sentenza, secondo il modello normativo (art. 132 c.p.c.) è tale in quanto è coordinata al processo, sicchè intanto esiste come provvedimento giurisdizionale che ne conclude una fase, in quanto un processo, pur viziato come si voglia, vi sia stato.

Senonchè l'assoluto difetto di contraddittorio per inesistenza della chiamata in giudizio del convenuto rende il processo una mera parvenza, non essendosi in alcun modo costituito il rapporto processuale fra i tre soggetti che ne sono i necessari partecipi.

La regola formale del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) ha assunto, invero, nell'ordinario giudizio di cognizione, come risulta dalla stessa rubrica dell'articolo che la pone, il valore di un principio di garanzia dell'oggettiva attuazione della giustizia, cioè della realizzazione dello scopo del processo, la portata di una delle condizioni che, come è stato affermato, « fanno giudizio un giudizio ».

Ciò posto, è subito da aggiungere che soltanto il primo dei due ricordati documenti può essere preso in esame, perchè i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione devono essere depositati unitamente al ricorso stesso, nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. La facoltà di depositare atti e documenti in un momento successivo fino all'inizio della discussione del ricorso è, invero, rigorosamente limitata, dal secondo comma dell'art. 372 c.p.c., ai documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso e non si estende anche a quelli riguardanti la nullità della sentenza (Cass. 8 novembre 1971, n. 3151, 27 novembre 1970, n. 2521).

Passando all'esame del ricorso, la censura con la quale la società Prosem assume violata la norma dell'art. 145 c.p.c., in quanto la citazione di appello risulta notificata nella sua pretesa sede in Milano via Baldissera n. 2 presso lo studio del dott. Cataldo, mentre la sede legale di essa società ricorrente, secondo le risultanze del certificato esibito, è in Milano via Tadino n. 15, appare priva di fondamento e non può essere accolta.

Giova ricordare che, come è stato esposto nello svolgimento del processo, l'amministrazione finanziaria, aveva richiesto all'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di primo grado alla soc. Prosem (risultata vittoriosa in quel giudizio) nello stesso luogo nel quale era stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo, cioè in via Tadino 15 presso il dott. Cataldo; senonchè l'ufficiale giudiziario procedente, in data 18 gennaio 1972 attestava di non avere potuto ese-

guire la notificazione al detto indirizzo essendo stato informato che la società Prosem si era trasferita in via Baldissera n. 2 presso lo studio del dott. Cataldo.

Incaricato di procedere alla notificazione in via Baldissera n. 2 l'ufficiale giudiziario provvedeva a tanto, dando atto, nella relazione in data 22 gennaio 1971, di avere consegnato la copia della sentenza nelle mani dell'impiegata addetta.

Dovendo provvedere alla notificazione della citazione d'appello, la stessa amministrazione finanziaria incaricava l'ufficiale giudiziario di procedervi al medesimo indirizzo di via Baldissera n. 2 e l'ufficiale giudiziario, con relazione del 17 febbraio 1971, dava atto di essere acceduto in via Baldissera 2 presso lo studio del dott. Cataldo e di avere consegnato copia dell'atto nelle mani dell'impiegata del domiciliatario Angela Passero.

Orbene, ai sensi del secondo comma dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alle società non aventi personalità giuridica — quale è la società in accomandita semplice Prosem —, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e segg. c.c., deve essere eseguita a norma del comma precedente (cioè mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante ed alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta) nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma, c.p.c.; vale a dire nella sede dove detti enti svolgono attività in modo continuativo.

Alla stregua di tale normativa non può dubitarsi che per quanto concerne la valida instaurazione di un rapporto processuale nei confronti di detti enti, la notificazione nel luogo di svolgimento dell'attività continuativa, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri quale sede ufficiale di essi, è pienamente legittima ed efficace (Cass. 10 febbraio 1970, n. 331). E deve essere rilevato che questo principio si coordina con quello affermato da questa Corte in tema di notificazione a società dotate di personalità giuridica regolata dal primo comma dello stesso art. 145, nel senso di ritenere anche tale norma, che indica quale luogo di notificazione la sede della società, come norma non cogente, e di considerare validamente eseguita la notificazione compiuta nella sede effettiva anzichè in quella ufficialmente iscritta nei pubblici registri, sotto il profilo che l'art. 46 c.c., ha equiparato la sede effettiva della persona giuridica a quella legale, agli effetti della tutela dei terzi (Cass. 13 febbraio 1970, n. 355).

Orbene, il luogo di svolgimento della attività in modo continuativo è quello dove è posta la direzione dell'attività sociale, dove vengono trattati gli affari inerenti all'impresa ed organizzati i diversi fattori della produzione, quelli cioè in cui sono posti gli uffici nei quali si svolge l'attività direttiva ed amministrativa, ed a questa realtà immediatamente percepibile dai terzi — e non certo alla sede risultante

della pubblicità legale — si riferivano le dichiarazioni raccolte dall'ufficiale giudiziario quando, recatosi in via Tadino n. 15 per eseguire la notificazione alla soc. Prosem, apprese che la stessa si era trasferita in via Baldissera n. 2.

La verità delle circostanze attestate dall'ufficiale giudiziario sulla base delle indicazioni fornitegli e delle informazioni assunte ha trovato poi conferma in occasione della Soc. Prosem, presso lo studio del dott. Cataldo, in via Baldissera n. 2, dove sia la copia della sentenza di primo grado, sia la copia della citazione di appello di cui si discute, furono ricevuti dall'impiegata addetta.

In questa situazione processuale la censura così come prospettata dalla Prosem non coglie nel segno e non trova, comunque, neppure nel documento esibito, il sostegno di fatto sul quale pretende di fondarsi.

Ricordato che la ricorrente configura esplicitamente la censura proposta nel senso della nullità (inesistenza) della notificazione per non essere avvenuta nella sede legale di essa società, dev'essere sottolineato che, facendo esclusivo riferimento al luogo risultante dai registri della Cancelleria Commerciale senza neppure accennare alla coincidente effettività di tale sede, quale luogo nel quale l'attività sociale trovava svolgimento, la società Prosem finisce col sostenere, implicitamente, ma in maniera non equivoca, che unico luogo per le notificazioni a società che pure essendo prive di personalità giuridica sono assoggettate al regime di pubblicità legale, quale la società in accomandita semplice (artt. 2313, 2295, n. 4, 2296, 2300, 2193 c.c.), è la sede risultante dall'atto costitutivo o da successive modificazioni dello stesso, ancorchè in detta sede l'ente non svolga alcuna attività.

Orbene questa tesi è certamente da respingere, siccome in contrasto con il chiaro disposto delle norme dettate dagli artt. 145, capoverso e 19, secondo comma, c.p.c., sopra esaminate, per le quali può porsi soltanto un problema di coordinamento con le norme avanti ricordate sulla pubblicità legale in materia di società prive di personalità giuridica, le cui soluzioni alternative possono peraltro profilarsi o nel senso di ritenere l'art. 19, secondo comma, come derogativo del disposto dell'art. 2193 c.c. o in quello di ammettere il concorso del criterio del luogo di svolgimento dell'attività continuativo con quello della sede legale, ma che non consentono in alcun modo di accogliere l'interpretazione cui la ricorrente si richiama.

È infine da considerare che, come si è già detto, l'assunto della ricorrente non trova nel documento prodotto in questa sede, costituito da un certificato della Camera di Commercio di Milano, quel substrato di fatto sul quale viene assertivamente fondata.

Finchè non sarà attuato il registro delle imprese, gli effetti che la legge fa discendere dalla iscrizione nei registri medesimi degli atti e fatti per i quali è prescritto tale adempimento, ai fini dell'opponibilità

di essi ai terzi, si realizzano con la iscrizione nei registri della Cancelleria del Tribunale (disp. att. c.c. artt. 100, 101), e non possono essere collegati alle annotazioni fatte nei registri tenuti dalle Camere di Commercio.

La compilazione e la tenuta dei registri delle ditte, istituiti presso le Camere di Commercio (d.lgts.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, art. 2; t.u. 20 settembre 1934, n. 2011 art. 50) sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati in ordine alla costituzione della società ed alle eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle stesse (art. 48 t.u. cit.), hanno lo scopo non di fondare una verità, ma solo di offrire una utilità informativa, sicchè l'efficacia probatoria dei certificati rilasciati sulla base delle risultanze di detti registri è limitata alla sola esistenza delle dichiarazioni medesime e non concerne l'effettiva corrispondenza di esse alla realtà oggettiva (Cass. 5 gennaio 1968, n. 18; 3 giugno 1967, n. 1293).

Le note presentate dal difensore della Soc. Prosem dopo le conclusioni del Procuratore Generale ribadiscono la tesi prospettata nel ricorso ed illustrata nella discussione, facendo riferimento alla pretesa sede legale della Soc. Prosem in via Tadino n. 15, senza alcun accenno circa la coincidenza con essa del luogo in cui la società stessa svolge la sua attività in modo continuativo ed invocando a prova di tale situazione il Certificato della Camera di Commercio del cui valore si è detto, per esse è sufficiente, quindi, riportarsi a quanto esposto per disattendere il motivo di ricorso.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente alla perdita del deposito per il caso di soccombenza (art. 381 c.p.c.) ed al pagamento delle spese giudiziali (artt. 383 e 91 c.p.c.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 dicembre 1972, n. 3676 - *Pres.* Maccarone - *Est.* Schermi - *P. M.* Raja (conf.) - Comune di Frattamaggiore (avv. De Stefano Donzelli) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Lombardi), Amministrazione provinciale di Napoli (avv. Florio), Romano ed Altieri.

Procedimento civile - Appello - Comparsa di risposta contenente appello incidentale nei confronti del coappellato contumace - Notificazione - Inosservanza - Effetti - Rilevabilità d'Ufficio - Esclusione.

(c.p.c., artt. 157, 292, 343).

La omessa notificazione della comparsa di risposta contenente appello incidentale contro il coappellato contumace, non comporta di

per sè inammissibilità del gravame ma il dovere giuridico di regolarizzare il contraddittorio nei suoi confronti e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere dedotta dal contumace medesimo nella prima difesa successiva (1).

(*Omissis*). — Nella memoria difensiva il ricorrente comune di Frattamaggiore, modificando uno dei presupposti sui quali aveva basato l'originario unico motivo di ricorso, riconosce che l'Amministrazione provinciale di Napoli avanzò, nel giudizio di secondo grado, la richiesta subordinata di rivalsa di cui si è detto sopra, proponendo così appello incidentale condizionato nei confronti di esso comune, il quale, rispetto all'appello principale proposto dal Romano e dall'Altieri, era coappellato insieme alla detta Amministrazione provinciale e alla Cassa per il Mezzogiorno. Ed in base a questa reale situazione processuale, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l'appello incidentale condizionato, proposto con la comparsa di risposta, non era stato notificato ad esso comune, contumace nel giudizio di secondo grado.

Questa censura è inammissibile perchè si traduce in un motivo aggiunto dopo la proposizione del ricorso per cassazione e solleva una questione che non è rilevabile d'ufficio.

Proposto appello principale nei confronti di più parti, un coappellato può proporre, nel modo e nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., appello incidentale, eventualmente condizionato, nei confronti di altro coappellato, se l'interesse all'impugnazione incidentale sorge dalla proposizione dell'impugnazione principale; e se il coappellato ed appellato incidentale è contumace, deve essergli notificata la comparsa di costituzione con la quale è stato proposto l'appello incidentale. L'omessa

---

(1) È pacificamente ammesso nella giurisprudenza e valgono all'uopo le numerose decisioni richiamate nella motivazione della sentenza che si annota, che la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, prevista dall'art. 292 c.p.c., costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio dettata nell'interesse della parte contumace, alla quale soltanto è quindi riservato di poterne eccepire l'inosservanza.

In dottrina, sulle notificazioni e comunicazioni al convenuto contumace, da farsi in conformità dell'art. 292 c.p.c., cfr. GIANNOZZI, *La contumacia nel processo civile*, 1963, 189 e segg.

Sul concetto di domanda nuova, agli effetti dell'art. 292 c.p.c. cfr. Cass. 22 gennaio 1959, n. 151; 1 giugno 1968, n. 1638 ecc., per la quale devono intendersi domande nuove quelle con cui si chiede l'attribuzione di un bene.

In dottrina cfr. SATTA, *Commentario sub art. 292 e giurisprudenza ivi richiamata.*

Sui modi e termini dell'appello incidentale previsti dall'art. 343 c.p.c. cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 1829.

notificazione di tale comparsa non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale, che è stato ritualmente proposto nel modo e nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.; ma comporta, bensì, il dovere del giudice di assegnare all'appellante incidentale un termine per la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato incidentale, mediante la detta notificazione, in applicazione del disposto dell'art. 292, primo comma, c.p.c. (Cass., 10 giugno 1968, n. 1829; 7 aprile 1964, n. 1095). Invero, la proposizione rituale e tempestiva, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., dell'appello incidentale si traduce nella proposizione di una domanda nuova (sia pure ad opera di un soggetto — il coappellato incidentale — diverso da quello che ha proposto la domanda originaria — l'appellante principale) nel processo in cui il coappellato ed appellato incidentale è già parte; sicchè si verifica l'ipotesi di cui al citato art. 292. Norma, questa, che, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace medesimo, allo scopo di metterlo in grado di difendersi dalle domande proposte dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che soltanto il contumace, costituendosi in giudizio, può far valere l'inosservanza della citata norma, secondo il criterio generale stabilito dall'art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima difesa successiva alla notifica dell'atto compiuto in violazione della norma stessa; e tale violazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass., 24 novembre 1971, n. 3435; 3 aprile 1970, n. 895; 3 marzo 1969, n. 678; 20 dicembre 1968, n. 4039; 5 ottobre 1964, n. 2497; 27 luglio 1964, n. 2076; 25 luglio 1964, n. 2047; 17 ottobre 1961, n. 2177). In particolare, la mancata notificazione al contumace della comparsa contenente un appello incidentale può essere dedotta soltanto dal contumace medesimo, sempre che l'appello incidentale sia stato accolto (Cass., 23 gennaio 1971, n. 146), con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 667 - *Pres.* Breglia - *Est.* Cuonzo - Amministrazione provinciale di Ferrara (avv.ti Betti e Silvestri) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Sernicola).

Impiego pubblico - Segretario comunale e provinciale - Trattamento economico - Artt. 227 t. u. 3 marzo 1934, n. 283 e 202 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 - Inapplicabilità.

(l. 27 giugno 1942, n. 851, art. 173, sub. 1).

Impiego pubblico - Segretario generale provinciale - Nomina per concorso statale - Trattamento economico - Art. 35 legge 8 giugno 1962, n. 604 - Inapplicabilità.

La disposizione di cui all'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che fa divieto di reformatio in peius *del trattamento economico degli impiegati e salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali, cui è riconosciuta, infatti, dall'art. 173,* sub 1, *della legge 27 giugno 1942, n. 851 la qualifica di funzionari dello Stato e l'equiparazione a questi ultimi a tutti gli effetti; è, peraltro, del pari inapplicabile ai segretari comunali e provinciali, nell'ipotesi che provengano dalla qualifica di vice-segretario, l'art. 202 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, essendo il beneficio relativo alla conservazione del precedente trattamento economico riservato ai soli funzionari dello Stato nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione* (1).

Non è estensibile ai segretari generali della provincia nominati a seguito di concorso indetto ed espletato dallo Stato il beneficio stabilito dall'art. 35 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di corresponsione, cioè, di tanti aumenti biennali quanti ne occorrono per assicurare al-

---

(1-2) Sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali con riferimento al collegamento esistente con quello degli impiegati civili dello Stato vedasi Sez. V, 27 luglio 1971, n. 726, *Il Consiglio di Stato*, 1971, 1478; sul problema della scelta del procedimento di nomina (promozione o

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MARIUZZO.

l'interessato lo stipendio immediatamente superiore a quello in godimento all'atto della nomina disposta ex art. 58 della legge 8 giugno 1962, n. 604: detta ultima norma, infatti, cui va riconosciuta natura singolare, si riferisce alle mere promozioni anche se dipendenti da concorsi interni, e rappresenta, quindi, una fattispecie ben diversa da quella sopraindicata di concorso esterno bandito ed espletato dallo Stato (2).

---

concorso interno ovvero concorso esterno) cfr. Sez. V, 23 ottobre 1970, n. 796, *ivi*, 1970, 1669 con richiami bibliografici; circa la necessità di distinguere il servizio prestato quale vice-segretario comunale e provinciale vedasi par. Sez. I, 3 febbraio 1965, n. 64, *ivi*, 1966, 1932.

I

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 884 - *Pres.* Potenza - *Est.* Schinaia - Massaro (avv. Ferruggia) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Giorgio Azzariti).

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Ottimo disimpegno dei compiti - Insufficienza.

Militare - Ufficiale dell'esercito - Avanzamento a scelta - Giudizio negativo - Precedenti non costantemente ottimi - Vizio di eccesso di potere - Insussistenza.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Censure riferite ai precedenti di ufficiali parigrado - Inammissibilità.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Comunicazione sintetica del rapporto personale o informativo - Onere dell'impugnazione - Fattispecie.

Il buon disimpegno dei compiti del proprio grado non è condizione sufficiente, anche se necessaria, per l'avanzamento a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito (1).

Nel giudizio negativo di avanzamento a scelta non sussiste vizio di eccesso di potere per contrasto con i precedenti di carriera dell'ufficiale, qualora essi non siano costantemente ottimi (2).

(1–19) **L'orientamento della giurisprudenza in tema di avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito.**

In materia di avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire anche di recente le ormai consolidate linee della sua giurisprudenza.

È inammissibile in sede di impugnativa del giudizio negativo di avanzamento a scelta la censura la quale comporti valutazione in merito dei precedenti di ufficiali parigrado dichiarati idonei (3).

Sussiste l'onere dell'impugnativa sotto pena di decadenza, a far tempo dalla data di sottoscrizione, del modulo di comunicazione, del rapporto personale o del rapporto informativo, qualora il loro contenuto, seppure sintetico, sia inequivocabilmente negativo (4).

Come è noto, nel sistema stabilito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni è previsto un primo giudizio delle commissioni ordinaria o superiore di avanzamento, la cui rispettiva competenza viene determinata a seconda del diverso grado dello scrutinando. Tale giudizio si conclude con una dichiarazione di idoneità o non idoneità dell'ufficiale all'avanzamento e, per gli idonei, con l'attribuzione di un punteggio di merito in base ai criteri predeterminati dalla legge medesima, nonchè con la loro iscrizione in una graduatoria.

Quest'ultima è poi sottoposta all'approvazione discrezionale del Ministro della Difesa.

La questione di costituzionalità dell'esposto sistema di avanzamento è stata già dichiarata manifestamente infondata (Sez. IV, 30 luglio 1969, n. 400, *Il Consiglio di Stato,* 1969, I, 1186).

La massima parte delle controversie ha avuto riguardo ai giudizi valutativi delle commissioni, oppugnati sia per la composizione dell'organo, sia per la procedura seguita, sia per il loro intrinseco contenuto.

A proposito della composizione dell'organo, il Consiglio di Stato ha affermato che la regolarità relativa delle commissioni di avanzamento deve essere accertata con riferimento al momento in cui viene espresso il giudizio e non a quello in cui l'ufficiale è iscritto in quadro (Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 526, *ivi,* 1968, I, 1022).

Non costituisce d'altra parte vizio di composizione della commissione la circostanza che taluni suoi membri avessero, nei precedenti gradi, anzianità inferiori a quella del giudicando, ove all'atto della valutazione detti membri rivestano un grado superiore, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Sez. IV, 6 novembre 1968, n. 709, *ivi,* 1968, I, 1179).

Inoltre gli ufficiali collocati in soprannumero a determinati effetti non cessano, salva diversa disposizione di legge, di appartenere al servizio permanente effettivo, eppertanto il loro intervento alle sedute della commissione non viola il disposto del medesimo art. 10, primo comma (Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 444, *ivi,* 1968, I, 1159; Sez. IV, 15 novembre 1967, n. 595, *ivi,* 1967, I, 2166; Sez. IV, 12 luglio 1967, n. 302, *ibidem,* I, 1138; Sez. IV, 7 giugno 1967, n. 217, *ibidem,* I, 1022).

Tale regola non vale ovviamente per gli ufficiali collocati in soprannumero ai sensi del successivo art. 11: tuttavia anche per questi ultimi il divieto di partecipare alle sedute delle commissioni non è operante, qualora essi abbiano un titolo specifico determinato *ex lege* per fare parte del collegio (Sez. IV, 19 gennaio 1968, n. 25, *ivi,* 1968, I, 21).

A proposito della procedura da seguire nelle valutazioni, il Consiglio di Stato ha osservato che nessuna norma nè principio esigono l'adozione di determinate forme per la convocazione delle commissioni. All'uopo è sufficiente che detto organo, regolarmente nominato, si sia effettivamente riu-

II

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 887 - *Pres.* Meregazzi - *Est.* Pianese - Serafini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Giorgio Azzariti).

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Posizione deteriore rispetto a precedente giudizio - Legittimità - Fattispecie.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Giudizio negativo - Precedenti non costantemente ottimi - Eccesso di potere - Insussistenza.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Pluralità di titoli da valutare - Mancanza di taluni titoli - Criteri di valutazione.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Risultati uniformi per gruppi di titoli diversi - Eccesso di potere - Insussistenza.

Non sussiste illegittimità del procedimento di avanzamento a scelta di ufficiale dell'Esercito, il quale sia stato collocato in posizione deteriore rispetto ad altro precedente giudizio, qualora ciò sia dovuto alla partecipazione, anteriormente non verificatasi, di altri ufficiali parigrado muniti di titoli poziori (5).

È legittimo il giudizio negativo relativo ad un procedimento di avanzamento a scelta, se i precedenti di carriera dello scrutinato non siano tutti costantemente ottimi (6).

Poichè la legge prevede varietà di titoli da valutare al fine dell'avanzamento a scelta, la mancanza di taluni di essi non comporta

---

nito, specie se alla riunione abbiano partecipato tutti i membri (Sez. IV, 19 gennaio 1968, n. 25, *ivi*, 1968, I, 21).

In particolare l'ordine di convocazione può ritenersi implicito nello stesso provvedimento ministeriale di nomina della commissione (Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 444, *ivi*, 1968, I, 1159; Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 498, *ibidem*, I, 1325).

Costituisce poi *ius receptum* la non necessità della contestualità delle operazioni di valutazione. Invero, l'art. 25 della legge, come si è già accennato, prevede in primo luogo una dichiarazione di idoneità o di non idoneità dell'ufficiale all'avanzamento e solo « successivamente » la attribuzione a ciascuno degli idonei di un punto di merito e quindi, in base al punteggio, la compilazione della graduatoria. Appare pertanto unicamente necessario che l'attribuzione del punteggio di merito segua il giudizio di idoneità e preceda la compilazione della graduatoria (Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 343, *ivi*, 1972, I, 770; Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 711, *ivi*, 1971, I, 1343).

È stato altresì stabilito che, poichè la legge elenca compiutamente le categorie dei titoli da considerare ai fini della valutazione dell'ufficiale,

automaticamente una migliore valutazione degli scrutinati i quali, viceversa, di essi abbiano il possesso (7).

Nella valutazione dei tre gruppi di titoli ai fini dell'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito, ben può pervenirsi a risultati uniformi, senza che ciò costituisca sicuro sintomo di eccesso di potere (8).

---

legittimamente la commissione omette la predeterminazione dei criteri di massima (Sez. IV, 30 luglio 1969, n. 400, *Foro amm.*, 1969, I, 2, 751; Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 444, *ivi*, 1968, I, 2, 984; Sez. IV, 15 novembre 1967, n. 595, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 2166).

L'attribuzione del punteggio ben può essere effettuata con punti frazionati al centesimo, costituendo anzi ciò facilitazione nella ricostruzione dell'*iter* logico seguito dalla commissione ai fini del controllo giurisdizionale (Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 372, *Foro amm.*, 1969, I, 2, 738; Sez. IV, 31 gennaio 1968, n. 47, *Foro it.*, 1968, III, 201; Sez. IV, 12 luglio 1967, n. 312, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1141).

Peraltro, in tutti i casi in cui la legge preveda una distinzione di categorie di titoli da valutare, deve procedersi alla attribuzione di distinti punteggi per ciascuna di tali categorie (Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 943, *ivi*, 1972, I, 1644).

In sede consultiva è stato rilevato, che ai sensi dell'art. 22 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, le commissioni hanno il potere di sospendere il giudizio allorchè vi sia mancanza o insufficienza di sicuri elementi di valutazione; senonchè tale potere non può essere esercitato per ragioni diverse, quali la pendenza di un gravame gerarchico contro la documentazione caratteristica o una sanzione disciplinare, ovvero quali la sussistenza di una inchiesta idonea a concludersi con un procedimento disciplinare o penale, ovvero, ancora, quale la esistenza di un precedente giudizio della commissione di avanzamento (par. Sez. III, 28 ottobre 1970, n. 1737, *ivi*, 1971, I, 1569).

A differenza di quanto si dirà a proposito delle censure relative al contenuto stesso dei giudizi di valutazione, l'eventuale accoglimento dei motivi concernenti la pretesa illegittima composizione della commissione, l'irregolarità del procedimento e degli atti connessi e conseguenti conduce alla caducazione di tutte le operazioni già espletate con effetto diretto sia nei confronti dell'interessato sia dei parigrado scrutinati: la costante giurisprudenza ritiene pertanto che gli ufficiali dichiarati idonei e quelli iscritti nel quadro di avanzamento abbiano la qualità di controinteressati, onde il ricorso va dichiarato inammissibile qualora non sia stato loro notificato (Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 491, *ivi*, 1972, I, 883; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 315, *ibidem*, I, 597; Sez. IV, 30 ottobre 1971, n. 925, *ivi*, 1971, I, 1777).

Riguardo alle impugnazioni avverso il contenuto dei giudizi delle commissioni, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che esula dalle proprie attribuzioni giurisdizionali l'apprezzamento, sotto il profilo tecnico, della maggiore o minore attitudine a ricoprire il grado superiore dimostrata da ciascun scrutinando, trattandosi di questione di merito riservata esclusivamente agli organi amministrativi preposti alle operazioni per l'avanzamento a scelta (Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, *ivi*, I, 1488; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 315, *ibidem*, I, 597; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1274, *ivi*, 1971, I, 2425; Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 972, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 1377).

Per tale ragione deve dunque ritenersi inammissibile, in quanto attinente al merito, la censura con la quale il ricorrente, nella impugnazione

III

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 891 - *Pres.* Potenza - *Est.* Battara - Pece (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino).

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Impugnative proponibili.

Giustizia amministrativa - Controinteressato - Ricorso contro la graduatoria nel procedimento di avanzamento a scelta - Individuazione.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Giudizi distinti per l'avanzamento a scelta - Autonomia - Limiti.

Poichè nel sistema della legge 12 novembre 1955, n. 1137 i giudizi di idoneità e l'iscrizione in quadro degli ufficiali hanno carattere individuale, l'impugnativa può avere ad oggetto i singoli giudizi ma è

---

della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, lamenti il difetto di attribuzione di un punteggio tale da consentirgli di ottenere la promozione (Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 238, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 364).

Tuttavia in sede di legittimità è ben possibile il controllo sulla relazione fra determinazione dell'Amministrazione e presupposti di fatto eventualmente viziata da travisamento, illogicità o incoerenza, controllo che non deborda in sindacato sul merito dell'atto amministrativo (Sez. IV, 14 marzo 1972, n. 185, *ivi,* 1972, I, 320; Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 97, *ibidem,* I, 126; Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 704, *Foro amm.,* 1969, I, 2, 1201) e che può attenere sia alla fase concernente l'idoneità all'avanzamento, sia alla fase relativa all'attribuzione del punteggio (Sez. IV, 16 maggio 1972, n. 415, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 832).

Il sindacato di legittimità come innanzi delineato risulta però singolarmente ristretto, allorchè il giudizio di avanzamento a scelta riguardi i gradi di generale o di ammiraglio; in tali ipotesi, infatti, le valutazioni delle commissioni in modo eminente presentano il maggiore livello di discrezionalità, sicchè minore occasione vi è di riscontrare, in casi di esito negativo della valutazione medesima, contrasto rilevabile *prima facie* o viziato di incoerenza logica con i precedenti di carriera (Sez. IV, 1° febbraio 1971, n. 32, *ivi,* 1972, I, 87; Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 330, *Foro amm.,* 1969, I, 2, 715; Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 1488).

Trattasi in sostanza di un controllo giurisdizionale volto essenzialmente all'accertamento della sussistenza di eventuali vizi di eccesso di potere, circa le cui singole figure sintomatiche il Consiglio di Stato si è espresso come segue:

a) illogicità manifesta e contraddittorietà; conformemente a quanto per esplicito disposto dall'art. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'aver bene disimpegnato i compiti del proprio grado è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento a scelta (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 884, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 1608; Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, *ibidem,* I, 1488; Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 681, *ivi,* 1971, I, 1334).

inammissibile se proposta avverso la graduatoria di merito redatta dalla commissione di avanzamento e le relative operazioni da essa compiute, nonchè avverso il decreto di approvazione del Ministro e di tutti gli atti connessi e conseguenziali (9).

Al ricorso proposto da ufficiale non iscritto avverso la graduatoria di merito, sono controinteressati i parigrado idonei ed iscritti, in quanto titolari dell'interesse a tener ferma la graduatoria (10).

Malgrado l'autonomia dei singoli giudizi, deve ritenersi viziata di eccesso di potere la seconda valutazione che abbia importato, a distanza di pochi mesi, un'inversione totale rispetto alla precedente graduatoria di merito a danno di un ufficiale (che nel periodo fra le due valutazioni aveva nella specie riportato la qualifica di « eccellente ») ed a vantaggio di ufficiali parigrado (11).

Conseguentemente vizio di eccesso di potere non si configura per contrasto tra i precedenti di carriera ed il giudizio negativo di avanzamento, qualora tali precedenti non risultino costantemente ottimi (Sez. IV, 14 luglio 1972, n. 728, *ivi,* 1972, I, 1356; Sez. IV, 16 maggio 1972, n. 415, *ibidem,* I, 832; Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 895, *ivi,* 1971, I, 1761,; Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 330, *Foro amm.,* 1969, I, 2, 715).

Vizio di eccesso di potere si ravvisa invece nella valutazione negativa, ove i giudizi eccezionalmente positivi riportati con costanza dall'interessato in tutto lo svolgimento della sua carriera e lo straordinario numero di encomi che a quei giudizi si sono accompagnati non risultino essere stati dalla commissione apprezzati affatto o comunque in adeguata misura nel punteggio assegnato (Sez. IV, 14 marzo 1972, n. 185, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 320; Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 238, *ibidem,* I, 364; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1274, *ivi,* 1971, I, 2425).

In aderenza al disposto dell'art. 30 ultimo comma della legge 12 novembre 1955, n. 1137, poi, i vari giudizi susseguentisi nel tempo relativi allo stesso scrutinando sono autonomi tra loro, onde non può farsi comparazione tra il punteggio attribuito in un anno e il diverso punteggio attribuito in anni precedenti (Sez. IV, 1° febbraio 1972, n. 32, *ivi,* 1972, I, 87; Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1037, *ivi,* 1971, I, 2109).

Peraltro la suddetta autonomia non è illimitata, giacchè l'esigenza di coerenza e di uniformità dei criteri valutativi non consente che un organo, chiamato a reiterare a distanza di pochi mesi il giudizio nei confronti degli stessi ufficiali, pervenga a risultati affatto contraddittori ed a ingiustificate preposizioni e posposizioni: ciò ovviamente in mancanza di particolari titoli di demerito emersi *medio tempore* (Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 634, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 1311; Sez. IV, 16 maggio 1972, n. 422, *ibidem,* I, 849; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1274, *ivi,* 1971, I, 2425).

Il vizio però non sussiste se la variazione di valutazione sia contenuta in limiti particolarmente moderati (Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, *ivi,* 1972, I, 1488; Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 238, *ibidem,* I, 364);

b) disparità di trattamento; il Consiglio di Stato ha più volte affermato l'autonomia dei vari giudizi afferenti i singoli scrutinandi. Invero, la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali consiste nell'apprezzamento individuale degli interessati, che si estrinseca poi in una altrettanto individuale attribuzione di punteggio. Non trova pertanto nella specie

IV

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 929 - *Pres.* Potenza - *Est.* Battara - Occorsio (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Siconolfi).

Giustizia amministrativa - Notificazione ai controinteressati - Omissione - Integrazione del contraddittorio - Inammissibilità.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Impugnative avverso i documenti caratteristici - Termine di decadenza.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Seconda revisione - Necessità di motivazione della omessa concessione di elogio proposta in sede di prima revisione - Insussistenza.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Vizio di eccesso di potere per contrasto con i precedenti di carriera non costantemente ottimi - Insussistenza.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Mancanza di titoli - Migliore valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta - Eccesso di potere - Non configurabilità.

Qualora il ricorso giurisdizionale non sia stato notificato ad alcuno dei controinteressati, non è possibile ammettere l'integrazione del contraddittorio (12).

---

applicazione il procedimento di valutazione per merito comparativo (Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, *ivi*, 1972, I, 1488; Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 891, *ibidem*, I, 1613; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 315, *ibidem*, I, 597; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1274, *ivi*, 1971, I, 2425).

Corollario di tale affermazione sta in ciò che è inammissibile l'impugnativa delle operazioni della commissione, della determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Ministro e di tutti gli altri atti della procedura connessi e conseguenziali, i quali riguardino esclusivamente gli altri scrutinati (Sez. IV, 14 luglio 1972, n. 727, *ivi*, 1972, I, 1353; Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 98, *ibidem*, I, 128; Sez. IV, 13 ottobre 1970, n. 653, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 947); inoltre non può richiedersi la esibizione in giudizio della documentazione personale di ufficiali diversi dal ricorrente, a meno che non si tratti di provare sintomi di eccesso di potere sulla base di elementi diversi dai giudizi contenuti nella documentazione medesima (Sez. IV, 30 luglio 1969, n. 400, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1186).

Ulteriore corollario della autonomia in questione, già innanzi accennato, sta in ciò che l'accoglimento del ricorso per vizi attinenti al contenuto delle valutazioni delle commissioni non influisce nè sugli altri giudizi relativi ai parigrado, nè sulla complessiva graduatoria, sicchè non sussistono soggetti processualmente controinteressati (Sez. IV, 20 aprile 1971, n. 465, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 736; Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876, *ibidem*, I, 1708). Anche la suddetta autonomia non è peraltro incondizionata, poichè deve essere rispettato il principio della uniformità dei criteri

Una volta sottoscritte le note caratteristiche per presa conoscenza anteriormente all'esibizione in giudizio del proprio libretto personale e non proposto tempestivo ricorso, è inammissibile l'impugnativa del giudizio negativo di avanzamento a scelta per censura attinente le stesse note caratteristiche (13).

---

di valutazione nei confronti dei vari scrutinati: pertanto vizio di eccesso potere per disparità di trattamento si verifica allorchè appaia che la commissione abbia ingiustamente favorito taluno degli ufficiali in danno dell'interessato (Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 491, *ivi*, I, 883; Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876, *ivi*, 1971, 1708; Sez. IV, 20 aprile 1971, n. 465, *ibidem*, I, 736) sulla base di una macroscopica divergenza di apprezzamento degli stessi dati di fatto (Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 745, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 2997; Ad. plen., 22 maggio 1964, n. 11, *ivi*, 1964, I, 2, 561).

D'altra parte la pluralità degli elementi, che la legge prescrive siano valutati in sede di avanzamento a scelta, esclude la sussistenza della disparità di trattamento per la sola mancanza da parte di alcuni ufficiali di titoli viceversa posseduti da altri e, in particolare, dal ricorrente. Ben possono infatti essi, a giudizio della commissione, essere compensati dal possesso da parte dei primi e dalla mancanza da parte dei secondi di titoli diversi (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 887, *ivi* 1972, I, 1610; Sez. IV, 26 ottobre 1966, n. 720, *Foro amm.*, 1966, I, 2, 1499);

c) difetto di motivazione; costituisce indirizzo giurisprudenziale costante l'affermazione secondo cui il giudizio di avanzamento a scelta non deve venire motivato, essendo sufficiente, ai fini della dichiarazione di idoneità, aver riportato un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei membri della commissione, ai sensi dell'art. 25, comma primo, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Sez. IV, 14 luglio 1972, n. 728, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1356; Sez. IV, 29 settembre 1970, n. 609, *ivi*, 1970, I, 1466; Sez. IV, 18 giugno 1969, n. 295, *ivi*, 1969, I, 859).

Per quanto poi più strettamente riguarda la vera e propria ponderazione degli elementi di giudizio, è stato osservato che è ben ammissibile una parificazione dei punteggi afferenti le varie categorie di titoli, senza che ciò induca a sospettare la mancanza di un serio apprezzamento dello scrutinato (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 887, *ivi*, 1972, I, 1610);

d) travisamento del fatto; sotto tale sintomo di eccesso di potere è stato in genere inquadrato il giudizio della commissione di avanzamento, il quale si sia formato sulla base di una documentazione incompleta, insufficiente o affatto manchevole (Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 314, *ivi*, 1972, I, 597; Sez. IV, 9 luglio 1971, n. 687, *ivi*, 1971, I, 1340; Sez. IV, 9 marzo 1971, n. 236, *ibidem*, I, 394; Sez. IV, 7 aprile 1970, n. 240, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 431). Tuttavia tale illegittimità si riverbera sull'intero giudizio solo qualora per sua causa non si siano potute apprezzare circostanze rilevanti (Sez. IV, 16 novembre 1971, n. 998, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 2095; Sez. IV, 12 giugno 1970, n. 412, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 587).

All'opposto si è ritenuta l'illegittimità del giudizio di avanzamento, qualora tale documentazione contempli dati non soggetti *ex lege* a valutazione: così, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 334, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'arma dei carabinieri e dei ruoli normali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato, onde è illegittima l'omessa eliminazione dalla documentazione carat-

Il secondo revisore può, a propria discrezione, omettere di concedere l'elogio proposto dal primo revisore, senza necessità di addurre alcuna motivazione (14).

---

teristica del rapporto relativo al detto corso (Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 315, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 597; Sez. IV, 24 marzo 1972, n. 214, *ibidem*, I, 348); così, parimenti, è illegittimo il documento caratteristico dal quale risulti l'accenno ad un'inchiesta in corso nei confronti dell'ufficiale, ad un'azione penale ed al fatto storico che sta alla base dei due procedimenti (Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 98, *ivi*, 1972, I, 128; Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 626, *Foro amm.*, 1966, I, 2, 1339); così, è illegittimo in relazione all'art. 7 del d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, il riferimento a fatti specifici per i quali l'amministrazione avrebbe potuto iniziare procedimento disciplinare, ma in realtà non lo abbia fatto, non potendosi procedere a valutazione di quei fatti in sede di formazione del rapporto annuale (Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 475, *ivi* 1972, I, 862); così, è illegittimo il giudizio negativo della commissione, ove dalle note caratteristiche risulti un accenno ad una punizione disciplinare subita dall'interessato ma poi annullata (Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 663, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 953).

Irregolarità invalidante è stata altresì ravvisata nella menzione di una sanzione disciplinare contenuta nelle note caratteristiche e nei rapporti informativi, dovendo essa venire annotata unicamente nella parte terza del libretto personale. L'invalidità della valutazione in tale ipotesi si realizza qualora non si possa escludere che quella menzione abbia influito sull'esito negativo del giudizio (Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 661, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, 1498).

Di particolare importanza una decisione del Consiglio di Stato, il quale ha preliminarmente osservato che l'efficacia del condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto il 31 gennaio 1966 dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato compresi i militari, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 250, decorre dal 2 aprile 1968. Da tale ultima data l'amministrazione ha l'obbligo di cancellare le punizioni iscritte nel libretto personale dell'impiegato. Conseguentemente, in caso di giudizio negativo emesso anteriormente alla data medesima, è legittimo il rifiuto dell'amministrazione di riesaminare la valutazione eseguita, non essendo mutato alcuno dei presupposti sui quali essa è fondata (Sez. IV, 18 maggio 1971, n. 564, *Foro amm.*, 1971, I, 2, 463).

Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore (a far tempo dal 1° luglio 1965) della nuova normativa in materia disciplinare, non può nemmeno più essere iscritto il suddetto richiamo nella parte terza del libretto personale (Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 660, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, 1496).

L'impugnazione del giudizio delle commissioni per vizi derivati dalla illegittimità della documentazione caratteristica è tuttavia di massima soggetta a termini di decadenza.

Per costante giurisprudenza, infatti, debbono ritenersi tardive le censure proposte contro detta documentazione, ove risulti che l'interessato ne abbia da tempo preso conoscenza per sottoscrizione e non abbia prodotto il reclamo amministrativo contemplato dalle relative istruzioni (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 884, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1608; Sez. IV, 29 settembre 1972, *ibidem*, 1, 1483; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 323, *ibidem*, I, 604; Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 239, *ibidem*, I, 365).

L'impugnazione deve però ritenersi tempestiva, qualora, sottoscritto il modulo di comunicazione del rapporto personale o del rapporto infor-

Il giudizio negativo di avanzamento a scelta non è viziato da eccesso di potere, se i precedenti dello scrutinato risultino non costantemente ottimi (15).

La migliore valutazione di un ufficiale rispetto ad altro parigrado, malgrado il primo difetti di titoli viceversa posseduti dal secondo, non è indice di vizio di eccesso di potere, potendo quella mancanza essere ampiamente compensata dalla sussistenza di altri titoli (16).

---

motivo, l'ufficiale non abbia avuto modo di rendersi conto di apprezzamenti o dati lesivi a causa della sinteticità delle espressioni contenute in quel modulo (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 884, *ivi*, 1972, I, 1608; Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 681, *ivi*, 1971, I, 1334).

In particolare, la sussistenza di tale conoscenza non può evincersi dalla dichiarazione di completezza della documentazione rilasciata dall'ufficiale nella imminenza del giudizio di avanzamento: a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge 8 maggio 1940, n. 370 per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, infatti, tale dichiarazione costituisce una mera attività di collaborazione con gli adempimenti di pertinenza dell'amministrazione e non postula, in quanto tale, una presunzione assoluta di consapevolezza del contenuto della documentazione medesima (Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 323, *ivi*, 1972, I, 604; Sez. IV, 13 febbraio 1970, n. 111, *ivi*, 1970, I, 180; Sez. IV, 14 febbraio 1968, n. 87, *ivi*, 1968, I, 144).

In base ai principî generali relativi al processo amministrativo, poi, se la conoscenza integrale della documentazione personale è avvenuta da parte dell'ufficiale solo posteriormente al deposito in giudizio, è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti su di essa fondati (Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 98, *ivi*, 1972, I, 128; Sez. IV, 13 febbraio 1970, n. 111, *Foro it.*, 1970, III, 146).

Il Consiglio di Stato ha inoltre sovente affrontato il problema del rinnovo del giudizio di valutazione conseguente all'annullamento del precedente in sede giurisdizionale o di ricorso al Capo dello Stato, configurando varie specie di vizi, i quali, a seconda delle fattispecie, possono ricomprendersi nell'una o nell'altra delle figure già esaminate. In primo luogo è stato affermato che la rinnovazione suddetta riguarda il solo singolo giudizio annullato, ai sensi dell'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 in relazione all'art. 49, restando peraltro inalterata la graduatoria degli idonei e degli iscritti in quadro (Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 491, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 883).

Intervenuto l'annullamento giurisdizionale, in secondo luogo, l'azione dell'autorità amministrativa nell'*iter* formativo del nuovo procedimento viene a risultare vincolata per quegli specifici elementi, che, esaminati dal giudice, siano stati dichiarati illegittimi (Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 256, *ivi*, 1967, I, 1078; Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 266, *ibidem*, I, 1084).

Corollari di tale principio sono stati ritenuti l'illegittimità del nuovo giudizio negativo che sia stato emesso sulla base della stessa documentazione già esaminata nel precedente giudizio annullato dal Consiglio di Stato per contrasto con i precedenti di carriera (Sez. IV, 18 aprile 1972, n. 292, *ivi*, 1972, I, 561); ancora, l'illegittimità del nuovo giudizio di non idoneità derivato dall'annullamento del precedente anche esso negativo, per difetto di taluno dei requisiti richiesti dalla legge (Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 754, *ivi*, 1971, I, 1385).

V

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 943 - *Pres.* Potenza - *Est.* Battara - Maras (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino), Bosco ed altri (n.c.).

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Reclamo al Ministro - Omissione - Inammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Varietà di titoli - Punteggio non ripartito - Illegittimità.

È inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, il deliberato delle commissioni, la graduatoria di merito e i decreti di promozione dei parigrado, in difetto del previo reclamo al Ministro previsto dall'art. 64 del r.d. 18 giugno 1931, n. 914 (17).

Naturalmente l'accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso la mancata iscrizione di un ufficiale nel quadro di avanzamento, in dipendenza di assegnazione di un punteggio insufficiente, non implica che l'amministrazione in esecuzione del giudicato debba necessariamente attribuire all'ufficiale medesimo un punteggio idoneo, tanto elevato da consentirne l'iscrizione nel quadro stesso: l'annullamento di un giudizio di avanzamento non può, infatti, incidere sul potere tecnico discrezionale delle commissioni. Tuttavia il nuovo giudizio è censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere, allorchè venga effettuato un ritocco modesto, *ictu oculi* meramente formale rispetto alla precedente valutazione, tale cioè da lasciare sopravvivere nella sostanza la già dichiarata illegittimità (Sez. IV, 14 aprile 1970, n. 270, *Foro amm.*, 1970, I, 2, 393).

Costituisce altresì principio pacifico in giurisprudenza che, in sede di rinnovazione del giudizio ora per allora, l'amministrazione è tenuta a valutare gli elementi, sia a favore sia a carico acquisiti dall'interessato successivamente all'anno, con riferimento al quale la nuova valutazione deve effettuarsi (Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 675, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 1332; Sez. IV, 10 luglio 1970, n. 509, *ivi*, 1970, I, 1224; Sez. IV, 16 aprile 1969, n. 115, *ivi*, 1969, I, 527).

Pertanto, in applicazione di quanto innanzi detto a proposito del vizio di travisamento del fatto, è illegittimo il giudizio della commissione, ove non risulti allegata alla precedente documentazione personale anche quella afferente l'anno o gli anni successivi (Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 675, *ivi*, 1971, I, 1332; Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 392, *Foro amm.*, 1969, I, 2, 750).

Con la necessità della valutazione dei fatti sopravvenienti, non deve essere confuso l'accertamento dei requisiti di ammissibilità al giudizio, i quali viceversa, in sede di rinnovazione, vanno determinati con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente nell'anno di imputazione degli effetti derivanti dalla nuova valutazione (Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 761, *Foro amm.*, 1969, I, 2, 1457). Per questo tale valutazione va eseguita anche se, successivamente a quella annullata, lo scrutinato abbia cessato di appartenere al ruolo per il quale si era proceduto al precedente giudizio e sia

VI

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 944 - *Pres.* Potenza - *Est.* Carbone - Biccolini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino).

Militare - Ufficiale dell'Esercito - Avanzamento a scelta - Autonomia dei singoli giudizi - Limiti - Illegittimità.

In ipotesi di varietà di titoli da valutare stabilita dalla legge, ad ogni categoria deve corrispondere un distinto punteggio, al fine di consentire il controllo delle operazioni compiute (18).

Sebbene i singoli giudizi di valutazione nell'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito siano autonomi tra loro, è viziato di illegittimità il secondo giudizio, con il quale — nell'identità di tutti gli elementi e in particolare della composizione della commissione, nonchè nella presenza di una classificazione di « eccellente » conseguita dal ricorrente medio tempore — *si attui un'inversione nella graduatoria fra ufficiali parigrado rispetto al precedente giudizio* (19).

---

passato ad altro ruolo (Sez. IV, 30 novembre 1966, n. 889, *Il Consiglio di Stato,* 1966, I, 2081).

In materia va infine sottolineato che, ai sensi degli artt. 54 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, la rinnovazione del giudizio di avanzamento deve essere fatta in occasione della prima graduatoria successiva all'annullamento, con attribuzione di un solo punteggio allo scrutinato. Siffatto punteggio costituirà, poi, il parametro ai fini dell'inserimento o meno dell'ufficiale nei quadri di avanzamento dell'anno precedente (Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1037, *ivi,* 1971, I, 2109; Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 523, *ivi,* 1968, I, 1350).

Di più scarso numero risultano le pronunce del Consiglio di Stato riguardanti il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Ministro, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge.

In proposito è stato comunque affermato che il provvedimento positivo di approvazione non deve essere motivato (Sez. IV, 19 gennaio 1968, n. 25, *ivi,* 1968, I, 21), laddove motivazione è necessaria per il provvedimento di disapprovazione (Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 479, *Foro amm.,* 1970, I, 2, 615).

In particolare, la facoltà conferita al Ministro della Difesa di apportare negli elenchi degli ufficiali idonei e nelle graduatorie di merito le esclusioni ritenute giuste e necessarie — facoltà riconosciutagli dall'art. 27 della legge — è circoscritta alle sole ipotesi della esistenza di fatti accertati di notevole rilievo riferibili allo scrutinato e tali che, incidendo sul rapporto di fiducia con l'amministrazione, rendono indispensabile il provvedimento di esclusione. È stata conseguentemente ravvisata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di un ufficiale, nei cui confronti sia stata emessa molto tempo addietro sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove e per amnistia (Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 689, *Foro amm.,* 1969, I, 2, 1192).

GIORGIO GIOVANNINI

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 ottobre 1972, n. 992 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Carbone - Lucci ed altri (avv.ti Jerardi e Lanzara) c. Comitato provinciale prezzi e Comitato interministeriale prezzi (avv. Stato Cosentino) e Comune di Roma (avv. Bozzi).

Prezzi - Disciplina - Criteri e principî generali - Riduzione di prezzi già in precedenza determinati - Legittimità.
(d.l.C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 9).

Prezzi - Comitato provinciale prezzi - Competenza - Ordine di revoca di provvedimento già adottato dal Comitato, impartito dal Ministro Presidente del C.I.P. - Illegittimità.
(d.l. C.P.S. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 4).

Legittimamente il Comitato provinciale dei prezzi provvede alla riduzione di un prezzo in precedenza determinato e sulla base della già svolta istruttoria allo scopo di graduare nel tempo l'aumento in un periodo di marcata tensione inflazionistica; scopo precipuo dei provvedimenti in materia di prezzi è, infatti, quello di controllare la spinta inflazionistica, trattenere e scaglionare nel tempo aumenti di prezzo, evitando, così, l'immediata ripercussione sull'indice generale dei prezzi e quindi sulla dinamica del sistema economico (1).

(1-2) Il controllo autoritativo dei prezzi: attualità di una disciplina contingente.

Il principio fatto salvo della pronuncia in esame, che appare aderente alla precedente giurisprudenza in materia, ripropone per altro verso all'attenzione sia il profilo generale della disciplina autoritativa dei prezzi, risalente, come è noto, al decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944 e a quello del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, sia quello della ripartizione di competenze tra i singoli Comitati provinciali e il Comitato interministeriale, oggetto della seconda parte della decisione.

A quest'ultima va, innanzitutto, riconosciuto il pregio di aver posto in evidenza il nesso teleologico, che sta a fondamento dell'intera disciplina in materia di prezzi: se è certo, infatti, che i problemi del dopo guerra avevano una dimensione e natura del tutto particolari, dipendenti dai guasti del conflitto e dalla penuria dei mezzi a disposizione, l'aver ricondotto la normativa in esame e la correlativa azione amministrativa a quella di controllo di una fase congiunturale « calda » e di contrasto alla tensione inflazionistica dimostra nel modo più evidente l'attualità delle suindicate disposizioni di legge, rapportate come sono a problemi sicuramente diversi da quelli che il legislatore di allora s'era ripromesso di risolvere.

Sotto questo profilo, del resto, la latitudine della fascia di discrezionalità attribuita ai Comitati non consente una diversa conclusione; resta

La competenza a determinare i prezzi nell'ambito di ciascuna circoscrizione è attribuita dall'art. 9 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 al Comitato provinciale dei prezzi, fermo restando il potere di direttiva e coordinamento del Comitato interministeriale di cui al-

---

fermo, peraltro, il contenuto tecnico dei relativi poteri intesi a raffrontare su base documentale e previo accertamento i prezzi delle merci e dei servizi ai costi di produzione e di esercizio: da ciò il conseguente loro livellamento in tutti i settori assoggettati a controllo per assicurare la costante possibilità di perequazione in tutto il territorio nazionale; l'esistenza dell'anzidetto, intrinseco limite all'esercizio della potestà, ha anzi, consentito in altra occasione alla Sezione di dichiarare la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme in questione per un preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione (cfr. Sez. IV, 16 dicembre 1964, n. 1470, *Il Consiglio di Stato,* 1964, 2171; vedasi anche Sez. IV, 22 dicembre 1964, n. 1590, *ivi,* 2201).

In coerenza con le suesposte premesse appare, pertanto, ineccepibile la pronuncia nella parte in cui, constata la esistenza di una previa istruttoria tecnica, riconosce al Comitato provinciale il potere di riesame di una precedente determinazione autoritativa e la sua modifica ai fini sopraindicati; risponde, invece, ad esigenze formali la riconosciuta illegittimità del provvedimento con cui il Presidente del C.I.P. ha ingiunto al competente Comitato provinciale la modifica di un provvedimento adottato in materia di prezzo del pane, ritenuto in contrasto con le concrete direttive impartite dal Comitato interministeriale.

Ha rilevato, infatti, la Sezione che l'autonomia attribuita ai singoli Comitati dall'art. 9 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, apparirebbe in sostanza ferita, ove si riconoscesse una tale estensione ai poteri di direttiva e coordinamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 4, terzo comma del d.l.C.P.S. 19 ottobre 1944, n. 347: secondo la Sezione, infatti, pur restando indiscussi i poteri di autotutela spettanti al C.I.P., la riserva di competenza stabilita per i Comitati provinciali dalla legge non consentirebbe interventi del tipo considerato.

Anche sotto questo profilo la decisione si è riportata ad una precedente giurisprudenza, essendo stata più volte dichiarata l'illegittimità dei concreti provvedimenti in materia di prezzi, ogni volta che fossero stati adottati su istruzioni impartite dal Comitato interministeriale (cfr. Sez. IV 8 maggio 1963, n. 295, *Il Consiglio di Stato,* 1963, 684; Sez. IV 13 marzo 1963, n. 160, *ivi,* 363; per confronti vedasi anche Sez. VI, 8 giugno 1965, n. 423, *ivi,* 1238): è forse questo il punto, tuttavia, ove la disciplina in materia di prezzi appare palesemente inadeguata ai tempi: mentre, infatti, nel periodo successivo alla guerra la competenza autonoma attribuita ai Comitati provinciali si fondava sulla concreta e rilevata possibilità di costi e prezzi diversi per ogni provincia nell'ambito del territorio nazionale, tale eventualità, che pur non può essere oggi del tutto negata, è peraltro, largamente smentita dalla realtà economica odierna, considerata sia l'uniformità di costi delle materie prime, dipendenti dalle maggiori dimensioni delle imprese produttrici, che da quelli del costo del lavoro, strettamente connesso con la contrattazione collettiva su base nazionale.

Se, pertanto, va accolta come conforme a legge anche la seconda parte della decisione della Sezione, essa appare, tuttavia, nella sostanza contrad-

l'art. 4 del d.l.C.P.S. 19 ottobre 1944, n. 347; è, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il Ministro presidente del C.I.P., riscontrato un contrasto tra le direttive impartite ed un provvedimento del Comitato provinciale, impone la revoca di quest'ultimo, non rientrando detta facoltà nei limiti dei poteri di autotutela consentiti dalla vigente normativa (2).

---

dittoria con i principî riaffermati nella prima parte quali finalità precipue del sistema del controllo autoritativo dei prezzi, riportate, infatti, a necessità di carattere generale in ordine alle quali l'esigenza del rispetto formale delle rispettive competenze appare una componente minore e collaterale certamente superabile nella misura in cui i suggerimenti del Comitato interministeriale siano fatti propri in via autonoma dai locali Comitati provinciali non soltanto in sede di esecuzione delle direttive, ma con riferimento a singoli e concreti provvedimenti-prezzi.

FRANCESCO MARIUZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 ottobre 1972, n. 997 - *Pres.* Meregazzi - *Est.* Eboli - Piantino (avv. Piantino) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino).

Competenza a giurisdizione - Riscossione esattoriale a carico di Enti di riforma fondiaria - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste.

Atto amministrativo - Motivazione - Pluralità di motivi interdipendenti tra loro - Inconsistenza di uno dei motivi - Illegittimità.

Esula dalla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato la controversia relativa all'esecuzione esattoriale subita da un Ente di riforma fondiaria per il recupero di tributi e redditi agrari dovuti da alcuni assegnatari, considerato che in tal caso la cognizione incide direttamente sul rapporto tributario e sulla conseguente responsabilità solidale per il pagamento del credito erariale (1).

L'atto amministrativo adottato sulla scorta di una pluralità di motivi è sempre legittimo, ove possa rinvenirsi in uno solo di essi

---

(1) Cfr. in termini Sez. IV, 27 aprile 1971, n. 512, *Il Consiglio di Stato*, 1971, 767; in generale sul punto della giurisdizione vedasi Sez. VI, 27 aprile 1971, n. 325, *ivi*, 1971, 868 e Sez. IV, 28 agosto 1970, n. 599, *ivi*, 1970, 1289; diversamente si pone, invece, il problema nell'ipotesi che sia impugnato l'atto generale istitutivo del tributo, trattandosi in tal caso di accertare la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale d'imposizione: vedasi, al riguardo, Sez. V, 22 dicembre 1970, n. 1248, *ivi*, 2305.

l'autonoma giustificazione del provvedimento, diversamente da quanto si verifica, ove i motivi risultino legati tra di loro da un nesso di interdipendenza (2).

---

(2) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 ottobre 1972, n. 677 - *Pres.* Lugo - *Est.* Catalozzi - Soc. Carburanti e affini Perugia (S.C.A.P.) (avv. Sorrentino) c. Prefetto Perugia (avv. Stato Lancia) e Martiroli (avv. Cesarini).

Concessioni amministrative - Distributori di carburante - Autorizzazione a nuovo impianto - Titolare di impianto preesistente sulla stessa strada - Interesse alla impugnativa - Sussiste.

Concessioni amministrative - Distributori di carburante - Decreti prefettizi - Definitività.

Atto amministrativo - Norme applicabili - Sono quelle vigenti non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data di emanazione del provvedimeno.

Nel caso di concentrazione di diversi distributori di carburante nella stessa strada, che determina un eccesso di concorrenza e, eventualmente, uno sviamento di clientela, il titolare di un impianto preesistente ha interesse a impugnare il provvedimento che autorizza un nuovo impianto nella stessa strada (1).

È definitivo il provvedimento adottato dal Prefetto in tema attivazione e di esercizio di apparecchi erogatori di carburanti (2).

Il provvedimento amministrativo — eccettuati i casi tassativamente previsti dall'ordinamento — deve uniformarsi alle norme vigenti al momento della sua emanazione, non a quelle vigenti al momento della presentazione delle domande che ne sollecitano l'emanazione (3).

(1-3) La prima e la terza massima sono esatte.

La seconda conferma una giurisprudenza costante (Sez. V, 23 marzo 1971, n. 238, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 490) e si giustifica in base alla competenza esclusiva attribuita al prefetto che, come organo locale, è, da solo, legittimato a valutare le iniziative dei richiedenti la installazione, dal profilo economico-pubblicistico, con riguardo all'interesse dei consumatori che potrebbero essere danneggiati da una proliferazione dei punti di vendita se eccedenti il fabbisogno dell'utenza (Sez. V, 13 luglio 1971, n. 699, *ivi*, 1971, I, 1454) o riflettentisi in senso negativo sui prezzi e sui servizi (Sez. V, 27 aprile 1971, n. 386, *ivi*, 1971, I, 808) e con la possibilità, quindi, di negare la autorizzazione motivando in base a concreti elementi di fatto (densità della popolazione, intensità del traffico, sviluppo edilizio) (Sez. V, 13 luglio 1971, 700, *ivi*, I, 1454; Ad. gen., 11 giugno 1970, n. 667, *ivi*, 1971, I, 332; 13 luglio 1971, n. 697, *ivi*, 1971, I, 1453).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733 - *Pres.* Di Pace - *Est.* Salvatore - Soc. S.P.A.I.C (avv. Golda Perini) c. Comune di Cermenate (avv. Monti).

Contabilità generale dello Stato - Contratti della P. A. - Gara - In genere - Offerte - Prescrizione di una data forma - Inosservanza - Esclusione delle offerte fatte in forma diversa - Non è sempre necessaria.

Contabilità generale dello Stato - Contratti della P. A. - Gara - In genere - Offerte - Prescrizione di una data forma - Inosservanza - Offerta di compenso globale anzichè in percentuale - Ammissibilità.

Le prescrizioni concernenti una data forma delle offerte in una gara per l'aggiudicazione di un contratto della P. A. non implicano necessariamente l'esclusione delle offerte redatte in forma diversa, quando nessun particolare interesse dell'Amministrazione — e più in generale del corretto svolgimento della gara — può indurre ad interpretare come disposizione stabilita a pena di nullità quella che prescrive la forma in questione; ciò anche in ossequio al principio della conservazione degli atti amministrativi, che impone il mantenimento dei risultati procedimentali quando la disposizione relativa alla forma vincolata non abbia carattere essenziale (1).

(1-2) Sul procedimento dei contratti della P. A.: i vizi di forma.

La presente decisione costituisce una conferma della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui in materia di gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici la esclusione dalla gara per inosservanza di forme può essere disposta solo qualora essa sia espressamente prevista, rimanendo invece esclusa l'ipotesi in cui non sussista alcun interesse da parte dell'Amministrazione al rispetto di una determinata forma.

Già nel 1955, in un caso di specie relativo ad una gara a licitazione privata per la concessione di uno spaccio di vendita, il Consiglio di Stato aveva stabilito che legittimamente era stata dichiarata nulla l'offerta di una ditta che invece di attenersi alle prescrizioni indicate nella lettera di invito e, in particolare, a quella che imponeva di offrire a titolo di canone una quota percentuale sulla merce fatturata, espressa in una cifra unica, aveva redatto l'offerta indicando percentuali diverse su diverse merci, e ciò in quanto tale forma dell'offerta rendeva impossibile la comparazione con le offerte degli altri concorrenti (cfr. VI Sez. 13 giugno 1955, n. 457, *Il Consiglio di Stato,* 1955, I, 787 e in *Foro amm.,* 1955, I, 3, 304).

In una successiva decisione del 1956 veniva per l'appunto precisato che non ogni irregolarità procedurale comporta necessariamente l'illegittimità della gara, ma solo quelle che risultano determinanti al fine del risultato

Il fatto che, in una gara per l'aggiudicazione, sia indicata la percentuale definitiva richiesta a titolo di compenso del servizio da prestare e non un ribasso percentuale dell'aggio base stabilito dall'Amministrazione, così come indicato nella lettera di invito alla licitazione, non è idoneo ad inficiare il corretto svolgimento delle operazioni di gara, nè a ledere l'interesse della pubblica Amministrazione ad otte-

---

(cfr. Sez. VI, 11 aprile 1956, n. 231, *Foro amm.* 1956, I, 3, 292 e *Il Consiglio di Stato,* 1956, I, 487).

Si colloca sullo stesso piano la decisione n. 586 della V Sez. pronunciata il 29 maggio 1964 (*Il Consiglio di Stato,* 1964, I, 977), secondo la quale non tutte le disposizioni che disciplinano le forme dell'incanto nell'interesse della p.a. possono considerarsi di natura inderogabile e cogente, di guisa che l'inosservanza delle medesime debba in ogni caso rendere nulla la gara; tale valore va riconosciuto solo a quelle modalità prescritte la cui violazione possa compromettere un serio e utile svolgimento della gara stessa, come ad esempio quelle dettate a garanzia della segretezza delle offerte (in senso conforme anche la dec. Sez. V, 2 marzo 1963, n. 99, *ivi,* 1963, I, 404).

Più specificamente, in ordine alle modalità delle offerte, il Consiglio di Stato ha chiarito che le prescrizioni concernenti una data forma delle offerte in una gara non comportano l'automatica esclusione delle offerte redatte in una forma diversa, tanto più che l'art. 89 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, non preclude la possibilità che le offerte vengano presentate in varie forme, purchè risulti da esse l'entità del miglioramento sul prezzo base (cfr. Sez. V, 12 novembre 1960, n. 791, *ivi,* 1960, I, 2074). Nel caso specifico è dato rinvenire un interessante precedente del 1958, e precisamente la decisione Sez. V, 20 giugno 1958, n. 426 (*Giuris. it.,* 1959, III, 33, nonchè in *Il Consiglio di Stato,* 1958, I, 647), secondo cui non costituisce vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, del procedimento posto in essere dal presidente della gara, la circostanza che, nei confronti di un offerente — il quale abbia omesso di indicare il ribasso sui prezzi unitari, richiesto dall'avviso di licitazione privata, presentando, al posto di tale indicazione, l'elenco dei prezzi offerti — il presidente medesimo non abbia senz'altro disposto l'esclusione dalla gara, ma si sia limitato a demandare alla commissione tecnica, incaricata di esaminare le offerte, di valutare preliminarmente la possibilità di considerare il detto elenco validamente sostitutivo della indicazione del ribasso offerto.

In tale ordine di principî si colloca anche la più recente giurisprudenza (cfr. Sez. V, 9 giugno 1967, n. 608; 26 maggio 1967, n. 441, *Il Consiglio di Stato,* 1967, I, 1237 e 910; Sez. V, 29 settembre 1971, n. 798, *ivi,* 1971, I, 1604; Sez. V, 26 aprile 1972, n. 341 e 9 maggio 1972, *ivi,* 1972, I, 676 e 986), la quale ribadisce, anzitutto, che non tutte le norme che disciplinano i procedimenti dei vari sistemi di gara vanno osservate a pena di nullità, ma solo quelle la cui disapplicazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara; cosicchè deve essere ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla licitazione privata di un concorrente per inosservanza di una prescrizione contenuta nell'invito, espressamente prevista a pena di esclusione, in quanto dette prescrizioni si presumono preordinate a garanzie sostanziali.

Infatti, quando si tratti invece di norme legislative o regolamentari, che non dettano prescrizioni a pena di esclusione, in caso di loro inosser-

nere offerte precise, serie e vantaggiose, essendo sufficiente una semplice operazione aritmetica per convertire l'entità globale offerta in entità percentuale (2).

---

vanza l'attività interpretativa dell'autorità preposta alla gara, prima, e del giudice amministrativo, poi, esplicata attraverso l'indagine della finalità della norma, porta a distinguere tra prescrizioni essenziali per il proficuo svolgimento della gara (e pertanto inderogabili) e prescrizioni meramente formali, la cui inosservanza è sanabile con adempimenti sostitutivi, idonei a perseguire ugualmente la finalità cui la norma stessa è preordinata.

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24 ottobre 1972, n. 600 - *Pres.* Mastropasqua - *Est.* Squillante - Fondo previdenza Mario Negri (avv. Simi) c. Ministero del Lavoro (avv. Stato Vitucci).

Previdenza e assistenza - Enti previdenziali - Acquisto di beni - Approvazione dei piani ai sensi dell'art. 65 legge 20 aprile 1969, n. 153 - Esonero dalle procedure previste per gli acquisti dei beni in relazione all'esercizio finanziario cui si riferisce il piano - Disciplina transitoria nel periodo dal 1° maggio 1969 (data di entrata in vigore della legge) al 31 dicembre 1969.

Ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il Ministero del lavoro ha il potere di approvare — per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 1970 — i piani annuali d'investimento redatti da enti (pubblici e privati) che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale, e tale approvazione esonera gli enti stessi dall'osservanza delle procedure per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani. Pertanto, gli acquisti posti in essere dopo il 1° maggio 1969 (data di entrata in vigore della legge) e fino al 31 dicembre 1969, restano sottoposti alla precedente disciplina senza che sia consentito all'Amministrazione sostituire l'autorizzazione ex art. 17 c.c. con la propria approvazione, essendo il potere di approvazione concesso in relazione ai piani di investimento e non in relazione ai singoli atti di acquisto (1).

---

(1) La decisione appare esatta laddove estende la disciplina della legge n. 153 agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private che esercitano qualsiasi forma assicurativa, obbligatoria, sostitutiva, libera o integrativa. Suscita invece qualche perplessità laddove per il periodo successivo all'entrata in vigore (1° maggio 1969) della stessa legge che ha abrogato le procedure previste per gli acquisti di beni, ha ritenuto legittimo applicare ancora tali procedure.

(*Omissis*). — Come si è esposto in narrativa, il Fondo ricorrente impugna il provvedimento del 17 ottobre 1970 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e della circolare del 24 luglio 1969, n. 12, ha approvato il contratto di acquisto di un immobile sito in Roma.

Sostiene in primo luogo il ricorrente l'inapplicabilità della norma in esame alle persone giuridiche private che gestiscono forme aggiuntive o integrative delle assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto nell'espressione « forme di previdenza e assistenza sociale » non possono rientrare che le forme di assistenza e previdenza obbligatorie. Diversamente ritenendo si verrebbe a sottoporre l'assistenza privata, la cui libertà è garantita dalla Costituzione, ad una non consentita vigilanza.

In secondo luogo il ricorrente afferma che nella specie il Ministero, sostituendo la propria approvazione all'autorizzazione ex art. 17 c.c., ha dato attuazione anticipata ed erronea all'art. 65 prima che vi fossero i presupposti di legge. Ha cioè esercitato un potere che non trova alcun fondamento nell'art. 65 della legge, ma che si basa sulla circolare del 24 luglio 1969, che, per aver violato il principio stabilito nella legge (potere di approvazione dei piani annuali), deve ritenersi, senza alcuna possibilità di dubbio, illegittima.

In terzo luogo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza, in quanto l'approvazione non doveva essere concessa con provvedimento del solo Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per eccesso di potere e per difetto di motivazione giacchè non sono state rese note le ragioni per le quali di fronte ad una richiesta di autorizzazione a norma del codice civile si è invece concessa l'approvazione ex art. 65.

La resistente Amministrazione osserva in contrario che la consapevole latissima dizione della norma in esame e la mancanza di qualsiasi accenno circa l'applicabilità della legge a tipi particolari di previdenza inducono a ritenere che anche il Fondo ricorrente sia sottoposto alla legge n. 153 del 1969.

Quanto alla legittimità del potere esercitato l'Amministrazione fa rilevare che l'immediata entrata in vigore della legge e la mancanza di norme transitorie hanno determinato la necessità di dettare una disciplina interinale e provvisoria (con la circolare del 24 luglio 1969, n. 12) che è in armonia con la legge più volte citata.

All'esame dei motivi di gravame è necessario premettere qualche cenno esplicativo in ordine alle disposizioni applicate.

L'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha introdotto una sostanziale modifica nel regime giuridico degli acquisti di beni e valori da parte degli enti pubblici e delle persone giuridiche private, co-

munque denominate, che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale.

Detto articolo prescrive infatti:

1) che tali enti sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili, da presentare, entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono, al Ministero del lavoro ed alle altre ammnistrazioni vigilanti;

2) che la percentuale dei fondi disponibili da destinare agli investimenti immobiliari non può superare la terza parte di tali fondi pur ipotizzando eventuali variazioni in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata;

3) che l'approvazione dei predetti piani, cui provvede il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e la programmazione economica, esonera gli enti suindicati dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e di valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037 e nell'art. 17 c.c. e relativi regolamenti di attuazione e di esecuzione.

Da tale articolo risulta, quindi, evidente che all'Amministrazione è stato conferito il potere di approvare i piani d'impiego redatti annualmente dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale e che, una volta approvato il piano, i soggetti interessati non debbono ottenere alcuna altra autorizzazione per gli acquisti effettuati in conformità del piano stesso.

L'Amministrazione, essendo la norma entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè il 1° maggio 1969, si è posta il problema del coordinamento fra le procedure seguite anteriormente al 1° maggio 1969 e quelle che devono essere osservate posteriormente alla data predetta e nella circolare impugnata lo ha risolto nel senso di sottoporre tutti gli acquisti immobiliari stipulati nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1969 all'approvazione del Ministero del lavoro e delle altre amministrazioni vigilanti, precisando inoltre che a partire dal 1° gennaio 1970 gli enti interessati dovranno annualmente compilare i previsti piani di impiego.

Tanto premesso, la Sezione osserva che gli impugnati provvedimenti non si sottraggono alle censure mosse con il secondo motivo di gravame, che per investire la stessa esistenza del potere del quale l'Amministrazione ha inteso fare uso hanno indubbiamente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto alle censure dedotte con gli altri motivi di ricorso.

Si è già visto che ai sensi dell'art. 65 della citata legge è stato attribuito all'Amministrazione del lavoro il potere di approvare i piani

annuali d'investimento redatti dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private, comunque denominati, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale e che l'approvazione dei piani esonera gli enti stessi dall'osservanza delle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei predetti piani.

La legge, quindi, pone come condizione necessaria e sufficiente per l'esonero dall'autorizzazione l'approvazione del piano d'impiego da redigere annualmente, cosicchè, sino a quando per gli enti interessati non diviene operante l'obbligo della redazione del piano, gli acquisti di beni continuano necessariamente ad essere assoggettati alla precedente disciplina.

Il problema è, pertanto, quello d'individuare il momento in cui la norma in esame fa sorgere, per gli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale, l'obbligo della redazione del piano annuale d'impiego.

Non vi è dubbio che la norma aggancia il piano d'impiego all'esercizio finanziario e poichè, come la stessa Amministrazione riconosce, l'esercizio finanziario ha generalmente inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre, l'obbligo di redigere il piano di investimento ed il conseguente potere dell'Amministrazione di approvare i piani non può essere sorto che a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

Di conseguenza tutti gli acquisti antecedenti al 1970 posti in essere da enti pubblici o da persone giuridiche private, qualunque sia la forma di assicurazione gestita (obbligatoria o sostitutiva, libera o integrativa), restano sottoposti alla precedente disciplina, senza che sia consentito all'Amministrazione, in difetto di un'espressa norma sulla quale basare il potere esercitato, sostituire l'autorizzazione prevista dall'art. 17 c.c. con la propria approvazione, tanto più che, giova ripeterlo, il potere di approvazione è concesso in relazione al piano di investimento e non in relazione ai singoli atti di acquisto.

Nè dalla norma in esame sorgono problemi di diritto transitorio; se è infatti vero che l'art. 65 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, altrettanto vero è che la sua applicazione concreta, connessa, per le ragioni che sopra si sono esposte, all'obbligo di presentare i piani di investimento entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio finanziario, non poteva che avere decorrenza dal 1° gennaio 1970. Sino a questa data, pertanto, il Ministero del lavoro non poteva ritenere inapplicabili nei confronti di tutti gli enti che comunque gestiscono forme di previdenza le precedenti procedure e di conseguenza non poteva provvedere per conto proprio ad un'approvazione sostitutiva dell'autorizzazione, ignorando così che l'approvazione deve riguardare i piani e

non gli acquisti singoli e che essa non è sostitutiva ma esonerativa delle procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037 e nell'art. 17 c.c. e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Dalle considerazioni che precedono risulta, pertanto, evidente che l'Amministrazione ha fatto uso di un potere che non trova fondamento in alcuna disposizione legislativa e che quindi non poteva essere esercitato nei confronti dei soggetti che comunque operano nel campo della previdenza e assistenza sociale, sia, cioè, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sia che gestiscano forme di previdenza facoltativa e volontaria. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 ottobre 1972, n. 672 - *Pres.* Tozzi - *Est.* Varino - Soc. Vides cinematografica ed altri (avv. Sorrentino) c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale (avv. Stato Vitucci).

Lavoro - Collocamento lavoratori - Richieste nominativi di mano d'opera - Legge n. 300 del 1970 - Validità per ogni settore di attività - Conseguenza.

Lavoro - Collocamento lavoratori - Richieste nominative di mano d'opera - Disciplina - Decreto ministeriale - Omessa acquisizione del parere della Commissione consultiva - Illegittimità.

La legge 20 maggio 1970, n. 300 ha dettato precise disposizioni di carattere generale sulle richieste nominative di mano d'opera, valevoli per tutti i settori dell'attività produttiva, nessuno escluso, da attuarsi, in concreto, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264; pertanto, la disciplina prevista dalla citata legge ha abrogato ogni precedente disposizione con essa contrastante (ad eccezione delle disposizioni dei contratti collettivi e dei contratti sindacali più favorevoli ai lavoratori, ai sensi dell'art. 40 legge citata).

Il parere della commissione di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, previsto dall'art. 34 legge 20 maggio 1970, n. 300, è un parere in senso proprio, e cioè espressione di un giudizio sulla nuova disciplina del collocamento dei lavoratori per quanto attiene alle richieste nominative di mano d'opera; pertanto, è illegittimo il provvedimento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 34 cit., allorchè la detta commissione, per contrasti insorti nel suo seno, abbia addirittura rinunciato ad esprimere il parere prescritto dalla legge come atto dovuto.

(*Omissis*). — Ritiene la Sezione che non possa considerarsi positivamente l'eccezione di inammissibilità del ricorso adombrata dalla difesa dell'Amministrazione col rilievo che la limitazione della facoltà di scelta dei lavoratori da assumere costituisce una lesione immediata e diretta di diritti soggettivi delle aziende cinematografiche.

Con buon fondamento le società ricorrenti hanno replicato nella discussione orale che si tratta semmai di un diritto affievolito dall'ampio potere discrezionale di limitazione che la legge accorda alla pubblica Amministrazione e che, come tale, è tutelabile innanzi al giudice amministrativo.

Le ricorrenti non negano infatti il potere esercitato, ma ne censurano le modalità di esercizio in violazione della portata sostanziale e finale delle norme di legge.

Nel merito deducono, col primo motivo, che la disciplina del collocamento nel settore dello spettacolo ha la sua fonte nel d.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053, emanato in virtù dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che le successive disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 non hanno nè abrogato, nè modificato.

Il citato decreto stabilisce, quanto alla richiesta nominativa dei lavoratori da assumere, disposizioni particolari in deroga all'art. 14 della legge n. 264, costituendo un'autonoma disciplina con carattere di regolamento delegato.

Le relative disposizioni, per la loro natura speciale, conservano l'efficacia derogatoria che è loro propria di fronte a nuove norme di carattere generale di diverso contenuto.

Ne discende che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non aveva facoltà di introdurre col decreto 1° luglio 1971 una nuova determinazione di categorie di lavoratori altamente specializzati per il settore dello spettacolo ai quali è limitata la richiesta nominativa.

Il motivo non appare tuttavia fondato per un duplice ordine di considerazioni.

Da un lato, la legge n. 300 del 1970 ha espressamente abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme in essa contenute, con la sola eccezione delle condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori (art. 40).

D'altro lato, è da tener presente che la disciplina dell'art. 4 del d.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053, con riferimento al d.m. 1° ottobre 1942, ha avuto fin dall'origine carattere provvisorio, essendo espressamente previsto che la sua efficacia sarebbe venuta meno quando, con disposizioni di carattere generale, fossero state fissate le qualificazioni e le specializzazioni che comportano la richiesta nominativa.

Ora, non può dubitarsi che l'art. 34 della legge n. 300 del 1970 abbia dettato precise disposizioni di carattere generale sulle richieste nominative di mano d'opera, valevoli per tutti i settori dell'attività

produttiva, nessuno escluso, da attuarsi in concreto con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

È quindi evidente che, con l'attuazione della nuova disciplina, estesa al settore dello spettacolo in forza del decreto impugnato, veniva a cessare quella precedente a carattere provvisorio, temporaneamente prorogata.

Merita invece di essere accolto il secondo motivo, che riflette la violazione dei principî generali in tema di deliberazione degli organi collegiali ed eccesso di potere.

Rilevano le ricorrenti che nella seduta del 30 giugno 1971, la commissione centrale per l'avviamento al lavoro non formulò un giudizio finale che formalmente e sostanzialmente rappresentasse la volontà del collegio debitamente obiettivata nei risultati della votazione.

In proposito, è sufficiente rilevare che il parere previsto dall'art. 34 della legge 1970, n. 300 è un parere in senso proprio, è cioè espressione di un giudizio sulla nuova disciplina del collocamento per quanto attiene alle richieste nominative di mano d'opera, con tutti i conseguenti effetti sul provvedimento cui è preordinato.

L'esame del verbale della seduta conferma la fondatezza del motivo dedotto.

Sulle proposte ministeriali relative al settore dello spettacolo i rappresentanti dei diversi interessi in causa si sono trovati in aperto dissenso sulle questioni particolari e di fondo.

Particolarmente è stata rilevata la inidoneità dei criteri di individuazione delle « ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati », mentre dall'una parte e dall'altra venivano avanzate proposte di variazioni all'elenco proposto dal Ministero.

La richiesta di rinvio della seduta per un più approfondito esame degli argomenti controversi è rimasta senza esito.

In tale situazione — è dichiarato in verbale — il presidente insistè più volte sull'esigenza che i convenuti « esprimano chiaramente con il voto il loro avviso, ad evitare possibili successive recriminazioni e impugnative ».

Il voto è tuttavia mancato, in quanto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno chiesto che l'Amministrazione « decida obiettivamente per le qualifiche sulle quali non è stato possibile raccogliere l'unanimità dei consensi » ed il presidente si è limitato a prendere atto « che tutti i convenuti si dichiarano d'accordo su tale soluzione ».

Dal che si rileva chiaramente che la commissione ha addirittura omesso di formulare il proprio parere, previsto dalla legge come atto dovuto, ed il Ministero ha rinunziato a pretenderlo, ponendo in essere una condizione di manifesta illegittimità del decreto impugnato. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 31 ottobre 1972, n. 700 - *Pres.* Mastropasqua - *Est.* Lanza - La Cava (avv. Silvestri) c. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (avv. Stato Pierantozzi).

Impiego pubblico - Dispensa dal servizio - Infermità - Scadenza dal periodo massimo di aspettativa - Omesso *iter* procedimentale prescritto - Illegittimità.

Impiego pubblico - Congedo e aspettativa - Aspettativa - Infermità - Durata massima - Calcolo - Congedo straordinario - Va considerato come servizio attivo.

È illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio di un impiegato, al termine del limite massimo del periodo di aspettativa per infermità, allorchè per l'emanazione del provvedimento si prescinde da un esame medico-collegiale tendente all'accertamento dell'inabilità del dipendente a riprendere servizio ed ove prima di detto accertamento non si sia proceduto a comunicare all'interessato la proposta di scioglimento del rapporto di lavoro, con l'esplicito invito a produrre le proprie osservazioni entro un congruo termine, nè gli sia stato notificato successivamente l'invito a poter far partecipare un proprio medico di fiducia alla conseguente visita medico-collegiale; una certificazione prodotta dall'interessato o l'esito di una visita collegiale diretta ad altri fini (nella specie, ad ottenere una proroga di aspettativa) non possono consentire di prescindere dall'apposito iter *previsto dalle norme in vigore* (1).

(1-2) La dispensa dal servizio per infermità nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La presente decisione sancisce, anzitutto, l'illegittimità della dispensa in difetto di esperimento del prescritto esame medico-collegiale, nonchè di preventiva comunicazione all'interessato della proposta di scioglimento del rapporto di lavoro.

Numerosi i precedenti in tal senso: fra le altre cfr. Sez. VI, 19 ottobre 1960, n. 806, *Il Consiglio di Stato,* 1960, I, 1864; VI Sez. 16 ottobre 1963, n. 732, *ivi,* 1963, I, 1435; VI Sez., 26 ottobre 1960, n. 877, *ivi,* 1960, I, 1902; V Sez., 23 gennaio 1965, n. 64, *ivi,* 1965, I, 76; IV Sez. 27 ottobre 1965, n. 662, *ivi,* 1965, I, 229; VI Sez., 26 ottobre 1965, n. 711, *ivi,* 1965, I, 1784; V Sez., 19 aprile 1966, n. 576, *ivi,* 1966, I, 751; Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, 28 luglio 1971, n. 373 (Spiro c. Consiglio Amministrazione Provinciale di Messina), *ivi,* 1971, II, 1547; Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, 17 febbraio 1972, n. 265, *ivi,* 1972, II, 254; Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 1970, n. 130, ivi, 1970, I, 237; *Sett. Giuridica,* 1970, I, 117; Foro amm., 1970, I, 2, 194.

Fin dai primi anni di applicazione del t.u. del 1957, n. 3 il Consiglio di Stato aveva precisato che la dispensa dal servizio per infermità, già prevista dall'art. 85 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 e attualmente dall'art. 71

Il congedo straordinario, al pari del congedo ordinario, va considerato come servizio attivo, mentre l'aspettativa costituisce una sospensione della prestazione del servizio; illegittimamente, pertanto, l'Amministrazione, al fine dell'applicazione dell'art. 71 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (dispensa dal servizio in seguito al superamento del

---

del citato t.u., è un provvedimento dichiarativo, che l'Amministrazione deve emettere quando abbia accertato, alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, che l'impiegato non è in grado di riprendere servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 1958, n. 351, *Il Consiglio di Stato,* 1958, I, 673).

Successivamente venne sancita la necessità che il collegio medico proceda in ogni caso a visita e cioè ad esame diretto del dipendente, non essendo sufficiente che esso esprima la diagnosi sulla base soltanto di atti forniti dall'Amministrazione (dec. cit. n. 806/1960); nella stessa decisione si chiariva inoltre che il rifiuto dell'impiegato di sottoporsi a visita medica collegiale non autorizza l'Amministrazione a disporre la dispensa dal servizio per motivi di salute, ma può rendere possibile solo la persecuzione disciplinare delle omissioni commesse dal dipendente con la mancata prestazione del servizio.

Il particolare rigore cui è tenuta l'Amministrazione in *subiecta materia* trova significativa conferma nella decisione n. 464 del 25 ottobre 1961 (Sez. IV, *Il Consiglio di Stato,* 1961, I, 1583), secondo cui il giudizio tecnico del collegio medico sulla idoneità o meno di un impiegato a riprendere il servizio non vincola la deliberazione dell'organo che deve pronunciare la dispensa dal servizio sulla base di tale giudizio, trattandosi pur sempre di un parere di ordine tecnico, emesso ai fini di un provvedimento la cui adozione è riservata alla competenza dell'organo amministrativo, corretta applicazione peraltro della nota distinzione fra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa.

Con la decisione n. 662/1965 (che aveva avuto analogo precedente nel 1954, dec. del 20 ottobre, n. 692, *ivi,* 1954, I, 1035) venne dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute, che non sia preceduto da visita medica collegiale e dall'invito all'impiegato di presentare le proprie deduzioni avverso la proposta; nella decisione dello stesso anno (n. 64/1965) l'illegittimità venne estesa anche al caso di dispensa allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, poichè l'unica differenza fra il procedimento relativo a tale dispensa e quello relativo alla dispensa per inabilità consiste nel fatto che il primo ha natura dichiarativa e il secondo natura costitutiva.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, nella interessante decisione n. 373/1971, dopo aver precisato che il termine per l'impugnazione del provvedimento di dispensa per infermità decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza di tale provvedimento, non dalla data di comunicazione del referto medico che ha riscontrato l'infermità, elenca la successione logica delle varie fasi del procedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica dei pubblici dipendenti: 1) anzitutto, l'impiegato deve essere proposto per la dispensa; 2) al medesimo deve essere assegnato un termine per presentare le proprie osservazioni eventuali; 3) l'impiegato deve, infine, essere sottoposto a visita medica collegiale e l'Amministrazione, nell'invitarlo a sottoporsi agli accertamenti sanitari, deve

limite massimo di aspettativa per infermità), cumula i periodi di aspettativa con quelli di congedo straordinario concessi ai ricorrenti trascurando di considerare le interruzioni superiori a tre mesi tra un periodo di aspettativa e l'altro (2).

---

indicargli non solo lo scopo cui detti accertamenti sono diretti, ma anche i motivi che stanno a base della determinazione.

Ne consegue la illegittimità del provvedimento di dispensa qualora sia mancata la preventiva, apposita « proposta » di dispensa e qualora all'impiegato non sia stato, inoltre, comunicato che l'accertamento medico veniva espletato allo scopo specifico della eventuale dispensa dal servizio.

Si segnala, infine, anche l'altra decisione del Consiglio Giust. Amm. Reg. Sic. (n. 265/1972), nella quale, ribadito che la dispensa dal servizio per inabilità fisica a carico del pubblico dipendente può essere disposta solo dopo la scadenza del periodo massimo di aspettativa e semprechè si accerti che l'impiegato si trova ancora nella condizione di incapacità per infermità al momento in cui deve riprendere servizio, viene dichiarata illegittima la dispensa dal servizio per inabilità fisica di un pubblico dipendente, qualora essa si basi su di un accertamento medico che sia stato effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa.

RAFFAELE TAMIOZZO

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1041 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Brancaccio - *P. M.* De Marco (diff.) - Soc. CO.RE.LI. (avv. Emmi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

Imposte e tasse in genere - Azione civile ordinaria - Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale di cui allo art. 34 della l. 8 giugno 1936, n. 1231 - Imposte indirette - Si estende.

(l. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 34).

Il termine di tre mesi stabilito nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 per la notifica della decisione della Commissione Centrale in materia di imposte dirette, è applicabile anche per le imposte indirette. Conseguentemente l'Amministrazione decade dal diritto di proporre l'azione ordinaria ove non abbia provveduto a notificare la decisione nel detto termine (1).

(*Omissis*). — Con la prima censura svolta col primo mezzo del ricorso, la cooperativa CO.RE.LI. — deducendo la violazione dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 — sostiene che la Corte di merito abbia errato nell'affermare che questa disposizione, la quale stabilisce che la decisione della commissione centrale, ove non notificata dall'ufficio entro tre mesi dal giorno in cui è ad esso pervenuta, diventa definitiva per la Finanza, debba essere intesa come riferita

---

(1) **Sulla applicabilità del termine stabilito nell'art. 34 legge 8 giugno 1936, n. 1231, alle decisioni della Commissione Centrale in materia di imposte indirette.**

Con questa sentenza la Corte di cassazione ha affrontato per la prima volta *ex professo* la questione se il termine di tre mesi fissato dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, riguardante la materia delle imposte dirette, per la notifica delle decisioni della Commissione centrale, sia applicabile anche in materia di imposte indirette; e l'ha risolta in senso affermativo, dichiarando in conseguenza la P. A., che non aveva provveduto alla notifica della decisione nel detto termine, decaduta dal diritto di proporre l'azione giudiziaria ordinaria. In senso conforme si erano pronunciati il tribunale di Torino con sentenza 7 marzo 1972, Finanze c. Longo e Boetti, avverso la quale pende appello e il tribunale di Milano, con sentenza 6 marzo 1969 in causa Finanze c. Andreoletti, pubblicata in *Mass. Trib.*, 1969, 336: sentenza che è stata riformata dalla Corte di appello di Milano (sent. 14 marzo 1972, n. 1844) in senso favore-

soltanto alle decisioni in materia di imposte dirette, e non anche a quelle concernenti le imposte indirette, e, conseguentemente, nell'escludere che nella specie l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione giudiziaria per non aver adempiuto l'onere di notifica che su di essa incombeva, per quanto riguardava la decisione emessa dalla commissione centrale nella controversia a cui era interessata la medesima CO.RE.LI.

La censura è fondata.

La questione che con essa si solleva, circa l'estensione dell'onere di notifica previsto dall'art. 34 legge n. 1231 del 1936 alle decisioni della commissione centrale in materia di imposte indirette, non risulta che sia mai stata affrontata espressamente da questa Suprema Corte in un caso in cui, come quello qui oggetto di esame, si discutesse della decadenza della Finanza dall'azione giudiziaria per pretesa relativa ad imposte indirette, instaurata successivamente alla decisione della commissione centrale. Tuttavia talvolta questo Supremo Collegio, dovendo decidere la questione se l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione giudiziaria di cui all'art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (azione concessa in materia di imposte indirette), per avere

---

vole alla Finanza, ma per motivi diversi da quelli che il Tribunale aveva accolto.

L'argomento posto a fondamento della decisione sia della Corte di cassazione che dei due tribunali, è tratto dalla lettera dell'art. 31 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, quarto comma, il quale stabilisce « sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette ». La Corte di cassazione, peraltro, si è resa conto che questa disposizione riguarda solo il procedimento innanzi alle Commissioni tributarie: mentre l'art. 34 della legge n. 1231/1936 pone una norma comminante una decadenza, che si proietta oltre il giudizio amministrativo; una norma cioè che disciplina l'azione davanti al giudice ordinario. Ma essa ha osservato: « è agevole replicare che codesta estensione *non diretta ma meramente riflessa*, è perfettamente aderente alla ragione della disposizione, che va individuata in un'esigenza di disciplina unitaria del contenzioso tributario innanzi alle Commissioni, determinata dagli aspetti sostanziali di analogia degli interessi in gioco nei due tipi di controversia relativi alle imposte dirette e a quelle indirette ».

Tale argomentazione non ci trova consenzienti: il procedimento in materia di imposte dirette presenta infatti degli aspetti particolari che giustificano la norma posta dall'art. 34 della legge n. 1231/1936, aspetti che viceversa non si rinvengono nel procedimento contenzioso tributario in materia di imposte indirette, per cui l'applicazione anche in relazione a queste di tale norma non ci appare logica. La norma anzidetta invero si trova inserita in un testo che ebbe ad oggetto la conversione in legge di tre decreti-legge concernenti modifiche, interpretazioni e aggiunte alle leggi sulle imposte dirette, e si inquadra strettamente nel relativo sistema.

È noto che secondo l'art. 53 del t.u. per l'imposta sui redditi di ric-

omesso la notifica in termini della decisione della Commissione provinciale, ha argomentato, per giustificare la soluzione negativa ora quella affermativa, richiamando anche il suddetto art. 34, che ha inteso, con riguardo rispettivo a ciascuna delle opposte soluzioni, come limitato a disciplinare esclusivamente la notifica delle decisioni relative ad imposte dirette, oppure come esteso anche alla disciplina della notifica delle decisioni concernenti le imposte indirette. La prima interpretazione è stata sostenuta nella sentenza n. 988 del 23 marzo 1957, considerando che l'art. 34 contiene una disposizione eccezionale dettata per la sola materia delle imposte dirette — l'unica disciplinata dalla legge a cui essa appartiene — e pertanto non estensibile, in applicazione dell'art. 14 delle preleggi, oltre il caso che espressamente prevede. La seconda interpretazione è stata affermata dalla sentenza n. 828 dell'11 marzo 1958 e da numerose altre decisioni successive, per il rilievo che la norma sancisce un principio generale riferito alle decisioni in entrambi i settori tributari di cui qui si discute. Questo secondo orientamento si è consolidato in giurisprudenza, con affermazioni peraltro meramente incidentali o implicite (cfr., per es., le sentenze delle Sez. Un., 6 giugno 1967, n. 1236 e 24 maggio 1968, numero 1587), e da molti anni ad esso ha mostrato costantemente di ispirarsi l'Amministrazione finanziaria (v. per es. la Circolare del-

---

chezza mobile, approvato con r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, si riteneva improponibile l'azione giudiziaria finchè non fossero stati percorsi tutti i gradi del procedimento amministratvo (v. INGROSSO, *Istituz. di dir. trib.*, Jovene, Napoli, 1937, pag. 240, n. 285, nota 1). Con sentenza della Cassazione 27 giugno 1911 in causa Trezza-Finanze fu viceversa ritenuta sufficiente la decisione di una commissione di merito « *che sia divenuta definitiva per difetto di gravame* »: massima confortata dal disposto dell'art. 120 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cui al r.d. 11 luglio 1907, n. 560. La questione era tuttavia dubbia, ma il principio fu riaffermato con l'art. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, il quale ha disposto che l'« Autorità giudiziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto *decisione definitiva* della Commissione distrettuale o di quella provinciale, purchè la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo ».

Nel sistema quale era delineato nella legge del 1877, appariva evidente la opportunità di fissare un termine perentorio alla Finanza per procedere alla notifica della decisione, termine che fu infatti stabilito in sessanta giorni negli artt. 97 e 99 del r.d. 11 luglio 1907 relativamente alle decisioni della Commissione di prima istanza e di quella provinciale di appello: esso aveva il fine di evitare la stagnazione del processo amministrativo, con evidente danno del contribuente, che aveva interesse alla sollecita definizione del contesto, sia per evitare il cumulo di arretrati, essendo l'imposta di r.m. a carattere periodico, sia per ottenere il rimborso delle somme pagate, a sensi del terzo comma art. 120 r.d. 560/1907. La mancata notifica della decisione nel termine previsto portava perciò decadenza dell'ufficio dal diritto di appello; e poichè, secondo il sistema della legge del 1877, l'Autorità giudiziaria poteva essere adita soltanto dopo

l'Ispettore Compartimentale Tasse II.II. di Roma 7 dicembre 1960, n. 770/16927). Esso in realtà è meritevole di essere condiviso.

L'estensione della disciplina contenuta nell'art. 34, nella parte che qui interessa, alla materia delle imposte indirette si desume da un decisivo argomento testuale fornito dall'art. 31 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, quarto comma, il quale, al termine di una serie di disposizioni che prevedono assimilazioni nei procedimenti relativi alle controversie in materia di imposte dirette ed indirette, stabilisce: « Sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette ».

Questa norma contempla una clausola generale di unificazione della disciplina del contenzioso nelle materie delle imposte dirette ed indirette innanzi alle commissioni amministrative. In questa disciplina certamente rientra la notifica della decisione della commissione centrale, perchè tale notifica costituisce il presupposto per la conclusione del procedimento nella sede della giurisdizione amministrativa, con

---

che fosse intervenuta la decisione della Commissione centrale, la decadenza dal diritto di impugnativa determinava in realtà l'irreformabilità per la Finanza della decisione emessa dalla Commissione di prima o di seconda istanza.

L'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 venne perciò effettivamente a colmare una lacuna nel sistema: perchè, essendo indubbio anche nel sistema precedente la riforma di cui al d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 che l'Autorità giudiziaria poteva essere adita dal contribuente soltanto dopo che fosse intervenuta una decisione *definitiva* della Commissione distrettuale o di quella provinciale (1), le norme predisposte dal legislatore per evitare la stagnazione del processo amministrativo, a tutela degli interessi del contribuente sopra ricordati, venivano vanificate quando il processo tributario aveva esaurito l'ultimo stadio: non essendo infatti fissato alcun termine all'Amministrazione per la notifica della decisione della Commissione centrale, questa poteva procrastinarne *ad libitum* la definitività: eludendo o comunque ritardando il diritto del contribuente di adire l'Autorità giudiziaria o di chiedere il rimborso della maggiore imposta corrisposta.

Completamente diverso è il sistema, per quanto concerne le imposte indirette.

« Nelle imposte indirette — scrive ALLORIO, *Dir. proc. trib.*, 4ª ediz., paragr. 101, pag. 301 — allorchè, secondo il sistema più antico, le relative

(1) « Decisione definitiva in quanto non più soggetta a gravame dinanzi ad altro giudice tributario, per decorrenza di termine; giacchè, nel caso di soccombenza bilaterale, non potrebbe il contribuente, ricorrendo *per saltum* ai tribunali ordinari, togliere esplicazione al diritto della finanza di gravarsi dinanzi al giudice speciale tributario di grado superiore » (ALLORIO, *Dir. proc. trib.*, 4ª ediz., parag. 101, pag. 301).

l'effetto tipico dell'atto conclusivo dell'attività giurisdizionale cognitiva e cioè quello della costituzione del giudicato. Il correlativo dovere, previsto dall'art. 34 della legge n. 1231 del 1936, non può, quindi, non rientrare nella stessa disciplina, nella ricezione della quale non vi sarebbe motivo per operare distinzioni; e se vi è compreso il dovere, non può non esservi compresa anche la corrispondente conseguenza sanzionatoria, cioè la definitività del provvedimento per la Finanza che ad esso non abbia ottemperato, con l'implicita decadenza della medesima dall'azione giudiziaria.

Non si può osservare che con questa interpretazione dell'art. 31 se ne estende l'ambito di riferimento oltre il procedimento innanzi alle Commissioni per investire quello innanzi al giudice ordinario, procedimento quest'ultimo la cui disciplina sembrerebbe del tutto estranea alla formula della norma. È agevole replicare che codesta estensione, non diretta ma meramente riflessa, è perfettamente aderente alla ragione della disposizione, che va individuata in un'esigenza di disciplina unitaria dal contenzioso tributario innanzi alle Commissioni, determinata dagli aspetti sostanziali di analogia degli interessi

---

controversie siano risolte mediante ricorsi amministrativi gerarchici, il previo esaurimento di questi ricorsi non è, o non era, affatto un presupposto del processo avanti i tribunali ordinari: è noto che, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, il processo avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria non è irregolarmente costituito; ma si determina a carico del ricorrente la sola sanzione che egli non possa pretendere dall'Amministrazione il rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

« Ma, come si è veduto, rispetto a taluni fra i più importanti tributi indiretti (imposta di registro, di successione e in surrogazione, e ipotecarie; imposta sull'entrata riscotibile per abbonamento) il ricorso gerarchico amministrativo è stato sostituito dal ricorso giurisdizionale alle Commissioni tributarie. Peraltro io non credo che diversamente dal ricorso gerarchico, il processo tributario davanti alle commissioni, in tema di imposte indirette, costituisca un antecedente necessario del processo avanti i giudici ordinari ». Tale opinione dell'Allorio in materia di imposta di registro, successoria, ecc., trova ormai conferma in una costantissima giurisprudenza.

Ora, posto che in materia di imposte indirette la decisione definitiva di una Commissione tributaria non costituisce un antecedente necessario del processo avanti l'Autorità giudiziaria: che anzi esiste — con l'eccezione del terzo comma art. 29 d.l. n. 1639/936 — piena alternatività tra il processo avanti il giudice tributario e quello ordinario; e che questo giudizio può essere iniziato in qualunque momento, indipendentemente dallo stadio e stato di quello tributario, è evidente che l'estensione ai giudizi tributari concernenti le imposte indirette del principio posto dall'art. 34

in gioco nei due tipi di controversia relativi alle imposte dirette e a quelle indirette: questa disciplina unitaria non tollera una diversità di trattamento del procedimento di formazione del giudicato relativamente alle decisioni delle commissioni e, per necessaria implicazione logica, della conseguenziale preclusione dell'azione giudiziaria.

Un valido motivo di distinzione tra i regimi giuridici non potrebbe essere rinvenuto nella considerazione che lo stesso legislatore mostra di intendere diversamente le tutele relative alle due categorie di imposte, allorchè condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria al preventivo esperimento dell'azione innanzi alle Commissioni tributarie solo quando si tratta di imposte dirette e non anche quando si controverte in tema di imposte indirette. La diversità di disciplina delle due tutele trova un limite nella ricezione del principio della stabilità del giudicato amministrativo, principio di cui il legislatore mostra chiaramente di volere il rispetto con riguardo ad entrambe. Per quanto concerne le controversie in materia di imposte dirette a questo principio si ispira l'art. 34 legge n. 1231 del 1936, nello stabilire termini perentori, per la Finanza, per la notifica delle decisioni della commissione centrale e, per tutte le parti, per la proposizione dell'azione

---

della legge n. 1231/1936, rappresenterebbe non l'eliminazione di una lacuna nel sistema, ma una vera anomalia nel sistema.

A che scopo infatti imporre all'ufficio di notificare in un termine breve la decisione della Commissione centrale, ponendo come sanzione la sua decadenza dall'impugnativa avanti all'Autorità giudiziaria? Questo principio di rigore, che non si collega al sistema della alternatività tra procedimento giudiziario, vigente per le imposte indirette, emergerebbe solo quando il processo tributario ha raggiunto l'ultimo stadio e si è esaurito con la decisione della Commissione centrale.

La decadenza verrebbe infatti a colpire solo la mancata notifica delle decisioni della Commissione centrale, ma non quella delle decisioni della provinciale o della distrettuale. Invero la Corte di cassazione, esaminando un caso particolare, quello dell'azione giudiziaria di impugnativa delle decisioni emesse in materia di determinazione del valore dalle Commissioni provinciali di valutazione (art. 29 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) dopo un'oscillazione rappresentata dalla sentenza 11 marzo 1958, n. 828, con le sentenze a SS. UU. 17 luglio 1965, n. 1594 (Finanze c. Cammarata e Taormina, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1070) e I Sez. sent. 14 maggio 1968, n. 1587, ha riconfermato il principio che la decadenza prevista dagli articoli 35 e 41 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 per il caso di mancata notifica nei sessanta giorni dal ricevimento delle decisioni delle Commissioni distrettuali e provinciali opera esclusivamente nell'ambito del processo tributario: ma non preclude all'Amministrazione la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria nei sei mesi dalla notifica. Tale principio è indubbiamente esatto, non potendosi riconoscere al Governo delegato a sensi dell'art. 45 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 ad emanare le norme riguardanti « ... la rinnovazione ed il funzionamento delle Commissioni, la procedura conten-

giudiziaria successiva a questa notifica; mentre con riguardo a quelle in materia di imposte indirette il principio è presente nell'art. 146 del t.u. di legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, come sostituito dall'art. 1 r.d.l. 13 gennaio 1936, n. 2312, il quale prevede che per tutte le relative controversie che abbiano formato oggetto di decisione amministrativa, il termine « per ricorrere all'autorità giudiziaria » è di sei mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione amministrativa.

L'affermazione che il principio della stabilità del giudicato amministrativo è comune al regime dei due tipi di controversia, nonostante i loro aspetti differenziali, consente di desumere dall'art. 146 della legge sul registro un argomento ulteriore di conferma dell'esattezza della interpretazione qui data dall'art. 31 del r.d.l. n. 1639 del 1936. Invero il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria contemplato nella prima norma in tanto è idoneo a garantire la piena osservanza di quel principio in quanto si raccorda col termine per la notifica della decisione della Commissione centrale stabilito dall'articolo 34 della legge n. 1231 del 1936. Se non sussistesse questo raccordo, la possibilità in concreto di realizzare la stabilità del giudicato amministrativo sarebbe rimessa esclusivamente all'apprezzamento assolutamente discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine al momento in cui provvedere alla notifica della decisione, apprezzamento

---

ziosa... » (ovviamente davanti alle Commissioni), la facoltà di fissare decadenze operanti fuori della procedura contenziosa tributaria.

È ancora da aggiungere che la ricordata sentenza, per superare questa eccezione, aveva dovuto considerare il giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ex art. 29, terzo comma, del d.l. n. 1639/1936 come una *fase* del giudizio tributario.

Ora, a parte le acute critiche svolte contro siffatta tesi da Filippo Longo in *Monitore dei Trib.*, 1958, pag. 476 segg., è da osservare che la tesi stessa non potrebbe certamente essere invocata per giustificare l'estensione della decadenza prevista dagli artt. 35 e 41 r.d. 1516/1937 alle altre ipotesi in cui l'azione giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni tributarie sia proposta a sensi del quarto comma, anzichè del terzo comma dell'art. 29 d.l. n. 1639/1936.

Nel sistema della legge pertanto, la decadenza prevista dagli articoli 35 e 41 ricordati non colpisce l'azione giudiziaria della Finanza, in materia di imposte indirette nemmeno nel caso che l'azione sia proposta a sensi del disposto del terzo comma art. 29 d.l. n. 1639/1936.

Ora, se nemmeno in questo caso, in cui il processo tributario rappresenti eccezionalmente una via necessaria per ottenere giustizia, la mancata notifica della decisione nel termine produce decadenza dell'azione giudiziaria, che senso avrebbe stabilire un termine perentorio esclusivamente per la notifica delle decisioni della Commissione centrale?

Una norma siffatta rappresenterebbe indubbiamente, come dicevamo, un'anomalia nel sistema.

discrezionale che, mentre potrebbe essere gravemente lesivo degli interessi del contribuente, non avrebbe giustificazione in alcun interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione; ciò significherebbe che il principio della stabilità del giudicato sarebbe stato accolto nel sistema esclusivamente a favore della Finanza con una statuizione discriminatoria nei riguardi del contribuente affatto irragionevole; e questa interpretazione non si potrebbe accettare, perchè priva di fondamento logico, senza riscontri in discipline analoghe e, oltre tutto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, così come è stato interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

La soluzione qui accolta della questione dell'estensione del termine previsto dall'art. 34 più volte citato alle decisioni della Commissione centrale su controversie in materia di imposte dirette ha come conseguenza il riconoscimento del pieno fondamento della censura. In applicazione di quella disposizione, la Corte, infatti, avrebbe dovuto rilevare, in accoglimento delle deduzioni difensive della cooperativa CO.RE.LI., che l'Amministrazione finanziaria era decaduta dall'azione, per non avere notificato validamente la decisione della commissione centrale nel termine di tre mesi dal momento in cui essa era pervenuta all'ufficio competente. — (*Omissis*).

Talchè un'interpretazione estensiva dell'art. 31 del r.d. 1639/1936, oltrechè essere esclusa dalla sua formulazione, appare infondata alla luce dei principî fondamentali che abbiamo cercato di illustrare. « La omissione della notifica delle decisioni delle Commissioni - come rileva E. Ciacci in nota critica alla sentenza in rassegna, in *Giust. Civ*, 1972, I, pag. 1259 —, non impedisce al contribuente, che ritiene ingiusta la pronuncia, di appellarla o di proporre contro di essa l'azione giudiziaria, nei casi in cui questa è ammessa. Tali decisioni infatti si intendono pubblicate alla data del ricevimento da parte dell'ufficio tributario (*rectius*: a sensi dell'art. 50 della legge n. 1/1956, alla data in cui la segreteria della Commissione ne spedisce copia all'Ufficio; v. in arg. Zappalà e Lanza, *L'imposta sui redditi mobiliari*, Napoli, 1968, paragr. 223, pag. 1159), e gli interessati hanno diritto di prenderne visione e di averne dall'ufficio stesso, previo pagamento dei relativi diritti, copia autenticata (art. 34, richiamato dagli artt. 41, 47 e art. 49 r.d. 8 luglio 1936, n. 1516) ».

Nulla perciò vieta al contribuente, che voglia affrettare la definizione del contesto, di farsi rilasciare copia autentica della decisione e di provvedere lui alla notifica della decisione all'ufficio, per determinare la decorrenza del termine.

Ci sembra perciò indubbio per le considerazioni sopra esposte, che l'eccezione di decadenza dell'ufficio dal diritto di impugnare in via giudiziaria la decisione della Commissione centrale, per non aver provveduto alla notifica nei tre mesi dal suo ricevimento, non possa ritenersi estensibile alla materia delle imposte indirette.

Si segnala, in argomento, la sentenza Sez. Un. 26 giugno 1972, n. 2151, che segue.

M. SALTINI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 giugno 1972, n. 2151 - *Pres.* Marletta - *Est.* Tamburrino - *P. M.* Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Istituto Luce (avv. Perrino).

Imposte e tasse in genere - Ricorso per Cassazione contro decisioni di Commissioni delle imposte - Impugnazione della Finanza - Necessità della notifica della decisione nel termine di 60 giorni - Esclusione.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 35 e 41).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Sottoscrizione del ricorso dell'Ufficio - Funzionario preposto al reparto - Validità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38).

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. è un rimedio straordinario previsto per tutte le decisioni giurisdizionali, svincolato dalle norme speciali e particolari di un determinato procedimento dinanzi alle giurisdizioni speciali che in vista di quel procedimento stabiliscono decadenze; conseguentemente il ricorso per Cassazione proposto dall'Amministrazione Finanziaria non è condizionato alla preventiva notifica della decisione nel termine di 60 giorni di cui agli artt. 35 e 41 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (1).

Validamente il ricorso dell'Amministrazione alle Commissioni è sottoscritto dal funzionario preposto al reparto che come ha, in forza del rapporto di immedesimazione organica, la capacità di manifestare la volontà dell'Amministrazione nei confronti dei terzi nel rapporto sostanziale, così ha il potere nella stessa materia di compiere atti processuali (2).

(*Omissis*). — Secondo la difesa dell'Istituto resistente, il ricorso per cassazione, proposto dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del-

---

(1-2) La prima massima è molto importante e da condividere pienamente. Il termine per la notifica delle decisioni delle Commissioni condiziona l'impugnazione della Finanza solo nell'ambito del contenzioso tributario. E va sottolineato che la pronuncia delle Sez. Un. sembra voler chiaramente affermare che le limitazioni particolari stabilite per i procedimenti dinanzi alle giurisdizioni speciali in vista della peculiarità di quei procedimenti e di quella giurisdizione, non sono applicabili in genere per i rimedi dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria. Quindi

l'art. 111 della Costituzione, sarebbe inammissibile per non essere cura dell'Ufficio nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della decisione stessa. Secondo il ricorrente cioè si applicherebbe anche alla possibilità di ricorrere ex art. 111 della Costituzione la norma dettata dalle leggi fiscali (art. 35 e 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) secondo cui l'Ufficio è decaduto dal diritto di appellare avverso la decisione delle Commissioni provinciali se non abbia provveduto a notificare al contribuente la rispettiva decisione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione. La questione è già stata sottoposta all'esame delle sezioni semplici di questa Corte Suprema ed ha dato luogo a decisioni contrastanti, onde la rimessione della stessa a queste Sezioni Unite. Invero, mentre con una prima sentenza (n. 1236 del 1967) è stata ritenuta l'inapplicabilità, al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, delle norme succitate, considerate proprie e particolari del procedimento tributario, con una seconda sentenza (n. 1587 del 1968) invece è stata ammessa l'applicabilità sotto il profilo fondamentale della natura del ricorso ex art. 111 della Costituzione come una impugnativa da inserirsi nel procedimento tributario. Queste Sezioni Unite ritengono più fondata la tesi negativa. Ben vero è indubitabile che si tratta, secondo la previsione normativa degli artt. 35 e 41 della legge del 1937, di decadenze dal diritto di impugnazione proprie e caratteristiche del procedimento tributario, decadenze che fanno carico esclusivamente all'Ufficio: tali decadenze non possono applicarsi ad un procedimento autonomo e generale, ad un rimedio, cioè, ammesso dall'art. 111 della Costituzione, in via generale e straordinaria avverso tutte le decisioni giurisdizionali, come controllo ultimo della loro legittimità. Nè può parlarsi di un richiamo per via analogica, vietato dalla natura speciale ed eccezionale dell'imposta decadenza.

Con ciò queste Sezioni Unite intendono applicare la loro giurisprudenza secondo cui il ricorso ex art. 111 della Costituzione è un nuovo e straordinario rimedio concesso dalla Costituzione, cui, in mancanza di precise disposizioni *ad hoc,* si debbono richiamare le norme del codice di procedura civile sul ricorso per cassazione. E non anche — si aggiunge — le norme speciali e particolari di un determinato procedimento, avanti giurisdizioni speciali, che, in vista delle

---

anche per l'azione dinanzi al tribunale, che non è un mezzo di impugnazione, il termine di 60 giorni per la notifica della decisione non dovrebbe operare.

La seconda massima è ormai pacifica ed è riconfermata anche dalla sent. 23 giugno 1972, n. 2094 (in questa *Rassegna,* 1972, I, 828) che ha affermato la stessa regola anche per la sottoscrizione dell'accertamento e del relativo avviso.

peculiarità di quel procedimento e di quella giurisdizione, stabiliscono decadenze inestendibili oltre i casi ristretti per i quali sono comminati e comunque inconcepibili per i rimedi, anche se straordinari, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, cui la Corte di cassazione pur sempre appartiene.

Pertanto — senza le necessità di discutere sulla richiamabilità della sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 — il ricorso appare ammissibile e può essere esaminato nel merito.

Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente censura la decisione della Commissione centrale per avere ritenuto che non erasi validamente costituito il rapporto precessuale avanti la Commissione provinciale e avanti la stessa Commissione centrale, per essere stato tanto l'appello alla prima, quanto il ricorso alla seconda sottoscritto non già dal titolare dell'Ufficio, sibbene da un capo reparto.

La censura, che ripropone la questione della validità di un atto processuale sottoscritto non dal titolare dell'Ufficio, ma dal capo di un reparto del medesimo, si palesa fondata. Invero, la questione stessa è già stata recentemente decisa da queste Sezioni Unite (v. sent. numero 2657 del 1970, conforme ad altre cinque della stessa data), nel senso della facoltà di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie non solo da parte del titolare dell'Ufficio, ma anche dei funzionari, preposti al reparto che tratta la materia controversa, validamente nei confronti dei terzi. Siffatta statuizione non può che essere seguita. La norma fondamentale, infatti, regolatrice della materia è costituita dalle disposizioni analoghe degli artt. 88 e 45 del citato decreto n. 1516 del 1937, le quali attribuiscono la facoltà di impugnare la decisione della Commissione distrettuale avanti la Commissione provinciale e quella della Commissione provinciale avanti la Commissione centrale « all'Ufficio »: l'attribuzione della detta facoltà, è fatta dalla legge non specificamente alla persona fisica del titolare dell'Ufficio o del reggente (come in altre ipotesi avviene) ma generimente all'Ufficio. Onde va fatto riferimento alla nozione generica amministrativa di Ufficio, la cui nozione, sotto il profilo soggettivo comprende non solo il titolare ma anche i funzionari preposti al reparto che trattano le materie controverse e abbiano la capacità di manifestare validamente, nei confronti dei terzi, la volontà dell'Amministrazione, nella specifica materia, per il rapporto di immedesimazione organica a suo tempo costituito ed attualmente in corso, con il pieno svolgimento delle attività specifiche del ramo per cui è avvenuta la preposizione. Tali considerazioni, fondate sui principî della continuità dell'azione amministrativa, delle unitarietà dell'ufficio pubblico e della salvaguardia dei diritti dei terzi, valgono certamente non solo nel campo amministrativo sostanziale, ma anche per quello processuale: il funzionario preposto al reparto che ha la potestà di trattare valida-

mente con i terzi in campo sostanziale, ha certo il potere processuale di impugnazione in controversie riguardanti la medesima materia. Nè vale — come per la decisione impugnata — richiamare le disposizioni del r.d. 560 del 1907 che sono state abrogate del decreto del 1937, il quale — completamente disciplinando la materia — parla di impugnazioni da parte dell'Ufficio, nel senso suddetto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2392 - *Pres.* Rossano - *Est.* Arienzo - *P. M.* De Marco (diff.) - Soc. SAPE (avv. Romualdi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cerocchi).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo - Infedele dichiarazione - Concetto - Applicazione di sanzioni - Eguale concetto di dichiarazione infedele.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 184 *bis* e 245).

Il concetto di infedele dichiarazione di cui all'art. 184 bis del t.u. sulle imposte dirette, che prevede una maggiorazione di aliquota per le imposte o la parte di esse iscritte a ruolo con ritardo, è identico a quello dell'art. 245 che prevede l'applicazione di una soprattassa; nell'uno e nell'altro caso la dichiarazione è infedele quando indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente, sotto il profilo dell'inesatta interpretazione dell'art. 184 *bis* t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che il citato articolo non possa contenere una nozione di « infedele » dichiarazione dei redditi diversa da quella dell'art. 245 t.u. avendo le stesse espressioni un unico significato e che, quindi, la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere dovuta la maggiorazione di imposta di cui all'art. 184 *bis* ogni qualvolta il reddito definitivamente accertato superi, quale che sia la misura, quella dichiarata dal contribuente.

---

(1) Viene modificato l'orientamento stabilito con la sent. 23 aprile 1970, n. 1171 (in questa *Rassegna,* 1970, I, 641). La precedente pronunzia sembrava però più convincente. La maggiorazione di aliquota, che per le imposte dirette è l'equivalente degli interessi, ponendo sullo stesso piano la Finanza e il contribuente, è da considerare un indennizzo per il mancato impiego del denaro dovuto per il sol fatto della ritardata iscrizione a ruolo (e all'inverso dell'anticipata riscossione di imposta non dovuta), mentre la sopratassa, avente carattere sanzionatorio, richiede un minimo di gravità.

La doglianza è fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che per l'art. 245 t.u. è « infedele », non qualsiasi dichiarazione non veritiera del contribuente, bensì quella che indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato sempre che detta differenza non sia dovuta ad indetreabilità di oneri passivi dedotti dal contribuente, mentre per l'art. 184 *bis* t.u., introdotto con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, l'« infedele » denuncia è considerata senza alcuna limitazione e consiste in qualsiasi dichiarazione non veritiera. A tali conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta osservando, sotto un aspetto esegetico, che l'art. 184 *bis* non contiene nessun riferimento diretto all'art. 245 e che la maggiorazione, ivi prevista, può applicarsi, per espressa previsione, anche « indipendentemente » dalla soprattassa di cui all'art. 245; e, sotto un aspetto razionale, che quest'ultima norma colpisce la deliberata infedeltà contributiva del cittadino, mentre la maggiorazione prevista dall'art. 184 *bis* tende a compensare la Finanza della ritardata riscossione della maggiore imposta in caso di dichiarazione non conforme al vero. E, applicando tale principio alla fattispecie, ha ritenuto dovuta la maggiorazione dell'art. 184 *bis*, atteso che la diversa imposta definitivamente accertata a carico della SAPE, rispetto a quella iscritta a ruolo, pur non raggiungendo il limite di un quarto di cui all'art. 245 t.u., era dovuta alla non riconosciuta detraibilità di oneri passivi.

Il principio di diritto affermato è conforme a quello enunciato da questa Corte Suprema (Cass., 25 aprile 1970, n. 1181) la quale, ritenuto che l'infedele dichiarazione può avere presupposti diversi e correlativamente effetti diversi, ha fondato il proprio convincimento, oltre che sugli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, anche sul rilievo che l'art. 245 t.u. non definisce il concetto di infedele dichiarazione ma fissa i criteri per l'applicazione di una sovrattassa avente carattere sanzionatorio non estensibili alla maggiorazione di imposta, avente finalità risarcitoria, sia per il silenzio della legge sia per la più ampia sfera di applicazione dell'art. 184 *bis*. Ma questo Collegio, riesaminata la normativa sopracitata, ritiene di non poter condividere il principio enunciato, che non è giustificato dagli elementi esegetici e razionali, indotti a suo sostegno, bensì è fondato su di un'affermazione, sostanzialmente apodittica, e, comunque, in contrasto con la lettera e la *ratio* della legge.

Invero, gli artt. 243, 244 e 245 t.u. prevedono sanzioni (ammenda e soprattassa) a carico dei contribuenti in caso di « omessa », « tardiva », « incompleta » o « infedele » dichiarazione e, in particolare, nel prevedere la soprattassa di un terzo (ora due terzi in base all'art. 7 legge 28 ottobre 1970, n. 801) sulla differenza tra l'imposta dovuta e

quella corrispondente alla dichiarazione, l'art. 245, intestato « dichiarazione infedele » limita questa nozione nel senso che ritiene infedele, non qualsiasi dichiarazione non veritiera, bensì quella che indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato, sempre che la differenza tra il dichiarato e l'imponibile non sia dovuta ad indetraibilità di oneri passivi (disposizione quest'ultima abrogata dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 801). L'art. 184 *bis*, introdotto con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, stabilisce a carico del contribuente, in caso di « omessa », « incompleta » o « infedele » dichiarazione una maggiorazione del 2,50 % sulle imposte o le maggiori imposte, dovute in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento di ufficio, per ogni semestre intero successivo al primo dopo la pubblicazione dei ruoli, in cui le imposte stesse sarebbero state iscritte e sino alla pubblicazione dei ruoli, in cui è stata effettuata l'iscrizione delle nuove imposte.

Ciò posto, devesi innanzitutto, osservare che gli argomenti, posti a base del principio enunciato dalla sentenza impugnata e dalla precedente decisione di questa Corte, non appaiono convincenti. Dall'assunto mancato riferimento dell'art. 184 *bis* all'art. 245 t.u. non può dedursi che il primo contenga diversa nozione di « infedele » dichiarazione, nel senso di genericamente non veritiera, in quanto, nel silenzio dell'art. 184 *bis*, introdotto con legge successiva al t.u., non può sussumersi nella norma una nozione di dichiarazione « infedele » diversa da quella dettata dall'art. 245 del t.u., alla quale debbono collegarsi tutte le altre norme che, senza, definirla, fanno riferimento alla dichiarazione infedele. Inoltre, dall'avverbio « indipendentemente », contenuto nell'art. 184 *bis*, il quale sta a significare « in aggiunta » alle sanzioni previste nel titolo XI, non può argomentarsi che l'art. 184 *bis* recepisca implicitamente una nozione di infedele dichiarazione diversa da quella dettata dall'art. 245 t.u., ma, anzi, deve ritenersi che l'art. 184 *bis* col riferimento all'art. 245, effettuato col detto avverbio, abbia logicamente accolto la medesima nozione di dichiarazione « infedele » non avendone data una diversa. Non è dubbio che le infedeli dichiarazioni possono avere effetti diversi, e la normativa in esame ne è un esempio, e presupposti diversi, ma questi ultimi debbono risultare dalle norme di legge non potendosi dedurli, in presenza dell'espressa disposizione dell'art. 245 t.u., dal silenzio dell'art. 184 *bis* o dall'apodittica affermazione che questo articolo avrebbe una più ampia sfera di applicazione. Nè, infine, appare convincente, per sostenere la tesi accolta dalla sentenza impugnata, l'argomento che la sovrattassa ha contenuto sanzionatorio e la maggiorazione contenuto risarcitorio perchè, atteso il carattere di sanzione amministrativa della sovrattassa, come tale suscettibile di condono, e quello risarcitorio della maggiorazione — entrambe possono coesistere

e colpire lo stesso contribuente per la medesima dichiarazione allorchè, per infedeltà, il reddito definitivamente accertato sia inferiore di almeno un quarto a quello dichiarato e sussista il ritardo di cui all'articolo 184 *bis* nell'iscrizione dell'imposta dovuta.

Invece, la tesi contraria a quella accolta dalla sentenza impugnata e dalla citata precedente pronuncia di questa Corte è giustificata da argomenti, esegetici e logici, più convincenti. L'art. 245 t.u., invero, nel comminare la sovrattassa di un terzo (ora elevata a due terzi dall'art. 7, primo comma, legge 28 ottobre 1970, n. 801) per stimolare il contribuente a soddisfare l'esatto adempimento della obbligazione tributaria con dichiarazione veritiera, dà la definizione di « infedele » dichiarazione come si deduce, oltre che dalla intestazione della norma « infedele dichiarazione », dal contenuto normativo che l'infedeltà ravvisa nella dichiarazione che « indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato », dando al termine « infedele dichiarazione » un significato tecnico che si inserisce nel t.u. come un principio, di carattere generale, cui bisogna far riferimento ogni qualvolta le particolari disposizioni contengono la stessa locuzione. In mancanza di una espressa deroga a questa nozione di « infedele dichiarazione » non è consentito dare alla stessa espressione, contenuta dalle altre norme del t.u. un contenuto generico e non tecnico di dichiarazione comunque non conforme al vero, introducendo un significato, diverso da quello voluto dal legislatore, che aggrava la posizione del contribuente, col fargli carico di una maggiorazione d'imposta per un comportamento, anche semplicemente colposo, non previsto nell'unica norma che detta la nozione di infedele dichiarazione. L'art. 184 *bis*, inserito successivamente nel t.u. n. 645 del 1958 dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316, se avesse voluto introdurre una nozione generica di « infedele » dichiarazione, diversa da quella già enunciata dall'art. 245 t.u., al quale è collegato, come sopra si è detto, dall'avverbio « indipendentemente » e, cioè, « in aggiunta » — avrebbe dovuto espressamente indicarla. Nel silenzio dell'art. 184 *bis* si deve logicamente dare alla stessa espressione il medesimo significato così come è dovuto per gli altri articoli che fanno riferimento all'infedele dichiarazione.

Pertanto, il primo motivo del ricorso va accolto, e, in conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del processo, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese e degli onorari di questo giudizio, alla Corte di appello di Roma, affermandosi il principio che « ai fini dell'applicazione della maggiorazione di imposta per ritardata iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 184 *bis* t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette, la dichiarazione è da reputare infedele allorchè indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato e iscritto a ruolo ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2394 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Miele - *P. M.* Pedace (conf.) - Michelazzi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Interessi - Prescrizione - Termine di cinque anni.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147; c.c., art. 2948, n. 4).

Imposte e tasse in genere - Interessi - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza da tale data

(l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 28 marzo 1962, n. 147).

Gli interessi sui tributi indiretti istituiti con la legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. e non alla prescrizione stabilita per l'imposta cui afferiscono (1).

Gli interessi sui tributi indiretti istituiti con la legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge anche sui rapporti tributari anteriormente sorti, purchè non esauriti (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente afferma che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale regolata dall'art. 2948, n. 4 c.c. in quanto trattandosi di interessi moratori aventi natura tributaria, essi soggiacciono alla prescrizione triennale posta per il debito principale d'imposta, alla stregua dell'art. 86 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270.

La censura è infondata. L'art. 86 del r.d. 20 dicembre 1923, numero 3270 sull'imposta di successione, regola la prescrizione dell'imposta stessa, stabilendo che essa si prescrive dopo tre anni qualora vi sia stata denunzia del contribuente o venti anni nel caso in cui non vi sia stata denunzia. Anche la soprattassa si prescrive nello stesso termine (art. 88) mentre le pene pecuniarie si prescrivono dopo quattro anni dalla commessa infrazione.

Con le leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147 è stato stabilito per la prima volta, in relazione a tutte le tasse ed im-

---

(1-2) Al contenuto della prima massima si può aggiungere che la prescrizione sugli interessi non comincia a decorrere fino a quando il credito di imposta sia contestato (Cass., 5 gennaio 1972, n. 20, in questa *Rassegna*, 1972, I, 281). Sulla seconda massima la giurisprudenza è ormai pacifica (Cass. 23 novembre 1971, n. 3396, 18 febbraio 1972, n. 441, *ivi*, 1972, I, 115).

poste indirette sugli affari, l'obbligo di corrispondere gli interessi definiti « moratori » sull'importo del tributo a partire dal momento in cui l'imposta o tassa è divenuta esigibile nel caso in cui vi sia stato un comportamento omissivo del contribuente che abbia impedito l'esatta determinazione del tributo. Queste leggi non regolano la prescrizione di tale obbligazione; onde sorge questione se essa soggiace al termine prescrizionale previsto dalla legge sull'imposta di successione (per il caso che ne occupa) oppure a quello quinquennale degli interessi previsto dall'art. 2948 n. 4 del c.c. Va ricordato che le norme sulla prescrizione, in quanto prevedano termini più brevi di quelli ordinari, importando eccezione alla norma che prevede in via generale un termine più lungo (art. 2946 c.c.), debbono ricevere interpretazione tassativa senza possibilità di estensione analogica (art. 14 disposizioni prel. c.c.). Nel caso di specie l'obbligazione d'interessi non può assimilarsi alla obbligazione tributaria principale ed essere considerata come un ampliamento, una estensione, di questa, differendone nella sostanza e nelle condizioni. Invero l'imposta di successione è determinata in relazione alla natura e all'importo dei beni soggetti al tributo, laddove l'obbligazione d'interessi presuppone un comportamento omissivo del contribuente comportamento che ha impedito la tempestiva esazione del tributo. Indubbiamente tale obbligazione ha i caratteri dell'obbligazione tributaria come ha precisato questa suprema Corte (Cass., 23 ottobre 1967, n. 2612), avendo riferimento ad un rapporto d'imposta. Ma ciò non è sufficiente per una completa equiparazione di essa a quella principale avendo, come si è osservato, presupposti diversi, pur richiedendo necessariamente la sussistenza dell'obbligazione d'imposta. Dovendosi pertanto considerare come obbligazione indipendente ed autonomamente regolata, non può equipararsi alla imposta o alla soprattassa o alla pena pecuniaria, il che esclude che trovino applicazione per essa le norme degli artt. 86 e segg. della legge sull'imposta di successione. Non è inutile rilevare, onde escludere che l'obbligazione d'interessi possa rientrare nella espressione (« tassa sulle concessioni » contenuta nell'art. 86 r.d. cit.) che, all'epoca della entrata in vigore di tale legge, essa non era regolata in modo specifico onde l'Amministrazione finanziaria, per conseguire la corresponsione degli interessi, doveva far capo alle ordinarie norme del codice civile, invocando la inadempienza del debitore d'imposta. In tal caso non poteva sorgere dubbio sull'applicabilità delle norme del codice civile a riguardo della prescrizione degli interessi, ma eguale conclusione si ha nella attuale situazione per quanto più sopra osservato.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando la violazione del principio dell'irretroattività delle leggi sancito all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; l'errata e la falsa applica-

zione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e dei principî sulle obbligazioni pecuniarie ed il falso riferimento agli artt. 51 e 72 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, afferma che, essendo sorto il rapporto tributario in questione in epoca in cui il comportamento del contribuente era rilevante solo agli effetti di cui agli artt. 51 e 72 della legge tributaria delle successioni, la legge n. 29 del 1961 non può trovar applicazione rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore.

La censura è infondata. Questa Suprema Corte ha con più pronunce (da ultimo Cass., 18 febbraio 1972, n. 441) affermato che la legge 26 gennaio 1961, n. 29, che stabilisce l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, si applica anche ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, purchè detti rapporti non siano ancora esauriti al momento della entrata in vigore della legge. Invero, si è osservato, il pagamento degli interessi di mora non deriva da un fatto verificatosi anteriormente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, ossia dalla apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento della obbligazione tributaria, ritardo nell'adempimento che, sussistendo anche al momento della entrata in vigore della legge in questione, assoggetta alla nuova legge tale situazione di mora e ciò in conformità delle norme che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2852 - *Pres.* Favara - *Rel.* Boselli - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Società Petrolifera Italiana (avv. Satta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli).

Importazione ed esportazione - Oli minerali - Approvvigionamento - Maggiori oneri risultanti dalla crisi di Suez - Rimborso e restituzione dei contributi - Condizioni - Esportazione di merce estera importata o di prodotti petroliferi, comunque disponibili sul mercato interno.

A norma del d.l. 22 novembre 1956, n. 1267 e del relativo d.m. 3 luglio 1957, n. 29, il rimborso dei maggiori oneri risultanti dalla crisi di Suez nel costo di approvvigionamento degli oli minerali avveniva sotto la condizione che le aziende petrolifere che del rimborso stesso usufruivano erano, poi, tenute a restituire i detti contributi per i prodotti esportati, sia che l'esportazione riguardasse prodotti ottenuti dalla lavorazione o rielaborazione di merce estera importata, sia in-

vece che l'esportazione concernesse prodotti ottenuti con rielaborazione di greggio comunque disponibile sul mercato interno, anzichè estero, con prodotti petroliferi di qualsiasi origine e provenienza (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la società Petrolifera Italiana denuncia violazione e falsa interpretazione del d.l. 22 novembre 1956, n. 1267, del d.l. 3 luglio 1957, n. 475 (art. 3) e del d.l. 2 ottobre 1967, n. 967 nonchè dell'art. 12 delle preleggi, a sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per aver fatto ricorso, ai fini della soluzione del problema interpretativo che costituiva il nucleo della controversia, alla *ratio* del d.l. 22 novembre 1956, n. 1267 affidandosi — a tal fine — ad un elemento, a suo dire, inidoneo, quale è la semplice intitolazione del decreto, e soprattutto ad una serie di congetture arbitrarie ed irreali, mentre nei testi normativi citati vi era quanto necessario per suffragare la tesi di essa ricorrente. Bastava, invero, che l'espressione « prodotti petroliferi nazionali », contenuta nell'art. 9 del d.m. 25 gennaio 1957, n. 29, fosse stata intesa (com'era fatto palese dal suo necessario coordinamento con l'art. 2 del d.l. n. 1267 del 1956) nel senso di « prodotti petroliferi nazionalizzati » e che si fosse tenuta nella debita considerazione la formulazione parzialmente diversa (e, a riguardo, più esplicita rispetto ai provvedimenti legislativi del 1956) delle norme del d.l. 2 ottobre 1967 con le quali, in occasione del conflitto arabo-israeliano, il legislatore aveva fronteggiato una situazione in tutto analoga a quella disciplinata col d.l. del 1956 nel campo degli approvvigionamenti petroliferi.

La censura è infondata.

---

(1) Sentenza di particolare interesse, con la quale la Corte Suprema, per la prima volta, ha esaminato e risolto le varie questioni sorte sui rimborsi dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di olî minerali e sulle condizioni cui è subordinata la restituzione dei contribuenti così liquidati.

È noto che la crisi di Suez aveva provocato un maggior onere per l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, e ciò sia per i prodotti provenienti dalle zone del Medio Oriente, per i quali il trasporto, stante la chiusura del canale, doveva avvenire con la circumnavigazione dell'Africa, sia per i prodotti provenienti da altre zone, a causa del conseguente verificatosi generale aumento dei noli cisternieri.

Anche nel nostro mercato interno si sarebbero avute le ripercussioni dei considerati aggravi, e si sarebbe dovuto consentire perciò un ritocco dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio, che, peraltro, mentre sarebbe valso ad assicurare la continuità dei rifornimenti (perchè gli importatori, potendo rifarsi dei maggiori costi e noli, in sede di rivendita, non avrebbero ridotto il ritmo degli approvvigionamenti), si sarebbe risolto in aggravio indiscriminato per tutti i prodotti petroliferi, anche diversi dalla benzina per autotrazione, e quindi anche per quelli destinati ad usi industriali (con conseguente aumento di prezzi in ulteriori settori), e, inoltre, in

Si tratta — ancora una volta — di stabilire se la restituzione cui, in forza degli artt. 9 e 10 del d.m. 25 gennaio 1957, n. 29, gli esportatori italiani erano tenuti relativamente alle somme conseguite (in virtù degli artt. 1 e 2 del d.l. 22 novembre 1956, n. 1267) a titolo di rimborso del maggior costo dei prodotti petroliferi importati per il consumo interno al tempo della c.d. « prima crisi di Suez », fosse dovuto unicamente in relazione alle esportazioni di prodotti di origine estera od anche in relazione alle esportazioni di prodotti di origine nazionale (di prodotti, cioè, relativamente ai quali nessuna erogazione di denaro, a titolo di rimborso dei maggiori oneri di trasporto, essi avevano concretamente ottenuto).

Ancora una volta, perciò, è bene riprodurre, nei limiti del necessario, il testo delle disposizioni ora citate.

Disponeva il d.l. 22 novembre 1956, n. 1267 (convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415), all'art. 1, che:

« È concesso agli importatori di oli minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella *C*..., il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale »; ed, all'art. 2, che:

« Il rimborso è limitato ai quantitativi dei prodotti indicati al precedente articolo importati e nazionalizzati per il consumo interno,

---

riferimento alla stessa benzina (il cui prezzo, come è noto, è determinato uniformemente con appositi provvedimenti), avrebbe determinato un ingiustificato profitto per i fabbricanti, che avessero avuto la possibilità di disporre di greggio di produzione nazionale.

Si preferì, invece, e così si evitarono gli accennati inconvenienti, porre a carico dello Stato i maggiori oneri, conseguenti all'aumento dei costi e dei noli per i prodotti di origine estera, e far fronte alla relativa spesa, almeno in parte, con un aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina (artt. 1 e 4 del citato d.l. 22 novembre 1956, n. 1267); sicchè si ottenne il risultato di concentrare l'aggravio effettivo in un solo settore (con una scelta eminentemente discrezionale del legislatore), e di affrancare dall'onere medesimo i fabbricanti, i quali, sia che si fossero approvvigionati del greggio all'interno, sia che ne avessero importato dall'estero, avrebbero sempre sopportato gli stessi anteriori costi, i quali, attraverso i rimborsi per i prodotti importati, erano resi insensibili agli aumenti determinatisi, anche per i moli, sui mercati internazionali.

In tal modo, dunque, le raffinerie erano poste in grado di offrire i propri prodotti senza maggiorazione di prezzi, quale che fosse stata la provenienza del greggio, e di fare quell'offerta, alle stesse condizioni, sia sul mercato interno che all'estero. Ma, allora, o si sarebbe determinato un ingiustificato vantaggio per gli esportatori, i quali avrebbero potuto vendere all'estero, realizzando i maggiori prezzi del mercato internazionale, pur senza aver subìto aumenti di costi, o, comunque, analogo beneficio avrebbero conseguito i consumatori esteri, i quali, quando l'esportatore italiano avesse venduto a prezzi non maggiorati, si sarebbero così

ed è determinato in misura pari al maggior onere che in base alle modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze, sarà rilevato dal Comitato interministeriale dei prezzi... ».

E disponeva, a sua volta, il d.m. 25 gennaio 1957, n. 29 emanato — in virtù della delega di cui all'art. 7 della legge — per stabilire le modalità dei rimborsi e recuperi, che:

« Gli esportatori di prodotti petroliferi nazionali sono tenuti a restituire all'erario la somma corrispondente al maggior onere previsto dall'art. 1 del d.l. 2 novembre 1956, n. 1267..., relativo al quantitativo di olio naturale greggio di petrolio o di residui della lavorazione da cui i prodotti stessi sono stati ottenuti, da determinarsi con i criteri... » (art. 9); e che:

« La restituzione di cui al precedente articolo è dovuta sui prodotti nazionali esportati a decorrere dal giorno successivo a quello dell'importazione del primo carico di olio minerale greggio o di residui della lavorazione destinati alla trasformazione che ha titolo al rimborso del maggior onere » (art. 10).

Ora, è subito evidente che si esorbiterebbe dal campo della pura interpretazione letterale, consistente (ex art. 12 preleggi) nell'attribuire alle parole adoperate dalla legge il significato loro proprio, qua-

---

venuti a giovare di un contributo dato dallo Stato Italiano, e in definitiva, dai contribuenti dello stesso. Nell'un caso e nell'altro si sarebbe pervenuti ad un risultato inaccettabile, ed il legislatore, perciò, ebbe cura di evitare le inique ipotizzate conseguenze, disponendo che il rimborso sarebbe spettato limitatamente « *ai quantitativi dei prodotti... importati e nazionalizzati per il consumo interno* », e cioè, come è chiaro, nella sola misura in cui le importazioni, il cui maggiore onere veniva addossato alla collettività, fossero state necessarie per il rifornimento del mercato nazionale, del quale soltanto, come era logico, ci si era voluti preoccupare.

Ma questo rifornimento, come innanzi si è rilevato, si sarebbe potuto attuare, ed anzi in primo luogo si sarebbe dovuto fare, anche con prodotti ricavati dal greggio di origine nazionale, per il quale i maggiori oneri determinati dalla crisi internazionale non ricorrevano; ed in definitiva, quindi, un maggiore onere per ciascuna azienda produttrice, da riversare sulla collettività, si sarebbe potuto e dovuto considerare nei soli limiti in cui, avuto riguardo al complesso della produzione, ed indipendentemente dalla provenienza del greggio, le aziende avessero destinato al consumo interno i loro prodotti. In questa prospettiva, perde ogni rilevanza la distinzione tra olî minerali di provenienza estera ed olî minerali di origine nazionale, giacchè, se il rimborso era da ritenere concesso a compenso degli oneri incontrati dalle aziende per le sole vendite sul mercato interno, e se è anche vero, come non può revocarsi in dubbio, che il legislatore non potette assolutamente avere l'intenzione, specialmente nel considerato periodo, di favorire le esportazioni dei prodotti petroliferi (è anche noto, del resto, che una delle soluzioni escogitate, al

lora si pretendesse, secondo l'assunto della ricorrente, di istituire un rapporto di equivalenza fra l'espressione « prodotti nazionali » adoperata dall'art. 10 del d.m. e l'espressione « prodotti nazionalizzati » adoperata dall'art. 2 del d.l.: essendo noto che codeste locuzioni hanno nell'uso corrente significato diverso e che pertanto la loro postulata equivalenza, nel caso concreto, non potrebbe essere che frutto di una operazione logica idonea a giustificare l'adozione dell'aggettivo « nazionali » da parte del legislatore in un senso inusitatamente restrittivo, in quanto esclusivo di quei prodotti che, per essere stati ricavati dalla lavorazione del greggio di estrazione italiana, meriterebbero la qualifica di « nazionali » per eccellenza.

Sul piano strettamente testuale poi, se è da convenirsi con la Corte del merito che la letterale formulazione della legge del 1956 non è per sè risolutiva del problema ermeneutico di cui si tratta, è altrettanto innegabile che a dissipare ogni possibilità di dubbio sulla portata delle restituzioni di cui è caso abbia decisivamente contribuito il successivo d.l. 3 luglio 1957, n. 475 (convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 754) col quale si ebbe cura di precisare, con espresso riferimento al d.m. del 1957, che la restituzione ivi contemplata doveva operarsi con riguardo ai prodotti nazionali esportati, ossia senza possibilità di discriminazione quanto alla loro origine.

---

posto di quella dei rimborsi, era di disporre il razionamento dei detti prodotti), deve conseguentemente anche dirsi che la valutazione di quell'aggravio non si sarebbe potuta effettuare che in un solo modo: cioè considerandosi, da una parte, i maggiori oneri incontrati all'importazione, e, dall'altra, accertandosi quanta parte dei quantitativi importati fossero stati effettivamente necessari alle aziende per le vendite all'interno, così escludendosi il rimborso per i quantitativi che, per essere stati esportati, si fossero rivelati non destinati all'appagamento di quelle esigenze.

Si spiega, quindi, che col d.m. 25 gennaio 1957 (*Gazz. Uff.* 1° febbraio 1957, n. 29), emesso in attuazione del disposto degli artt. 1 e 7 del d.l. n. 1267, sia stata prevista la restituzione all'Erario, da parte degli interessati, e relativamente ai « prodotti petroliferi nazionali » esportati, delle somme loro corrisposte a rimborso dei maggiori oneri, e si comprende, in particolare, perchè non si sia fatta alcuna distinzione dei prodotti stessi secondo la loro origine.

Invero, è evidente, da un lato, che i prodotti esteri, una volta nazionalizzati, e cioè importati col pagamento delle dovute imposte, non si sarebbero potuti più distinguere, a nessun fine, dai prodotti già originariamente nazionali, e non si sarebbero potuti perciò diversamente considerare nemmeno per una discriminazione in relazione alla loro eventuale successiva destinazione.

Ed è anche chiaro, d'altro canto, che, posta l'esigenza innanzi vista, di concedere il rimborso dei maggiori oneri nella sola misura corrispondente alle maggiori spese delle importazioni necessarie per assicurare l'approvvigionamento del mercato interno, ogni e qualsiasi esportazione di prodotti originariamente nazionali, o tali diventati a seguito di importa-

Quand'anche tuttavia potesse prescindersi da un tale rilievo, la soluzione adottata dalla Corte del merito (favorevole alla tesi della Finanza) rimarrebbe del pari saldamente ancorata ad un procedimento ermeneutico che, muovendo dalla intenzione del legislatore — desunta dallo stesso contesto normativo, oltre che dalla intitolazione del decreto-legge — si svolge secondo una linea di ineccepibile rigore logico-giuridico.

Premesso invero — come chiaramente avverte lo stesso titolo della legge (« Misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale ») che il legislatore si era indotto, con la legge del 1956, a far carico alla collettività dell'onere finanziario derivante dal rimborso del maggior costo dei trasporti (c.d. « prima crisi di Suez ») solo allo scopo di assicurare il fabbisogno di prodotti petroliferi per le esigenze interne; e ritenuto che, non ignorando che al soddisfacimento di tali esigenze contribuivano le sia pur modeste risorse petrolifere del territorio nazionale, il legislatore non poteva non averne tenuto conto nel calcolo di quell'onere; la Corte del merito ne ha logicamente inferito che l'esportazione di qualsiasi quantitativo di prodotti, anche se di estrazione nazionale, non potesse non legittimare la pretesa di restituzione della Finanza, in quanto idonea a far ritenere non destinato al consumo interno un corrispondente quantitativo di greggio estero importato col beneficio del rimborso.

---

zione e nazionalizzazione, sarebbe stata di per sè rivelatrice della inesistenza, per i corrispondenti quantitativi, di una ragione giustificatrice dell'assunzione di quell'onere da parte della collettività.

Può ancora osservarsi che l'art. 2 del d.l. n. 1267, nel disporre la limitazione del rimborso « ai quantitativi dei prodotti... importati e nazionalizzati per il consumo interno », e così riferendo al detto consumo sia il fatto dell'importazione che quello della nazionalizzazione, in definitiva dava precipuo rilievo, anche lessicalmente, allo stesso scopo della importazione (« *prodotti... importati... per il consumo interno* »), che non si sarebbe potuto ritenere conforme a quello di legge, per quanto detto, se non nella misura in cui la sua realizzazione fosse stata imposta dalle considerate esigenze.

E che il rimborso non spettasse, e dovesse quindi effettuarsene il recupero, in misura corrispondente ai quantitativi fatti oggetto di esportazione, indipendentemente dalla loro originaria provenienza, risulta altresì confermato dal d.l. 3 luglio 1957, n. 475, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 754, con il quale, facendosi espresso riferimento al detto recupero, quale disciplinato dal d.m. 25 gennaio 1957, e con tale specifico richiamo recependosi lo stesso d.m., e comunque riconoscendosi che con esso era stata data esatta attuazione alle disposizioni del d.l. n. 1267, testualmente ebbe a precisarsi (art. 2) che la ripetuta restituzione doveva operarsi con riguardo ai « prodotti *nazionali* esportati », e cioè senza alcuna discriminazione quanto alla loro origine, del resto ad ogni effetto irrilevante.

La stessa decorrenza dell'obbligo di restituzione — posta dal d.m. in coincidenza col giorno successivo a quello dell'importazione del primo carico di olio minerale greggio (art. 10) impedisce, sul piano logico, di ritenerne limitato il riferimento ai soli quantitativi estratti dal greggio di provenienza estera.

Nel quadro di questa ragionevole e persuasiva impostazione del sistema dei rimborsi e dei recuperi connessi alle esigenze dell'approvvigionamento dei prodotti petroliferi al tempo della prima crisi di Suez, la circostanza che, dieci anni dopo, in occasione del riprodursi di quella situazione a causa del conflitto arabo-israeliano, il legislatore, nel ripristinare col d.l. 2 ottobre 1967, n. 867 quel precedente sistema, abbia espressamente eccettuato dall'obbligo della restituzione del contributo i prodotti petroliferi ottenuti dalla lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale (art. 5), costituisce un elemento di conferma piuttosto che di contraddizione rispetto all'interpretazione ora riferita; dimostrando appunto che, in una sistemazione del genere, non si sarebbero potute esentare dall'onere della restituzione le esportazioni di prodotti nazionali senza una esplicita eccezione.

Sia, dunque, sotto il profilo letterale, sia sotto quello logico, si ha ragionevole motivo di riaffermare in questa sede che, a norma del d.l. 22 novembre 1956, n. 1267 e del relativo d.m. 3 luglio 1957, n. 29, il rimborso dei maggiori oneri risultanti dalla crisi di Suez nel costo di approvvigionamento degli oli minerali avveniva sotto la condizione che le aziende petrolifere che del rimborso stesso usufruivano erano, poi, tenute a restituire i detti contributi per i prodotti esportati, sia che l'esportazione riguardasse prodotti ottenuti dalla lavorazione o rielaborazione di merce estera importata, sia invece che l'esportazione concernesse prodotti ottenuti con la rielaborazione di greggio comunque disponibile sul mercato interno, anzichè estero, con prodotti petroliferi di qualsiasi origine o provenienza.

Subordinatamente al rigetto del primo motivo, la Società Petrolifera Italiana, col secondo motivo del ricorso, denunzia violazione delle citate disposizioni di legge, in riferimento all'eccezione di incostituzionalità già sollevata in relazione agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), assumendo che, qualora dovesse accogliersi la soluzione data al problema interpretativo dalla Corte del merito, ne deriverebbe alternativamente:

— o la incostituzionalità del d.l. n. 1267 del 1956 (art. 7), per avere consentito all'autorità amministrativa di istituire un vero e proprio tributo senza precisarne la disciplina;

— o la illegittimità del d.m. n. 29 del 1957, per violazione dei limiti della delega e delle disposizioni della legge civile in tema di prova.

Anche queste ulteriori censure sono manifestamente infondate.

Sotto il primo profilo, ove si ritenga — come rilevato in precedenza — che la restituzione di cui è caso, anche riguardo all'esportazione di prodotti ottenuti dalla lavorazione del greggio nazionale, si configura come « restituzione di indebito » (ossia come restituzione di una proporzionale quota di rimborso percepita su un corrispondente quantitativo di greggio estero che, non essendo destinato all'approvvigionamento interno, non avrebbe dovuto fruire del beneficio), ciò è sufficiente ad escludere che l'onere della restituzione medesima possa essere equiparato ad una sorta di tributo imposto sulle esportazioni di prodotti petroliferi nazionali.

E, sotto il secondo profilo, è altrettanto evidente che, una volta concepito il meccanismo di questi rimborsi e recuperi nei termini che si sono fin qui esposti, diventa del tutto inconferente, al fine di sottrarsi all'obbligo della restituzione, la prova che il prodotto esportato provenga dalla lavorazione di greggio nazionale e non dalla lavorazione del greggio importato col beneficio del rimborso dei maggiori oneri. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2856 - *Pres.* Icardi - *Est.* Miele - *P. M.* Mililotti (conf.) - Sereni (avv. Fornario) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tracanna).

Imposta di registro - Automobili usate - Atto di trasferimento di proprietà - Registrazione a termine fisso - Dichiarazione unilaterale non autenticata - È soggetta.

(r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13; d.l. 18 giugno 1945, n. 399, art. 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tabella *D*, art. 45).

Imposta di registro - Solidarietà - Obbligo di denuncia - Parte contraente - Mandatario o commissionario - È tale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 82 e 93, n. 1).

A norma dell'art. 2 del d.l. 18 giugno 1945, n. 399, l'atto col quale si trasferisce la proprietà di un autoveicolo già immatricolato è sempre soggetto a registrazione a termine fisso; conseguentemente anche la dichiarazione unilaterale del venditore non autenticata è soggetta a registrazione a termine fisso, in quanto l'autenticazione, necessaria per le trascrizioni sul P.R.A., non è essenziale per il perfezionale dell'atto di trasferimento (1).

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. Importante la seconda massima, che riconferma il principio della c.d. solidarietà formale nonostante che sul punto qualche incertezza si fosse manifestata in tempo recente (Cass., 5 maggio 1972, n. 1358, in questa *Rassegna*, 1972, I, 678).

Sia ai fini dell'obbligo di denunzia di cui all'art. 82 legge di registro, sia ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di cui all'art. 93 n. 1, è parte contraente quella che interviene nell'atto anche senza assumere in proprio le obbligazioni nascenti dal negozio concluso; è quindi parte contraente il mandatario e il commissionario (2).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo la erronea interpretazione degli artt. 26 e 45, all. *D*, della legge di registro e l'inapplicabilità della legge 18 giugno 1945, n. 399, afferma che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni unilaterali di vendita di macchine usate, prive di autentica notarile, siano soggette a registrazione in termine fisso, mentre, invece, si sarebbe dovuto procedere a registrazione solo nel caso in cui si fosse inteso produrre dette scritture private al pubblico registro automobilistico per le volture.

La censura è infondata.

Il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 all'art. 13 stabilisce che, onde ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento della proprietà di un autoveicolo va esibito, con gli altri documenti, il titolo che dà luogo al trasferimento. Tale titolo, come precisa l'ultimo cpv. di detto articolo, è costituito, in caso di vendita effettuata verbalmente, da una dichiarazione firmata dal venditore, con firma autenticata, attestante l'effettuata vendita. Si precisa che tale dichiarazione va registrata a « tassa fissa » e nell'art. 2 del d.l.l. 18 giugno 1945, n. 399, essendosi modificato il modo di tassazione, si stabilisce che l'atto va registrato « in termine fisso ». L'essersi menzionata la registrazione dell'atto in relazione all'iscrizione della compravendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non vuol dire, come sostiene il ricorrente, che detta registrazione sia facoltativa, nel senso che debba essere eseguita solo nel caso in cui l'interessato voglia procedere all'iscrizione nel P.R.A., giacchè, avendosi un atto di trasferimento di proprietà di un autoveicolo, esso è soggetto a registrazione in termine fisso alla stregua dell'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, non stabilendo in proposito alcuna eccezione al precetto nè la legge di registro nè la citata legge n. 1814 del 1927 nè quella n. 399 del 1945, la quale ultima esenta da registrazione solo la prima iscrizione nel registro automobilistico.

Invero la legge n. 399 del 1945 stabilisce espressamente che l'atto di compravendita, o la dichiarazione comprovante la vendita verbale, va registrata « in termine fisso ». L'espressione « in termine fisso » con riferimento alla richiamata norma della legge di registro, sta a significare, secondo l'art. 2 della legge stessa, che vi è obbligo di registrazione dell'atto nel termine di cui al successivo art. 82, indipendentemente dall'uso che se ne voglia fare.

In tale ipotesi, adunque, perchè sorga l'obbligo della registrazione (e quindi del pagamento dell'imposta) è sufficiente la sola sussistenza del negozio giuridico traslativo, sia poi questo redatto per iscritto, o, se verbalmente concluso, sia comprovato nei modi di legge e cioè, nel caso di trasferimento di autoveicoli, è sufficiente la dichiarazione dell'art. 13 della r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, di cui si è fatto cenno più sopra. Tale espressa sottoposizione a registrazione dell'atto traslativo della proprietà dell'autoveicolo, vale ad escludere che possa prospettarsi una delle ipotesi dell'art. 45 della tariffa all. *D* della legge di registro.

Nel caso di omissione della registrazione dell'atto da parte dell'obbligato, la liquidazione dell'imposta è fatta, d'ufficio, dall'Amministrazione finanziaria, ove, nel caso di scrittura privata non autenticata, essa ne sia venuta in possesso in modo legittimo (art. 1 del d.l. 26 settembre 1935, n. 1749) senza che occorra, come si è osservato, che la scrittura privata abbia la firma autenticata. Difatti tale formalità non è affatto richiesta dall'art. 2 della legge 18 giugno 1945, n. 399, come sostiene il ricorrente, ai fini della registrazione, ma solo per l'iscrizione dell'atto nel P.R.A., formalità questa non essenziale per il trasferimento dell'autoveicolo ma solo per la sua opponibilità ai terzi, per cui non potrebbe ritenersi che, prima di questo momento, l'atto di trasferimento non siasi perfezionato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 82, ultimo comma, della legge di registro in relazione alla prima parte di detto articolo ed in relazione alle disposizioni ministeriali n. 62797 del 29 marzo 1952; n. 170235 del 26 ottobre 1961; n. 217234 del 28 febbraio 1956 ed afferma che, avendo agito quale mandatario del venditore e non avendo comprato o venduto autoveicoli, non era tenuto al pagamento dell'imposta, così come aveva erroneamente ritenuto la Corte di merito.

Anche tale censura è infondata. Invero l'obbligo della denunzia e del pagamento dell'imposta grava sulla parte contraente (art. 82 legge di registro) come pure il pagamento delle imposte di registro (art. 93, n. 1, legge di registro). Onde, ai fini degli obblighi suddetti è sufficiente la qualità di parte contraente e non occorre anche che il contraente abbia assunto in proprio le obbligazioni nascenti dal negozio giuridico concluso (come nel caso del rappresentante). A maggior ragione ciò vale nel caso del mandatario (e del commissionario), il quale contrae in proprio, sia pure per conto di altri e quindi assume direttamente le obbligazioni nascenti dal negozio giuridico concluso per suo mezzo (artt. 1703, 1705, 1731 c.c.) in tale qualità. Tale essendo il sistema della legge di registro, non vale invocare delle istruzioni ministeriali (peraltro neppure prodotte in giudizio) giacchè tali istru-

zioni non sarebbero state emanate in forza di delega legislativa o di un potere regolamentare, ma solamente in forza del potere gerarchico verso gli uffici dipendenti e quindi aventi valore obbligatorio solo per gli uffici stessi ma non nei confronti dei privati o del giudice stesso (Cass., 4 aprile 1970, n. 908). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2864 - *Pres.* Favara - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Franchi (avv. Leati).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Concordato - Impugnazione - Forma - Imposta di successione - Cespiti omessi - Percezione della relativa imposta - Preliminare impugnazione del concordato - Necessità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 34 e 35).

Imposta di successione - Successione di quota sociale - Concordato - Passività sociali riconosciute - Successiva esclusione - Necessità della preliminare impugnazione del concordato.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15).

Sebbene il concordato sia un atto amministrativo, l'Amministrazione non può modificare o sottoporre a revisione l'accertamento compiuto con il concordato se non limitatamente all'ipotesi della sopravvenuta conoscenza di presupposti o elementi di fatto nuovi di cui non abbia potuto tener conto al momento del concordato; inoltre l'Amministrazione, una volta intervenuto il concordato, non può intimare il pagamento di una nuova imposta (nemmeno nel caso di omessa denuncia di cespiti ai fini dell'imposta di successione) senza prima aver proceduto alla notifica di un nuovo accertamento a norma dell'art. 35 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (1).

Allorchè sia caduto in successione uno stabilimento industriale, l'intervenuto concordato sul valore della quota del socio defunto ai fini dell'imposta di successione deve, a norma dell'art. 15 r.d. n. 1639 del 1936, ricomprendere non solo l'attività industriale, ma anche la relativa attività commerciale. Pertanto, l'eventuale omissione di valutazione di tale seconda attività, per errore al momento del concordato, può essere invocato dall'ufficio impositore in sede di impugnativa del concordato e non già quale nuovo separato accertamento (2).

(1-2) La sentenza in esame suscita perplessità perchè nonostante la particolarità delle fattispecie relativa ad una successione di quota sociale, fissa limiti troppo stretti alla impugnabilità del concordato da parte dell'Amministrazione e applica senza adeguata giustificazione alle imposte indirette le norme del t.u. sulle imposte dirette.

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale, l'Amministrazione delle finanze, lamentando la violazione degli artt. 29 della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) e 15 e segg. d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, procedutosi alla valutazione della quota di una società personale e intervenuto il concordato fiscale, non è possibile agire per omissione di cespiti nel caso di rinvenimento di nuovi elementi attivi della società, ma soltanto di proporre impugnativa del concordato. Deduce, in via di censura, la ricorrente, che la fondamentale norma dell'art. 29, terzo comma, della citata legge tributaria sulle successioni impone l'analisi dei vari beni costituenti il patrimonio sociale, ai fini dell'applicazione del diverso criterio di tassazione per gli immobil e per i mobili, onde l'ufficio, impugnando il concordato, ben poteva procedere, mediante le notificate ingiunzioni fiscali, all'esecuzione nei confronti degli eredi Franchi.

Il motivo non è fondato.

Come questa Corte suprema ha già avuto occasione di pronunciare (sent. n. 498 del 1966 e sent. n. 2220 del 1968), il concordato tributario non ha natura negoziale, di transazione o novazione, ma ha unicamente natura di atto unilaterale dell'Amministrazione, che pone

---

L'art. 35 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 non esaurisce la materia della impugnazione del concordato (e dell'accertamento); basti pensare che in questa norma non si prevede affatto l'impugnazione da parte del contribuente che non può essere certamente esclusa in modo assoluto o limitata alla sola impugnazione di nullità dell'art. 34.

La materia dell'impugnabilità del concordato, specialmente per le imposte dirette, dà luogo a molti problemi di difficile soluzione (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 465 e segg.), ma non può certo affermarsi che l'Amministrazione, intervenuto il concordato, non abbia altro rimedio che quello della modificazione o integrazione (che non è una impugnazione) dell'art. 35.

Se è incontestabile che le norme relative all'accertamento e al concordato del t.u. sulle imposte dirette sono di portata generale, è del pari indubitabile che nell'applicare queste norme alle imposte indirette deve tenersi conto della diversa, e più modesta, funzione che per dette imposte hanno questi istituti.

L'accertamento nelle imposte indirette ha per oggetto esclusivamente la determinazione economica della base imponibile, cioè il valore venale ai fini della tassazione dei prezzi, dei corrispettivi e dei valori risultanti da *stipulazioni e dichiarazioni delle parti* o determinate dall'Ufficio quando manchi una dichiarazione delle parti (art. 20 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639); oggetto dell'accertamento è soltanto la verifica di congruità del valore di un bene, *dato* che sia soggetto a revisione di congruità; di conseguenza il concordato contiene semplicemente la determinazione definitiva del valore dei beni che già sono stati oggetto di accertamento. Da ciò consegue d'un canto che appare dubbia, per le imposte indirette, la possibilità di

in essere, con l'adesione del contribuente, una delle operazioni tendenti alla liquidazione dell'imposta e, precisamente, quella relativa alla determinazione dell'imponibile (argom. ex art. 34 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 4 legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria).

Tuttavia l'Amministrazione non può modificare o sottoporre a revisione l'accertamento compiuto a mezzo di concordato, se non limitatamente all'ipotesi della sopravvenuta conoscenza di presupposti ed elementi di fatto nuovi, di cui non si sia potuto tener conto al momento del concordato. E, anche nella detta ipotesi di conoscenza sopravvenuta, l'integrazione o modificazione dell'accertamento, avvenuto con l'adesione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione di apposito avviso di nuovo accertamento, mentre, nella specie, l'ufficio, ha senz'altro proceduto con le ingiunzioni fiscali notificate il 19 giugno 1965.

La necessità della preventiva notificazione dell'avviso di accertamento è imposta dall'art. 35, comma primo, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, norma, questa, che, sebbene dettata in materia di imposte dirette è già stata ritenuta da questa Corte suprema applicabile in ogni ipotesi di imposizione concordata (sent. 18 ottobre 1968, n. 3847).

---

integrazione o modificazione dell'accertamento e del concordato ex art. 35 del t.u. del 1958, essendo difficilmente configurabile la sopravvenienza di nuovi elementi nella valutazione a stima di un bene determinato, dall'altro che non può operare alcuna preclusione quando in qualunque modo venga in discussione l'imposta dovuta per il trasferimento di beni *diversi* da quelli oggetto dell'accertamento e del concordato.

Per l'imposta di successione è ancor più evidente che l'omessa denunzia di cespite non preclude all'Ufficio l'azione per il pagamento della relativa imposta quando pure vi sia stato concordato sul valore dei cespiti *denunciati*.

Per le imposte indirette l'accertamento ed il concordato non possono considerarsi come l'atto che identifica i limiti dell'imponibilità e, come invece avviene per le imposte dirette, determina in tutti i suoi elementi costitutivi l'obbligazione tributaria; l'accertamento e il concordato riguardano soltanto la valutazione di beni *determinati* suscettibili di stima secondo il valore venale e non esaurisce nemmeno la quantificazione della base imponibile, nella quale possono concorrere altri beni che non incidano affatto sul concordato, come ad esempio, i beni soggetti a valutazione automatica, i crediti, i beni tassabili in base a un valore nominale, e i beni il cui valore è determinato presuntivamente. Il concordato non costituisce quindi nelle imposte indirette un atto che precostituisce nell'*an* e nel *quantum* l'oggetto della imposizione; conseguentemente non è necessario rimuovere il concordato per poter estendere la tassazione a cespiti omessi.

Se con il concordato nelle imposte dirette si definisce il reddito tassabile nel periodo considerato, sì che non è possibile, senza rimuovere la

In altri termini, se la legge, da un lato, non preclude alla Finanza, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, di integrare o modificare l'accertamento avvenuto con l'adesione del contribuente, in base al generale principio dell'autotutela della pubblica Amministrazione, non fa venir meno, da un altro lato, il diritto del contribuente di adire le commissioni tributarie, prima che la Finanza promuova la procedura esecutiva fiscale, nel cui ambito va inquadrata l'ingiunzione fiscale (artt. 144 e 145 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli artt. 2 e 3 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali).

Deve, peraltro, ritenersi che allorquando sia caduto nella successione, come nella specie, uno stabilimento industriale, il seguito concordato sul valore della quota del socio defunto ai fini dell'imposta di successione deve, a norma dell'art. 15 del d.l. n. 1639 del 1936, ricomprendere non solo l'attività industriale, ma anche la correlativa attività commerciale. E l'eventuale omissione di valutazione di questa seconda attività, per errore al momento del concordato, può essere — a norma del citato art. 15, in relazione agli artt. 36 e 29 della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) — invocata dall'ufficio impositore in sede di impugnativa del concordato e non già quale nuovo separato accertamento, dovendo la valutazione della società (dalla quale sono state svolte l'attività industriale e quella commerciale) essere globalmente considerata ai fini dell'imposta di successione.

L'ambito della materia che ha formato oggetto di concordato, individuato nei termini dianzi esposti, è già stato delineato, rispetto ad analoga fattispecie, da precedente pronuncia di questa Corte suprema (sent. 21 aprile 1966, n. 1010) e non ricorrono motivi che possano giustificare un diverso orientamento. — (*Omissis*).

---

preclusione da esso costituita, accertare altre fonti di reddito, nelle imposte indirette (e con più evidenza nell'imposta di successione) non si accerta il valore di tutti i beni caduti in successione, ma soltanto dei beni da valutare secondo il valore venale, che sono stati indicati nella denuncia. Mentre nel primo caso deve esser cura dell'Ufficio accertare tutti i redditi del soggetto, nel secondo caso non deve essere cura dell'Ufficio verificare che la denuncia sia completa; tutte le conseguenze negative della mancata denunzia, totale o parziale (art. 72 e segg.) restano identiche se vi sia stato o no un concordato; per questa ragione sono previste nella legge (e sono di uso corrente) le denunce integrative anche a distanza di tempo considerevole dalla apertura della successione.

Bisogna ad ogni modo rilevare che anche per le imposte dirette, si deve considerare reddito « omesso » e non semplicemente reddito « dichiarato da rettificare », quello che abbia una propria autonomia economica e giuridica rispetto ad altro pur dichiarato (Cass., 3 maggio 1971, n. 1271 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1076). A maggior ragione per le imposte indirette non può esistere una preclusione nascente dal concordato rispetto a cespiti diversi da quelli in esso considerati.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2865 - *Pres.* Favara - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Pedace (conf.) - Casissa (avv. Ermetes) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Rapporto anteriore all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza da tale data.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Dichiarazione suppletiva di valore in sede contenziosa innanzi alle Commissioni - Non è idonea ad escludere l'obbligo degli interessi.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 1, 2 e 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico; l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12).

Gli interessi sulle imposte complementari che non poterono essere liquidate per mancanza, imputabile al contribuente, degli elementi necessari alla liquidazione, sono dovuti, per i rapporti anteriormente sorti e non definiti, dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1).

Non ha rilevanza ai fini dell'obbligo di corrispondere gli interessi sull'imposta complementare, la dichiarazione di riconoscimento di un maggior valore contenuta in un atto del procedimento contenzioso innanzi alle commissioni, successivo alla notifica dell'accertamento (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente denunzia omesso esame ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), nonchè falsa applicazione e violazione della legge 28 marzo 1962, n. 147 e dell'art. 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29, in relazione all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Deduce, in particolare, che la Corte del merito non ha preso in considerazione la questione prospettatale dell'applicabilità della citata legge n. 29 del 1961 (e della legge interpretativa n. 147 del 1962) ai rapporti tributari sorti, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa ed aggiunge che il giudice di appello, nel ritenere dovuti gli interessi moratori, in ragione del tasso del 3 % a semestre, secondo le norme della nuova legge del 1961, sono incorsi nella violazione del principio della irretroattività della legge.

Il motivo non è fondato.

(1-2) Possono ritenersi ormai ferme le due proposizioni contenute nelle massime. Sulla prima v. Cass., 17 aprile 1972, n. 1207 in questa *Rassegna*, 1972, I, 493 e precedenti ivi richiamati; sulla seconda Cass., 9 ottobre 1972, n. 2949, *ivi*, 1211.

Già questa Corte suprema ha avuto occasione di esaminare la questione se gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147) siano dovuti, dall'entrata in vigore della prima delle predette leggi, sull'importo dell'imposta complementare di successione rispetto a rapporti tributari che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge del 1961. E, mentre la soluzione negativa è stata accolta soltanto da una pronuncia di questa suprema Corte (sent. 18 dicembre 1970, n. 2707), rimasta isolata, la soluzione affermativa, già affermata in precedenza (sent. 7 novembre 1970, n. 2273), è stata poi seguita da più recenti decisioni (sent. 23 novembre 1971, n. 3966; sent. 18 febbraio 1972, n. 441 e sent. 8 marzo 1972, n. 655). E da tale ultimo indirizzo questo collegio non reputa di allontanarsi per i motivi che si passa ad esporre.

La legge 26 gennaio 1961, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denunzia, detti interessi decorrono dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata oppure la denuncia presentata in modo completo.

Con riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cioè a quella parte che non potè essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza o insufficienza degli elementi all'uopo occorrenti, la legge interpretativa del 28 marzo 1962, n. 147, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'originaria liquidazione integrale, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso di interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione).

Ciò posto, rilevasi che la tesi della ricorrente, la quale sostiene l'inapplicabilità della citata legge n. 29 del 1961 ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, si fonda su di una rigida ed astratta concezione della regola della irretroattività della legge, di cui al citato art. 11, la quale non tiene presente che nel caso di situazioni giuridiche, le quali non si esauriscono in un determinato momento, come quella che si verifica nella specie, detta regola lascia aperta la questione dell'applicabilità della nuova legge alla situazione ancora in atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. E questa suprema Corte ha già risolto l'accennato problema, relativo all'individuazione dell'ambito d'efficacia della nuova legge, nel senso che questa si applica quando concorrono le seguenti condizioni: *a*) che il

rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti; b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso (sent. n. 3304 del 1957 e sent. n. 1114 del 1963).

A tali criteri questo supremo collegio ha fatto ricorso anche per stabilire l'ambito di applicabilità, nel tempo, della citata legge n. 29 del 1961, affermando che la decisione la quale, con riguardo ad una successione *mortis causa*, apertasi prima dell'entrata in vigore della legge menzionata, dichiara il contribuente tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, non comporta l'attribuzione a questa di effetti retroattivi (così, da ultimo, sent. 7 novembre 1970, n. 2273). Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, ossia dall'apertura della successione, ma del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e, quindi, da un fatto che, protraendosi nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, cade sotto la disciplina di queste, in conformità ai principî generali che presidiano le successioni delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che si rinnova *de die in diem*, onde non può dirsi che essa si sia interamente verificata sotto l'impero della precedente legge e per nulla sotto quello della nuova.

Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo alle norme ed ai principî comuni che richiedono la liquidità del debito, quale presupposto degli interessi di mora, essendo evidente, come già questa Corte suprema ha avuto occasione di rilevare (sent. 28 ottobre 1967, n. 2670), che a tali principî le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, hanno espressamente derogato con lo stabilire la decorrenza degli interessi sul tributo complementare da un momento anteriore a quello della sua liquidazione, cioè da quando è dovuto il tributo principale che, con riguardo all'imposta di successione, è esigibile entro sei mesi dalla morte del *de cuius* (art. 64 in relazione all'art. 53, n. 3, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Con il secondo motivo del ricorso la Casissa, nel denunziare erronea applicazione e falsa interpretazione dell'articolo unico, comma secondo, della legge 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censura la sentenza impugnata, perchè questa, limitandosi a considerare che l'ufficio impositore aveva il diritto di attendere l'esito del giudizio di estimazione, prima di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare, non ha esaminato la vera questione da risolvere ai fini della decisione. Tale questione — precisa la ricorrente — è quella dell'applicabilità degli interessi moratori, di cui alla citata legge del 1962, sebbene la mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non fosse

dipesa da fatto imputabile alla ricorrente, perchè costei, prima della definizione giudiziale, aveva riconosciuto, in data 19 gennaio 1961, il maggior valore dell'immobile caduto nella successione, rettificando quello inizialmente dichiarato.

Neppure questo motivo è fondato.

La Corte del merito ha accertato che la Casissa, nel corso del giudizio di estimazione avanti la commissione distrettuale di Novi Ligure, ebbe ad offrire, in data 19 gennaio 1961, di elevare il valore dell'asse ereditario a L. 3.700.000, in misura, cioè molto vicina al valore poi definitivamente accertato (L. 3.800.000). Ma la Corte d'appello ha escluso che tale offerta, diretta peraltro alla commissione tributaria e non all'ufficio impositore, avesse l'effetto di eliminare le conseguenze derivate, in sede di valutazione del bene ereditario, dalla non fedele indicazione del suo valore nella denuncia di successione a suo tempo presentata, onde la mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione dell'imposta complementare doveva, in definitiva, ricollegarsi a fatto imputabile all'odierna ricorrente.

Tale argomentazione si ravvisa corretta. La liquidazione dell'imposta di successione avviene con il concorso dell'attività del soggetto passivo del relativo rapporto tributario, chiamato dalla legge a fornire i necessari elementi per la determinazione quantitativa dell'obbligazione tributaria e, quindi, della prestazione dovuta. Tale concorso si realizza con l'adempimento dell'obbligo (stabilito dall'art. 51 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) di fornire, mediante la prescritta denuncia, una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, la dichiarazione del loro valore e le indicazioni sufficienti per far conoscere la natura, la situazione e l'importanza economica dei vari beni (comma secondo). E l'art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, con riferimento al secondo dei suddetti elementi, precisa che il valore, cui va commisurata l'imposta, è quello venale in comune commercio al giorno del trasferimento, determinato con riguardo agli elementi di cui al successivo art. 16. E, dal coordinato disposto di tali norme, si evince che il contribuente ha l'obbligo non solo di dichiarare il valore effettivo dei beni caduti nella successione, ma anche quello di provvedere a tale adempimento nei termini stabiliti per la presentazione della denunzia di successione (art. 55, comma terzo, del citato r.d. n. 3270 del 1923).

Conseguentemente, l'indicazione successiva da parte del contribuente di un maggior valore dell'asse ereditario fatta in sede di discussione avanti alla commissione tributaria come non obbliga l'ufficio ad accettarla, così non elimina perchè è ormai in corso la liquidazione del tributo in via contenziosa, quella situazione di carenza

o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare che si ricollega, geneticamente, alla non esatta dichiarazione della contribuente nella denuncia di successione.

Ciò trova conferma in quanto, appunto in materia di imposte di successione, ha avuto occasione di pronunciare questo supremo collegio (sent. 21 marzo 1963, n. 682), secondo cui il denunciante, anche oltre i limiti dell'art. 2732 c.c., può rettificare in una successiva dichiarazione gli elementi di fatto in precedenza indicati per l'accertamento del valore imponibile. In tale caso, l'eventuale maggior valore in essa indicato è vincolativo per il contribuente e dà facoltà all'ufficio di acquisire immediatamente all'imposizione l'ulteriore ammontare del tributo, senza che ne resti paralizzato il corso del giudizio di congruità. Ora, se trattasi di una facoltà dell'ufficio, ne consegue che questo, essendo libero di avvalersene, non è in alcun modo vincolato dalla rettifica operata dal contribuente.

E la soluzione che la Corte ritiene di accogliere, contrariamente a quanto in sede di discussione orale ha dedotto la difesa della ricorrente, non contrasta con la sentenza di questa suprema Corte dell'8 marzo 1972, n. 655. Infatti, in quella pronuncia si fa riferimento ad una dichiarazione suppletiva, cioè ad una dichiarazione eseguita nel termine di cui all'art. 12, comma terzo, legge 12 giugno 1930, n. 742 e nelle forme di cui all'art. 72 della legge organica sulle imposte di successione. Invece, nel caso in esame, non si tratta di una dichiarazione nel senso suddetto, non solo perchè l'offerta della Casissa era priva dei requisiti suindicati, ma anche perchè era diretta alla commissione distrettuale e non già all'ufficio impositore. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ottobre 1972, n. 2940 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Elia - *P. M.* Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa) c. Soc. La Columbia (avv. Uckmar).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Interessi *ex lege* 26 gennaio 1961, n. 29 - Applicabilità.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 5; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 199 *bis*).

Le norme di portata generale della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono applicabili anche alle imposte dirette e di conseguenza sono dovuti gli

interessi dalla domanda sul rimborso dell'imposta indebitamente percepita in base ad iscrizione a ruolo definitiva (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1973, n. 171 - *Pres.* Icardi - *Est.* Arienzo - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Perennia (avv. Capaccioli e Spolidoro).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Interessi *ex lege* 26 gennaio 1961, n. 29 - Inapplicabilità.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 5; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 199 *bis*).

Gli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 per le imposte indirette non sono applicabili per le imposte dirette, che sono regolate dalla legge 25 ottobre 1960, n. 136 (2).

I

(*Omissis*). — Col secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, nonchè dell'articolo unico della legge 25 ottobre 1958, n. 1316, nonchè degli artt. 198 e 199 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, deducendo che erroneamente la Corte di merito ha fissato la data degli interessi dalla domanda di rimborso dell'imposta, mentre alla specie non erano applicabili gli artt. 1 e 5 della citata legge n. 29 del 1961, trattandosi di imposta diretta, di ricchezza mobile, mentre i detti articoli sono applicabili solo alle imposte indirette.

La censura è infondata. Come più volte questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, il principio generale della decorrenza degli interessi moratori dalla domanda è applicabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato per tutti i tributi per effetto delle

---

(1-2) La prima sentenza non può essere condivisa. Anche se dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 possono trarsi dei principî di portata generale, non vi è dubbio che la disciplina dettata per le imposte dirette è radicalmente diversa da quella prevista per le imposte indirette; per le prime non è a parlare di interessi ma di indennità da determinare nei modi stabiliti e non può ammettersi che siano dovuti gli interessi nei casi in cui non è prevista l'indennità. Proprio perchè il contribuente e l'Amministrazione vanno posti su di un piano di parità, l'indennità dell'ar-

disposizioni degli artt. 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 che, pur enunciando il principio per i tributi indiretti, ne confermano l'applicabilità a tutti i tributi, anche diretti (Cass., 14 gennaio 1967, n. 141).

Infatti la *ratio legis* delle citate norme è di porre su un piede di eguaglianza l'Amministrazione e il contribuente, circa l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora, e ciò vale anche per le imposte dirette (Cass. 9 agosto 1964 n. 2241). Nella specie, trattandosi di rimborso di somme indebitamente percepite, a seguito di decisione della Commissione centrale delle imposte, che rendeva definitiva l'iscrizione a ruolo, a termini dell'art. 174 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non sorge questione circa l'applicabilità della norma dell'art. 199 *bis* dello stesso t.u., in relazione all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, che prevede un'indennità speciale, di mancato sgravio, esclusivamente per le imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio, in applicazione degli artt. 175 e 176 del t.u. citato. Il secondo mezzo di gravame non può dunque trovare accoglimento. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Fondato è, invece, il secondo motivo del detto ricorso, al quale non si oppone la resistente, con cui si deduce che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto applicabili nella specie le disposizioni sugli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 per le imposte indirette, atteso che, trattandosi di imposte dirette, è applicabile la legge 25 ottobre 1960, n. 136. — (*Omissis*).

---

ticolo 199 *bis* del t.u. sulle imposte dirette va posta in relazione con quella dell'art. 184 *bis;* e come l'indennità a carico del contribuente non è dovuta in ogni caso per qualunque ritardo nella percezione del tributo (va ricordato in proposito che recentemente, modificando un precedente indirizzo, è stato stabilito che l'indennità è dovuta dal contribuente solo quando la denuncia sia infedele secondo la definizione che se ne da all'art. 245: Cass. 14 luglio 1972, n. 2392, *retro*), così l'indennità a carico dell'Amministrazione è dovuta nei limiti stabiliti nell'art. 199 *bis* del t.u. Il problema allora che si poteva porre consisteva nello stabilire se la norma dell'art. 199 *bis*, riferita nella sua espressione letterale alle iscrizioni a ruolo provvisorie, fosse applicabile anche per le iscrizioni a ruolo definitive successive alla decisione della Commissione centrale (è stato già affermato che la norma che si richiama alle maggiori imposte riscosse e risultate dovute per un ammontare inferiore si deve estendere anche alle imposte iscritte a ruolo che risultano non dovute affatto: Cass., 27 maggio 1971, n. 1579, *ivi*, 1971, I, 1101); ma se a ciò si dà, come nel caso, risposta negativa, non potrà affermarsi che sono dovuti gli interessi della legge n. 29 del 1961, proprio perchè è da escludere la corresponsione dell'indennità.

E in tali sensi ha deciso la seconda delle sentenze in esame.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1972, n. 3300 - *Pres.* Favara - *Est.* Lo Cigno - *P. M.* Caristo (conf.) - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (avv. Palandri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposta di registro - Cessione di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i due negozi - Limitazione degli effetti della cessione - Divieto di compensazione - Necessità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa *A*, art. 4, lett. c; l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 lett. c; c.c. art. 1246 e 1853).

La necessaria correlazione fra la cessione di crediti verso la pubblica Amministrazione e l'operazione di finanziamento concessa da aziende di credito a ditte commerciali e industriali richiesta per l'applicabilità dell'aliquota ridotta dell'art. 4, lett. c, *della tariffa* A, *della legge di registro, esige che con patto espresso sia vietata la compensazione legale di cui agli artt. 1246 e 1853 c.c. tra proventi della cessione e crediti della banca* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto bancario denunzia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261 ed allo art. 8, primo comma, della legge di registro); insufficiente e contrad-

---

(1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 3301 e n. 3307.

Una nuova conferma di un orientamento ormai ben fermo: cfr. da ultimo Cass., 25 giugno 1971, n. 2006 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1198, e precedenti ivi richiamati. Degna di nota è l'affermazione che la obiettiva possibilità di un materiale ampliamento dell'impiego della cessione per operazioni diverse da quella contemplata sia sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'aliquota di favore; con ciò viene confutata la tesi del ricorrente secondo la quale non potrebbe essere di ostacolo all'agevolazione un effetto della cessione che si produce in applicazione di principî generali e non in conseguenza del negozio soggetto a registrazione; ma poichè è proprio degli *effetti* che si preoccupa la nota aggiunta all'art. 4, questi vanno considerati nella loro obiettiva portata. Pure assai importante è la riaffermazione che la limitazione dei normali effetti della cessione, tante volte proclamata come necessaria, deve concretarsi in un espresso divieto di compensazione (patto contrario all'art. 1853); in questo modo dovrebbe essere esclusa ogni possibilità (ancora ammessa da qualche giudice di merito) di considerare sufficientemente limitato l'effetto della cessione per il sol fatto che essa è posta a garanzia di un finanziamento determinato. È evidente che non basta stabilire un semplice legame tra la cessione e una operazione bancaria per escludere che la cessione produca gli effetti suoi propri che vanno oltre la garanzia del finanziamento pattuito.

dittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice di merito negato l'agevolazione sul rilievo che il credito ceduto, oltre ad estinguere il concesso finanziamento, avrebbe, per la sua consistenza, potuto essere utilizzato per fini diversi dalla garanzia del finanziamento stesso, a cagione della mancata inserzione, nel contratto, di una preventiva rinunzia alla compensazione legale.

Si duole il ricorrente che la Corte di merito non abbia considerato che l'eventuale compensazione legale dei residui realizzi della cessione dei crediti con eventuali diversi debiti potrebbe darsi esclusivamente solo dopo il totale esaurimento della funzione tipica (satisfattoria e di garanzia) della cessione stessa, cioè in un momento in cui la banca, non avendo più titolo in ordine al soddisfatto finanziamento, in concreto sarebbe divenuta debitrice e deterrebbe i residui non in forza della cessione, a disposizione della cliente. Sicchè, a quel momento, la compensazione opererebbe non in adempimento di un patto o di una previsione della cessione dei crediti, bensì in applicazione di principî generali, non attinenti all'istituto della cessione. Pertanto la ipotizzata compensazione, non avendo la capacità di interrompere il collegamento tra finanziamento e cessione non potrebbe assumersi quale pretesa causa di interruzione del predetto collegamento.

Il motivo è infondato.

È giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (v. sent. n. 760 del 18 marzo 1971) che per potere usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, lett. c, della tariffa all. *A*, nel testo modificato degli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1963, n. 261, occorre che l'atto di cessione di credito verso pubbliche Amministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi da aziende di credito a ditte industriali e commerciali sia congegnato in modo da escludere fin dal primo momento che esso possa servire ad operazioni diverse da quelle previste e determinate nell'atto stesso. Pertanto è sufficiente la obiettiva possibilità di un ampliamento a nuove operazioni a sottrarre l'atto all'applicazione dell'aliquota di maggior favore, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente ed effettivamente perseguiti dalle parti.

Al riguardo è stato affermato che l'indagine del giudice di merito non deve limitarsi a cogliere la comune intenzione delle parti, ma deve considerare le circostanze del rapporto e la obiettività intrinseca fra l'importo della cessione e quello del finanziamento, la natura *pro soluto* o *pro solvendo* della cessione, la sua incidenza sulla clausola specificamente considerata, la possibilità di deviazione o di ampliamento del rapporto oltre l'area della agevolazione fiscale alla stregua delle modalità secondo cui il finanziamento poteva essere utilizzato, la sussistenza, o meno, della cautela di implicite od esplicite disposizioni idonee a limitare il normale effetto della cessione di credito, così da escludere che, nella specie, il suo scopo e la sua attitudine fossero

diversi, o maggiori, rispetto a quelli della estinzione del finanziamento. (Cass., Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3989).

La Corte di merito, dopo avere ritenuto che solo un patto che vieti la compensazione legale (art. 1246 ed art. 1853, u.p., c.c.) ovvero circoscriva il potere dell'Istituto cessionario di riscuotere dalla pubblica Amministrazione terza debitrice, i ratei via via maturatisi del credito ceduto, nei limiti conseguenti alla sua contemporanea posizione attiva verso l'appaltatore cedente, può impedire che la cessione si presti ad essere utilizzata per fini diversi dalla garanzia del finanziamento, ha escluso, con ampia indagine di fatto, nella specie in esame, la sussistenza di siffatte clausole contrattuali: conseguentemente ha negato l'applicabilità del trattamento agevolato per la inidoneità della cessione al detto esclusivo scopo di garanzia e per la mancanza di una stretta interdipendenza fra finanziamento e cessione.

La sentenza impugnata, con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici si è attenuta ai principî sopra enunciati; pertanto essa sfugge al sindacato di questa Corte Suprema. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 novembre 1972, n. 3375 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Miele - *P. M.* Silocchi (conf.) - Pellizzari (avv. De Luca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Imposta complementare e suppletiva - Nozione e distinzione - Valore legale di un bene - Titoli quotati in borsa - Adeguamento del valore dichiarato - Imposta suppletiva.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 5; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15, 16 e 20).

È complementare l'imposta che l'Ufficio non potè liquidare al momento della percezione dell'imposta principale, per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti e che pertanto costituisce una integrazione dell'imposta principale di cui estende la base imponibile; è suppletiva l'imposta che trae causa dalla rettificazione di un errore o una omissione dell'Ufficio e lascia invariati gli elementi di base per la liquidazione del tributo. Conseguentemente, ove l'imposta debba essere liquidata in base ad un prezzo legale fisso ed immutabile (nel caso deciso azioni quotate in borsa) la rettifica del valore dichiarato non è l'effetto di un giudizio di congruità ma della applicazione della legge (correzione di un errore di liquidazione) si che l'imposta che ne deriva ha carattere suppletivo (1).

---

(1) Decisione da condividere pienamente. Sono indubbiamente suppletive le imposte che, se pur determinano una modificazione della base imponibile, discendono dall'applicazione della legge e, per tale ragione,

(*Omissis*). — Con l'unico complesso motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 17 n. 1, 20, 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, omissione o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia da essi prospettati, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed affermano che la Corte ha erroneamente qualificato il tributo in questione supplementare mentre invece esso doveva qualificarsi complementare. Ciò in quanto, secondo i ricorrenti, trattandosi di titoli quotati in borsa e mancando al momento della liquidazione l'indicazione di tale valore, l'ufficio era incorso non già in errore di liquidazione dell'imposta, che solo può dar luogo ad imposta suppletiva, ma in errore di commisurazione dell'imponibile, al quale errore l'ufficio poteva ovviare, secondo i ricorrenti, solo con un nuovo accertamento da notificare nel termine di un anno dal pagamento dell'imposta principale secondo l'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639. Ciò vale, sempre secondo i ricorrenti, anche nel caso in cui gli imponibili siano soggetti a stima *ex lege*, dovendosi nella prima applicazione dell'imposta commisurare l'imposta al valore dichiarato (art. 17 del r.d.l. cit.), per cui la variazione di tale valore dà luogo a rettificazione.

I ricorrenti deducono ancora che la Corte sarebbe incorsa in omessa motivazione su un punto decisivo da loro prospettato e cioè che i prezzi dei titoli quotati in borsa, da essi denunziati, quali risultavano dal certificato da essi prodotto all'Ufficio erano superiori a quelli di listino.

Le censure del mezzo sono infondate.

Stabilisce l'art. 5 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione, che le tasse richieste dopo la liquidazione della tassa principale sono complementari o suppletive. Si qualificano complementari quelle che l'ufficio non potè liquidare, al momento della liquidazione della tassa principale, mancando, od essendo insufficienti, gli elementi occorrenti (oltre al caso delle imposte rimaste sospese

---

danno luogo ad una controversia di diritto: così per i beni soggetti a valutazione presuntiva e per le deduzioni di passività (art. 31 e 45 della legge sulle successioni) la imposta che si pretende su una maggiore base imponibile è sicuramente suppletiva; lo stesso è a dirsi per quei beni da assoggettare a tributo in base ad un valore legale insuscettibile di valutazione di congruità come appunto le azioni quotate in borsa, i terreni agricoli soggetti a valutazione automatica, ecc. In tali ipotesi non si fa luogo ad accertamento ex art. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936 e non opera il relativo termine di decadenza, perchè l'accertamento è richiesto soltanto per quei beni « soggetti a revisione per indagarne la congruità e determinare così il valore venale ». Sull'argomento meno precisa della sentenza in rassegna è l'altra 6 ottobre 1972, n. 2864 (in questo fascicolo) che invece ricomprende nell'accertamento e nell'eventuale concordato tutti i valori costituenti la base imponibile ed anche quelli da determinare *ex lege*.

per disposizione di legge). Imposte suppletive sono invece quelle che traggono causa dalla rettificazione di un errore o di una omissione dell'ufficio. Ordunque, nel caso dell'imposta complementare la successiva acquisizione degli elementi mancanti o non sufficienti per una integrale liquidazione al momento della imposizione principale, porta ad una vera integrazione dell'imposta principale già riscossa, estendendosene la base imponibile. Nel caso, invece, della imposta supplementare, restano fermi gli elementi già acquisiti dall'ufficio con la denunzia del contribuente, e sulla cui base è stata liquidata l'imposta, e si procede solo alla rettificazione dell'errore o alla eliminazione dell'omissione verificatasi nella liquidazione dell'imposta principale. Quindi, nel caso di tale imposta, restano invariati gli elementi base per la liquidazione del tributo e variano solo i risultati complessivi.

È chiaro, d'altronde, che, ove la denunzia offra tutti gli elementi necessari per la liquidazione del tributo, non è possibile più alcun accertamento integrativo ma è possibile solo la rettifica dei risultati cioè la pretesa ad un supplemento.

Quindi ai fini della distinzione dell'imposta complementare da quella suppletiva va considerato se la liquidazione del tributo principale possa considerarsi definitiva oppure se questa debba essere integrata con altri elementi al momento della liquidazione, non conosciuti, o non considerati.

Nel caso in cui l'oggetto del tributo, secondo l'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, debba essere valutato al valore venale in comune commercio, il giudizio di congruità previsto dall'art. 20 dello stesso r.d. dà luogo indubbiamente ad un accertamento complementare, non così avviene invece nel caso in cui l'oggetto del tributo debba essere valutato in base ad un prezzo legale, fisso ed immutabile. Invero in tal caso l'adozione del prezzo legale che avvenga dopo la liquidazione del tributo principale non è effetto di un giudizio di congruità ma di rettificazione dell'errore in cui l'ufficio è incorso adottando, contro legge, un valore diverso da quello legale. Ciò è tanto più vero poi nel caso (come quello in esame) in cui, indicato nella denunzia il prezzo della cosa oggetto del tributo (nel caso in esame titoli quotati in borsa) l'ufficio, nel fare il conteggio, giunga ad un risultato diverso ed inferiore a quello ottenuto elaborando i dati indicati dal contribuente. Poichè in tal caso la base imponibile è rimasta immutata (quantità di titoli quotati in borsa) ed è solo modificato il valore legale di questi titoli da prendere a base del calcolo l'operazione va qualificata come rettificazione di un errore.

Pertanto la Corte di merito ha esattamente qualificata suppletiva l'imposta pretesa con il decreto ingiuntivo.

Quanto al preteso errore dell'Ufficio di aver preso a base del calcolo della imposta pretesa non già il prezzo di listino di borsa dei

titoli quotati ma il diverso e maggiore prezzo stimato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio va osservato che i ricorrenti sia nelle fasi di merito che in questa sede si sono limitati solo ad affermare la esistenza di tale pretesa maggiorazione ma senza farne oggetto di una specifica domanda diretta a contenere l'importo dell'imposta richiesta nei limiti dell'effettivo prezzo di listino. Pertanto non essendo stata formulata domanda, sia pure subordinata, in tal senso, la Corte non era tenuta ad esaminare tale fatto che, non essendo in relazione ad una domanda proposta dalla parte, non era decisivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 novembre 1972, n. 3383 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Elia - *P. M.* Trotta (conf.) - Azienda Elettrica Consorziale di Bolzano e Merano (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazioni per opere degli enti locali - Legge 29 luglio 1961, n. 719 - Valore innovativo - Opere dirette ad incrementare la fornitura di energia elettrica a Comuni che già ne sono provvisti.

(l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 10 e 18; l. 15 febbraio 1953, n. 184; l. 26 luglio 1961, n. 719).

Imposte e tasse in genere - Azione giudiziaria - Acquiescienza - Impugnazione parziale di decisione della Commissione - Altra parte della pronuncia collegata - Acquiescienza parziale - Non si verifica.

(c.p.c., art. 329).

L'agevolazione originariamente prevista negli artt. 10 e 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata con la legge 15 febbraio 1953, n. 184, era limitata alle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni e le frazioni che ne erano totalmente sprovvisti; solo con la legge 26 luglio 1961, n. 719, di portata innovativa, l'agevolazione è stata estesa alle opere per incrementare la fornitura della energia elettrica ai comuni che ne erano già forniti (1).

L'acquiescienza parziale non si verifica quando, in presenza di una impugnazione limitata, le diverse parti della pronuncia gravata siano tra loro collegate nel senso che l'una presupponga l'altra; conse-

---

(1-2) Sulla prima massima v. in senso conforme le sent., citate nel testo, 6 marzo 1969, n. 704 e 9 aprile 1969, n. 1124 (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 1512 e 1579).

guentemente ove l'Amministrazione abbia impugnato la decisione di una commissione che riconosca spettante una agevolazione deducendo l'inapplicabilità della agevolazione al soggetto che la invocava, non si produce acquiescenza sull'altra questione collegata se l'agevolazione fosse da escludere per obiettivo difetto di presupposto (2).

(*Omissis*). — Il ricorso principale, all'accoglimento del quale è condizionato il ricorso incidentale, va esaminato preliminarmente, previa riunione dei due gravami, aventi per oggetto la stessa sentenza.

Con unico mezzo, la ricorrente principale, Amministrazione delle Finanze dello Stato, denuncia violazione degli artt. 10 e 16 legge 3 agosto 1949, n. 589, nonchè delle leggi 15 febbraio 1953, n. 184 e 26 luglio 1961, n. 719, ed infine, dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. deducendo che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le agevolazioni tributarie previste dalle leggi sopra citate, anteriori alla citata legge 26 luglio 1961, n. 719, avente carattere innovativo, fossero applicabili ad atti relativi alla esecuzione di opere dirette ad incrementare la fornitura di energia elettrica a Comuni e frazioni che già fossero provvisti di tale energia, sia pure in misura insufficiente al fabbisogno. Sostiene la ricorrente Amministrazione che invece, prima che la legge del 1961 estendesse il beneficio anche a località già fornite di energia elettrica, le agevolazioni tributarie erano attribuibili solo a Comuni o frazioni del tutto sfornite di energia elettrica e la legge del 1961 deve intendersi innovativa del regime precedente, avendo appunto esteso il beneficio fiscale anche ai Comuni e alle frazioni già fornite di elettricità.

La censura è fondata. Come questa Corte Suprema ha avuto già modo di stabilire (Cass., 6 marzo 1969, n. 704 e 9 aprile 1969, n. 1124) la legge 26 luglio 1961, n. 719 ha carattere innovativo in quanto ha estese anche ai Comuni già forniti di energia elettrica le agevolazioni fiscali che le precedenti leggi 3 agosto 1949, n. 589 (art. 10) e 9 agosto 1954, n. 649 (art. 2) limitavano invece solo ai Comuni totalmente sprovvisti di energia elettrica.

Infatti gli artt. 10 e 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e 2 della legge 9 luglio 1954, n. 649 espressamente prevedevano le agevolazioni tributarie per gli atti e contratti riguardanti la costruzione ed il completamento di opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni e le borgate che ne fossero totalmente privi. Essendo

---

Le seconda massima è di evidente esattezza. Si può ancora aggiungere che nell'autonoma azione in sede ordinaria possono senza alcuna preclusione dedursi titoli diversi a sostegno della stessa pretesa di imposta oggetto delle decisioni delle Commissioni.

pacifico in fatto che i Comuni di Bolzano e Merano, all'atto della stipula della convenzione ipotecaria 29 luglio 1952 anteriore alla entrata in vigore della successiva legge innovativa del 1961, erano forniti di energia elettrica, all'atto non era applicabile l'esenzione di cui all'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ed esattamente l'Ufficio richiese con l'ingiunzione 23 marzo 1955, le normali imposte di registro sull'atto medesimo.

Il ricorso principale, proposto dall'Amministrazione Finanziaria, merita dunque, pieno accoglimento.

Col ricorso incidentale condizionato, l'Azienda Elettrica Consorziale di Bolzano e Merano deduce che l'Amministrazione Finanziaria impugnò davanti alla commissione centrale la decisione della commissione provinciale di Bolzano sostenendo che l'agevolazione fiscale fosse applicabile soggettivamente solo ai comuni e non alle aziende elettriche gestite in consorzio fra i più comuni e che per effetto della norma dell'art. 329 c.p.c. l'aver limitata la impugnazione solo a tale questione di carattere soggettivo, senza avere, anche, proposto gravame sulla questione obbiettiva della inapplicabilità delle agevolazioni ai Comuni già forniti di energia elettrica, importa acquiescenza al principio che il beneficio sia applicabile anche ai Comuni già forniti di elettricità.

La censura sollevata dall'Azienda col ricorso incidentale è del tutto priva di fondamento. L'acquiescenza parziale prevista dalla norma dell'art. 329 c.p.c. non si verifica se le diverse parti della statuizione impugnata non siano del tutto indipendenti fra loro, ma si trovino invece collegate nel senso che l'una presupponga l'altra. Nel caso in cui si controverta sull'applicabilità di un beneficio, se l'Amministrazione sostiene che esso non competa al soggetto che l'invoca, tale questione è preliminare all'altra sulla sussistenza dei presupposti obbiettivi dell'agevolazione tributaria. L'avere impugnata la decisione che attribuiva il diritto al beneficio, facendo espresso riferimento al motivo preliminare ed assorbente che esso fosse inapplicabile al soggetto che l'invocava, non può valere acquiescenza all'altra questione, se obiettivamente, vi fosse una situazione di fatto tale da attribuire il beneficio, perchè questa seconda questione presuppone che il beneficio possa riguardare comunque il soggetto che lo richiede: se in nessuna ipotesi, infatti, il soggetto può pretendere l'agevolazione, è superfluo il passaggio all'altra questione, dipendente, se in fatto, vi sia la situazione obiettiva tale da produrre l'esenzione tributaria. Le due questioni, cioè, non sono fra loro indipendenti, ma collegate, nel senso che quella obiettiva presuppone l'altra, subbiettiva, e ciò basta ad escludere ogni ipotesi di acquiescenza parziale, come già questa Corte suprema ha avuto modo di chiarire (Cass., 30 luglio 1965, n. 1845). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 novembre 1972, n. 3419 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Lo Cigno - *P. M.* Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Gaia (avv. Giusiana).

Imposta di successione - Presunzione per mobili denaro e gioielli - Inventario - Beni esistenti nella casa di abitazione dell'autore della successione - Presunzione di appartenenza ex art. 621 c. p. c. - Non opera - Esclusione di bene di appartenenza aliena - Legittimità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; c.p.c., art. 621).

Poichè la presunzione di appartenenza dei beni mobili di cui all'art. 621 c.p.c., posta soltanto a tutela del creditore in sede esecutiva, non è applicabile ai fini dell'imposta di successione, legittimamente l'ufficiale che procede all'inventario può escludere da esso i beni che si trovano nella casa di abitazione dell'autore della successione che a suo giudizio risultano di proprietà altrui (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione deduce violazione dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), in relazione all'art. 775 c.p.c. e dei principî generali (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello di Torino ritenuto idoneo l'inventario della eredità beneficiata di Gaia Enrichetta — redatto, a richiesta dell'erede Gaia Leopolda, dal notaio Tabacchi di Torino — a vincere la presunzione, per gioielli, denaro e mobilia, di cui al primo comma del citato art. 31 della legge tributaria sulle successioni.

L'Amministrazione ricorrente deduce che il notaio avrebbe doduto, ai sensi dell'art. 775 c.p.c., inventariare tutto quanto esisteva nell'alloggio della defunta, facendo menzione delle istanze della erede in ordine al diritto di proprietà da lei vantato su alcuni dei beni ivi rinvenuti.

Il ricorso è infondato.

---

(1) Decisione in netto contrasto con quella 11 agosto 1972, n. 2683 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 1191).

In tale pronunzia, con argomentazioni ben più convincenti, si è affermato che la presunzione dell'art. 621 c.p.c. opera ai fini dell'appartenenza all'autore della successione dei beni esistenti nella sua casa di abitazione e che l'ufficiale che procede all'inventario può solo raccogliere a verbale le dichiarazioni di terzi che vantano la proprietà di alcuni beni; sì che è da considerare inefficace l'inventario quando l'ufficiale che lo ha compilato abbia a suo criterio escluso alcuni dei beni esistenti.

Secondo la ricorrente, essendo l'alloggio in cui abitava la defunta di proprietà comune della defunta e della sorella, avrebbero dovuto essere considerati di proprietà comune anche tutti i mobili in esso esistenti, in forza di un principio che troverebbe espressione nell'articolo 621 c.p.c., quello secondo il quale il possesso per i mobili vale titolo ed il possesso dei mobili arredanti la causa è costituito dal fatto di detenerli nella propria abitazione.

La Corte di merito ha affermato al contrario che la presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione posta dall'art. 621, non trova applicazione all'inventario dell'eredità beneficiata trattandosi di una norma che ha una *ratio* particolare, rispondente all'esigenza di una efficace tutela del diritto del creditore in sede esecutiva e non applicabile, pertanto, fuori dei limiti delle opposizioni all'esecuzione.

La stessa Corte, nella specie, con esauriente motivazione ha accertato che la Gaia Enrichetta aveva abitato fino al giugno del 1959 in altro appartamento dello stesso stabile dal quale si era trasferita nell'alloggio sottostante della sorella Leopolda, occupandovi una sola stanza, ed abitandovi fino alla sua morte.

Tale circostanza fu tenuta presente dal notaio che formò l'inventario, come emerge dall'impugnata sentenza, e la Corte ritenne, con suo incensurabile apprezzamento di fatto, che l'inventario nel quale non erano stati compresi i mobili della Gaia Leopolda fosse completo e redatto con piena osservanza dell'art. 775 c.p.c.

In ogni caso, ha aggiunto la Corte, restava salva la possibilità per qualunque interessato, e quindi anche per l'Amministrazione delle Finanze di impugnare le risultanze dell'inventario denunciando che esso non riproduceva l'esatta consistenza del patrimonio della defunta.

La Corte ha però ritenuto, con un apprezzamento insindacabile, che tale prova non fosse stata fornita nè offerta dall'Amministrazione ed ha conseguentemente considerato esclusa la applicabilità del primo comma dell'art. 31 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 novembre 1972, n. 3431 - *Pres.* Lagrotta - *Est.* Caleca - *P. M.* Pedace (conf.) - Agosta c. Ministero delle Finanze.

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Controversia di imposta - Questioni sulla regolarità formale del procedimento di riscossione - Competenza del Tribunale.

(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8).

È controversia di imposta, rimessa alla competenza del Tribunale del foro erariale, quella che, svolgendosi tra i due soggetti del rapporto

tributario, ha per oggetto la regolarità formale del procedimento coattivo di riscossione e quindi anche quella riguardante la inefficacia del pignoramento per decorso del termine, pur se non vengano in discussione norme e principî di carattere tributario e non si contesti la fondatezza sostanziale dell'imposizione (1).

---

(1) Giurisprudenza pacifica, v. *Relazione Avv. Stato,* 1966-70, II, 531.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1972, n. 3503 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Sandulli - *P. M.* Silocchi (conf.) - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (avv. Pietrantoni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Ambulatorio INAM - Si estendono.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18; l. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1; r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2).

Fra gli edifici assimilati alle case di abitazione in forza dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 in relazione all'art. 2 del r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, vanno ricompresi gli ambulatori INAM, in vista della loro funzione svolta per l'utilità e il vantaggio del corpo sociale (1).

---

(1) Si conferma la decisione 9 ottobre 1972, n. 2941 (in questa *Rassegna,* 1972, I, 1209). In tali condizioni va sottolineata la necessità di porre giusti limiti al concetto, invero assai vago, di utilità di carattere sociale arrecata alla comunità, e che sempre rimane indeterminato se pure l'utilità sociale viene posta in relazione alle funzioni scolastica, di difesa dello Stato, di assistenza dei minori e dei vecchi e sanitaria. Dovrebbe pertanto considerarsi d'un canto che si discute pur sempre di edifici da assimilare a case di abitazione, sì da escludere dall'agevolazione quegli edifici che da queste strutture troppo si differenziano anche se perseguono una funzione sociale e d'altro canto il concetto di servizio sociale dovrebbe essere inteso in senso restrittivo cioè con riferimento ad attività di pubblico interesse collettivamente esercitate. Sotto questo ultimo profilo l'estensione dell'agevolazione ad un ambulatorio dell'INAM, considerato nella sentenza in rassegna, è accettabile assai di più di quanto lo fosse l'estensione, accolta nella precedente sentenza, ad un ambulatorio di privato professionista; non dovrebbe cioè bastare la funzione sociale (specificamente quella sanitaria), ma dovrebbe richiedersi anche uno svolgimento pubblicistico e collettivo della funzione stessa. Infatti nell'elencazione dell'art. 2 del r.d. n. 1094 del 1938 la caratteristica comune degli edifici considerati è sicuramente la gestione collettiva del servizio relativo.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1972, n. 3505 - *Pres.* Favara - *Est.* Falcone - *P. M.* Caristo (conf.) - Borrelli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita di lastrico solare di abitazione non ultimata - Decadenza dall'agevolazione per l'acquisto dell'area - Fattispecie.
(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

La decadenza dall'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita dell'area prima che la costruzione sia eseguita, si verifica anche quando l'acquirente dell'area abbia venduto il lastrico solare di una costruzione iniziata e non portata a termine. Per stabilire se la costruzione sia o no ultimata, ove dall'atto di acquisto dell'area non risulti un programma edilizio, deve farsi riferimento alla licenza edilizia (1).

(*Omissis*). — Il ricorrente, premesso che nell'atto di acquisto dell'area edificativa, per il quale aveva ottenuto le richieste agevolazioni fiscali previste dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non vi era alcun cenno nè al progetto del fabbricato da costruire, nè alla licenza edilizia e che egli, sull'area stessa, aveva costruito un edificio di un sol piano diviso in appartamenti forniti di licenza di abitabilità, censura la decisione impugnata, per averlo dichiarato decaduto dagli anzidetti benefici fiscali in conseguenza della vendita, a scopo edificatorio, dei lastrici solari soprastanti la costruzione realizzata. E, denunciando la violazione degli artt. 13, 14 e 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408 nonchè dell'art. 1173 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., sostiene: che i benefici tributari concessi dal citato art. 14 gli spettavano per il solo fatto dell'avvenuta costruzione, sull'area compravenduta, di case di abitazione non di lusso, indipendentemente dalla integrale realizzazione di tali case quali risultavano dal progetto approvato e dalla licenza di costruzione per esse rilasciata, poichè il contenuto di tali atti non può essere costitutivo di un'obbligazione a favore della Finanza; e che, in ogni caso, la decadenza dal beneficio

---

(1) Decisione da condividere pienamente e ne va posta in evidenza la diligente motivazione. Sul punto che si verifica decadenza quando la costruzione iniziata dall'acquirente dell'area sia ultimata da terzi v. Cass., 13 gennaio 1972, n. 102 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 282); per l'unitarietà del programma edilizio sull'intera area acquistata con unico atto, v. Cass., 10 novembre 1970, n. 2316 (*ivi*, 1970, I, 1160). Con assoluta coerenza si afferma che la vendita del lastrico solare di una casa non ultimata equivale alla vendita di una costruzione non ultimata.

fiscale avrebbe potuto essere dichiarata, solo in proporzione dei cinque piani non costruiti.

Il ricorso non merita accoglimento.

La legge 2 luglio 1949, n. 408 subordinava — nel suo testo originario il consolidamento delle agevolazioni fiscali da essa previste sui contratti di compravendita di aree alla non rivendita dell'area prima della sua edificazione, nonchè all'inizio ed alla ultimazione della costruzione, avente le caratteristiche prescritte, entro determinati tempi.

Prorogati, per effetto delle successive modificazioni, i termini di inizio e di fine della costruzione (v. legge 16 aprile 1954, n. 112 e successive) è stato poi abolito, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 (e cioè dell'8 marzo 1960), l'obbligo della ultimazione della costruzione entro il biennio dal suo inizio, salvi i termini massimi generali di validità delle norme agevolative in discussione (artt. 3 legge 2 febbraio 1960, n. 35, 5 del d.l. 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito in legge con la legge 17 febbraio 1968, n. 26); rimanendo, peraltro, ferma la decadenza per il caso di rivendita della area inedificata, cui — secondo la giurisprudenza costante di questa Suprema Corte — deve essere equiparato il caso di rivendita di area prima che la costruzione, eventualmente iniziata, sia stata ultimata.

A questo riguardo è stato, infatti, affermato che i benefici fiscali concessi dall'art. 14 della legge n. 408 del 1949 sono applicabili solo se la costruzione sia compiuta, nel termine prescritto, ad opera delle parti intervenute nell'atto in ordine al quale i benefici stessi sono stati invocati, con la conseguenza che si verifica la decadenza di cui all'art. 20 della legge anzidetta se la costruzione — sia pure nel termine stabilito — è invece effettuata, od anche soltanto ultimata, da altro soggetto al quale l'area sia stata trasferita (Cass., 30 maggio 1969, n. 1914 e Cass., 21 dicembre 1962, n. 3398).

Questo indirizzo si fonda, anzitutto, sulla formula dell'art. 14 che, col concedere i benefici fiscali per gli atti di acquisto delle aree fabbricabili, dispone che tali benefici spettano quando l'atto ha « per oggetto la costruzione » di case non di lusso, « purchè la costruzione sia iniziata e ultimata entro i limiti stabiliti » dal precedente art. 13, ponendo così una stretta, necessaria relazione tra concessione dei benefici, da una parte, e l'atto di acquisto, in riferimento al quale la concessione viene chiesta, nonchè la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto di acquisto è stato posto in essere, dall'altra; relazione tanto stretta e necessaria da rimanere interrotta e travolta per effetto della successiva rivendita dell'area, senza che la costruzione sia stata ultimata, con la conseguenza della decadenza da quei benefici.

La rilevanza di tale connessione risulta confermata dalla *ratio* della norma, che intende favorire l'assorbimento della domanda di abitazioni proveniente dai ceti meno abbienti, incrementando la costruzione di case non di lusso con un contenimento del costo di esse attraverso la rinuncia parziale, ma di notevole rilievo, alle pretese tributarie sull'atto di trasferimento dell'area destinata alla fabbricazione.

Orbene, la finalità della concessione delle agevolazioni tributarie allo scopo di ridurre l'esborso complessivo per l'acquisto delle aree, quale strumento per il contenimento del costo globale della costruzione su cui quello esborso si ripercuote, e per favorire, quindi, il mercato delle case non di lusso, sarebbe frustrata ove fosse consentita la rivendita della area prima dell'inizio o del completamento della costruzione, poichè in tal caso la conseguita riduzione della spesa di acquisto dell'area per effetto degli ottenuti benefici fiscali, lungi dal riflettersi sul costo dell'edificio destinato ad abitazione, rimarrebbe assorbita nel profitto della successiva rivendita, e vanificherebbe quel risultato di politica economica e quelle finalità sociali cui la legge è indirizzata.

E se questo è il principio desumibile in materia non solo dal significato proprio delle espressioni legislative secondo la connessione di esse, ma anche dalla intenzione del legislatore quale risulta dalla individuazione del bisogno sociale che la norma è destinata a soddisfare, non può dubitarsi che le stesse conseguenze che discendono dalle ipotesi già considerate devono essere ricollegate alla specie in esame, della rivendita dell'area soprastante la costruzione non ultimata.

Si rimane invero all'interno del campo delimitato dalla fattispecie astratta di decadenza dalle agevolazioni fiscali innanzi chiarita tanto se oggetto della rivendita da parte dell'acquirente dell'area edificabile, che abbia chiesto ed ottenuto detti benefici, sia la stessa area con la soprastante costruzione non ancora ultimata, quanto se oggetto di essa sia il lastrico solare della costruzione non ultimata.

Poichè la causa della decadenza dai benefici non è la rivendita in sè, bensì la mancata utilizzazione dell'area per la realizzazione della costruzione in funzione della quale i benefici stessi erano stati concessi, ciò che è rilevante nella struttura della fattispecie, è il fatto che la costruzione non è stata ultimata e che l'acquirente-rivenditore non sia più nella possibilità di ultimarla, neppure nei termini finali previsti dalla legge per la validità dei benefici fiscali e sotto questo profilo le due situazioni considerate non presentano nessuna differenza tale da giustificarne un diverso trattamento.

Del resto, ai fini della legge di agevolazione di cui si discute, si ritiene compreso fra gli « acquisti di aree edificabili » aventi ad og-

getto la costruzione di case, anche l'acquisto, dal proprietario di un'area o di un edificio, del diritto di superficie o di sopraelevazione (Cass., 10 marzo 1970, n. 608).

In armonia con tali principî deve essere risolto il quesito ulteriore in ordine al valore da attribuirsi all'espressione « ultimazione della costruzione », quale evento dal cui verificarsi o meno dipende, nel concorso delle altre condizioni previste dalla legge, il consolidarsi dello speciale trattamento fiscale accordato su domanda specifica, al momento dell'acquisto dell'area edificabile, o la decadenza da esso.

Al riguardo deve essere ricordato il costante indirizzo di questa Suprema Corte in tema di acquisto con unico atto di area fabbricabile destinata alla costruzione di una pluralità di edifici; indirizzo secondo il quale, per fruire in tale ipotesi dell'agevolazione sull'imposta di registro (art. 14 della legge n. 408 del 1949), è necessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il termine di legge; cioè che venga realizzata l'attività costruttiva su tutto il terreno unitariamente considerato.

Questa giurisprudenza, che si fonda sulla ricordata *ratio* della legge, e cioè sulla stretta e necessaria relazione della concessione dei benefici tributari con l'atto in riferimento al quale la concessione viene richiesta e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto è stato posto in essere, sottolinea il collegamento che deve sussistere tra l'atto di acquisto dell'area e l'attività edificatoria che l'acquirente progetta di realizzare sulla stessa; attività che può ritenersi concretata solo con il compimento di quelle costruzioni, in numero e consistenza, che costituiscono oggetto del « programma edilizio », per la cui esecuzione l'atto è stato posto in essere, programma che deve, pertanto, ricevere intera esecuzione (v. in particolare Cass., 10 novembre 1970, n. 2316).

Nè pare seriamente contestabile che la coerenza del sistema impone di accogliere lo stesso principio anche quando l'accertamento dell'avvenuta ultimazione della costruzione venga in rilievo agli effetti della decadenza per la rivendita dell'area.

Rimane da stabilire, quando il « programma di costruzione » non risulti dallo stesso atto di compravendita, se e da quali elementi estranei all'atto esso possa desumersi.

Sul primo punto — come osserva la sagace difesa dell'Amministrazione finanziaria — appare chiaro come sia la stessa legge a rinviare, agli effetti della determinazione della fattispecie legale agevolata, ad elementi estranei all'atto, cioè al fatto « costruzione »; e non solamente, come è ovvio, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali che valgono a qualificarla come « casa di abitazione non di lusso », ma anche per quanto riguarda la sua compiuta consistenza.

Quanto al secondo punto, il dato certo ed obbiettivo che dà concreto contenuto alle espressioni « ultimazione del fabbricato » e « costruzione ultimata » (v. art. 5 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150); che consente, cioè, di individuare, nell'ambito dell'ampia accezione di cui sono capaci tali concetti, quella che deve ritenersi propria nel caso concreto, in rapporto all'economia dell'atto che alla costruzione stessa è preordinato, è la licenza edilizia rilasciata.

L'obbligo di ultimazione del fabbricato a carico dell'acquirente dell'area, secondo il significato proprio delle parole consiste, infatti, nell'obbligo di portare a compimento, di condurre a termine il fabbricato del quale è stata iniziata la costruzione; e detto fabbricato non può essere che quello che ha formato oggetto dell'autorizzazione contenuta nella licenza edilizia, cioè di quello edificio che lo stesso acquirente ha concretamente progettato per dare esecuzione al suo programma costruttivo, ed in ordine al quale è stato rimosso a suo favore il limite all'esercizio dello *ius aedificandi.*

L'esercizio dello *ius aedificandi* inerisce, infatti, al diritto di proprietà fondiaria come una delle sue concrete e peculiari manifestazioni, ma soggiace all'osservanza di molteplici limitazioni e prescrizioni commesse per legge a determinazioni della pubblica autorità, per cui chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale procedere alla costruzione di un edificio deve chiedere al sindaco apposita licenza (art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 755) presentando, tra l'altro, un progetto tecnico dell'opera da costruire, ed è autorizzato ad edificare in conformità dei progetti sottoposti all'autorità comunale e da questa approvati (in conformità delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione: art. 32 legge 17 agosto 1942, n. 1150).

In conclusione, il giudizio sulla compiutezza del fabbricato agli effetti della conservazione dei benefici fiscali per il caso di rivendita dell'area non può che essere fatto con riferimento alla detta licenza, la quale ha autorizzato la costruzione del fabbricato il cui completamento viene in esame, e che non costituisce, pertanto — come sostiene il ricorrente — il fatto generatore di un'obbligazione a favore dell'Amministrazione finanziaria, ma concorre semplicemente a determinare in concreto la complessa fattispecie legale (acquisto dell'area per la costruzione di case non di lusso e costruzione delle stesse) cui la norma agevolatrice ha riguardo, quale elemento certo di raffronto per il giudizio di completezza della costruzione.

Correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha ritenuto che l'acquisto di un'area per la costruzione di un edificio ad uso di abitazione può usufruire dell'agevolazione sull'imposta di registro concessa dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, solo in quanto l'edificio così come progettato nella licenza di costruzione venga ultimato e portato a compimento per case non di lusso entro i termini di

legge, e che decade dal beneficio fiscale l'acquirente il quale, dopo avere costruito un solo piano dell'edificio progettato di sei piani, venda ad altri il lastrico solare su detto piano da lui costruito, perchè, il secondo acquirente possa, ove lo creda, ultimare l'edificio per il quale era stata ottenuta la licenza.

Nè in tal caso è ammissibile — come pretende il ricorrente — la conservazione da parte del contribuente, di un beneficio parziale, perchè diventa operante il principio, vigente in materia tributaria, secondo il quale l'inadempimento anche parziale delle condizioni poste dalla legge per fruire di un'agevolazione porta alla decadenza totale delle agevolazioni già applicate; con la conseguenza che la decadenza inerisce all'intero contratto di acquisto, indivisibilmente riferito al suolo, e non alle dimensioni dell'edificio soprastante, così da potersi frazionare secondo la parte costruita rispetto a quella non costruita. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1972, n. 3538 - *Pres.* Icardi - *Est.* Longo - *P. M.* Raya (diff.) - Compagnia Italiana dei Jolli Hotels (avv. Ledda) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Abbonamento - Cassa per il Mezzogiorno - Portata - Atti di enti affidatari in materia di credito - Estensione dell'abbonamento - Limiti.

(l. 10 agosto 1950, n. 646, artt. 8, 17 e 26; l. 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 31).

L'abbonamento di cui all'art. 26 della legge 10 agosto 1950, numero 646 sostituisce le imposte dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno per attività ad essa strettamente inerenti, anche se compiute in partecipazione con altri enti, e per quelle afferenti all'esecuzione di opere da parte degli enti affidatari o concessionari contemplati nell'art. 8; conseguentemente in materia di finanziamento e concessione di credito possono ritenersi inerenti alla attività della Cassa (che non ha il potere di intervenire direttamente) le operazioni eseguite, a norma dell'art. 17, dagli enti affidatari che abbiano in base alle norme che li disciplinano, potere di esercitare il credito nell'Italia meridionale nel particolare settore; non sono invece riconducibili alla attività della Cassa e soggiacciono quindi all'imposta ordinaria, le operazioni di credito eseguite da enti non abilitati per lo specifico settore o che superano i limiti delle relative attribuzioni (1).

---

(1) Identica è l'altra sentenza in pari data n. 3539. Sulla questione non constano precedenti specifici.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1973, n. 40 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Valore - *P. M.* Martinelli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Fabrini.

Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Procedimento - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

La solidarietà tributaria è da ricondurre integralmente alle regole della solidarietà di diritto comune sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale; conseguentemente, non essendosi in presenza di un rapporto unico e inscindibile ma di una pluralità di obbligazioni di identico contenuto rette da causa unica, non si crea litisconsorzio necessario (1).

(*Omissis*). — Con citazione 13 agosto 1962, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato conveniva innanzi al Tribunale di Bologna Fabrini Anita, Pellecchi Ugo e Pellecchi Federico, chiedendo l'annullamento per mancanza di calcolo e grave errore di apprezzamento della decisione 19 ottobre 1961, emessa dalla Commissione Provinciale delle Imposte di detta città in merito alla determinazione di valore relativa alla vendita alla Fabrini di un podere appartenente ai Pellecchi.

Costituitasi in giudizio, la Fabrini chiedeva il rigetto della domanda. Pellecchi Federico, a sua volta, compariva di persona, senza l'assistenza di difensore, dichiarando che il padre, Pellecchi Ugo era deceduto il 31 luglio 1959. A seguito di ciò, il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso 6 maggio 1963, l'Amministrazione attrice chiedeva la revoca di tale provvedimento, in quanto il Pellecchi Ugo, essendo deceduto prima della proposizione della domanda, non aveva assunto la qualità di parte, e domandava, pertanto, la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudizio. Il G.I. fissava l'udienza del 5 luglio successivo per la riassunzione. La Fabrini eccepiva l'avvenuta estinzione del processo, perchè non riassunto nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. ed, in subordine, insisteva nelle sue eccezioni di merito.

Il Tribunale respingeva l'eccezione di estinzione ed accoglieva la domanda dell'Amministrazione, condannando alle spese la Fabrini e Pellecchi Federico.

---

(1) Ancora una pronunzia sulla solidarietà tributaria che nega la necessità del contradittorio; ed è significativa perchè, in un giudizio di impugnazione (per difetto di calcolo e errore di apprezzamento) di decisione di commissione, esclude la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che aveva partecipato al giudizio nella fase precedente. Sull'intero problema v. C. Bafile, *I nuovi problemi della solidarietà tributaria,* in questa *Rassegna,* 1972, I, 663).

Su gravame della Fabrini, questa pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello che, con la sentenza oggi denunciata, affermava che l'obbligazione tributaria, nel caso di solidarietà passiva, è caratterizzata dall'unità ed inscindibilità del vincolo, in quanto il rapporto tributario non consente diversità di definizione nei confronti dei singoli coobbligati, per l'interesse pubblico ad evitare disparità di trattamento fra i più contribuenti tenuti in base allo stesso fatto generatore di imposta. Affermava, quindi, che al presente giudizio dovevano necessariamente partecipare tutti gli eredi del coobbligato Pellecchi Ugo e che, pertanto, la causa andava rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., perchè disponesse l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Avverso tale decisione l'Amministrazione ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo. Non è presente la Fabrini.

Motivi della decisione

Con l'unico mezzo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze — lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 331, 354 c.p.c., 1292 e segg. c.c., nonchè l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. — si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che, pur venuta meno, per effetto della sentenza n. 48 del 16 maggio 1968 della Corte Costituzionale, la rappresentanza reciproca in materia di obbligazioni nascenti dal rapporto di imposta, sia rimasto ugualmente fermo il principio della inscindibilità ed indivisibilità dell'obbligazione tributaria, affermando conseguentemente la necessità, ai fini della instaurazione di un valido contraddittorio, della presenza in giudizio di tutti i contribuenti in ordine allo stesso fatto generatore di imposta.

La censura è fondata.

In passato, questa Suprema Corte, muovendo in genere dal presupposto che l'obbligazione tributaria, per la sua natura pubblicistica che la fa essere identica nei confronti di tutti i coobbligati, è unica e inscindibile, aveva affermato che la solidarietà tributaria ha delle caratteristiche peculiari proprie che, sottraendola alla disciplina dell'analogo istituto di diritti privato fanno di essa un particolare tipo di consorzio originario nel quale il pericolo di decisioni e di trattamenti difformi viene evitato con l'attribuire a ciascuno dei coobbligati, sia nella fase di accertamento che in quella contenziosa, la rappresentanza processuale degli altri.

Da tali principî derivava l'ulteriore conseguenza della estensione a tutti i coobbligati dell'efficacia del giudicato formatosi nei confronti di uno solo di essi.

Venuto meno, al principio della mutua rappresentanza processuale, il conforto degli artt. 20 e 21 del r.d.l. n. 1639 del 1936 che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi « nella parte secondo la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri », il problema della solidarietà tributaria è stato riesaminato da questa Corte Suprema che, con una serie di pronunce (Cass. 20 gennaio 1969, nn. 135 e 138; 28 ottobre 1969, n. 3534; 3 aprile 1971, n. 943; 5 gennaio 1972, n. 13), mutando indirizzo, ha affermato l'esclusione di qualunque particolarità della solidarietà tributaria, da ricondurre integralmente alle regole comuni sia sotto l'aspetto processuale che sotto quello sostanziale, accogliendo così l'opinione della prevalente dottrina.

Codesto nuovo indirizzo giurisprudenziale deve essere ribadito, non apparendo idonee, per discostarsene, le considerazioni della Corte bolognese, prevalentemente incentrate sulla natura pubblicistica della obbligazione tributaria.

Tale natura invero, in mancanza di una norma concreta di diritto positivo, non può valere, da sola, a far derogare al principio generale secondo cui, nella obbligazione assunta da più soggetti identicamente ed in solido, si ha una pluralità di obbligazioni rette da un'unica causa.

Nè dalle disposizioni che sanciscono la solidarietà del debito di imposta è possibile desumere alcun suffragio alla tesi della unità e inscindibilità della relativa obbligazione, limitandosi esse sostanzialmente a stabilire che i condebitori sono solidali nel pagamento: così l'art. 93 della legge di registro, l'art. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e l'art. 12 d.l.lt. 8 marzo 1945, n. 90, in tema di imposta sulle successioni, l'art. 43 legge 19 giugno 1940, n. 762 in tema di imposta sull'entrata, e, in tema di imposte dirette, gli artt. 16, 50, 70, 191 e 197 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Per converso, la pretesa inscindibilità è nettamente contrastata, oltre che dalla natura stessa dell'obbligazione pecuniaria — che è sempre divisibile — da quella « rateizzazione » del pagamento che, come risulta da numerose disposizioni di legge vigenti in proposito, è del tutto normale in materia di imposte (artt. 12 legge registro, 65 legge sulle successioni, 10 r.d. 22 maggio 1960, n. 316 e 195 t.u. n. 645 del 1958).

Del pari inidoneo ad avvalorare la tesi di una diversa struttura della solidarietà tributaria è anche l'argomento tratto dalle disposizioni che consentono all'Amministrazione Finanziaria di compiere atti di accertamento in base alla dichiarazione di uno solo dei coobbligati (artt. 30 e 79 legge registro, 55 sulle successioni e 18 r.d.l. n. 1639 del 1936).

Tali disposizioni mirano invero a rendere concreto ed operante il dovere di cooperazione che la legge pone a carico dei soggetti passivi dell'imposta chiamandoli a fornire gli elementi necessari per l'accertamento e la determinazione del tributo; e lungi dall'attribuire alle dichiarazioni così rese valore di confessione o di ricognizione di debito ed a farle perciò assurgere a fonte di prova dell'obbligazione tributaria, valgono soltanto a fare in modo che la dichiarazione resa da uno dei coobbligati esoneri gli altri dall'analogo adempimento.

Una diversa interpretazione non riuscirebbe a spiegare la presenza, nel sistema, di una disposizione come quella dell'art. 16, ultimo comma, del citato t.u. n. 645 del 1958 che — nell'ipotesi di procedure da proseguire nei confronti di coeredi del contribuente — con lo estendere a tutti l'efficacia di atti notificati ad uno di essi unicamente nel caso in cui gli eredi abbiano omesso di comunicare all'ufficio le loro generalità, e comunque fino a sei mesi dalla morte del contribuente, lascia chiaramente intendere che, ove l'onere di comunicazione sia stato dagli eredi adempiuto, è necessario procedere a distinte notificazioni, con la conseguente possibilità di autonome decorrenze di termini.

Orbene, una volta accertato che la solidarietà tributaria non differisce dalla solidarietà comune, non può esservi dubbio che l'obbligazione solidale, non facendo sorgere un rapporto unico e inscindibile, ma una pluralità di obbligazioni di identico contenuto, rette da una unica causa, non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass. n. 1562, del 1971), per cui non era necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ugo Pellecchi, come ha invece opinato la Corte bolognese, rimettendo conseguentemente la causa al primo giudice. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1973, n. 54 - *Pres.* Saya - *Est.* Pascasio - *P. M.* Minetti (conf.) - Malvasia Tortorelli (avv. Busi e Di Segni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di successione - Deduzione di passività - Debiti verso pubbliche amministrazioni non liquidi al momento dell'apertura della successione - Prova della illiquidità - Termine - Inosservanza - Decadenza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 50).

I debiti verso pubbliche amministrazioni non liquidi al momento dell'apertura della successione possono essere dedotti dal passivo anche dopo il decorso del termine di due anni dalla denuncia a condizione che sia dimostrato con un certificato da presentare un mese

prima della scadenza del biennio, cioè nel corso del 23° mese, la illiquidità del credito; il termine del 23° mese ha riferimento sia alla certificazione della illiquidità in quel tempo, sia alla presentazione all'Ufficio del relativo certificato (1).

(*Omissis*). — Del pari infondato è il secondo motivo col quale la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 50 e 115 della legge tributaria sulle successioni 12 e 14 delle preleggi in relazione all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c., sostiene che non sussisterebbe l'obbligo di produrre il certificato di illiquidità del debito entro l'ultimo mese del biennio dalla presentazione della denuncia.

Dispone detto articolo che « quando si tratta di debiti verso la Pubblica Amministrazione, non liquidi al momento dell'apertura della successione, è ammessa la giustificazione anche dopo la scadenza dei due anni dalla denuncia, se sia provato » con un certificato dell'Amministrazione creditrice che un mese prima di detta scadenza (quindi nel 23° mese) la liquidazione non era ancora avvenuta.

In questo caso, la giustificazione deve fornirsi entro due mesi dalla data della liquidazione.

Questa disposizione è stata interpretata dalla Corte d'Appello in conformità della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale l'erede, per poter ottenere la detrazione dei debiti verso la P.A. oltre il biennio imposto da detto art. 50 per tutte le passività in genere, è tenuto a produrre un mese prima dei due anni, e cioè nel corso del 23° mese, un certificato attestante la illiquidità del debito a quella data, senza possibilità di presentare una dichiarazione precedente o susseguente. La « giustificazione », ossia la prova del debito, deve essere fornita nell'ulteriore termine di due mesi dalla liquidazione (sent. 12 agosto 1963, n. 2301; 20 novembre 1956, n. 4275). Consegue, che l'inosservanza del primo termine rende superflua l'osservanza del secondo. Peraltro, poichè la norma, nella sua testuale formulazione, condiziona la detraibilità del debito alla produzione del predetto certificato: « se sia provato » — e lo sia entro il termine di due anni stabilito dal precedente comma per tutti i debiti da dedurre, compresi quelli verso pubbliche amministrazioni — è manifesto che la prova non può essere data successivamente, come si pretende dalla ricorrente.

Trattandosi di disposizioni di carattere formale e probatorio, non è ammissibile diversa interpretazione che non si fondi sul letterale significato delle disposizioni di cui innanzi e pertanto questa Corte Suprema non trova motivo per una interpretazione diversa. — (*Omissis*).

---

(1) Giurisprudenza pacifica: Cass. 12 agosto 1963, n. 2301, *Riv. Leg. fisc.*, 1963, 2350; 27 gennaio 1959, n. 237, *ivi*, 1959, 852; 20 novembre 1956, n. 4275, ivi, 1957, 406.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gennaio 1973, n. 120 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Elia - *P. M.* De Marco (conf.) - Monti (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di successione - Deduzione di passività - Debito cambiario - Annotazione sui libri di commercio non anteriore alla apertura della successione - Non deducibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 e 48).

Per la deduzione dall'attivo della successione di debito cambiario è necessaria, oltre alla produzione del titolo, l'annotazione di esso nei libri di commercio del creditore o del debitore in data anteriore all'apertura della successione. Conseguentemente non è deducibile un debito cambiario annotato sui registri di una banca lo stesso giorno dell'apertura della successione (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) e successive modifiche (art. 4, legge n. 206 del 1949, nonchè legge n. 1509 del 1960 e legge n. 69 del 1967) ed inoltre violazione degli artt. 1327 c.c. abrogato e 2704 c.c. vigente ed infine vizio di motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deduce il ricorrente che, erroneamente, la Corte di merito ritenne che il debito cambiario risultante annotato nei libri contabili della Banca creditrice lo stesso giorno dell'apertura della successione non fosse deducibile dall'asse ereditario perchè l'annotazione non forniva la prova della esistenza di un debito esistente al momento della morte, ossia, di data certa, anteriore al decesso. Deduce il ricorrente che il quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni stabilisce un trattamento particolare per la detraibilità dall'asse ereditario dei debiti cambiari. Tale trattamento particolare consisterebbe nel fatto che, per dedurre il debito cambiario dall'asse, ove manchi il requisito di certezza della data, deve ritenersi sufficiente l'annotazione nei libri contabili. Secondo il ricorrente, mentre per i debiti risultanti da scrittura privata è necessaria l'acquisizione della data certa, invece per quelli risultanti da cambiali è sufficiente l'annotazione nei libri di

---

(1) Per giurisprudenza pacifica l'annotazione del debito cambiario sui libri di commercio, che costituisce l'equipollente dell'acquisto della data certa delle scritture private, è sempre necessaria e deve essere anteriore all'apertura della successione (cfr. Cass., 22 marzo 1967, n. 652, in questa *Rassegna*, 1967, 460; 16 novembre 1971, n. 3262, *Riv. leg. fisc.*, 1972, 1245).

commercio, oltre all'esibizione del titolo, perchè questo ha acquistata data certa con la morte del sottoscrittore, e l'esistenza del debito è confermata dalla dichiarazione degli eredi e della Banca creditrice. Assume il ricorrente che, diversamente ragionando, la disposizione del quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria citata sarebbe inutile, in quanto le cambiali sono scritture private, e per esse, in genere, il secondo comma prevede il requisito della certezza di data, onde la disposizione del quinto comma può intendersi solo nel senso che, per le cambiali, la legge non richieda tale requisito.

La censura è infondata.

L'art. 1 della legge tributaria per le successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) assoggetta alla tassa le trasmissioni di beni e diritti in base al loro ammontare netto di passività. L'art. 20 della stessa legge fissa il principio che la tassa opera al momento in cui la successione si apre, ossia al momento della morte del *de cuius*. Con riferimento implicito a tali norme l'art. 45 della stessa legge fissa, nel primo comma, il principio, avente valore generale, secondo cui sono ammessi in deduzione dall'ammontare dell'asse ereditario i debiti esistenti nel momento della morte. Lo stesso articolo ritiene esistenti, al momento della morte, le passività risultanti da atti pubblici o sentenze di data anteriore alla morte del *de cuius*, oppure i debiti risultanti da scritture private che abbiano acquistata data certa, anteriormente al momento della morte del dante causa, in uno dei modi previsti dall'art. 1327 del codice abrogato (2704 del codice civile vigente), ma esclude, espressamente, che la certezza di data possa derivare dalla morte o dalla fisica impossibilità di scrivere di colui, o di coloro, che sottoscrissero la scrittura. Per i debiti cambiari, la loro esistenza (al momento della morte) può giustificarsi quando siano annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore.

Risulta dal collegamento delle norme suddette il principio generale che la detrazione dall'asse può aversi solo se gli eredi dimostrano che la passività sia anteriore al momento della morte. Tale dimostrazione, che, per le scritture private, può darsi solo in uno dei modi di cui all'art. 2704 c.c., esclusa la morte o la fisica impossibilità di scrivere dei sottoscrittori, invece, per i debiti cambiari, si può dare, anche, con riferimento ad un'annotazione nei libri di commercio (del debitore o del creditore); che, dunque, deve, in base alla rilevata *ratio legis*, essere sicuramente effettuata in un momento anteriore a quello della morte del *de cuius*.

Ove manchi la prova, da fornirsi a cura degli eredi, nei modi prescritti dalla legge tributaria sulle successioni (art. 50 della legge medesima), che il debito esisteva anteriormente alla morte, è evidente che non si può procedere alla detrazione, nemmeno nel biennio successivo all'apertura della successione.

Oltre a tale prova, dell'anteriorità del debito, rispetto al momento della morte del *de cuius*, da darsi nelle forme previste dalla legge fiscale, e, dunque, non con testimoni o presunzioni o altri mezzi istruttori, la legge esige, in aggiunta alla prova, e per maggior cautela del pubblico interesse, anche (art. 48, r.d. n. 3270 del 1923) che siano prodotti i titoli dei debiti e una dichiarazione, degli eredi debitori, e dei creditori, la quale affermi che il debito sussisteva « al tempo dell'aperta successione », ossia al momento della morte. Il che viene a confermare che il presupposto della detrazione è sempre che il debito risulti esistente al momento della morte del *de cuius*. Per il combinato disposto dell'art. 45 e dell'art. 48 citati, è chiaro che, ai fini della deducibilità del debito dall'asse ereditario, non è sufficiente la dichiarazione, prevista dall'art. 48, nè la produzione del titolo, ma occorre dimostrare, coi limiti probatori fissati dalla legge fiscale, e, cioè, con atto pubblico o scrittura, che abbia acquistata data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c. citato, e non per morte o fisica impossibilità di scrivere. Per i debiti cambiari, la dimostrazione di anteriorità del debito rispetto al momento della morte può essere data anche mediante l'annotazione nei libri di commercio, dal che deriva che tale annotazione deve risultare sicuramente anteriore alla morte del dante causa, debitore originario.

L'annotazione eseguita lo stesso giorno della morte nei libri di commercio di un istituto bancario, essendo priva dell'indicazione dell'orario dell'operazione, non è sufficiente a dimostrare che essa sia stata eseguita anteriormente al decesso del debitore cambiario, salvo che l'ora del decesso risulti certamente successiva all'ora di chiusura del servizio bancario.

Nella specie, come motivatamente ritenne la Corte di merito e come è pacifico, il *de cuius* decedette alle ore 10 del 1° settembre 1961 e l'annotazione risulta eseguita lo stesso giorno della morte, e, dunque, poichè la morte era avvenuta prima dell'orario, notorio, di chiusura del servizio bancario, che alle dieci del mattino è in pieno svolgimento e prosegue per altre ore successive, non si può stabilire se l'annotazione sia stata posta in essere prima del decesso e, dunque, non si ha alcuna prova che il debito cambiario esistesse prima della morte.

Il legislatore fiscale ha voluto, infatti, che la deducibilità dell'asse presupponga un sistema probatorio legale, dal quale esclusivamente, in base alla stessa legge fiscale, possa derivare la certezza, formalmente intesa, dell'anteriorità del debito rispetto al momento della morte. Per le cambiali, il detto sistema comprende l'annotazione nei libri di commercio, sempre ai fini della sicurezza che la passività sia anteriore alla morte, e, comunque, esige che l'annotazione sia anteriore al decesso, per poter essere efficace, alla stregua della *ratio legis*.

In base a tali principî di diritto la sentenza denunciata ha accertato che, in fatto, nella specie, non vi era certezza che l'annotazione,

eseguita lo stesso giorno della morte, avvenuta alle dieci del mattino, fosse precedente al momento del decesso, e dunque esattamente, con riferimento all'art. 45 della legge n. 3270 del 1923, la Corte di merito ha dichiarato che il debito cambiario di 200 milioni, rappresentato da cambiali emesse anche lo stesso giorno della morte, non potesse essere detratto dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1973, n. 179 - *Pres.* Saja - *Est.* Lipari - *P. M.* Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Soc. Investimenti Sud Italia (avv. Gagliardi).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati - Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale - Legittimità.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art 5).

Imposte e tasse in genere - Norme di agevolazione - Interpretazione estensiva - Legittimità - Trasferimento in proprietà - Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale - Concetto di proprietà - Sua funzione sociale.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 5 del d.l. 18 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno, si applicano, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche all'atto amministrativo di anticipata occupazione del demanio marittimo con l'autorizzazione all'immediata edificazione di opere permanenti per la costruzione di uno stabilimento industriale, in quanto tale atto, a prescindere dalla sua precarietà, pone in essere un uso eccezionale del bene demaniale consentendo l'edificazione di uno stabilimento sul quale all'imprenditore spetterà un diritto reale soggettivo corrispondente nei rapporti fra privati alla proprietà superficiaria (1).

(1-2) La sentenza sopra riportata, con ampiezza di argomentazioni, affronta un problema di per sè modesto, ma estende la trattazione ad un gran numero di questioni di grande rilievo. La motivazione può essere divisa in capitoli, ciascuno rilevante anche da solo.

La prima parte riassume l'orientamento della S.C. sulla interpretazione estensiva del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 e porta alla conclusione che l'agevolazione per il trasferimento « di proprietà » di terreni e di fabbricati comprende anche l'atto traslativo costituitivo del diritto di super-

In applicazione del canone ermeneutico secondo cui le norme che concedono agevolazioni fiscali, pur essendo insuscettibili di interpretazione analogica, possono essere interpretate estensivamente, deve farsi rientrare nella finalità di incremento industriale, accanto alla realizzazione di stabilimento industriale mediante trasferimento in proprietà, quella che si attua a mezzo di proprietà superficiaria dello stabilimento su area demaniale, realizzando la funzione sociale della proprietà pubblica (2).

(*Omissis*). — Il problema che questo S. C. è chiamato a risolvere è pertanto solo quello interpretativo del citato art. 5, della sua estensione ad atti amministrativi di concessione « precaria » di beni del demanio marittimo, mediante l'attribuzione del diritto di effettuare e mantenere le costruzioni da destinare ad impianti industriali.

La conclusione affermativa cui è pervenuta la Corte d'appello di Catanzaro appare esatta, anche se la succinta linea argomentativa adottata merita qualche integrazione, tanto più opportuna in quanto la specifica questione viene affrontata dal S. C. per la prima volta.

Punto di partenza obbligato dell'indagine è il richiamo al costante orientamento giurisprudenziale di questo supremo collegio secondo cui le norme che concedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale, perchè derogano al principio generale dell'imposizione collegata ad un certo presupposto, e sono quindi insuscettibili di interpretazione analogica, mentre ne è ammessa l'interpretazione estensiva. (Cass., 21 luglio 1971, n. 2376; Cass., 3 luglio 1971, n. 2074; Cass., 9 giugno 1971, n. 1708; Cass., 29 maggio 1971, n. 1614; Cass., 10 febbraio 1971, n. 339; Cass., 26 gennaio 1971, n. 179; Cass., 7 dicembre 1970, n. 2585; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540; Cass., 10 luglio 1968,

---

ficie su beni privati. Segue la disamina della questione della creazione di diritti soggettivi di consistenza reale su beni demaniali risolta, secondo un insegnamento ormai costante, nel senso affermativo sia agli effetti sostanziali che a quelli tributari (Cass., 26 ottobre 1970, n. 2164, in questa *Rassegna*, 1971, 356; 7 aprile 1971, n. 1030, *ivi*, 860; 29 maggio 1972, n. 1680; *ivi*, 1972, I, 721); di qui l'equiparazione tra diritto di superficie su beni privati e uso eccezionale (concessione *ad aedificandum*) su beni demaniali, negandosi rilevanza alla temporaneità o precarietà della concessione. Quest'ultima affermazione sembra invero troppo assoluta: se l'uso eccezionale di beni demaniali può creare diritti soggettivi di consistenza reale, e come tali considerati agli effetti della legge di registro, sovente accade che le costruzioni eseguite dal concessionario siano destinate a passare in proprietà dello Stato al termine della concessione, ed in tal caso, come pure la sentenza ricorda, il valore delle costruzioni costituisce corrispettivo ai fini della base imponibile (Cass., 7 aprile 1972, n. 1033, *ivi*, 1972, I, 483); in tale ipotesi il diritto del concessionario a tempo determinato su una costruzione sin dall'origine destinata a diventare di proprietà demaniale non sembra potersi equiparare al diritto di proprietà, così come può

n. 2392; Cass., 4 giugno 1968, n. 1688; Cass., 26 giugno 1968, n. 1269; Cass., 3 luglio 1967, n. 1621; Cass., 7 gennaio 1967, n. 61; Cass. 5 gennaio 1967, n. 28; nonchè le meno recenti decisioni nn. 179-65, 2094-64, 404-64, 699-62, 611-62, 863-61, 3030-59, 2500-59, 1191-58, 1822-57, ecc.).

Le numerose sentenze di questa suprema Corte che hanno affrontato e risolto problemi interpretativi riguardanti il d.l.c.p.s. n. 1598 in generale, e l'art. 5 in particolare, ne ribadiscono la *ratio legis* di chiarissima evidenza che è quella di favorire (incrementare, potenziare, incentivare, stimolare, sviluppare, attivare: secondo una gamma di sinonimi di sostanziale equivalenza concettuale) l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare (cfr. ad esempio: Cass., 27 ottobre 1966, n. 2645; Cass., 29 febbraio 1968, n. 663; Cass., 29 maggio 1972, n. 1689).

La valorizzazione di questa *ratio* ha comportato l'adozione di interpretazioni necessariamente estensive (e non analogiche) in coerenza con l'enunciato principio generale. Si è così ritenuto che stabilimenti industriali tecnicamente organizzati sono sia quelli destinati alla produzione di beni, sia quelli che producono servizi (Cass., 27 ottobre 1964, n. 2645 cit.; Cass., 24 maggio 1967, n. 1134); si è allargata la nozione di « primo » trasferimento, precisando che l'agevolazione spetta non al primo trasferimento in senso cronologico, ma al primo utile ai fini dell'attuazione delle iniziative industriali, cioè a quel trasferimento di beni per mezzo del quale sia stata realizzata l'iniziativa (Cass.,

---

dubitarsi della equiparazione allo stesso diritto di proprietà della costituzione del diritto di superficie a tempo determinato prevista dall'articolo 953 c.c., sebbene ambedue questi diritti abbiano indubbiamente consistenza reale.

Il capitolo che segue sul concetto moderno di proprietà supera il problema della qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro e per la sua generalità rischia di essere scarsamente utile ai fini del caso deciso e della definizione delle questioni tributarie connesse al trasferimento della proprietà; non volendo entrare nel vivo di tanto problema, sembra tuttavia si debba rilevare che appare eccessivo considerare diritto di proprietà temporanea il diritto su un bene per la durata di un solo triennio, entro il quale l'agevolazione in disamina deve consolidarsi.

Sembra poi troppo assoluta la sottoposizione della proprietà pubblica agli stessi principî della funzione sociale della proprietà che l'art. 42 della Costituzione riferisce alla proprietà privata; la proprietà pubblica svolge indubbiamente una funzione sociale ancor più marcata, ma fondamentalmente diversa.

L'ultima parte approfondisce il problema della interpretazione estensiva delle norme tributarie sul solco di una giurisprudenza ormai assai ricca; è una trattazione assai profonda ma che pecca forse di genericità perchè non offre i criteri soddisfacenti per stabilire, in riferimento alla specifica norma di agevolazione, il modo di individuazione della *mens legis* (v. *Relazione Avv. Stato,* 1966-70, II, 448).

6 novembre 1968, n. 3662; Cass., 19 ottobre 1970, n. 2080); e si è riconosciuto il beneficio non solo in ipotesi di trasferimento di immobili destinati a nuovi impianti industriali, ma anche rispetto a trasferimenti relativi ad opere di ampliamento, trasformazione, ricostruzione o riattivazione di stabilimenti già esistenti (Cass., 8 luglio 1971, n. 2144).

Lo scopo perseguito di favorire il processo di industrializzazione in quanto effettivamente si creino nuovi impianti industriali (o si potenzino quelli esistenti) impronta di sè la stessa configurazione della fattispecie agevolativa, scandita in due momenti: quello della concessione immediata, ma provvisoria, del beneficio accordato in funzione della prevista attuazione di una data iniziativa industriale e quello della definitiva conferma, o decadenza dal beneficio ove lo stesso non si dimostri, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, che il fine sia stato raggiunto, mediante dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio (o, dopo l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1492 dalla Camera di commercio) costituente mezzo di prova esclusivo al riguardo (Cass.: 1234-58, 2288-61, 1111-63, 2334-63, 1548-65, 553-68, 3662-68, 2046-72).

Alla luce di questa *ratio*, ed in armonia con le precedenti puntualizzazioni giurisprudenziali, deve verificarsi la ritualità dell'interpretazione estensiva compiuta dalla sentenza impugnata.

L'espressione « trasferimenti di proprietà », riferita ai terreni od ai fabbricati occorrenti all'attuazione delle iniziative industriali, ed apprezzata sul piano della qualificazione civilistica, certamente comporta l'equivalenza fra atti di trasferimento della piena proprietà ed atti traslativo-costitutivi del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo delle costruzioni rispetto alle quali si potrà realizzare il diritto di proprietà superficiaria.

Al trasferimento di proprietà previsto per il terreno da destinare a fabbricati industriali corrisponde, nella previsione normativa, quello riguardante il fabbricato già costruito da utilizzare a fini industriali: si richiede, cioè, la « primarietà » dell'acquisto perchè si vogliono realizzare nuove iniziative industriali (sia pure nel senso lato del potenziamento di quelle esistenti); e si parla di « proprietà » rispetto alla acquisizione della signoria su un fabbricato da adibire ad impianti industriali, sia direttamente, sia attraverso il previo trasferimento delle aree e l'operatività dei principî dell'accessione.

La concessione *ad aedificandum* escludendo gli effetti dell'accessione, determina il sorgere del diritto di proprietà superficiaria sull'erigendo stabilimento industriale in capo all'imprenditore acquirente.

Nessun dubbio, quindi, che sul piano civilistico, acquisto di terreno per costruire e acquisto del diritto di superficie volto alla realizzazione della costruzione da adibire a stabilimento industriale si pongono su piani di sostanziale equivalenza.

A suffragio dell'interpretazione restrittiva del termine « trasferimento di proprietà », la difesa dello Stato non adduce alcun argomento nel ricorso, e nella discussione orale ha richiamato altre leggi agevolative in cui nell'applicazione giurisprudenziale la fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà è stata mantenuta distinta da quella del trasferimento o della costituzione di diritti reali parziali, quali l'usufrutto o l'enfiteusi. Non si nega che ciò che possa farsi ove la struttura e la *ratio* della disposizione lo comportino; si tratta perciò di stabilire se in concreto il richiamo al trasferimento della proprietà di cui all'art. 5 del d.l.c.p.s. n. 1598 del 1947 sia tassativo o non riguardi invece situazioni di diritto reale assimilabili, come quella che, con specifico riguardo alla realizzazione di impianti industriali, si concreta nell'acquisto del diritto di proprietà sull'edificio o sul complesso di edifici da costruire nel suolo altrui in base alla concessione *ad aedificandum*, una volta che l'edificio sia realizzato. L'equiparazione cioè si pone fra il trasferimento della proprietà di un edificio a destinazione industriale ed il trasferimento costitutivo del diritto di costruire un edificio che una volta edificato diventa di proprietà del concessionario.

Ma la sottolineatura dei tratti differenziali fra diritto reale di proprietà e diritto di superficie, ammesso che sia producente e rilevante sul piano civilistico, non presenterebbe alcuna pratica utilità ai fini della disciplina dell'imposta di registro, dato che l'art. 1 della tariffa all. *A* del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sottopone ad eguale trattamento, mediante assoggettamento ad imposta proporzionale « ogni altro diritto reale su immobili »; dopo aver specificamente ricordato « alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto... traslativo a titolo oneroso della proprietà dell'usufrutto, dell'uso e godimento di beni immobili », senza menzionare il diritto di superficie perchè il codice civile vigente al tempo dell'emanazione della tariffa non ne faceva cenno (quantunque la proprietà superficiaria fosse già stata riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza; cfr. Cass.: 330-64, 791-55, 4546-54, 1655-53).

Consegue che l'uniformità del trattamento impositivo ai fini dell'imposta di registro per gli atti traslativi onerosi di diritti reali tendenzialmente dovrebbe ripercuotersi sulle leggi agevolative, le cui espressioni, sia tenendo presente l'eccezione introdotta alla regola dell'impositività, vanno intese, ove il contrario non risulti puntualmente dal tenore o dalla *ratio* della norma considerata, alla luce del principio della sostanziale omogeneità fra regime impositivo che accomuna taluni atti e regime di esenzione introdotto per una data finalità rispetto ai medesimi atti.

Riconosciuto che il trattamento tributario di favore previsto per i trasferimenti di proprietà va applicato estensivamente anche al trasferimento costitutivo del diritto di superficie comportante la pro-

prietà superficiaria dell'edificio da costruire, sia in base alla qualificazione civilistica, sia per l'identità del trattamento tributario dei trasferimenti onerosi di diritti reali, la soluzione del caso in esame richiede due ulteriori passaggi che attengono rispettivamente alla disciplina giuridica dei beni demaniali ed al regime impositivo delle concessioni amministrative d'uso eccezionale relative ai beni medesimi.

È stato ripetutamente affermato da questo supremo collegio che i beni che fanno parte del demanio pubblico, giusta la testuale disposizione dell'art. 823, primo comma, c.c., sono inalienabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; e che, pertanto, sono insuscettibili di private convenzioni anche a mezzo di negozi che non abbiano carattere traslativo. Tuttavia è consentito alla P. A. di costituire mediante concessione sui beni demaniali diritti a favore di privati, anche con consistenza reale, nei limiti e con gli effetti riflettenti le esigenze del pubblico interesse (Cass., 31 maggio 1969, n. 1949; Cass., 22 novembre 1969, nn. 3805 e 3806; Cass., 22 luglio 1969, n. 2764).

Il regime dei beni demaniali dettato dall'art. 823 c.c. comporta, cioè, che mentre su tali beni non possono sorgere a favore di terzi diritti reali secondo la disciplina del codice medesimo, alla P. A. competente è consentito di costituire su di essi, mediante atti di concessione, diritti che, fermo restando il limite del pubblico interesse, hanno nei confronti di tutti gli altri soggetti privati quei caratteri di assolutezza ed esclusività che sono propri dei diritti reali. Sicchè le situazioni giuridiche soggettive che scaturiscono da tali concessioni sono equiparabili a diritti soggettivi reali su cosa altrui, nei rapporti fra privati, mentre vanno qualificati come diritti condizionati nei confronti della pubblica Amministrazione concedente (Cass., 30 maggio 1969, n. 1913; Cass., 6 agosto 1968, n. 1711; Cass., 28 febbraio 1967, n. 670).

La previsione dell'insorgenza in capo al privato concessionario di facoltà aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti, assimilabili a diritti reali su cosa altrui è stata sempre ricondotta dalla giurisprudenza di questa suprema Corte alla concessione di un uso eccezionale su beni demaniali (Cass., Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1106). E pur essendosi precisato che, talvolta la concessione può risolversi nell'attribuzione di diritti personali di godimento, che trovano la loro disciplina in un contratto ad effetti obbligatori (Cass., 18 ottobre 1971, n. 2932; Cass., 27 gennaio 1970, n. 176, e inoltre Cass., 3218-68; 2851-67; 2704-64; 779-53), non si è mai dubitato che i diritti costituiti mediante concessione *ad aedificandum* su beni demaniali hanno il carattere della realità e vanno assimilati ai diritti reali su cosa altrui, sicchè il relativo atto di concessione è soggetto — di norma — all'imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa all. *A* (Cass., 29 maggio 1972,

n. 1680; Cass., 29 maggio 1972, n. 1688; Cass., 22 novembre 1969, n. 3806 cit.; Cass., 6 maggio 1968, n. 1711; Cass., 31 maggio 1969; Cass., 25 giugno 1960, n. 1675; Cass., 13 maggio 1959, n. 1417).

Deve, quindi, tenersi per fermo che la P. A. può concedere l'uso eccezionale del bene demaniale riconoscendo, mediante rinuncia all'accessione, la proprietà separata delle costruzioni che saranno edificate (Cass., 31 maggio 1969, n. 1949 cit.).

Recenti sentenze hanno affermato, a corollario della (pacifica) tassazione ex art. 1 della tariffa della concessione *ad aedificandum*, che il valore della costruzione superficiaria eretta dal concessionario (nella specie proprio su aree del demanio marittimo) va ricondotta alla nozione di corrispettivo, cui fa riferimento l'art. 43, primo comma, della legge reg., ai fini di stabilire la base imponibile dell'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti a titolo oneroso, sicchè se nell'atto di concessione è stabilita l'acquisizione, a favore del concedente delle costruzioni superficiarie per il termine della concessione, si deve tener conto di tale valore (Cass., 19 giugno 1972, n. 1923; Cass., 1688-72; 3806-69 e 2764-69 citate).

Nel caso in esame l'atto di sottomissione era ordinato a consentire l'immediata occupazione di un'area del demanio marittimo del porto di Vibo Valentia Marittima e la società si impegnava ad iniziare i lavori giusta il progetto approvato che prevedeva l'edificazione di uno stabilimento industriale comprendente capannoni in muratura e silos metallici per l'immagazzinamento e la lavorazione di mangimi e fertilizzanti per l'agricoltura, con tempi differenziati e perentori per la realizzazione delle opere murarie e l'impianto delle attrezzature e dei macchinari. Il tutto in previsione di una futura concessione.

Ma l'attribuzione del potere di erigere costruzioni stabili destinate alla realizzazione di un complesso industriale, integra come si è visto, un uso eccezionale di area appartenente al demanio marittimo, e conferisce al privato diritti di consistenza reale (assimilabili a quello di superficie). Ed, infatti, ove restasse esclusa l'applicabilità delle norme agevolative per l'industrializzazione del Mezzogiorno, l'atto di sottomissione in esame sconterebbe l'imposta di registro proporzionale come costitutivo di diritti reali immobiliari. Tale atto (riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 38 cod. nav.) deve ritenersi, pertanto, costitutivo di un diritto soggettivo perfetto nei confronti dei privati a carattere reale e l'accessione delle costruzioni comporta il sorgere di una proprietà superficiaria. Ciò posto non è producente far leva sulla precarietà del diritto in quanto dipendente da una concessione provvisoria. L'eventualità della revoca si presenta necessariamente rispetto a tutte le situazioni giuridiche soggettive create in base a concessioni su beni demaniali qualificate da questo supremo collegio diritti reali

di superficie se attribuiscono il potere di effettuare costruzioni aventi strutturalmente e funzionalmente carattere permanente.

L'argomento tratto dalla possibilità di revoca della concessione per escludere la realità del diritto di erigere e mantenere costruzioni permanenti su suolo demaniale prova troppo perchè pretende sostanzialmente di sovvertire il costante orientamento di questa suprema Corte che, nonostante la possibilità della revoca della concessione, e la previsione di altri modi di estinzione del rapporto per discrezionale iniziativa della P. A. come il riscatto e la decadenza, considera le situazioni del concessionario, che ne scaturiscono, diritti reali, sia pure esposti al limite del pubblico interesse.

Nè ai fini della decisione è rilevante la diversa misura di rischio che l'imprenditore assume nella fase di anticipata occupazione di aree demaniali rispetto a quella di concessione definitiva (la contrapposizione cioè dell'ipotesi dell'art. 38 cod. nav. a quella dell'art. 36 stesso codice). L'equiparazione da compiere ai fini tributari riguarda la situazione iniziale di acquisizione di un diritto di proprietà sul suolo o sul fabbricato rispetto all'attribuzione di opere permanenti a destinazione industriale. L'uso eccezionale del suolo dà luogo alla costituzione di diritti reali a prescindere dalla latitudine dei poteri di diritto della P. A. e delle « garanzie » che l'imprenditore ha di godere nel tempo e mantenere i suoi diritti sugli edifici che si accinge a realizzare. È la struttura permanente delle costruzioni che caratterizza il diritto nascente dalla concessione come reale; e non la più o meno accentuata facoltà della P. A. di ordinare la riduzione in pristino.

La difesa erariale insiste sul carattere di perpetuità, di illimitata durata nel tempo quale attributo essenziale del diritto di proprietà, che non potrebbe essere temporaneo stante la sua « pienezza ». Laddove la proprietà superficiaria, collegata al rapporto di concessione, integrerebbe un'ipotesi di tipica proprietà temporanea, limitata nel tempo dalla durata della concessione, e, pur in pendenza della concessione medesima, della possibilità di decadenza, revoca o riscatto di questa.

Ma la contrapposizione della temporaneità e precarietà del diritto del concessionario alla pretesa perpetuità della proprietà non appare decisiva. La perpetuità, infatti, è un carattere normale, ma non essenziale del diritto di proprietà, come ha messo in evidenza da tempo autorevole dottrina, e come è stato riaffermato vigorosamente, anche di recente, contro l'opinione tradizionale. Si è osservato che la proprietà secondo il diritto vigente, quale risulta dalla sovrapposizione della Costituzione al codice civile e dal superamento degli schemi del diritto romano classico, può essere concepita in termini di temporaneità, e che gli elementi dai quali discende la limitazione nel tempo della durata del diritto di proprietà si pongono tutti all'esterno di

esso (come il termine finale) e non riguardando perciò il contenuto del diritto non possono assumere portata caratterizzante ed essenziale. Il diritto positivo del resto non sancisce direttamente la perpetuità, mentre all'opposto prevede, accanto ad ipotesi di proprietà risolubile, casi certi di proprietà temporanea agli artt. 588, 649, 692, 953 c.c. Proprio l'art. 953 viene specificatamente in considerazione, riguardando la costituzione, a tempo determinato, non solo del diritto di superficie, ma anche della proprietà separata, che si viene a configurare puntualmente come proprietà temporanea. Quindi, anche indipendentemente dall'esattezza della tesi circa la possibilità di costruire una figura generale di proprietà temporanea, non può essere revocata in dubbio l'ammissibilità nel nostro diritto della proprietà temporanea delle costruzioni realizzate su suolo altrui.

La temporaneità del diritto di proprietà attribuito al concessionario sulle costruzioni effettuate non si pone, quindi, come insormontabile ostacolo alla proposta interpretazione estensiva.

E sempre dal punto di vista del diritto positivo la realità del diritto sulle costruzioni erette su suoli demaniali trova preciso riscontro nel codice della navigazione (prevedendosi, a proposito di concessioni sul demanio marittimo, la possibilità di sottoporre a vincolo ipotecario le costruzioni dei concessionari).

D'altra parte la « precarietà » della concessione sul piano di attribuzione del beneficio viene neutralizzata dalla struttura del beneficio medesimo che, come si è già posto in rilievo, diviene definitivo solo se alla scadenza del triennio dalla (provvisoria) registrazione a tassa fissa l'iniziativa industriale sia stata portata a termine.

Sotto questo profilo al fisco nessun nocumento verrebbe da un rapporto che non superi la durata di un triennio. Mentre la precarietà di una concessione ultratriennale rientra nel margine normale di durata proprio dell'istituto. Ma in linea di fatto, non sembra ragionevolmente prevedibile che la P. A. dopo laborioso procedimento istruttorio si induca a consentire l'anticipato possesso e ad imporre la costruzione per ordinare a breve scadenza la riduzione in pristino, determinando una distruzione di ricchezza e spiegando opera di disincentivazione (disegno opposto rispetto alle finalità di industrializzazione perseguite), laddove l'indirizzo politico che si manifesta soprattutto nelle leggi, ma opera anche al livello dell'alta amministrazione e delle direttive date agli uffici periferici, mira al promuovimento delle costruzioni industriali.

Decorso il triennio dalla stipulazione dell'atto l'avvenuta esecuzione delle costruzioni industriali implica la definitività del beneficio, quantunque in linea di diritto la proprietà superficiaria dello stabilimento, dipendendo da un rapporto di concessione, resti esposta alla eventualità che la P. A. eserciti la revoca o il riscatto. In questa pos-

sibilità va ravvisato l'elemento differenziatore da superare in via di interpretazione estensiva, tenendo presente, oltre alle considerazioni svolte, che diversamente opinando dovrebbero escludersi dal regime di favore le iniziative industriali che si appoggiano (e talune debbono necessariamente farlo) a concessioni su beni demaniali. La tesi che qualora sia lo Stato a venire incontro alle iniziative industriali consentendo l'erezione degli stabilimenti su aree demaniali l'imprenditore non possa fruire del medesimo trattamento agevolato spettante per la provvista di aree private lascia perplessi e non pare sostenibile.

Tale limitazione, del tutto ingiustificata, frusterebbe, infatti, lo scopo della legge, circoscrivendo inopinatamente l'ambito di applicabilità dei benefici alle sole contrattazioni su aree e su fabbricati privati, escludendo il concorso agevolato al processo di industrializzazione in via diretta da parte dello Stato mediante la messa a disposizione di aree demaniali esponendo una remora alla funzione sociale della proprietà pubblica.

Il termine « proprietà » non ha nel vigente ordinamento un significato univoco, data la compresenza nel sistema normativo di dati apparentemente eterogenei come l'art. 832 c.c., l'art. 42 Cost. e le leggi speciali riguardanti la proprietà fondiaria, quella di aree edificabili, ecc. Ciò ha indotto a prospettare un orientamento pluralistico dell'istituto della proprietà abbracciante una molteplicità di situazioni inquadrabili fra i due poli del potere di disporre in modo pieno ed esclusivo e della funzione sociale. Questa, pur nella diversità delle ricostruzioni offerte dalla dottrina e dall'interpretazione giurisprudenziale comporta, quanto meno, il riconoscimento che nella disciplina legislativa dei rapporti economici costituiscono fini di utilità sociale da un lato gli interessi della produzione e dall'altro la protezione del contraente più debole. Proprietà e impresa, attività e godimento si presentano come diverse angolazioni di una realtà sociale che trova sul piano del diritto nell'iniziativa privata il suo centro unificante e nella funzione sociale il criterio di attuazione per realizzare nelle scelte individuali e pubbliche il costante adeguamento ai fini della collettività.

La funzione sociale della proprietà è, invero, principio operante rispetto a qualsiasi situazione di proprietà sia essa privata che pubblica (come si ricava espressamente dalla dizione dell'art. 41, terzo comma, Cost.); e si manifesta come dimensione dinamica, comprensiva di qualsiasi forma di sfruttamento, godimento, utilizzazione dei beni (dalla semplice appropriazione di frutti alla creazione di una industria).

L'art. 5 del d.l.C.P.S. n. 1598 che è stato formulato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, nel suo riferimento ai

trasferimenti di proprietà ordinati a nuove iniziative industriali deve essere inteso alla luce dei criteri dettati dalla Costituzione medesima, tenendo presente il fondamentale criterio dell'unità dell'ordinamento e valorizzando la *ratio* della legge di agevolazione che nell'iniziativa privata volta a realizzare l'industrializzazione del Mezzogiorno, ravvisa un indubbio vantaggio per la collettività: una funzione sociale.

Va favorito quindi chi vuole insediarsi nel Sud per realizzare quelle iniziative acquistando i suoli necessari, e va favorita per converso la destinazione effettiva di suoli, privati o pubblici che siano, ad insediamenti industriali. Caratteristica determinante è la conversione della proprietà del suolo, o dell'edificio, alla destinazione industriale e l'utilizzazione del bene (o dei diritti sul bene che assicurano analoga pienezza di poteri) ai fini della realizzazione della (nuova) impresa industriale.

La proprietà pubblica, che non sfugge all'imperativo della funzione sociale, per realizzarla deve adeguarsi alla disciplina che le è propria, sovrapponendo ad una forma di generica utilità rappresentata dall'uso comune del bene demaniale, quella specifica destinazione industriale che spesso rappresenta la soluzione ottimale per l'insediamento di taluni impianti.

In questa prospettiva appare evidente che il legislatore del 1947 *minus dixit quam voluit*, non tenne presente specificamente il concorso determinante all'incremento industriale del Sud venuto dallo sfruttamento delle aree demaniali; ma non volle certamente escluderlo, impiegando l'espressione non in senso restrittivamente tecnico; e consentendo, comunque, tale espressione all'interprete di ricomprendere nella lata accezione già evidenziata del termine « proprietà » situazioni che muovendo nella direzione proprietà (pubblica)-impresa rispondono pienamente alla realizzazione della funzione sociale della proprietà pubblica nel quadro del perseguito incremento industriale del Mezzogiorno, agevolato sul piano dell'imposizione tributaria, laddove si realizzi la conversione da una preesistente forma di proprietà in proprietà industriale.

Il richiamo della *ratio* della legge, da cui si sono prese le mosse, conferma e sugella le conclusioni raggiunte, toccando il nucleo della sintetica motivazione della Corte del merito. Il trasferimento di proprietà cui si è riferito il legislatore riguarda tutti gli atti a cui conseguano posizioni giuridiche soggettive di consistenza reale, equiparabili sul piano degli effetti alla proprietà piena. Tale equiparazione indubbiamente opera, nella qualificazione di diritto civile, rispetto alla concessione *ad aedificandum* ed alla conseguente proprietà superficiaria

dell'edificio industriale. Sui beni demaniali attraverso la concessione dell'uso eccezionale di edificare e mantenere costruzioni permanenti possono sorgere diritti soggettivi di consistenza reale corrispondenti a quelli di superficie, da sottoporre in principio alla medesima disciplina fiscale: conseguentemente ai fini applicabili del trattamento tributario di favore l'agevolazione prevista per il trasferimento di proprietà di diritto privato va estesa alle concessioni *ad aedificandum* su aree demaniali che si risolvono nella costruzione degli stabilimenti industriali di proprietà superficiaria dell'imprenditore, dovendosi postulare la funzione sociale anche e soprattutto della proprietà pubblica, che si realizza consentendo insediamenti industriali su aree demaniali da attuarsi con gli strumenti giuridici propri al regime di tali beni ed idonei a porre in essere posizioni sostanzialmente corrispondenti a quelle privatistiche sia sul piano soggettivo che su quello obiettivo, donde l'ammissibilità dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge.

Resta da verificare se il procedimento ermeneutico fin qui seguito sia da inquadrare nello schema dell'interpretazione estensiva, ovvero trasmodi nell'integrazione analogica (e ciò in piena aderenza all'indirizzo fermissimo della giurisprudenza, e prescindendo dal saggiarne la perdurante validità alla stregua dei soggettivi orientamenti della dottrina che nega il fondamento della distinzione qualitativa fra processo di interpretazione e processo di integrazione del diritto, appiattendo, fino a farla scomparire, la tradizionale contrapposizione fra interpretazione e analogia; ed invero un'indagine del genere non sarebbe producente nel caso in esame in cui la puntuale adesione ai criteri dettati dalla giurisprudenza consente di ricondurre agevolmente la soluzione accolta nell'alveo dell'interpretazione estensiva).

Nel fissare i limiti dell'interpretazione estensiva questo S. C. ha precisato che essa è ammessa tutte le volte che nel caso non espressamente regolato dal legislatore ricorrono i motivi e le finalità che giustificano l'identità della soluzione giuridica (Cass., 3 luglio 1971, n. 2074), ricomprendendo nell'ambito dell'agevolazione tributaria tutti i casi a cui essa si possa riferire secondo l'espressione letterale e la *ratio legis* (Cass., 29 maggio 1971, n. 1614; Cass., 7 dicembre 1970, n. 2585; Cass., 4 maggio 1968, n. 1688; Cass., 7 gennaio 1967, n. 61), tutti i casi cioè oggettivamente considerati dal legislatore (Cass., 29 maggio 1971, n. 1612; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540); anche se questo comporta che si debba attribuire un significato lessicale più ampio all'espressione letterale impiegata (Cass., 26 gennaio 1971, n. 179) da determinare alla stregua dei motivi e finalità propri della legge che si intende applicare per estensione (Cass., 4 febbraio 1965, n. 179).

Quando il significato proprio della disposizione normativa, apprezzato anche sulla base dei motivi obiettivi posti a fondamento della legge (la c.d. intenzione del legislatore) risulti più ampio di quanto un'accezione semantica rigorosamente tecnica lo comporterebbe, bisogna prescindere dalla terminologia impiegata (la cui correttezza e rigorosità di solito non è rispecchiata nelle leggi speciali, così come avviene per i codici) ricomprendendo nella norma tutti i casi che questa alla stregua della *ratio* che la sottende, è suscettibile di abbracciare, nonostante la formula testuale cui si è fatto ricorso. Ed infatti ove si avesse riguardo alla mera espressione letterale senza procedere ad un adeguato esame del fondamento e dello scopo della norma si compirebbe un'interpretazione imperfetta e contrastante con lo spirito della legge che va ricavato dai motivi che la determinarono e dallo scopo da raggiungere (Cass., 9 giugno 1971, n. 1707).

La dottrina tradizionale vede nell'interpretazione estensiva l'accertamento di una norma esistente e nell'analogia, od integrazione, la « creazione » di una nuova norma. La giurisprudenza di questo S. C. riecheggia tale orientamento, ravvisando nell'analogia il processo volto a ricomprendere nella disposizione casi oggettivamente non contemplati dal legislatore (Cass., 29 maggio 1971, n. 1612; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540; Cass., 1° marzo 1967, n. 446). L'interpretazione analogica è consentita, quindi, per regolare una specie non prevista dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia cioè lo stesso razionale fondamento, e consiste in un procedimento logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa per accertare se in questo rientri anche il caso non previsto (Cass., 23 novembre 1965, n. 2404; nonchè Cass., 1121-52; 2012-50; 1802-49).

Orbene nel caso di specie l'interpretazione è stata condotta prendendo per base l'espressione « trasferimento di proprietà », mirando ad accertare se l'espressione medesima valutata alla stregua della *ratio legis* ed alla luce della sopravvenuta Costituzione repubblicana, dovesse essere intesa secondo una restrittiva accezione tecnico-giuridica, oppure riguardasse anche l'acquisto della proprietà superficiaria dello stabilimento industriale costruito a seguito di atto di concessione *ad aedificandum*. Si verte cioè in ipotesi di individuazione dell'oggettiva possibilità di ricondurre una data fattispecie nel caso considerato, nonostante l'apparente rigorosità del termine tecnico-giuridico, perchè il superamento di tale rigorosità discende sia da un'esatta configurazione del collegamento fra diritto di superficie e proprietà superficiaria (che può essere temporanea art. 953 c.c.) sia dalla precisazione

della *ratio legis* e si opera un'ulteriore estensione del regime agevolativo dal diritto di superficie regolato nel codice civile al corrispondente diritto reale costituito sui beni demaniali sorretta, pure, dal rilievo da darsi alla funzione sociale della proprietà pubblica.

L'articolazione in più passaggi del procedimento interpretativo sempre sul piano della possibilità di ricondurre il caso in esame alla previsione astratta della legge intesa nella piena virtualità del suo dettato, finalisticamente orientato all'incremento dell'industrializzazione favorendo comunque l'utilizzazione di suoli, o fabbricati per insediamenti industriali, comporta una dilatazione del procedimento estensivo per successive tappe, attuato mediante un consulente concorso di argomentazioni giuridiche, ma non incide qualitativamente sulla sua essenza alla stregua del parametro distintivo dell'estensione dall'analogia.

In conclusione: le agevolazioni tributarie previste dall'art. 5 del d.l.C.P.S. 18 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per favorire l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, e riguardanti l'atto con cui si pone in essere il primo trasferimento di proprietà di terreni o di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati in quelle regioni (percezione dell'imposta di registro e di trascrizione in misura fissa) si applicano, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche all'atto amministrativo di anticipata occupazione di aree del demanio marittimo, con autorizzazione alla immediata edificazione di opere permanenti per la costruzione di uno stabilimento industriale (da portare a termine entro un perentorio termine). L'atto medesimo, infatti, a prescindere dalla sua precarietà (perchè ordinato ad una concessione definitiva, a sua volta soggetta a revoca) pone in essere un uso eccezionale del bene demaniale, consentendo l'edificazione dello stabilimento, sul quale all'imprenditore spetterà un diritto reale soggettivo corrispondente nei rapporti fra privati, alla proprietà superficiaria (e sarebbe quindi assoggettabile, ove non operasse la norma agevolativa, al trattamento tributario previsto dall'art. 1 della tariffa all. *A* della legge di registro per i trasferimenti di diritti reali). Pertanto in applicazione del canone ermeneutico secondo cui le norme che concedono agevolazioni fiscali, pur essendo insuscettibili di interpretazione analogica, possono essere interpretate estensivamente alla stregua della *ratio legis* deve farsi rientrare nella finalità di incremento industriale accanto alla realizzazione dello stabilimento industriale mediante trasferimento in proprietà del terreno o del fabbricato, quella che si attua a mezzo di proprietà superficiaria dello stabilimento medesimo su area di proprietà demaniale realizzando la funzione sociale della proprietà pubblica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1973, n. 250 - *Pres.* Caporaso - *Est.* D'Orsi - Raspini (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Casa di abitazione - Nozione - Vendita di una casa di abitazione rientrante in un edificio non agevolato - Inapplicabilità delle agevolazioni.

(l. 2 luglio 1949, n. 408; 6 ottobre 1962, n. 1493; 2 dicembre 1967, n. 1212).

La legge 2 luglio 1949, n. 408, nel prevedere le agevolazioni fiscali per le case di abitazione non di lusso, usa il termine « casa » nel senso di « edificio », e considera l'edificio nel suo complesso, richiedendo la prevalenza, in un primo tempo generica, delle unità adibite ad abitazioni su quelle destinate ad uffici e negozi e, successivamente, in base al rapporto proporzionale indicato dalle leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212. Pertanto, come viene a godere dell'agevolazioni la vendita separata di un'unità adibita ad ufficio, quando sia compresa in un edificio rientrante nell'agevolazione, così del pari deve essere esclusa dal beneficio la vendita separata di una unità destinata ad abitazione, qualora faccia parte di un edificio non avente le caratteristiche richieste dall'art. 13 della legge n. 408, successivamente modificata con le richiamate leggi n. 1493 e n. 1212 (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 408 del 2 luglio 1949 e successive modifiche di cui alle leggi n. 1493 del 1962 e n. 1212 del 1967, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., e sostiene che, essendo il beneficio previsto dalla legge n. 408 del 1949 diretto allo scopo di incrementare l'edilizia destinata ad abitazione, sarebbe in contrasto con la *ratio* della legge negare i benefici medesimi ad una singola unità immobiliare destinata, appunto, ad abitazione.

Il rapporto proporzionale tra unità destinate ad abitazione ed unità create ad altro scopo, avrebbe rilevanza ai fini dell'estensione dei benefici agli uffici e negozi, ma non influirebbe sulle unità destinate ad abitazione, cui in ogni caso spetterebbero i benefici.

Il mezzo è infondato.

---

(1) Massima esatta, che si ricollega a giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Sez. Un., 20 giugno 1969, n. 2176, in questa *Rassegna* 1969, I, 552; e Cass., 18 gennaio 1973, n. 176 (inedita).

La Corte d'appello è partita dalla premessa che le norme agevolatrici (artt. 13 e 17 legge n. 408 del 1949) non fanno riferimento alle singole unità immobiliari di cui si compongono gli edifici, ma a questi ultimi nel loro complesso e che le singole unità, in tanto possono godere dei benefici, in quanto questi spettino all'intero edificio. Ha ritenuto poi che tale principio non sia stato modificato dalla legislazione successiva ed ha tratto un'ulteriore conferma al suo ragionamento dalla non frazionabilità di taluni dei benefici quali quelli relativi agli acquisti delle aree fabbricabili e ai contrasti di appalto e di mutuo ed ha concluso che l'unica eccezione alla regola di considerare l'edificio nel suo complesso è data dalle norme del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949 relativamente alla vendita separata dei negozi.

Ora il ragionamento della Corte d'appello è ineccepibile.

Questa Corte si è spesso occupata delle numerose questioni cui ha dato luogo l'interpretazione della legge n. 408 del 1949 e delle successive leggi integrative e interpretative. In ordine a queste ultime ha rilevato che esse hanno solo precisato la determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi (Cass. 10 ottobre 1971, n. 2930, 20 giugno 1969, n. 2176), di guisa che il carattere generale della legge n. 408 del 1949 è rimasto immutato.

Circa il carattere della legge, pur pronunciandosi specificamente su casi relativi alla spettanza o meno dei benefici a locali non destinati ad abitazione, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio della considerazione unitaria dell'edificio ai fini del godimento o meno delle agevolazioni fiscali (Cass. 23 novembre 1963, n. 3023).

Ora è appunto nella esigenza di considerare l'edificio nel suo complesso che, come ha correttamente affermato la Corte d'appello, va vista la soluzione della causa.

Indubbiamente la legge n. 408 del 1949 usa il termine case nel senso di edificio; basti considerare la formulazione dell'art. 13 che si riferisce alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, e a quella dell'art. 17, che nel primo comma si riferisce al trasferimento di case, comprensive anch'esse di uffici e negozi.

Anche negli altri articoli della legge le varie agevolazioni in essi previste si riferiscono alle case nel loro complesso.

Il trasferimento di parte del fabbricato (e non dell'intera casa) è esplicitamente previsto dai commi secondi e terzi dell'art. 17 ai fini della esclusione dal beneficio della vendita di negozi non effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato o alla vendita isolata di negozi che costituiscono unità economiche a sè stanti.

Da questa esclusione è agevole dedurre, e questa Corte lo ha costantemente fatto, l'inclusione nel beneficio delle vendite separate di abitazioni ed uffici facenti parte di edifici agevolati.

E questa interpretazione di considerare l'edificio nel suo complesso e di richiedere una prevalenza, in un primo tempo generica, delle unità adibite ad abitazioni su quelle destinate ad uffici e negozi e successivamente in base al rapporto proporzionale posto dalle leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212, risponde alla *ratio* della legge, quale riconosciuta dallo stesso ricorrente, di soddisfare il bisogno di abitazioni avvertitosi nell'immediato dopoguerra per le distruzioni operate dal conflitto e la stasi dell'edilizia. Ma questo bisogno poteva essere soddisfatto solo invogliando a costruire case di abitazione e non anche edifici destinati prevalentemente ad altri usi, anche se contenenti qualche unità destinata ad abitazione. La presenza di questa non rendeva l'edificio rispondente alle esigenze volute dal legislatore, come, del resto, non rispondeva a tali esigenze la costruzione di edifici, destinati ad abitazioni di lusso. Si volle evitare ogni interferenza tra agevolazioni e speculazione, viste nella previsione legislativa come entità incompatibili.

Il contenuto di alcune agevolazioni in tema di acquisto dell'area e di materiale esecuzione delle opere, come ha giustamente osservato la Corte d'appello, non può poi che riguardare l'intero fabbricato, di guisa che la regola generale resta quella della concessione del beneficio all'intero fabbricato ed anche ai successivi trasferimenti parziali con le sole eccezioni espressamente previste in ordine alla vendita dei negozi dai comuni secondo e terzo dell'art. 17.

Pertanto, come viene a godere dell'agevolazione la vendita separata di un'unità adibita ad ufficio, quando sia compresa in un fabbricato rientrante nell'agevolazione, così del pari deve essere esclusa dal beneficio la vendita separata di un'unità destinata ad abitazione, qualora faccia parte di un edificio non avente le caratteristiche richieste dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni e interpretazioni legislative.

La conclusione propugnata dal ricorrente, oltre a contrastare con la lettera e la *ratio* della legge, così come delineate, sarebbe anche illogica perchè porterebbe all'incongruenza di dover far pagare l'imposta nella misura normale, nel caso di trasferimento dell'intero edificio, anche sull'unità destinata ad abitazione e di accordare poi l'agevolazione sull'imposta di trasferimento nel caso di vendita separata dell'appartamento.

Con il secondo mezzo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate nel primo mezzo per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, qualora dovessero essere interpretate nel senso di escludere la spettanza del beneficio nella fattispecie in esame.

Vi sarebbe ingiustificata sperequazione tra l'acquirente di un appartamento facente parte di un edificio rientrante nell'agevolazione

prevista dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e l'acquirente di un appartamento similare sito in un edificio in cui siano prevalenti gli uffici e i negozi rispetto alle abitazioni. L'imposta poi sarebbe svincolata dalla capacità contributiva del soggetto, perchè il fatto incidente sull'ammontare del dovuto sarebbe aleatorio e variabile.

La questione negli stessi termini era stata proposta anche alla Corte d'appello, la quale l'ha giudicata manifestamente infondata sotto il profilo che ogni norma di agevolazione fiscale, posta per particolari finalità legislative, comporta una situazione di favore rispetto alla regola generale e tale situazione per la sua intrinseca essenza non può dirsi in contrasto nè con il principio di uguaglianza, nè con quello della capacità contributiva.

E del resto, ha concluso la Corte d'appello, se in ipotesi l'eccezione fosse fondata, la conseguenza non potrebbe essere quella della concessione dell'agevolazione anche al Raspini, ma quella opposta del diniego dell'agevolazione a tutti i casi agevolati con l'obbligo del Raspini di pagare l'imposta normale, così come richiestogli con l'ingiunzione.

Questa Corte si è già occupata della questione relativa alla legittimità costituzionale della legge 2 luglio 1949, n. 408 per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 della costituzione e l'ha ritenuta manifestamente infondata (Cass. 18 febbraio 1972, n. 431; 18 ottobre 1971, n. 2930).

Tale conclusione va ribadita anche in relazione alla fattispecie in esame.

Le due norme costituzionali vengono invocate sotto l'identica prospettiva della necessità di assicurare al cittadino, a parità di condizioni, il pagamento di una medesima imposta. Principio di uguaglianza che rapportato nel campo tributario in tema di tributi indiretti e precisamente dell'imposta di registro, dovrebbe assicurare il pagamento di imposte di pari ammontare su atti di pari valore ed effetto.

Ma in realtà nella specie la normativa impugnata contempla situazioni differenziate quale quella della costruzione di edifici adibiti in prevalenza ad abitazioni non di lusso e quella della costruzione di edifici non aventi tali caratteristiche. E questa diversità di situazione iniziale ben può comportare un trattamento fiscale differenziato, che si pone come eccezione alla regola generale e che ha l'intento di contribuire alla realizzazione dei fini propostisi dal legislatore. Per di più la situazione da cui deriva la pretesa diversità di trattamento è scelta proprio dal cittadino, il quale è libero di acquistare un appartamento rientrante in edifici la cui costruzione è stata favorita dal legislatore e godere anch'egli del trattamento di favore, oppure di scegliere altro appartamento.

In sostanza il principio della parità di trattamento, come ha chiarito la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 6 luglio 1970, n. 114 - 16 luglio 1968, n. 102) è invocabile ogni qualvolta ci si trovi in presenza di identità di presupposti soggettivi e oggettivi, ma non anche quando sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate; e nella specie l'adozione di norme differenziate risponde alla finalità di politica legislativa sopra ricordata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1973, n. 515 - *Pres.* Flore - *Est.* Miani - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Longo.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione fiscale - Azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni - Conseguente rinunzia al ricorso.

In tema di imposte indirette, poichè il contribuente può proporre contro l'ingiunzione fiscale ricorso alle commissioni oppure opposizione giudiziaria, instaurando così due procedimenti autonomi, deve ritenersi che l'azione giudiziaria proposta in pendenza del ricorso importa rinunzia ad esso, con la conseguenza che viene meno la potestà di decidere delle commissioni (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo, l'Amministrazione ricorrente, denunziando il difetto di giurisdizione della commissione centrale per le imposte, in relazione all'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, lamenta che, sebbene fosse stata accertata la pendenza davanti all'autorità giudiziaria ordinaria di un giudizio sulla medesima controversia sottoposta alle commissioni amministrative, abbia ritenuto di dover egualmente decidere, esercitando così poteri giurisdizionali che più non le competevano in quanto l'avvenuta proposizione dell'azione giudiziaria importava rinunzia al ricorso in via amministrativa.

Il motivo è fondato.

---

(1) Le Sezioni Unite, con questa sentenza, si orientano a confermare un indirizzo giurisprudenziale che aveva subìto frequenti oscillazioni e per cui cfr. Cass., 23 marzo 1965, n. 478, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1019, con nota di G. Angelini Rota con ulteriori riferimenti.

A norma dell'art. 145 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il contribuente al quale viene intimato, con ingiunzione fiscale, il pagamento di un'imposta di registro, può contro l'ingiunzione reclamare in via amministrativa o proporre opposizione in via giudiziaria. Al reclamo amministrativo si è poi sostituito il ricorso alle commissioni di cui agli artt. 22 e segg. del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, « salvo il ricorso all'autorità giudiziaria » a norma dell'art. 29, comma quinto, del detto decreto.

Non vi è dubbio che in virtù delle norme sopra citate l'opposizione in via giudiziaria può essere proposta indipendentemente dal ricorso, che i due procedimenti sono autonomi e che la pendenza del giudizio tributario non determina la sospensione di quello ordinario.

Non altrettanto concordi sono le opinioni circa la possibilità che i due giudizi, qualora sia stato proposto il ricorso e anche l'opposizione in via giudiziaria, continuino a svolgersi contemporaneamente fino alla loro definizione.

Al riguardo, una corrente giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 30 aprile 1949, n. 1069; Cass., 13 aprile 1960, n. 861; 13 ottobre 1961, n. 2125) afferma che il processo davanti alle commissioni tributarie e quello davanti al giudice ordinario possono continuare a coesistere ed hanno contemporaneo svolgimento fino a quando non siasi formato un giudicato nel processo ordinario, ovvero non sia stato proposto ricorso per cassazione contro la decisione della commissione centrale. Secondo altre sentenze, invece, l'azione giudiziaria proposta in pendenza del ricorso importa rinunzia ad esso, con la conseguenza che vien meno la potestà di decidere delle commissioni tributarie (Cass., Sez. Un., 1° febbraio 1947, n. 123; Cass., 30 ottobre 1963, n. 2901; 7 giugno 1966, n. 1484; 22 marzo 1969, n. 924).

Questa seconda opinione appare preferibile. Sebbene i due sovraccennati procedimenti siano indipendenti l'uno dall'altro ed abbiano entrambi carattere giurisdizionale, va tuttavia rilevato che l'opposizione in via giudiziaria, tendente ad ottenere, attraverso un processo svolgentesi con le più ampie garanzie del rito ordinario, una sentenza insuscettibile di ricorso alla giurisdizione rappresenta per il contribuente una maggior tutela e che perciò nell'elezione da lui fatta di quel mezzo di difesa del suo diritto ben può ravvisarsi una manifestazione della sua volontà di affidarsi unicamente alla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria, rinunziando agli atti del procedimento in via amministrativa.

Tale rinunzia non abbisogna di accettazione, non avendo l'Amministrazione finanziaria interesse alla prosecuzione del giudizio tributario, ed equivale, in questo, ad una revoca del reclamo contro l'atto impositivo (come ha osservato la citata sentenza n. 924 del 1969);

cosicchè, revocato il ricorso col quale il giudice amministrativo era stato investito dalla controversia, viene a mancare, nel giudice stesso, la potestà di decidere.

Nel caso concreto le eredi Longo, come ha accertato la sentenza impugnata, avevano portato la controversia davanti al tribunale di Lecce già prima dell'adunanza della commissione provinciale; esattamente, quindi, questa aveva ritenuta superata la procedura amministrativa. Tale decisione avrebbe dovuto esser confermata, per le sovraesposte ragioni, dalla commissione centrale; venendo in contrario avviso, e ritenendo di dover decidere la controversia, questa è pertanto incorsa nella violazione delle norme sopra indicate; e, decidendo ha esercitato un potere giurisdizionale che non le competeva, stante la tacita rinunzia delle contribuenti, già nella fase di primo grado del giudizio amministrativo, al ricorso proposto alla commissione provinciale. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gennaio 1973, n. 113 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Valore - *P. M.* Trotta (conf.) - Spinelli (avv. Norrito) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto a misura - Tariffa dei prezzi unitari per categorie di lavoro - Determinazione del contenuto di ciascuna voce della tariffa - Questione di interpretazione contrattuale - Rilevanza degli elementi risultanti dalle analisi dei prezzi e dalle stime di progetto - Esclusione.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, artt. 326-330; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 7).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto a misura - Riserva dell'appaltatore per rettifica di prezzi unitari di elenco che si assumono erroneamente calcolati - Improponibilità - Sussiste - Errore di calcolo - Esclusione - Necessità di azione di annullamento del contratto per vizio del consenso - Sussiste.

(c.c., artt. 1429 e ss.).

Negli appalti di opere pubbliche, nei quali il prezzo sia stato pattuito per unità di misura per ogni specie o categoria di lavoro, la determinazione dell'esatta portata di ciascuna voce della relativa tariffa è questione di interpretazione, per la soluzione della quale non è consentito il ricorso alle analisi dei prezzi o stime di progetto, costituenti atti interni dell'Amministrazione appaltante, destinati a rimanere al di fuori del contenuto vincolante del contratto (1).

L'assunta, erronea determinazione dei prezzi unitari di un contratto di appalto di opera pubblica non è deducibile dall'appaltatore mediante riserva, ma, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni,

---

(1) Sulla interpretazione del contratto di appalto di opere pubbliche, v. Cass., 18 maggio 1960, n. 1255, *Giust. civ.*, 1960, I, 2104; Cass., Sez. Un., 22 aprile 1941, n. 1142, *Foro it.*, 1941, I, 1098 e seg.; sulla seconda parte della massima, v. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 584 e seg. ed *ivi* (note 7-9) citazioni di giurisprudenza arbitrale.

può da quello esser fatta valere nei confronti dell'Amministrazione soltanto con azione di annullamento del contratto per vizio del consenso (2).

(*Omissis*). — La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha considerato che la tesi dell'appellante — secondo cui i prezzi unitari complessivi per le opere da pagarsi a misura dovevano trovarsi in armonia con i prezzi elementari previsti per i lavori in economia, dato che ad essi prezzi unitari di tariffa si perviene applicando, con l'impiego degli schemi di analisi tipo, i prezzi elementari previsti nello stesso contratto, onde i primi andavano maggiorati per adeguarli ai secondi — non era fondata; che la rappresentanza necessaria concordanza tra prezzi unitari e prezzi elementari, nel senso che questi ultimi debbono costituire la base dei primi, non trovava, infatti, alcun fondamento normativo regolamentare, nè contrattuale; che il regolamento del 25 maggio 1895 era invocato a torto perchè le norme in esso contenute sono dirette soltanto a prestabilire le operazioni ed i criteri cui la P. A. deve attenersi nella preparazione e nella compilazione di progetti sotto l'aspetto tecnico e sotto quello finanziario; che nessun elemento potevano offrire le analisi dei prezzi e le stime del progetto che, costituendo solo atti interni dell'Amministrazione, destinati a rimanere al di fuori del vincolo contrattuale, non erano utilizzabili ai fini della determinazione del prezzo applicabile alle varie categorie di lavoro; che tale carattere interno delle analisi dei prezzi e dei calcoli di perizia trovava puntuale riscontro anche nelle disposizioni degli artt. 322 e 330 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*; che agli effetti del vincolo contrattuale rilevavano soltanto i prezzi finali, proposti dalla P. A. e liberamente accettati dall'impresa e su di essi non è dato tornare indietro per discutere in ordine al modo di formazione essendosi concluso ormai l'accordo; che l'asserita concordanza tra prezzi unitari e prezzi elementari resta esclusa anche dalla netta distinzione e indipendenza delle due tariffe, ciascuna delle quali risponde ad una funzione diversa ed assume, nell'economia del contratto, una posizione ed un rilievo diversi.

Con i tre mezzi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, il ricorrente, denunziando l'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della causa, nonchè la violazione dell'art. 1655 c.c., in relazione all'art. 326 della legge sui LL.PP., degli artt. 21 e 22 regolamento n. 350 del 1895, dell'art. 1 d.l.C.P.S.

---

(2) Sulla competenza arbitrale, v. Cass., 17 agosto 1946, n. 1238, *Foro it.*, 1944-46, 920; 19 gennaio 1948, n. 75, *Giur. op. pubbl.*, 1948, I, 48; in dottrina, CIANFLONE, *op. cit.* a nota 1, 810.

15 luglio 1947, n. 763 e dell'art. 2 del capitolato speciale di appalto, si duole che la Corte di appello:

a) non abbia accertato se tra i prezzi elementari e quelli unitari vi fosse effettiva discordanza;

b) si sia limitata ad affermare che, non essendo stati pattuiti lavori in economia, i prezzi elementari sono rimasti estranei al rapporto, mentre detti prezzi avevano invece trovato piena applicazione nell'elaborazione delle analisi dei prezzi suppletori;

c) abbia ritenuto le due tariffe (quella dei prezzi elementari e quella dei prezzi unitari) come distinte ed indipendenti — attribuendo ai prezzi elementari la natura di atto interno della P. A. e quindi di fatto estraneo all'accordo — quando, invece, dallo stesso capitolato speciale emergeva che l'elemento costo della mano d'opera, non calcolato nei prezzi unitari, era venuto in contemplazione nell'incontro dei consensi;

d) non abbia conseguentemente provveduto, previa consulenza tecnica, a rettificare l'errore della P. A. concernente l'omesso calcolo della mano d'opera.

Le censure non hanno fondamento.

La tesi della necessaria concordanza tra prezzi unitari e prezzi elementari — nel senso che questi ultimi debbono costituire la base dei primi — non trova alcun fondamento nè nelle disposizioni di legge nè nel contratto, come ha posto in rilievo la sentenza impugnata. Alle corrette argomentazioni di quest'ultima, sopra riportate, va aggiunto che è un fuor d'opera voler desumere detta concordanza dalle pattuizioni relative ai compensi previsti dal capitolato speciale per i lavori in economia, trattandosi di compensi che non attengono al rapporto di appalto, ma ad un diverso rapporto accessorio, avente ad oggetto la fornitura di mano d'opera, materiali ed attrezzi all'Amministrazione, qualora la stessa li richieda, per l'esecuzione diretta a sua cura di alcune categorie di lavoro escluse da quelle proprie dell'opera data in appalto. Non senza considerare che le suddette pattuizioni, nel capitolato speciale, sono previste distintamente da quelle relative ai prezzi unitari dell'appalto.

Non ha, poi, maggior consistenza il rilievo che i prezzi elementari avrebbero trovato piena applicazione nell'elaborazione delle analisi dei prezzi suppletori. Le cosiddette analisi dei prezzi, cioè l'insieme dei calcoli compiuti per arrivare alla formazione dei prezzi base, costituiscono documenti extracontrattuali e non vincolanti.

Agli effetti contrattuali, infatti, hanno rilevanza solo i prezzi finali, quelli cioè che sono il risultato dell'analisi e sui quali si è formato l'accordo.

Ma anche a prescindere da tali considerazioni la pretesa del ricorrente di disconoscere la vincolatività dei prezzi unitari — chieden-

done la rettifica — è priva di consistenza per altro assorbente motivo. Sulla base del dedotto errore, essenziale e riconoscibile, lo Spinelli avrebbe dovuto agire per l'annullamento del contratto, ma non poteva, sul presupposto della validità ed efficacia del contratto stesso, formulare in corso d'opera richiesta di aumento di alcuni prezzi. Nella specie, infatti, non si tratterebbe di errore di calcolo, suscettibile di rettifica (art. 1430 c.c.) ma di errore sulla qualità viziante il consenso. Il primo, invero, si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari, sicuri e fermi i termini da computare e il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, che è tuttavia rilevabile *ictu oculi*, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo; il secondo, invece, si ha quando la parte ha avuto ragionevolmente una falsa rappresentazione, una falsa conoscenza della realtà riguardo ai dati aritmetici o al criterio matematico in base ai quali si debba effettuare il calcolo, che, posti quei dati e quel criterio, è invece esatto.

Pertanto, poichè il ricorrente assume che, nel calcolo dei prezzi unitari, non si sarebbe tenuto conto del costo della mano d'opera, e cioè sarebbe stato trascurato uno dei termini da computare, deduce con ciò un *error in quantitate*, che avrebbe inficiato la sua volontà, e non un mero errore di calcolo.

Il ricorso va, quindi, rigettato. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 dicembre 1972, n. 45 - *Pres.* Flore - *Est.* Leone - Schoenburg Waldenburg ed altri (avv. Menghini, Ramalli, Ghelardi) c. Ministero dell'Agricoltura e Foreste (avv. Stato Tomasicchio).

Acque pubbliche ed elettricità - Danni provocati a fondi privati dall'esecuzione di opere di bonifica - Proponibilità dell'azione giudiziaria dei proprietari contro la P. A. esclusivamente sotto il profilo della richiesta di indennizzo ex art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Differenza tra indennità e risarcimento del danno.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. *d*).

Nel caso di danni provocati a fondi privati dall'esecuzione di un'opera di bonifica, l'azione dei proprietari contro la P. A. è proponibile soltanto come domanda di indennizzo ex art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, di conseguenza, l'indagine del giudice circa la necessaria relazione causale va condotta in senso meramente obiet-

tivo e riferita alla sussistenza o meno di un danno relativamente permanente e reale, arrecato, cioè, alla consistenza strutturale ed alla naturale destinazione dei fondi dalla costruzione dell'opera pubblica, con esclusione di ogni diretta considerazione, come oggetto di risarcimento, delle singole perdite di prodotti, di cose o di lavori aziendali o di mancati lucri (1).

(*Omissis*). — In questa fase ultima del procedimento di appello, in cui deve provvedersi sul terzo motivo dell'appello del Ministero dell'agricoltura e foreste, relativo alla sussistenza del nesso causale tra le opere di bonifica eseguite e gli eventi dannosi denunziati dall'attore, nesso da vedere nell'ambito dell'applicazione dell'art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359, la pronunzia è ovviamente condizionata dall'accertamento già compiuto irrevocabilmente che la domanda attrice deve considerarsi ammissibile esclusivamente sotto il profilo dell'indennizzo dovuto in virtù della detta norma. Questa peraltro presuppone la liceità della condotta della P. A. e circoscrive l'oggetto dell'indennizzo alla parte sacrificata del valore intrinseco, effettivo del bene che ha subito pregiudizio dall'esecuzione dell'opera pubblica, senza che sia possibile estenderlo alla perdita di altre utilità e lucri.

È stato osservato dalla Corte di cassazione (Sez. Un., 28 ottobre 1961, n. 2481) che l'indennizzo ex art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359 presuppone un danno (relativamente) permanente e reale, rapportabile, sul piano concettuale, ad una parziale espropriazione del valore intrinseco del fondo che ha subito pregiudizio, dovendo il danno riguardare il diritto di proprietà nel suo contenuto obiettivo. Questo contenuto essenziale e limitato dell'indennizzo per cui è causa è stato richiamato dal tribunale regionale nella sentenza impugnata, ma non è stato poi mantenuto in sede di concreta applicazione nella liquidazione dell'indennizzo: come ha rilevato l'Amministrazione appellante, in tale liquidazione il tribunale, adottando i criteri di valutazione del consulente tecnico, ha operato piuttosto come se l'Amministrazione dovesse rispondere di fatto colposo, quasi che essa avesse obbligo di migliorare la situazione anteriore degli scoli di acque nella zona di Badia Pozzeveri.

Nella specie, invece, non vengono in considerazione diretta, come oggetto di risarcimento, le singole perdite di prodotti di cose o di lavori aziendali o i mancati lucri per le singole inondazioni: ma questi elementi debbono confluire nella valutazione del danno relativamente

---

(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1961, n. 2481, *Foro it.*, 1962, I, 271; ex art. 2043 c.c., v. Cass., 17 ottobre 1955, n. 3224, *id.* Rep., 1955, 1976, nn. 199-201; v. anche Cass., 12 ottobre 1959, n. 2762, *Foro amm.*, 1959, II, 1, 549.

permanente riferibile alla diminuzione del valore intrinseco della tenuta Badia Pozzeveri, causato dal pregiudizio arrecato alla consistenza strutturale ed alla naturale destinazione dei terreni dalla costruzione dell'opera pubblica.

Quindi l'indagine circa la necessaria relazione causale va considerata in senso meramente obiettivo e dev'essere riferita, secondo i dati di fatto dedotti dalle parti, ad una situazione deteriore per i fondi della tenuta suindicata, che sarebbe stata costituita con la modificazione del sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque piovane, disposta dalla P. A. per l'esecuzione delle opere di bonifica del comprensorio: situazione deteriore per cui, in caso di precipitazioni pluviali consistenti o persistenti, i terreni della tenuta rimanevano allagati (fino all'esecuzione dei nuovi lavori di miglioramento eseguiti nel 1954), con conseguenti perdite di frutti, opere lavorative, animali, ecc.

Impostata così l'indagine di causalità materiale, essa assume ovviamente una diversa dimensione ma approda egualmente a risultato favorevole in buona parte all'attore Wolf Schoenburg.

Prima di esaminarla nel merito, deve rilevarsi, a confutazione di un'eccezione posta dal detto attore, che è legittima la sostituzione operata dal Ministero dell'agricoltura del proprio consulente di parte prof. De Ricco con il prof. Gaddini. La sostituzione risulta regolarmente dichiarata nel verbale dell'udienza del 17 aprile 1971 e tale dichiarazione formale, rispondente al precetto dell'art. 201 c.p.c., è pienamente produttiva di effetti, dato che la parte, come può sempre revocare la nomina del proprio difensore, così può revocare e sostituire l'ausiliare tecnico della propria difesa. Consegue che deve ammettersi l'esibizione delle due relazioni del nuovo consulente di parte ing. Gaddini, depositate nel corso dell'istruttoria in appello, relazioni che questo collegio è tenuto a prendere in esame insieme a tutti gli altri elementi relativi alla cennata residua questione di causalità materiale, come precisata innanzi.

L'indagine relativa a detto rapporto comporta anzitutto l'accertamento di quali fossero le condizioni della tenuta Schoenburg all'epoca dell'esecuzione delle opere di bonifica per cui è causa, quanto alla difesa nei confronti delle precipitazioni meteoriche.

Questo collegio, che per la sua composizione si avvale di cognizioni tecniche specialistiche in materia di opere idrauliche e di bonifiche, rileva che il prof. De Ricco, non smentito dagli altri tecnici che hanno partecipato alle indagini nella presente controversia, ha osservato che i terreni di Badia Pozzeveri sono compresi in una zona quasi totalmente priva di scolo naturale, tanto che il proprietario ha dovuto costituire un impianto idrovoro autonomo per l'eliminazione delle acque superficiali. Il consulente ing. Cornieri ha scritto nella sua relazione che prima del 1947, cioè prima che l'Ufficio del Genio civile di Pisa

effettuasse le opere per migliorare lo scolo dei terreni della zona, i fossi di scolo ivi esistenti avevano sezioni molto modeste e che anche dopo le opere di bonifica già realizzate restano tuttora sofferenze di scolo e impaludamenti nelle zone più depresse.

In genere è ammesso dai tecnici che la rete preesistente dei canali di scolo delle acque meteoriche non rispondeva ad un piano razionale generale, perchè realizzata secondo iniziative di beneficio privato locale. Deve aggiungersi che risulta dalle consulenze e dalla testimonianza dell'ing. Bonfanti che il controfosso della Navareccia è stato sempre chiuso da cateratte allo sbocco in Navareccia, con un congegno automatico, che consentiva il deflusso in questo collettore delle acque dei canali, che scaricavano nel controfosso, soltanto se il Navareccia era in grado di recepirle: con la conseguenza che, se il Navareccia si trovava in piena, i canali sfocianti nel controfosso non trovavano sbocco e finivano per riversare le acque sui terreni limitrofi.

Di questi allagamenti anteriori ai lavori di bonifica sono numerosi i cenni nelle deposizioni dei testi: anche quelli presentati dall'attore e per lo più suoi dipendenti non hanno potuto tacere che, prima dei lavori del Genio Civile, qualche volta l'acqua traboccava dagli argini ed altre volte essa provocava piccole falle negli argini stessi (testi Maiocchi, Sciacqua, Santi); il teste Ceccotti ha riferito di qualche inondazione di limitata ampiezza in seguito alle quali con le pompe idrovore si riusciva sempre a smaltire l'acqua ed a riportare le cose alla normalità, dopo due o tre giorni; l'ing. Bonfanti dell'Ufficio del Genio civile di Pisa ha riferito che egli, direttore dei lavori della bonifica di Bientina dal 1937, era informato che nella tenuta di Badia Pozzeveri si verificavano allagamenti e rotte in caso di piogge abbondanti, specialmente nel periodo autunnale, tanto che il proprietario dell'epoca, Zeloni, aveva venduto la tenuta per disperazione.

Un insieme di elementi validi e convergenti concorre, dunque, a far ritenere che i terreni di Badia Pozzeveri, per fattori naturali, presentavano anche prima dei lavori di bonifica per cui è causa il carattere di terreni soggetti ad allagamenti, in caso di precipitazioni meteoriche intense e prolungate.

Intense furono le precipitazioni pluviali verificatesi nel 1949 e nell'agosto del 1952. L'Amministrazione appellante vorrebbe che esse siano qualificate eccezionali, ma i tecnici ciò hanno escluso e, mentre poco o nulla hanno detto per l'inondazione del maggio 1949, hanno definito le piogge del novembre 1949 e dell'agosto 1952 « precipitazioni di un certo rilievo, non certamente catastrofiche o semicatastrofiche »: sulla base dei dati dei pluviografi più vicini e degli atti dell'Ufficio del Genio civile, il consulente ing. Cornieri ha spiegato che la piena del novembre 1949 fu caratterizzata, più che da piogge molte intense, da piogge abbastanza intense, susseguenti a lungo periodo pio-

voso e quindi da coefficiente di deflusso particolarmente alto; per la piena del 1952 lo stesso consulente ha rilevato che i dati più attendibili segnano la precipitazione oraria massima di mm. 30, per precipitazioni, però, di breve durata.

Anche l'ing. Gaddini, consulente del Ministero appellante, rivalutati i dati disponibili, ha concluso esser solo possibile che l'alluvione del 1952 sia stato eccezionale, ma che tale qualificazione non può dirsi provata; quella del 1949 fu di portata minore.

Deve, quindi, esser respinto il dubbio che i guasti siano stati causati da eventi imprevedibili ed irresistibili. Ma è un fatto certo che nelle cennate evenienze si è trattato di piogge di intensità notevole, essendo stati abbondantemente superati gli indici medi delle precipitazioni nella zona in esame. E poichè, come si è detto, i terreni di Badia Pozzeveri, per la loro posizione e per l'insufficienza dei canali di scolo, si presentavano allagabili in caso di precipitazioni meteoriche di un certo rilievo, deve ritenersi certo che allagamenti si sarebbero avuti in tali terreni per le piogge intense di maggio e novembre 1949 e di agosto 1952, anche senza la esecuzione delle opere di bonifica per cui è causa.

A questo punto assume qualche consistenza il rilievo che le opere di bonifica vengono commisurate, dal punto di vista tecnico, ad eventi normali di piena, cioè a piogge ricorrenti con frequenza annuale, sia pure valutate con un certo margine di sicurezza: questo criterio risulta osservato nella specie, essendo addirittura pacifico che le opere eseguite hanno caratteristiche tali da consentire lo smaltimento di acque pluviali di piena normale e comunque di portate ben superiori a quelle dell'antica rete scolante; sembrerebbe anzi dai calcoli sulle canalizzazioni svolti dai diversi tecnici che le canalizzazioni stesse nei lavori di bonifica sono state sovradimensionate, perchè commisurate a piene di gran lunga superiori alle normali.

Ma, come s'è detto, nella presente contestazione non vengono in rilievo problemi di colpa nella progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica; assume importanza primaria e decisiva il fatto obiettivo del pregiudizio permanente che l'opera ha prodotto ai terreni di Badia Pozzeveri e tale pregiudizio sussiste, nonostante il rispetto dei criteri tecnici riguardanti le opere di bonifica. Esso, che, per le cose dette innanzi, non può ritenersi costituito dalla condizione di inondabilità dei terreni, stato che, come si è dimostrato, preesisteva all'esecuzione delle opere di bonifica, è messo in evidenza dal fatto che nel 1949 cedette proprio l'argine dell'opera nuova, cioè del canale costruito per portare il Rio Tazzera a sfociare nel canale Rapecchio (cosidetta « allacciante »). Quest'allacciante, che taglia trasversalmente la tenuta, oltre che aumentare le superfici di arginatura, che di per sè costituiscono pericolo di inondazione per tracimazione e falle, era

soggetta (e probabilmente è tuttora, non ostante le modifiche apportate al sistema di canali nel 1954) alla dinamica di correnti che determinava forti rigurgiti nell'allacciante medesima, con conseguente pericolo di esondazione o di falle negli argini. Il consulente tecnico ing. Cornieri ha appunto spiegato, sulla base dei calcoli più attendibili circa le portate dei vari canali, che la massa d'acqua fluente dai canali S. Gallo e Rapecchino nel Rapecchio, non trovando adeguato ricetto, risalì sulla destra nell'allacciante e perfino nel Tazzera, per il che nell'allacciante stessa si determinò un urto di onde discendenti ed ascendenti ed un moto ondoso certamente rilevante, che fu causa di estesa tracimazione, con conseguente incisione di un certo rilievo e con asportazione di ciglio per una certa ampiezza.

Nell'inondazione del 1952 il canale allacciante resistette, perchè nel frattempo era stato costruito lo scolmatore all'inizio dell'allacciante medesima che smaltì in parte la piena del Tazzera: ma la corrente dell'allacciante passata nel Rapecchio determinò l'accumulo in detto canale di tale massa d'acqua, che essa, alla stretta del ponticello sulla pioppeta, in parte refluì rigurgitando e determinò la frana dell'argine del Rapecchio medesimo ad una certa distanza dall'ostacolo del ponte.

Quindi, da una parte, con le opere di bonifica si costruì un canale trasversale tra due vie di acqua, tali da determinare in caso di piena un contrasto di correnti nel canale stesso, pericoloso per la resistenza degli argini e perciò causa di maggior pericolo di inondazione dei terreni circostanti; dall'altra, con l'allacciamento del Tazzera con il Rapecchio, si rese possibile l'afflusso in detto ultimo canale di masse d'acque che lo stesso non avrebbe potuto smaltire, in caso di piena, per la presenza di ostacoli al deflusso di portate superiori ad un certo limite: anche qui con maggior pericolo di inondazione dei terreni circostanti, facenti parte della Badia Pozzeveri.

Questo maggior pericolo di esondazioni e di inondazioni è il reale pregiudizio della Tenuta Schoenburg indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge generale sulle espropriazioni per p.u. richiamato nell'articolo 140 lett. *d* del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La riprova della derivazione causale del cennato pregiudizio dall'esecuzione delle opere di bonifica si ricava dal fatto che, quando l'Amministrazione, resasi conto degli inconvenienti procurati con le opere fatte, ha eseguito le modificazioni necessarie nei canali a valle dell'allacciante, gli inconvenienti lamentati sono cessati: anche se nel maggio 1965 il consulente dott. Susini ebbe ad osservare che, a seguito di un periodo di intense piogge, il torrente Rapecchio aveva cominciato a tracimare, facendo temere che si ripetesse l'inondazione del tipo di quella del 1952, pericolo non realizzatosi perchè le piogge cessarono.

Ciò ritenuto in punto di fatto, l'indennizzo riferibile al danno così identificato, da una parte, non può essere ragguagliato ad ogni perdita patrimoniale risentita dallo Schoenburg per danno emergente o per lucro cessante ai terreni ed all'azienda agricola di Badia Pozzeveri, dall'altra, deve tener conto della certezza che negli eventi metereologici considerati innanzi, caratterizzati da piogge intense e persistenti, i terreni suddetti sarebbero rimasti allagati, sia pure in misura meno vasta e rovinosa, anche se immutato fosse rimasto lo stato dei canali e dei luoghi in genere.

Si rende evidente così l'obiettiva, insuperabile impossibilità di pervenire ad una determinazione dell'indennizzo esattamente rapportata ad elementi precisi e sicuri del pregiudizio risentito dall'attore Schoenburg. Di conseguenza il Collegio è costretto a stabilire tale indennizzo in misura equitativa, tenendo presente certamente, in via primaria, la notevole entità conclamata dagli stessi organi della P. A., dei guasti in concreto prodotti dalle inondazioni, considerate nella maggiore portata distruttiva conseguente ai lavori eseguiti dall'Amministrazione appellante.

Tutto valutato, questo Tribunale Superiore ritiene giusto l'indennizzo al netto dell'acconto versato pari al sessanta per cento di quello liquidato, sulla base di non accettabili criteri giuridici e valutativi, dal Tribunale Regionale nella sentenza impugnata.

L'indennizzo, pertanto, risulta essere di L. 68.793.330.

L'appellato Schoenburg, che nella comparsa di costituzione in appello e nelle conclusioni rassegnate in questo grado aveva chiesto semplicemente il rigetto dell'appello proposto dal Ministero, in una postilla aggiunta alla memoria difensiva presentata al Collegio ha chiesto l'adeguamento dell'indennizzo alla svalutazione della moneta intervenuta tra la data della consulenza determinativa assunta dal Tribunale e la data odierna di pronunzia di questo Tribunale Superiore.

La domanda così proposta non è ammissibile per violazione del principio del contraddittorio. Nè sono conferenti i richiami alle decisioni che hanno affermato essere rilevabile dal giudice anche di ufficio il dato della svalutazione della moneta, trattandosi di sentenze relative a domande di risarcimento del danno, la cui determinazione sia stata impugnata dal danneggiato per una maggiore valutazione del danno nel limite della completa reintegrazione della perdita patrimoniale subìta: elementi questi che nella specie difettano.

In ordine alla decorrenza degli interessi legali, che non ha costituito oggetto dei motivi di gravame, debbono mantenersi le decorrenze stabilite dal Tribunale, ovviamente tenendosi conto della riduzione al 60 % degli importi parziali dai quali è composto l'indennizzo totale. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 16 dicembre 1972, n. 49 - *Pres.* Flore - *Est.* Piroso - Micillo (avv. Montuori, Marotta) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Zoboli).

Acque pubbliche ed elettricità - Espropriazione di fondo privato occorrente per la costruzione di un acquedotto - Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante *ex lege* dalla approvazione del relativo progetto da parte della Cassa per il Mezzogiorno - Necessità della contestuale prefissione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati le espropriazioni ed i lavori - Sussiste - Illegittimità della deliberazione del C. di A. della Cassa per il Mezzogiorno d'approvazione del progetto senza prefissione *ab initio* dei termini ex art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Sussiste - Sanabilità del vizio con atto successivo - Esclusione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3).

La prefissione dei termini entro i quali devono essere iniziate e ultimate le espropriazioni e i lavori ai sensi dell'art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359 costituisce elemento essenziale di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità e deve essere effettuata ab origine, *anche quando tale dichiarazione derivi* ope legis *dall'atto di approvazione del progetto dell'opera, dovendosi escludere la possibilità di una prefissione in sanatoria, con apposito, successivo atto, integrativo di quello originario* (1).

(*Omissis*). — Passando all'esame del merito, osserva il collegio che fondato appare l'unico motivo dedotto nei primi due ricorsi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare: Ad. Plen. 2 luglio 1958, n. 382, e IV Sez. 14 luglio 1959, n. 767; 4 marzo 1960, n. 245) e di questo Tribunale Superiore 30 dicembre 1960, n. 41, 11 marzo 1964, n. 8) è concorde nel ritenere che la prefissione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati le espropriazioni e i lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, costituisce elemento essenziale di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità e deve essere effettuata anche quando tale dichiarazione derivi *ope legis*, come nella specie, dall'atto di approvazione del progetto. Inducono a tale conclusione, dalla quale il collegio non ha alcuna ragione di discostarsi, sia l'imperatività della formula usata nel citato art. 13 sia la finalità della norma, che è ovviamente quella di non lasciare all'ar-

---

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 1960, n. 245, *Il Consiglio di Stato*, 1960, I, 357, *sub* 3; Ad. Plen., 2 luglio 1958, n. 18, *id.*, 1958, I, 773.

bitrio dell'espropriante la facoltà di attuare e portare a compimento iniziative che toccano i diritti del proprietario espropriato, del quale altrimenti verrebbe frustrato anche il diritto alla retrocessione, previsto nel capo VII della legge del 1865.

Tali considerazioni portano altresì a ritenere, anche qui in armonia con la precedente giurisprudenza di questo Tribunale Superiore (11 marzo 1964, n. 8) che l'atto iniziale del procedimento espropriativo, nella specie la menzionata deliberazione 25 giugno 1954, numero 134/A-3, della Cassa per il Mezzogiorno, invalido per la mancata indicazione dei termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori, non può successivamente essere sanato con altro atto che stabilisca i termini, non fissati *ab initio*. Ne consegue che anche le deliberazioni della Cassa per il Mezzogiorno in data 4 aprile 1962, 28 luglio 1965 e 30 novembre 1966, che avevano il dichiarato scopo di confermare e integrare quella originaria di approvazione del progetto, sono illegittime per tale assorbente considerazione, che rende superfluo l'esame degli ulteriori vizi denunciati dal ricorrente.

In conclusione: i ricorsi in esame sono fondati e vanno accolti, con l'annullamento dei provvedimenti con essi impugnati. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 3 maggio 1972, n. 2965 - *Pres.* Leone A. - *Rel.* Pignataro - *P. M.* Bruno (conf.) - Ric. Ragazzini.

Reato - Peculato - Momento consumativo del reato - Restituzione o volontà di restituire - Irrilevanza - Peculato d'uso - Configurabilità - Condizioni.

(c.p., art. 314).

Il peculato avente ad oggetto cose di quantità come il danaro si realizza nel momento in cui l'agente si appropria dolosamente delle cose o dà a queste una diversa destinazione: il fine o i motivi per cui ha agito il colpevole sono irrilevanti rispetto alla consumazione del reato, che è perfetto nonostante l'intenzione dell'agente di restituire o l'effettiva restituzione del tolto.

Infatti il pubblico ufficiale ha l'obbligo di rispondere in ogni momento delle cose affidategli per ragioni di ufficio, e il cosiddetto peculato d'uso è configurabile solo quando sia commesso da chi è consegnatario di cose di specie (1).

---

(1) È affermazione costante in giurisprudenza che il peculato d'uso ricorre soltanto quando sia commesso su cose di specie e non di quantità: Cass., 27 maggio 1967, n. 2033 in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1968, pag. 1267, m. 2033; 10 maggio 1963 in *Giust. Pen.,* 1964, II, c. 181, m. 203; 23 febbraio 1962 in *Cass. Pen. Mass. annotato,* pag. 535, m. 958.

Per quanto concerne il momento consumativo del reato, è giurisprudenza costante che, essendo il peculato reato istantaneo, il momento consumativo è quello in cui si verifica la dolosa appropriazione. Perciò nel caso di vuoto di cassa non può aversi reato tentato, ma reato consumato anche se il reo restituisca il denaro prima della scadenza del termine di rendiconto (Cass., 7 giugno 1969, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1970, pag. 1178, m. 1716). Così è stato affermato che l'ufficiale postale che faccia uso del denaro pervenuto agli uffici postali periferici commette peculato, essendo irrilevante che prima della scadenza del termine mensile fissato per la trasmissione alla direzione provinciale dei titoli giustificativi, abbia rimborsato il denaro prelevato, avendo l'obbligo di rispondere in ogni momento del denaro affidatogli (Cass., 29 ottobre 1969, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1970, pag. 1499, m. 2237.

Tuttavia è stato riconosciuto insussitente il peculato quando il pubblico ufficiale abbia utilizzato momentaneamente sia pure a scopo per-

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 31 maggio 1972, n. 3937 - *Pres.* Leone A. - *Rel.* Bifani - *P. M.* De Sanctis (conf.) - Ric. Morgantini ed altra.

Procedimento penale - Difesa e difensori - Incompatibilità - Estremi e limiti.

(c.p.p., art. 133).

La nullità conseguente a incompatibilità del difensore non si verifica per il solo fatto che un difensore abbia assunto il patrocinio di più imputati, e nemmeno quando alcuno di essi abbia chiamato in correità un altro, ma soltanto quando fra due o più imputati, assistiti dal medesimo difensore, vi sia un contrasto attuale ed effettivo, tale che l'assunzione di una tesi difensiva a favore di uno riesca pregiudizievole all'altro (1).

---

sonale una somma di cui abbia la disponibilità sapendo di essere in grado in modo certo di restituirla immediatamente: in tal caso si avrebbe infatti una mera operazione di scambio tra due uguali partite di denaro costante (Cass., 29 settembre 1964, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1965, pag. 268, m. 464; v. in dottrina ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen.,* parte speciale, vol. II, 1960, pag. 635; RICCIO, *I delitti contro la P. A.,* 1955, pag. 191).

(1) Come è noto, è affermato in giurisprudenza il principio che la nullità del giudizio derivante dalla inconciliabilità della difesa di più imputati, affidata ad un comune difensore, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 185, n. 3 c.p.p. e ciò in conformità alla decisione della Corte costituzionale, 27 novembre 1959, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma, II proposizione, dell'art. 133 c.p.p. che prevedeva una forma di sanatoria della nullità (v. Cass., 22 gennaio 1968, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1968, pag. 1288, m. 2060).

Per quanto concerne gli estremi e i limiti della incompatibilità della difesa degli imputati, è giurisprudenza costante che la mera possibilità in astratto che si generi un contrasto fra coimputati non è sufficiente perchè possa riconoscersi l'esistenza effettiva di un conflitto. È invece necessario che la situazione processuale sia tale per cui la posizione difensiva di uno degli imputati non si concili con quella dell'altro, il che accade quando uno di essi abbia interesse giuridico a fare affermazioni difensive pregiudizievoli all'altro e quindi a sostenere una tesi difensiva che possa riuscire di nocumento al coimputato (Cass., 22 gennaio 1968, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1968, pag. 1416, m. 2280).

La situazione di incompatibilità per altro deve essere effettiva ed attuale e il conflitto di interessi reale ed obiettivo, sicchè non può essere costituito da un semplice contrasto nelle dichiarazioni rese dagli imputati (Cass., 14 dicembre 1965, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1966, pag. 906, m. 1418; 21 novembre 1966, *ivi,* 1967, pag. 1167, m. 1799; 18 ottobre 1966, *ivi,* 1967, pag. 1018, m. 1578). È stato altresì affermato che l'incompatibilità della difesa collegiale non consegue necessariamente all'imputazione di concorso nel reato nè alla chiamata di correo, in quanto la valutazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 dicembre 1972, n. 8542 - *Pres.* Rosso - *Est.* Piroddi - *P. M.* De Sanctis (conf.) - Ric. Capitano ed altri.

Procedimento penale - Decreto di irreperibilità - Emissione anteriore alla data di arrivo delle informazioni sulle ricerche effettuate per accertare il domicilio dell'imputato - Legittimità.
(art. 170 c.p.p.).

È validamente emesso il decreto di irreperibilità dell'imputato anche se sia anteriore al foglio di informazioni della polizia giudiziaria, quando dalle carte processuali possa trarsi la logica presunzione che il magistrato che emanò il decreto era a conoscenza delle indagini compiute. (Nel caso di specie il decreto di irreperibilità porta una data di un giorno anteriore a quello del foglio di informazioni della polizia giudiziaria, ma venne notificato in questo stesso giorno) (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso, Mafara Francesco eccepisce la violazione dell'art. 170 c.p.p. per erronea dichiarazione di irreperibilità e contumacia, sotto il profilo che il relativo decreto

---

della incompatibilità della difesa comune deve essere fatta con esclusivo riferimento alla concreta situazione processuale (Cass., 19 aprile 1969, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1970, pag. 1234, m. 1204). Coerentemente è stata esclusa la sussistenza del contrasto di interessi quando il coimputato abbia ritrattato fin dalla fase delle indagini della polizia giudiziaria la chiamata di correo assumendo con il proprio comportamento negativo la medesima posizione processuale del chiamato in correità (Cass., 14 novembre 1968, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1970, pag. 514, m. 701) e quando il chiamante in correità non tragga nè possa trarre alcun giovamento dalla chiamata stessa e se quindi il difensore comune nell'esplicazione del suo mandato non abbia ragione di far uso di tale elemento a scopo difensivo (Cass., 15 ottobre 1969, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1970, pag. 1534, m. 2316).

Per quanto concerne i limiti dell'indagine del giudice di legittimità, è stato affermato che la Corte di cassazione, quando sia chiamata a decidere sull'asserita violazione dell'art. 133 c.p.p., può accertare se la situazione di più imputati difesi nel giudizio di merito da un unico difensore sia stata tale da determinare incompatibilità della difesa (Cass., 8 febbraio 1965, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1966, pag. 96, m. 91).

(1) La decisione della Suprema Corte nella sentenza che si riporta appare corretta e lontana dal formalismo interpretativo che sosteneva la tesi esposta dalla difesa: l'art. 170 c.p.p. non pone invero una rigorosa subordinazione del decreto di irreperibilità alla previa comunicazione formale dell'esito delle ricerche, ma dispone soltanto che: « il giudice o il pubblico ministero dopo aver disposto nuove ricerche... emette decreto ».

Se è vero quindi che nella *ratio legis* presupposto dell'emanazione del decreto di irreperibilità è che si abbia notizia del vano esito delle ricerche,

venne emanato prima che pervenissero le informazioni della polizia giudiziaria sulle ricerche eseguite per accertare il suo domicilio. L'eccezione è, infatti, infondata. Se è vero, infatti, che il decreto di irreperibilità porta una data anteriore di un giorno a quello del foglio di informazioni della polizia giudiziaria, è pur vero che il decreto venne notificato lo stesso giorno, ciò che fa logicamente presumere che il magistrato che emanò il decreto era già a conoscenza delle indagini compiute quando l'emanò, conoscenza che poteva anche avere per informazione verbale ricevuta dall'organo competente. Poichè pertanto, non è stata posta in essere alcuna violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, l'eccezione stessa deve respingersi. — (*Omissis*).

---

non è men vero che questa notizia non deve essere formalmente documentata dall'anteriorità della data sull'atto scritto che la fornisce, poichè tanto la legge non richiede.

È quindi lecita la prova per presunzioni, così come in motivazione afferma la sentenza, purchè tratta dalle carte processuali. È stato infatti affermato in dottrina che il concetto considerato nell'art. 170 è quello della *irreperibilità processuale,* sicchè sono irrilevanti le notizie circa il recapito dell'imputato pervenute all'Autorità giudiziaria da altre fonti che non siano quelle richieste dietro suo ordine (v. CAVALLARO, *Le notificazioni nel processo penale,* 1959, pag. 239). V. in giurisprudenza, per l'irrilevanza delle notizie fornite *ex post* dall'imputato, Cass., 22 giugno 1967, in *Cass. Pen. Mass. annotato,* 1969, pag. 159, m. 184; 6 maggio 1968, *ivi,* pag. 676, m. 1022; 23 gennaio 1968, *ivi,* pag. 159, m. 183.

PARTE SECONDA

QUESTIONI (*)

Comunità europee - CEE - Prodotti esenti da prelievo - Supplemento di prelievo - Se sia applicabile.

Se sia legittima l'applicazione di un supplemento di prelievo su prodotti dichiarati esenti da prelievo. (Trattato CEE ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Circ. Min. Fin. Dir. Gen. Dogane UTCO 1966/373, prot. 6363, 25 luglio 1966).

(Cont. 173/73, Alessio c. Finanze, Avv. Stato Argan).

Comunità europee - CEE - Decisione del Consiglio dei Ministri CEE - Se possa ritenersi esecutiva in Italia.

Se una decisione del Consiglio dei Ministri C.E.E. (che autorizza la Repubblica italiana a maggiorare i prelievi sulle importazioni da Paesi terzi di carni bovine) possa spiegare efficacia, pur non essendo stata resa esecutiva in Italia nei modi di cui all'art. 4 del d.l. 23 febbraio 1964, n. 1351. (Trattato C.E.E. ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, Circ. Min. Fin. Dir. Gen. Dogane UTCO 9166/373, prot. 6363, 25 luglio 1966. Inoltre: d.l. 23 febbraio 1964, n. 1351, art. 4).

(Cont. 173/73, Alessio c. Finanze, Avv. Stato Argan).

Comunità Europee - CEE - Norme di abolizione del diritto di statistica - Se abbiano immediata forza precettiva.

Se gli artt. 18 e 20 del regol. C.E.E. 4 aprile 1962 hanno portata precettiva immediata di abolizione, con decorrenza dal 1 luglio 1962, del « diritto di statistica »; del « diritto per servizi amministrativi » e delle « tasse di sbarco » per le importazioni di cereali, soggette al regime sostitutivo dei « prelievi agricoli ». (Regol. C.E.E. 4 aprile 1962, n. 19; artt. 42 e segg. disposiz. prelim. tariffa d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723; l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 21 dicembre 1921, n. 1592).

(Cont. 37/73; Soc. Carapelli c. Dogane Genova; Avv. Stato Cipparone).

(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualità che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle stesse un dibattito.

Imposta di ricchezza mobile - Ritenuta di acconto operata da Enti su somme corrisposte per prestazioni professionali - Se sia applicabile anche quando il pagamento debba essere effettuato al procuratore legale distrattario.

Se gli enti, le associazioni e gli imprenditori commerciali debbano operare la ritenuta di acconto dell'8% sui due terzi delle somme corrisposte per prestazioni professionali, anche quando il pagamento debba essere effettuato direttamente al procuratore legale della parte avversa, il quale abbia ottenuto la distrazione delle spese in suo favore. (Art. 3 legge 28 ottobre 1970, n. 801; art. 93 cod. proc. civ.).

(Cont. 16/73; ENEL c. Finanze e avv. Caruso Lombardo; Avv. Stato Vacirca).

Imposta di registro - Agevolazioni tributarie in Sicilia - Atto di acquisto di case di nuova costruzione.

Se per effetto della sanatoria prevista dalla legge Reg. 30 luglio 1969 possano beneficiare dell'agevolazione gli atti registrati nel periodo tra il 31 dicembre 1965 e il 13 maggio 1966, di non vigenza di alcuna legge agevolativa. (artt. 2 e 6 legge Reg. 28 aprile 1954, n. 11; art. 1 legge Reg. 14 dicembre 1965, n. 41; artt. 1 e 2 legge Reg. 13 maggio 1966, n. 8; art. 1 legge Reg. 30 luglio 1969).

(Cont. 55/73 Ispettorato delle Tasse di Palermo c. Di Filippo, Avv. Stato Orlando).

Imposte e tasse in genere - Ingiunzione - Opposizione - Recupero diritti di prelievo - Trattamento più favorevole dell'importatore - Richiesta di applicabilità.

Se il trattamento più favorevole per l'importatore, successivo alla data di accettazione della dichiarazione di importazione debba essere richiesto con domanda scritta. (l. 19 febbraio 1965, n. 28; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723; art. 6, n. 1 e n. 2; l. 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 24-27).

(Cont. 44/73 Ditta Ultrocchi c. Finanze; Avv. Stato Olivo).

Imposte dirette - Sgravio dai ruoli - Necessità del preventivo ricorso alla Commissioni per adire l'A.G.O.

Se, in materia di sgravio di imposte dirette iscritte nei ruoli, sia necessario il previo esperimento del ricorso alle Commissioni per adire il Giudice ordinario al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dello sgravio per omessa liquidazione dell'indennità di ritardato sgravio e per omesso sgravio dell'indennità di mora. (artt. 198, 199, 199 bis, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; d.m. 12 aprile 1924, par. 5; d.m. 4 febbraio 1969, articolo 4).

(Cont. 118/73; Fallimento Giuffrida c. Ufficio Imposte di Acireale; Avv. Stato Genovese).

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 2054, secondo comma, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16, primo comma, lett. a.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 203, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14 della legge del registro, nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 200, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio della autorità e lesive del sentimento nazionale.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 199, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati nello stesso reato.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 198, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d.l. 1° giugno 1946, n. 539, art. 3, primo comma.

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 10, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.lg.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1, nella parte in cui statuisce che il professore di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, così

come modificato da esso stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, anzichè stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 10, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 13 marzo 1950, n. 120, art. 11, primo comma, nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e di detto comma nonchè del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 204, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, articolo unico.

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 206, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, secondo e terzo comma.

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 11, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 67, primo comma, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 213, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice penale, art. 81, capoverso (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 217, *G. U.* 30 gennaio 1973, n. 3.

codice penale, art. 656 (art. 21 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 199, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

codice di procedura penale, artt. 106, 366, 408, 441 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 1° febbraio 1973, n. 2, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

codice di procedura penale, art. 392 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 196, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 8, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 38 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede (artt. 3, 7, 19 e 33 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 195, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 41, ultima parte (artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 1° febbraio 1973, n. 3, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 198, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 (artt. 3, 29, 37 e 38 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 201, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 4 tariffa allegato A (artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 215, *G. U.* 30 gennaio 1973, n. 3.

legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 214, *G. U.* 30 dicembre 1973, n. 3.

legge reg. Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, art. 12 (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 210, *G. U.* 30 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, secondo comma, lettera a (articoli 3, 24, 42 e 113 della Costituzione).

Sentenza 1° febbraio 1973, n. 4, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 243, secondo comma (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 1° febbraio 1973, n. 5, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 5, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 7, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 202, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 27 luglio 1967, n. 658, artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo comma, 64, 65, primo comma, lettera a, 66, quinto comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma, 90, quarto e sesto comma (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 213, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, art. 1 (art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Sentenza 30 dicembre 1972, n. 212, *G. U.* 30 gennaio 1973, n. 3.

legge 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 29 novembre 1971, n. 1097 (artt. 1, 3, 4, 35, 41 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1973, n. 9, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, artt. 260 e 279 (art. 30, primo comma, della Costituzione).

Giudice tutelare della pretura di Asti, ordinanza 7 ottobre 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

codice civile, art. 1310, primo comma (art. 3, primo comma, e art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, prima sezione, ordinanza 21 marzo 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

codice civile, art. 1462, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 27 aprile 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

codice di procedura civile, art. 247 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Martina Franca, ordinanza 2 ottobre 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

codice penale, art. 69, quarto e quinto comma (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 9 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

codice penale, artt. 204 e 222 (artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Enna, ordinanza 13 ottobre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

codice penale, art. 290 (art. 21 e 3 della Costituzione).

Corte di assise di Bari, ordinanza 8 novembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

codice penale, art. 341 (artt. 1, 2, 3, 4, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione).

Pretore di Avigliana, ordinanze 1 e 18 marzo 1972, 15 e 28 giugno 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 ottobre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

Pretore di Lugo, ordinanza 3 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 17 novembre 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

codice penale, art. 344 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 11 gennaio 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

codice penale, art. 546 (artt. 32, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 2 ottobre 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3, 76 e 25 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 20 giugno 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

codice di procedura penale, artt. 95, 108 e 110 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Massa, ordinanza 9 novembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

codice di procedura penale, art. 102 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Belluno, ordinanza 23 ottobre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

codice di procedura penale, art. 390 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Treviso, ordinanza 12 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

codice di procedura penale, art. 631, ultima parte (artt. 3, prima parte, 13, prima e seconda parte, e 24, seconda parte, della Costituzione).

Pretore di Locri, ordinanza 14 luglio 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

codice di procedura penale, disp. att., art. 43 (artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Biella, ordinanza 24 novembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53 (artt. 3, 24, e 113 della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 22 giugno 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 56 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Avigliana, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 225 (artt. 24 e 130 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 7 giugno 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

d.lgt. 1° maggio 1916, n. 497, art. 9, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione, ordinanza 21 febbraio 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertiti con legge 27 dicembre 1928, n. 3125 (artt. 3, 76 e 25 Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 20 giugno 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 6 ottobre 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, quinto comma, del regolamento allegato A (artt. 3, primo comma e 36, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 25 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pontremoli, ordinanza 16 ottobre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (artt. 2, 13 e 14 della Costituzione).

Pretore di Feltre, ordinanza 9 novembre 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

r.d.l. 2 marzo 1933, n. 202, convertito con legge 8 marzo 1933, n. 205 (3, 76 e 25 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 20 giugno 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, n. 4 (art. 36 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 166 e 251 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Assisi, ordinanza 9 dicembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito con legge 14 gennaio 1937, n. 62 (3, 76 e 25 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 20 giugno 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22, terzo comma (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 22 giugno 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29 (artt. 104, 106, 107 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 28 giugno 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (artt. 104, 106, 107 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 28 giugno 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 109 u.p. (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 marzo 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

legge 2 febbraio 1939, n. 374, art. 1 (art. 21 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 23 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Linguaglossa, ordinanza 20 ottobre 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 98 e ss., 101 e 103 e ss. (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 18 marzo 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51 (artt. 3, primo comma, e 25, primo comma della Costituzione).

Tribunale di Marsala, ordinanza 7 luglio 1970, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 183, primo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 13 ottobre 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Napoli, ordinanza 12 ottobre 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (artt. 3, 21, 24, 25, 104, 111 della Costituzione).

Corte di assise di Pisa, ordinanza 21 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 31 luglio 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 77 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quinta sezione, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Assisi, ordinanza 9 dicembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.lg.P. reg. siciliana 26 ottobre 1955, n. 6, art. 255 (artt. 3, 116, 117 e 128 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 7 giugno 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 206, primo comma (art. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Marsala, ordinanza 7 luglio 1970, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206, 208, 209 e 227 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 19 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lettera a, t.u. (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Piacenza, ordinanza 23 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 86, quarto comma, e 87, sesto e ottavo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Avigliana, ordinanze 28 febbraio 1972 (*G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28) e 8 marzo 1972 (*G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21).

legge 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3, ultima parte t.u. (art. 51 della Costituzione).

Corte di cassazione, prima sezione, ordinanza 3 luglio 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 13 giugno 1961, n. 528, artt. 2 e 3 (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 3 ottobre 1972, *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 16 luglio 1962, n. 1085, art. 14 (artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 della Costituzione).

Tribunale dei minorenni di Bologna, ordinanza 14 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e relativa tabella allegata n. 4 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Terni, ordinanza 18 dicembre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 21, terzo comma (art. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 28 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (artt. 3, 29 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 5 maggio 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 12 settembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 23 febbraio 1967, n. 104, artt. 2, terzo comma e 3 (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 7 e 3 ottobre 1972 (due), *G. U.* 7 febbraio 1973, n. 35.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quinta sezione, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 36, secondo comma (art. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 28 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

d.P.R. 27 marzo 1969, n 130, art. 25, quarto comma (artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione).

Pretore di Pescara, ordinanza 16 settembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 29 maggio 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 27, lettera *a* (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, secondo comma (art. 38, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 28 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 2, secondo comma, 4, lettera c, e 18 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 13 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 11, sesto comma, e 34 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 3 gennaio 1973, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 10 luglio 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, 39 e 40 della Costituzione).

Pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione).

Corte d'appello di Napoli, ordinanza 6 luglio 1972, *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 42, terzo comma della Costituzione).

Pretore di Aragona, ordinanza 17 ottobre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

Pretore di Ceglie Messapico, ordinanza 5 dicembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Cuneo, ordinanza 17 giugno 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanze 24 giugno 1972 (due), *G. U.* 24 gennaio 1973, n. 21 e 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 1° giugno 1971, n. 425, art. 5.

Pretore di Cesena, ordinanza 13 novembre 1972, *G. U.* 21 febbraio 1973, n. 48.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 12, secondo comma, n. 3 e 14, quarto comma (artt. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e articoli 39 e 23 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

legge 11 dicembre 1971, n. 1115, articolo unico (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 2 marzo 1972, *G. U.* 31 gennaio 1973, n. 28.

d.l. 30 giugno 1972, n. 267, art. 6, primo comma (art. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 28 ottobre 1972, *G. U.* 28 febbraio 1973, n. 55.

legge 24 luglio 1972, n. 321, art. 1 (art. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 39 e 23 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 8 (art. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 39 e 23 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 (artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (artt. 5 e 6 della Costituzione, art. 34 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 3, 23, 39 e 41 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, *G. U.* 3 gennaio 1973, n. 3.

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

AMATO Giuliano, *Gli Statuti Regionali, Commento allo Statuto Regione Lazio,* Giuffré, Milano, 1972.

CAPPELLETTI Mauro, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile,* Giuffré, Milano, 1972.

CATAUDELLA Antonino, *La tutela civile della vita privata,* Giuffré, Milano, 1972.

CHELI-DE SIERVO, *Gli Statuti Regionali, Commento allo Statuto Regione Toscana,* Giuffré, Milano, 1972.

DINACCI Ugo, *Contributo allo studio del sequestro conservativo nel processo penale,* Giuffré, Milano, 1972.

FRANCHINI Flaminio, *Principî di riforma della giustizia amministrativa nei recenti provvedimenti normativi,* Giuffré, Milano, 1972.

GIZZI Elio, *Manuale di diritto regionale,* Giuffré, Milano, 1972.

LEMMO Elio, *L'accusa suppletiva nel dibattimento penale,* Giuffré, Milano, 1972.

PREDIERI Alberto, *Le Società finanziarie regionali,* Giuffré, Milano, 1972.

ROSS Alf, *Colpa, responsabilità e pena,* Giuffré, Milano, 1972.

ROVERSI MONACO F., *Gli Statuti Regionali: Commento allo Statuto Regione Emilia-Romagna,* Giuffré, Milano, 1972.

SERRANI Donatello, *Gli Statuti Regionali: Commento allo Statuto Regione Marche,* Giuffré, Milano, 1972.

TABET Andrea, *La locazione-conduzione* (vol. XXV del trattato di diritto civile e commerciale diretto da *Cicu-Messineo*), Giuffré, Milano, 1972.

VINCI C.-GAGLIARDI M.-STIPO G., *I.V.A. - Principî istituzionali,* Giuffré, Milano, 1972.

CONSULTAZIONI

AERONAUTICA ED AEROMOBILI

Aeroporto - Direttore - Poteri di polizia - Demanio aeronautico (cod. nav., artt. 692 e 718).

Se i poteri di polizia spettanti al direttore dell'aeroporto ai sensi dell'art. 718 cod. nav. possano essere esercitati anche sui beni del demanio aeronautico posti all'esterno dell'aeroporto e con esso strumentalmente collegati (n. 27).

ALBERGHI

Albergo - Vincolo alberghiero - Esecuzione forzata - Vendita - Effetto (l. 15 febbraio 1962, n. 68; l. 13 marzo 1968, n. 326; c.p.c., art. 586).

Se la vendita a seguito di esecuzione forzata di un immobile, soggetto a vincolo di destinazione alberghiera regolarmente trascritto, faccia venir meno il vincolo stesso (n. 19).

APPALTO

Fallimento dell'appaltatore - Cauzione prestata da terzo con beni propri - Rivalsa del committente - Appalto di oo.pp. - Cauzione prestata presso Cassa DD. PP. - Rivalsa dell'Amm.ne committente - Forma (art. 5 Cap. Gen. OO. PP. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; artt. 289 segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD. PP.).

Se, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessità di insinuare il credito al passivo fallimentare (n. 360).

Richiesta interessi del 5% su fatture emesse tra il 16 gennaio e il 7 aprile 1971 relative a servizio manovalanza (art. 41 d.m. 30 giugno 1960, n. 123; art. 1224 c.c.).

Se l'Amministrazione possa invocare quale causa di forza maggiore, giustificatrice del ritardo nella liquidazione di fatture (nella specie relative all'appalto di servizi di manovalanza) ed esimente dall'obbligazione di corrispondere i relativi interessi moratori del 5% annuo, il prolungato sciopero posto in essere nel periodo aprile-settembre 1971 del personale civile dipendente (n. 361).

AUTOVEICOLI

Incidente stradale - Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo - Azione di regresso dell'Amministrazione - Natura - Termine prescrizionale.

Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato n un incidente stradale provocato da dipendente non autorizzato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 75).

CERTIFICAZIONE

Casse di Previdenza - Contributo - Cancellerie commerciali - Deposito atti - Rilascio documenti (l. 12 marzo 1969, n. 410, art. 1; r.d. 27 dicembre 1822, n. 1139, artt. 5 e 10).

Se sia dovuto il contributo alle Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sui documenti allegati ad atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 4).

Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sulla certificazione di eseguita trascrizione, apposta dal cancelliere sulla relativa nota, di atti che vengono depositati nella cancelleria commerciale dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 4).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Incidente stradale - Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo - Azione di regresso dell'Amministrazione - Natura - Termine prescrizionale.

Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato in un incidente stradale provocato da dipendente non autorizzato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 36).

COMPRAVENDITA

Alienazione, ad enti pubblici, di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato - Vincolo di destinazione - Clausole da inserire nei relativi contratti.

Quali clausole sia opportuno inserire nei contratti di vendita o di permuta dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato od enti pubblici, al fine di garantire la destinazione dei beni alienati o permutati ad una particolare finalità di pubblico interesse (n. 5).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Abbonamenti sugli autoservizi di linea - Rimborso in caso di sciopero del personale (l. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 3).

Se l'Amministrazione abbia il potere di imporre alle imprese concessionarie di autolinee la eliminazione, dal novero delle condizioni di abbonamento, della clausola con la quale viene oggi escluso, in caso di sciopero del personale, qualsiasi rimborso, totale o parziale, del prezzo dei viaggi non effettuati dagli utenti (n. 110).

Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli - Legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto di fondi rustici - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11).

Se siano applicabili alle concessioni in uso precario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di affitto di fondi rustici (n. 111).

Concessioni amministrative - Gratuità - Ad ente pubblico con finalità concorrenti con quelle dello Stato - Ammissibilità - Effetti.

Se l'Amministrazione la quale abbia fatto una concessione per errore gratuita possa pretendere poi un corrispettivo dal concessionario che sia stato indotto ad usufruire della concessione in ragione della sua gratuità (n. 112).

Se un ente tra i cui compiti vi siano lo svolgimento di attività analoghe e concorrenti con quelle proprie di una Amministrazione dello Stato possa usufruire gratuitamente in relazione a tali attività di concessione di beni o servizi dello Stato (n. 112).

Concessioni beni demaniali agricoli - Rivalutazione del canone - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11).

Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo la rivolutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 113).

Ferrovia concessa - Concessionario decaduto - Disavanzi precedenti la decadenza - Adeguamento della sovvenzione di esercizio - Sussidio integrativo di esercizio (l. 2 agosto 1952, n. 1221, artt. 2 e 5; r.d. 29 luglio 1938, n. 1121, art 27).

Se sia legittimo attribuire ad un concessionario di ferrovia decaduta dalla concessione l'adeguamento della sovvenzione di esercizio ovvero un sussidio integrativo di esercizio a copertura dei disavanzi verificatisi prima della decadenza (n. 114).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Appalto - Fallimento dell'appaltatore - Cauzione prestata da terzo con beni propri - Rivalsa del committente - Appalto di oo.pp. - Cauzione prestata presso Cassa DD. PP. - Rivalsa dell'Amministrazione committente - Forma (art. 5 Cap. Gen. OO. PP. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; artt. 289 segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD. PP.).

Se, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessità di insinuare il credito al passivo fallimentare (n. 266).

Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia - Recupero crediti - Trasporto nella contabilità demaniale - Somme recuperate - Destinazione (l. 18 ottobre 1955, n. 908).

Se, qualora il credito da recuperare nei confronti di un mutuatario debitore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e

Gorizia sia stato, con decreto del Ministro del Tesoro, trasportato nella contabilità demaniale, le somme recuperate debbano essere incamerate da parte dell'Amministrazione Finanze ovvero versate nella contabilità del Fondo di rotazione (n. 267).

CONTRATTI AGRARI

Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli - Legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto di fondi rustici - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11).

Se siano applicabili alle concessioni in uso precario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di affitto di fondi rustici (n. 20).

Concessioni di beni demaniali agricoli - Rivalutazione del canone - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11).

Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo la rivalutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 21).

CONTRIBUTI

Casse di Previdenza - Contributo - Cancellerie commerciali - Deposito atti - Rilascio documenti (legge 12 marzo 1969, n. 410, art. 1; r.d. 27 dicembre 1822, n. 1139, artt. 5 e 10).

Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sui documenti allegati ad atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 105).

Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sulla certificazione di eseguita trascrizione, apposta dal cancelliere sulla relativa nota, di atti che vengono depositati nella cancelleria commerciale dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 105).

CORTE DEI CONTI

Case dello Stato assegnate in locazione di cui l'I.A.C.P. sia gestore - Mancato versamento da parte dell'I.A.C.P. dei canoni - Giurisdizione contabile della Corte dei conti (l. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 4; d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; l. 4 marzo 1952, artt. 22, 24, 25; l. 9 agosto 1954, n. 640, artt. 6, 7; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 45).

Se sussista la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari ove questo non versi allo Stato

i canoni dovuti dagli assegnatari delle abitazioni costruite dallo Stato per i lavoratori agricoli, per sfollati e senza tetto, per profughi e per eliminazione di case malsane (n. 9).

DAZI DOGANALI

Importazione - Distruzione della merce per fatto gravemente colposo di terzo estraneo all'importatore (l. 25 settembre 1940, n. 1424, articolo 4 bis; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1).

Se l'obbligo per l'importatore di pagare ugualmente i diritti doganali anche se la merce sia andata distrutta per fatto gravemente colposo di un terzo presupponga che tale terzo non sia del tutto estraneo all'importatore (es. dipendente, custode) (n. 66).

DEMANIO

Aeroporto - Direttore - Poteri di polizia - Demanio aeronautico (Cod. nav., artt. 692 e 718).

Se i poteri di polizia spettanti al direttore dell'aeroporto ai sensi dell'art. 718 cod. nav. possano essere esercitati anche sui beni del demanio aeronautico posti all'esterno dell'aeroporto e con esso strumentalmente collegati (n. 254).

Alienazione, ad enti pubblici, di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato - Vincolo di destinazione - Clausole da inserire nei relativi contratti.

Quali clausole sia opportuno inserire nei contratti di vendita o di permuta dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato od enti pubblici, al fine di garantire la destinazione dei beni alienati o permutati ad una particolare finalità di pubblico interesse (n. 255).

Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli - Legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto di fondi rustici - Applicabilità (legge 11 febbraio 1971, n. 11).

Se siano applicabili alle concessioni in uso precario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di affitto di fondi rustici (n. 256).

Concessioni amministrative - Gratuità - Ad ente pubblico con finalità concorrenti con quelle dello Stato - Ammissibilità - Effetti.

Se l'Amministrazione la quale abbia fatto una concessione per errore gratuita possa pretendere poi un corrispettivo del concessionario che sia stato indotto ad usufruire della concessione in ragione della sua gratuità (n. 257).

Se un ente tra i cui compiti vi siano lo svolgimento di attività analoghe e concorrenti con quelle proprie di un'Amministrazione dello Stato possa usufruire gratuitamente in relazione a tali attività di concessione di beni o servizi dello Stato (n. 257).

Concessioni di beni demaniali agricoli - Rivalutazione del canone - Applicabilità (legge 11 febbraio 1971, n. 11).

Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo la rivalutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 258).

DIFESA DELLO STATO

Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato a favore delle regioni a statuto ordinario ed agli uffici ex statali trasferiti alle regioni stesse - Ammissibilità - (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611; legge 16 maggio 1970, n. 281).

Se le regioni a statuto ordinario, a seguito del trasferimento alle medesime delle funzioni amministrative statali, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivi decreti delegati, possano avvalersi o meno della consulenza dell'Avvocatura dello Stato (n. 23).

Citazione in giudizio di ufficiale giudiziario in relazione a protesto cambiario - Richiesta di patrocinio dell'Avvocatura (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se, ai sensi dell'art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, possa essere accordato il patrocinio dell'Avvocatura all'ufficiale giudiziario citato in giudizio in una causa civile promossa avverso di lui a seguito protesto cambiario dallo stesso elevato (n. 24).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Case dello Stato assegnate in locazione di cui l'I.A.C.P. sia gestore - Mancato versamento da parte dell'I.A.C.P. dei canoni - Giurisdizione contabile della Corte dei conti (legge 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 4; d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; legge 4 marzo 1952, artt. 22, 24, 25; legge 9 agosto 1954, n. 640, artt. 6, 7; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 45).

Se sussista la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari ove questo non versi allo Stato i canoni dovuti dagli assegnatari delle abitazioni costruite dallo Stato per i lavoratori agricoli, per sfollati e senza tetto, per profughi e per eliminazione di case malsane (n. 241).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

Servitù di elettrodotto « inamovibile » - Diritto all'indennità in caso di spostamento (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 122, 126).

Se per lo spostamento di un elettrodotto « inamovibile » gravante su area poi espropriata dall'Amministrazione deve essere corrisposta all'E.N.E.L. indennità (n. 53).

ESECUZIONE FORZATA

Albergo - Vincolo alberghiero - Esecuzione forzata - Vendita - Effetto (legge 15 febbraio 1962, n. 68; legge 13 marzo 1968, n. 326; c.p.c., art. 586).

Se la vendita a seguito di esecuzione forzata di un immobile, soggetto a vincolo di destinazione alberghiera regolarmente trascritto, faccia venir meno il vincolo stesso (n. 54).

Pignoramento di stipendio per debito tributario non contratto dal dipendente pubblico, ma a lui pervenuto per successione - (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se possa procedersi a pignoramento dello stipendio di dipendente statale per debiti tributari non facenti capo fin dalla loro origine all'interessato ma trasferiti al medesimo per successione (n. 55).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sicilia - Zone terremotate del 1968 - Espropriazione p.u. - Indennità - Deposito - Ius superveniens - *Pagamento diretto (d.l. 1° giugno 1971, n. 289, art. 7).*

Se le indennità depositate per espropriazioni relative alle zone siciliane colpite dal terremoto del 1968, iniziate prima dell'entrata in vigore del d.l. 1° giugno 1971, n. 289, possano essere direttamente pagate all'espropriato (n. 315).

Trasferimento e ricostruzione di abitati - Espropriazione aree - Disciplina - Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità alle espropriazioni in corso - Indennità - Determinazione - Competenza (legge 9 luglio 1908, n. 446, art. 64; legge 9 aprile 1955, n. 279; d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. con mod. in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.; legge 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter).

Se le espropriazioni per pubbliche utilità delle aree destinate a sedi dei nuovi abitati, nel caso di trasferimento e ricostruzione totale o parziale degli abitati stessi, siano attualmente disciplinate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ovvero restino disciplinate dalla legge 9 luglio 1908, n. 446 (n. 316).

Se la nuova disciplina relativa al procedimento dell'espropriazione per pubblica utilità dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 si applichi anche alle espropriazioni in corso relative a materie da detta legge previste (n. 316).

Se la determinazione dell'indennità di un'espropriazione per pubblica utilità relativa a materie contemplate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 vada operata con i criteri in detta legge previsti o con quelli precedentemente vigenti (n. 316).

Se l'indennità di un'espropriazione per pubblica utilità, relativa a materie contemplate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e determinata alla stregua dei criteri precedentemente vigenti, possa essere nuovamente determinata in base ai criteri da detta legge previsti qualora sia intervenuto accordo tra le parti, ovvero l'indennità sia stata accettata, ovvero ne sia stato ordinato il deposito o pagamento (n. 316).

Se la competenza a conoscere dell'opposizione alla stima in un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, relativa a materie contemplate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, che è stato svolto secondo la disciplina previgente, spetti al tribunale ovvero alla Corte d'appello (n. 316).

FALLIMENTO

Appalto - Fallimento dell'appaltatore - Cauzione prestata da terzo con beni propri - Rivalsa del committente - Appalto di oo.pp. - Cauzione prestata presso la Cassa DD.PP. - Rivalsa dell'Amministrazione committente - Norma (art. 5 Cap. Gen. OO.PP. appr. con d.P.R. 16 lugio 1962, n. 1063; artt. 289 e segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD.PP.).

Se, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessità di insinuare il credito al passivo fallimentare (n. 133).

Con quali forme l'Amministrazione committente può rivalersi, in caso di inadempimento dell'appaltatore fallito, sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri presso la Cassa depositi e prestiti, e disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 5 Capitolato Generale Appalto OO.PP. approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (n. 133).

FERROVIE

Ferrovia concessa - Concessionario decaduto - Disavanzi precedenti la decadenza - Adeguamento della sovvenzione di esercizio - Sussidio integrativo di esercizio (l. 2 agosto 1952, n. 1221, artt. 2 e 5; r.d. 29 luglio 1938, n. 1121, art. 27).

Se sia legittimo attribuire ad un concessionario di ferrovia decaduta dalla concessione l'adeguamento della sovvenzione di esercizio ovvero un sussidio integrativo di esercizio a copertura dei disavanzi verificatisi prima della decadenza (n. 426).

FORESTE

Terreni forestali da trasferirsi alle regioni - Crediti già maturati per loro occupazione - Titolarità (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11).

Se si trasferiscano alle regioni i crediti per occupazione di terreni forestali già maturati al momento in cui operi il trasferimento dei terreni stessi alle regioni (n. 9).

Trasferimento alle regioni delle funzioni dello Stato in materia di agricoltura e foreste - Applicazione di sanzioni amministrative per violazione norme di polizia forestale - Inclusione (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; legge 9 ottobre 1967, n. 950).

Se con l'entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 siano divenute di competenza regionale le funzioni degli Ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 per i trasgressori delle norme di polizia forestale (n. 10).

Trasferimento alle regioni di beni forestali - Terreni per i quali sia stata già emessa la dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destinazione (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11, comma quinto).

Se tra le foreste trasferite dallo Stato alle regioni in forza della legge 16 maggio 1970, n. 281 siano compresi anche i terreni per i quali, essendo in corso l'alienazione a terzi, sia stato già emanato il provvedimento di dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destinazione degli stessi ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio boschivo (n. 11).

IMPIEGO PUBBLICO

Citazione in giudizio di ufficiale giudiziario in relazione a protesto cambiario - Richiesta di patrocinio dell'Avvocatura (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se, ai sensi dell'art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, possa essere accordato il patrocinio dell'Avvocatura all'ufficiale giudiziario citato in giudizio in una causa civile promossa avverso di lui a seguito protesto cambiario dallo stesso elevato (n. 744).

Dipendente statale - Promozione con effetto retroattivo - Ricostruzione della carriera - Emolumenti arretrati - Interessi di mora (c.c., art. 1234).

Se, disposta — a seguito di nuovo scrutinio — la promozione con effetto retroattivo del dipendente statale, rimasto escluso da precedenti promozioni annullate dal giudice amministrativo, spettino al dipendente medesimo gli interessi moratori sulle somme a lui corrisposte in base alla ricostruzione della carriera (n. 745).

Dipendenti statali - Aggiunta di famiglia - Figli minori apprendisti (l. 10 agosto 1964, n. 656, art. 9; d.l. 27 novembre 1947, n. 1331, art. 2).

Se al dipendente statale spettino le quote e i relativi aumenti di aggiunta di famiglia per il figlio minore apprendista (n. 746).

Indennità di rischio ex legge 30 giugno 1971, n. 518 - Personale sanitario ausiliario del Poligrafico - Spettanza (l. 30 giugno 1971, n. 518).

Se l'indennità di rischio spettante, in forza della legge 30 giugno 1971, n. 518, al personale sanitario ausiliario dell'E.N.P.I. e degli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale debba essere riconosciuta anche al personale sanitario ausiliario del Poligrafico dello Stato (n. 747).

Pignoramento di stipendio per debito tributario non contratto dal dipendente pubblico, ma a lui pervenuto per successione (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se possa procedersi a pignoramento dello stipendio di dipendente statale per debiti tributari non facenti capo fin dalla loro origine all'interessato ma trasferiti al medesimo per successione (n. 748).

Prestatore di lavoro saltuario - Applicabilità delle leggi n. 249 del 1968 e n. 775 del 1970 ai fini dell'inquadramento (l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 25; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 21).

Se possa essere inquadrato nel personale diurnista ai sensi dell'art. 21 legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 25 legge 28 ottobre 1970, n. 775 chi abbia svolto mansioni saltuarie di dattilografia parzialmente al proprio domicilio e parzialmente nei locali dell'ufficio, con retribuzione gravante su capitoli di bilancio dell'Amministrazione (n. 749).

Pubblici dipendenti - Prescrizione del diritto alla retribuzione - Decorrenza - Sent. Corte cost. 3 giugno 1966, n. 63 - Operatività nei confronti dei rapporti giuridici anteriori, non definiti con sentenza passata in giudicato (artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, 2956 n. 1 c.c.).

Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. « nella parte in cui consentano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato » (Corte cost., sent. 3 giugno 1966, n. 63) applichi i vari effetti anche sui rapporti di pubblico impiego, ed in particolare cessati prima della pubblicazione di detta sentenza ma non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (n. 750).

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pubblico servizio automobilistico - Esercizio abusivo con veicoli non idoneo - Tassa concessioni governative - Omesso pagamento - Conseguenze (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, art 185, Tab. all. A).

Se colui che eserciti abusivamente un pubblico servizio automobilistico di linea con veicolo non idoneo ad ottenere la concessione amministrativa, debba rispondere anche per l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa (n. 3).

IMPOSTA DI REGISTRO

Decreti ingiuntivi - Tassazione graduale - Ammissibilità - Limite (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, art. 114).

Se possano essere sottoposti a tassazione graduale di registro i decreti ingiuntivi che non siano stati notificati all'ingiunto (n. 379).

Edificio distrutto da eventi bellici - Comproprietà dell'area di risulta - Reciproche concessioni ad aedificandum *tra comproprietari - Ricostruzione dell'edificio (l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 67).*

Se l'atto contenente reciproche concessioni di *jus ad aedificandum,* fattesi dai comproprietari di un'area di risulta di un edificio distrutto da eventi bellici al fine di ricostruirlo, vada tassato con imposte di registro ed ipotecaria in misura normale ovvero in misura fissa ai sensi dell'art. 67 l. 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 380).

Società - Passaggio di riserve a capitale per copertura perdite (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, artt. 85 e 88).

Se sia tassabile con l'imposta proporzionale di registro la delibera societaria con cui si stabilisce il passaggio delle riserve direttamente a capitale a copertura di parte delle perdite di esercizio, mentre contestualmente si riduce il capitale sociale in proporzione alla parte di tali perdite non coperta dal trasferimento delle riserve (n. 381).

Vendita di fabbricato o area edilizia tra parenti entro il terzo grado - Presunzione di liberalità - Agevolazioni per i trasferimenti onerosi - Applicabilità (d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44).

Se, nel caso di trasferimento tra parenti entro il terzo grado di fabbricato o area destinata alla costruzione edilizia, l'atto debba essere tassato alla stregua di una liberalità ai sensi dell'art. 5 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, ovvero con l'aliquota ridotta di registro per i trasferimenti onerosi di cui alla norma agevolativa dell'art. 44, primo comma, d.l. 15 marzo 1965, n. 124 (n. 382).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Impresa artigiana in forma di società di persone - Classificazione del reddito ai fini della R.M. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 85).

Se il reddito prodotto da impresa artigiana ma organizzata sotto forma di società di persone debba essere classificato, ai fini dell'imposta di R.M., in cat. B o in cat. C/1 (n. 54).

IMPOSTE DIRETTE

Esenzione decennale alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole industrie costituite nelle zone depresse del centro-nord (l. 29 maggio 1957, n. 635, art. 8).

Se l'esenzione decennale dalle imposte dirette, prevista dall'art. 8 l. 29 maggio 1957, n. 635 (modificato dall'articolo unico della l. 13 giugno 1961) a favore delle nuove imprese artigiane e piccole industrie costituite nelle zone depresse del centro-nord, sia applicabile anche alle imprese di autotrasporti per conto terzi (n. 10).

Imposta RM-C/2 - Imposta complementare - Sostituto d'imposta - Mancato pagamento - Reato finanziario - Azienda municipalizzata - Controllo sostitutivo - Società per azioni - Denuncia degli amministratori (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, 127 e 261; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19; c.c. art. 2409).

Se e quali reati siano ravvisabili nel comportamento degli amministratori di azienda municipalizzata che omettano di provvedere al pagamento di imposte di R.M. cat. C/2 e complementare di rivalsa, trattenute per legge sulle competenze dei dipendenti (il reato di cui all'art. 261, primo comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) (n. 11).

Se l'Autorità governativa possa sostituirsi nell'attività di un'azienda municipalizzata al fine di compiere atti di pagamento di imposte di R.M. cat. C/2 e complementare di rivalsa, trattenute sulle competenze dei dipendenti e dovute all'Erario dall'azienda medesima (n. 11).

Se siano passibili di denunzia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., gli amministratori di una società per azioni che omettano il pagamento di imposte di R.M. cat. C/2 e complementari di rivalsa, trattenute dalla società sulle competenze dei dipendenti (n. 11).

IMPOSTE E TASSE

Pignoramento di stipendio per debito tributario non contratto dal dipendente pubblico, ma a lui pervenuto per successione (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se possa procedersi a pignoramento dello stipendio di dipendente statale per debiti tributari non facenti capo fin dalla loro origine all'interessato ma trasferiti al medesimo per successione (n. 564).

INTERESSI

Dipendente statale - Promozione con effetto retroattivo - Ricostruzione della carriera - Emolumenti arretrati - Interessi di mora (c.c., art. 1234).

Se, disposta — a seguito di nuovo scrutinio — la promozione con effetto retroattivo del dipendente statale, rimasto escluso da precedenti promozioni annullate dal giudice amministrativo, spettino al dipendente medesimo gli interessi moratori sulle somme a lui corrisposte in base alla ricostruzione della carriera (n. 7).

Richiesta di interessi del 5% su fatture emesse tra il 16 gennaio e il 7 aprile 1971 relative a servizio manovalanza (art. 41, d.m. 30 giugno 1960, n. 123, art. 1224 c.c.).

Se l'Amministrazione possa invocare quale causa di forza maggiore, giustificatrice del ritardo nella liquidazione di fatture (nella specie relative all'appalto di servizi di manovalanza) ed esimente dall'obbligazione di corrispondere i relativi interessi moratori del 5% annuo, il prolungato sciopero posto in essere nel periodo aprile-settembre 1971 del personale civile dipendente (8).

ISTRUZIONE

Sicilia - Scuole professionali - Alunni e personale insegnante - Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 127).

Se siano applicabili alla Regione Siciliana le norme statali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a favore degli alunni e del personale insegnante e tecnico-pratico nelle scuole professionali (n. 27).

LAVORO

Istituto Poligrafico dello Stato - Dipendenti - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza (c.c., art. 2948, n. 4).

Se la prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato possa iniziare a decorrere durante il rapporto di lavoro (n. 75).

Pubblici dipendenti - Prescrizione del diritto alla retribuzione - Decorrenza - Sent. Corte Cost. 3 giugno 1966, n. 63 - Operatività nei confronti dei rapporti giuridici anteriori, non definiti con sentenza passata in giudicato (artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, 2956, n. 1 c.c.).

Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c. « nella parte in cui consentano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato » (Corte Cost., sent. 3 giugno 1966, n. 63) applichi i vari effetti anche sui rapporti di pubblico impiego, ed in particolare cessati prima della pubblicazione di detta sentenza ma non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (n. 76).

Statuto dei lavoratori - Controllo dei lavoratori sull'applicazione delle norme di prevenzione infortuni e malattie professionali - Soggetto passivo - Datore di lavoro - Ispettorato del lavoro (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9).

Se il controllo da parte dei rappresentanti dei lavoratori sulla applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali comporti il diritto di prendere visione, presso gli Ispettorati del lavoro, dei fogli di prescrizione rilasciati dagli Ispettorati stessi ai datori di lavoro in occasione delle ispezioni (n. 77).

NAVI

Trasporto marittimo - Scarico - Impossibilità per scioperi - Stallie - Decorrenza (art. 445 cod. nav.).

Se nel trasporto marittimo di cose l'impossibilità dello scarico dipendente da scioperi portuali sospenda la decorrenza del termine delle stallie (n. 129).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Richiesta interessi del 5% su fatture emesse tra il 16 gennaio e il 7 aprile 1971 relative a servizio manovalanza (art. 41, d.m. 30 giugno 1960, n. 123; art. 1224 c.c.).

Se l'Amministrazione possa invocare quale causa di forza maggiore, giustificatrice del ritardo nella liquidazione di fatture (nella specie relative ad appalto di servizi di manovalanza) ed esimente dall'obbligazione

di corrispondere i relativi interessi moratori del 5% annuo, il prolungato sciopero posto in essere nel periodo aprile-settembre 1971 dal personale civile dipendente (n. 55).

OPERE PUBBLICHE

Opere in conglomerato cementizio - Competenza del Genio Civile (l. 5 novembre 1971, n. 1086).

Se le competenze attribuite al Genio Civile dalla l. 5 novembre 1971, n. 1086 in materia di opere di conglomerato cementizio comprendano il sindacato di merito sugli atti al detto Ufficio consegnati in allegato alla denuncia dei lavori o alla relazione a strutture ultimate ovvero si limitino al mero controllo di completezza degli atti stessi (n. 101).

PENSIONI

Indennità di buonuscita - Competenze accessorie (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, artt. 26 e 27).

Se nel calcolo per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle aziende autofilotranviarie cessati dal servizio senza diritto a pensione, devono essere computate anche le competenze accessorie (n. 138).

Orfano maggiorenne di dipendenti o pensionati statali - Pensioni di riversibilità - Cumulo - Scelta (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 21; l. 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 12 segg.).

Se l'orfano maggiorenne di dipendente o pensionato statale abbia diritto a cumulare le pensioni di riversibilità alla morte dell'altro genitore, anch'esso dipendente o pensionato statale, qualora il reddito, superiore a L. 240.000 annue, risulti costituito dalla prima pensione liquidata (n. 139).

Se l'orfano maggiorenne di genitori entrambi dipendenti o pensionati statali, che non abbia diritto a cumulare le due pensioni di riversibilità, possa scegliere tra l'uno e l'altro trattamento pensionistico (n. 139).

PRESCRIZIONE

Incidente stradale - Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo - Azione di regresso dell'Amministrazione - Natura - Termine prescrizionale.

Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato in un incidente stradale provocato da dipendente non autorizzato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 78).

Istituto Poligrafico dello Stato - Dipendenti - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza (c.c., art. 2948, n. 4).

Se la prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato possa iniziare a decorrere durante il rapporto di lavoro (n. 79).

Pubblici dipendenti - Prescrizione del diritto alla retribuzione - Decorrenza - Sent. Corte Cost. 3 giugno 1966, n. 63 - Operatività nei confronti dei rapporti giuridici anteriori, non definiti con sentenza passata in giudicato (artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2; 2956, n. 1 c.c.).

Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2 e 2956 n. 1 c.c. « nella parte in cui consentano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato » (Corte Cost., sent. 3 giugno 1966, n. 63) esplichi i suoi effetti anche sui rapporti di pubblico impiego, ed in particolare su quelli cessati prima della pubblicazione di detta sentenza ma non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (n. 80).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Casse di Previdenza - Contributo - Cancellerie commerciali - Deposito atti - Rilascio documenti (l. 12 marzo 1968, n. 410, art. 1; r.d. 27 dicembre 1882, n. 1139, artt. 5 e 10).

Se sia dovuto il contributo alle Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sui documenti allegati ad atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 94).

Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sulla certificazione di eseguita trascrizione, apposta dal cancelliere sulla relativa nota, di atti che vengono depositati nella cancelleria commerciale dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 94).

Sicilia - Scuole professionali - Alunni e personale insegnante - Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 127).

Se siano applicabili alla Regione Siciliana le norme statali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a favore degli alunni e del personale insegnante e tecnico-pratico nella scuole professionali (n. 95).

PUBBLICO UFFICIALE

Dipendenti della S.E.A. (Società esercizi aeroportuali) - Qualità di pubblici ufficiali.

Se a taluni dipendenti della S.E.A. (Società esercizi aeroportuali) possa riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale (n. 7).

REATI FINANZIARI

Imposta RM-C/2 - Imposta complementare - Sostituto d'imposta - Mancato pagamento - Reato finanziario - Azienda municipalizzata - Controllo sostitutivo - Società per azioni - Denuncia degli amministratori (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, 127 e 261; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19; c.c. art. 2409).

Se e quali reati siano ravvisabili nel comportamento degli amministratori di azienda municipalizzata che omettano di provvedere al paga-

mento di imposte di R.M. cat. C/2 e complementare di rivalsa, trattenute per legge sulle competenze dei dipendenti (il reato di cui all'art. 261, primo comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) (n. 12).

Se l'Autorità governativa possa sostituirsi nell'attività di un'azienda municipalizzata al fine di compiere atti di pagamento di imposte di R.M. C/2 e complementare di rivalsa, trattenute sulle competenze dei dipendenti e dovute all'Erario dall'azienda medesima (n. 12).

Se siano passibili di denunzia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., gli amministratori di una società per azioni che omettano il pagamento di imposte di R.M. cat. C/2 e complementari di rivalsa, trattenute dalla scoietà sulle competenze dei dipendenti (n. 12).

REGIONE SICILIA

Sicilia - Scuole professionali - Alunni e personale insegnante - Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 127).

Se siano applicabili alla Regione Siciliana le norme statali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a favore degli alunni e del personale insegnante e tecnico-pratico nelle scuole professionali (n. 5).

Sicilia - Zone terremotate del 1968 - Espropriazione p.u. - Indennità - Deposito - Ius superveniens - *Pagamento diretto (d.l. 1° giugno 1971, n. 289, art. 7).*

Se le indennità depositate per espropriazioni relative alle zone siciliane colpite dal terremoto del 1968, iniziate prima della entrata in vigore del d.l. 1 giugno 1971, n. 289, possano essere direttamente pagate all'espropriato (n. 6).

REGIONI

Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato a favore della Regione a statuto ordinario ed agli Uffici ex statali trasferiti alle Regioni stesse - Ammissibilità (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611; l. 16 maggio 1970, n. 281).

Se le Regioni a statuto ordinario, a seguito del trasferimento alle medesime delle funzioni amministrative statali, ai sensi della l. 16 maggio 1970, n. 281 e successivi decreti delegati, possano avvalersi o meno della consulenza dell'Avvocatura dello Stato (n. 191).

Trasferimento alle Regioni delle funzioni dello Stato in materia di agricoltura e foreste - Applicazione di sanzioni amministrative per violazione norme di polizia forestale - Inclusione (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 9 ottobre 1967, n. 950).

Se con l'entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 siano divenute di competenza regionale le funzioni degli Ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla l. 9 ottobre 1967, n. 950, per i trasgressori delle norme di polizia forestale (n. 192).

Trasferimento alle Regioni di beni forestali - Terreni per i quali sia stata già emessa la dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destinazione (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11, quinto comma).

Se tra le foreste trasferite dallo Stato alle Regioni in forza della l. 16 maggio 1970, n. 281 siano compresi anche i terreni per i quali, essendo in corso l'alienazione a terzi, sia stato già emanato il provvedimento di dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destinazione degli stessi ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio boschivo (n. 193).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Incidente stradale - Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo - Azione di regresso dell'Amministrazione - Natura - Termine prescrizionale.

Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato in un incidente stradale provocato da dipendente non autorizzato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 261).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Provvedimento della Regione - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Istruttoria - Organo competente (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 11, terzo comma).

Se, trasferite alcune funzioni amministrative alle Regioni, la competenza a curare l'istruttoria di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un provvedimento regionale spetti alla Regione stessa ovvero alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero le cui funzioni siano correlate a quelle regionali (n. 16).

TRANSAZIONE

Procedimento penale - Risarcimento del danno subìto dalla parte lesa - Transazione.

Se rientra nella disponibilità dell'Amministrazione la definizione transattiva della pretesa del danneggiato allorchè sia pendente un procedimento penale contro il dipendente che ha causato l'evento dannoso (n. 21).

TRASPORTO

Abbonamento sugli autoservizi di linea - Rimborso in caso di sciopero del personale (l. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 3).

Se l'Amministrazione abbia il potere di imporre alle imprese concessionarie di autolinee la eliminazione, dal novero delle condizioni di

abbonamento, della clausola con la quale viene oggi escluso, in caso di sciopero del personale, qualsiasi rimborso, totale o parziale, del prezzo dei viaggi non effettuati dagli utenti (n. 79).

Trasporto marittimo - Scarico - Impossibilità per scioperi - Stallie - Decorrenza (art. 445 cod. nav.).

Se nel trasporto marittimo di cose l'impossibilità dello scarico dipendente da scioperi potuali sospenda la decorrenza del termine delle stallie (n. 80).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Pubblico servizio automobilistico - Esercizio abusivo con veicolo non idoneo - Tassa concessioni governative - Omesso pagamento - Conseguenze (t.u. 1° marzo 1961, n. 121, art. 185, Tab. all. A).

Se colui che eserciti abusivamente un pubblico servizio automobilistico di linea con veicolo non idoneo ad ottenere la concessione amministrativa, debba rispondere anche per l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa (n. 3).